INDICE

CRONOLOGICO ED ALFABETICO

DELLA COLLEZIONE

DEI REALI RESCRITTI

INDICE

CRONOLOGICO ED ALFABETICO

DELLA COLLEZIONE

DEI REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

RACCOLTE

Dal 1806 fino a tutto il 1840

E PUBBLICATE

Per cura di Francesco Dias

Ufficiale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze

NAPOLI

PRESSO BOREL E BOMPARD

1841

INDICE

CRONOLOGICO

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

INDICE CRONOLOGICO

DI TUTTI

I REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

— ANNO 1806. —

— Ministeriale del 23 maggio portante le istruzioni pei deputati eletti per l'esecuzione della legge sul tavoliere di Puglia.

— Reale Rescritto del 26 agosto col quale si apporta una modifica alle disposizioni contenute nella legge del 21 maggio 1806 sul tavoliere di Puglia.

— Circolare degli 11 settembre con la quale si prescrive il regolamento da eseguirsi per la formazione di uno stato distinto de' monisteri che debbono sopprimersi.

— Circolare del 22 settembre portante le istruzioni per la vendita de' beni dello stato.

— Circolare del 1 ottobre con la quale si prescrive di non prendersi ingerenza ne' beni dell'ordine costantiniano.

— Circolare del 15 ottobre con la quale si prescrive che non si debbono effettuire pagamenti di spesa senza autorizzazione.

— Circolare del 22 ottobre con la quale si determina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie, prebende, canonicati ec. ec.

— Circolare del 15 novembre con la quale si traccia il modo di travaglio per la corrispondenza coll'amministrazione centrale del registro e bollo.

— Circolare del 17 dicembre con la quale si determina che pei demani promiscui colle terre del tavoliere di Puglia i consigli d'intendenza non posso ingerirsene che sciolte le promiscuità da una giunta appositamente ercata.

— Circolare del 20 dicembre portante le istruzioni per l'amministrazione de' luoghi pii e fondazioni laicali del regno.

— Circolare del 20 dicembre portante le istruzioni per gli affitti de' beni dello stato.

— ANNO 1807 —

— Circolare del 25 marzo con la quale si ordina la pronta spedizione degli argenti ed oro trovati nei monasteri soppressi e la formazione degli stati de' mobili, derrate e bestiami.

— Circolare degli 11 aprile con la quale si prescrive rimettersi uno stato di tutti i beni all'ispettore della fondiaria e dare al medesimo i lumi e chiarimenti necessarj.

— Circolare degli 11 aprile con la quale si prescrive la buona intelligenza cogl'intendenti.

— Circolare del 27 maggio con la quale si determina la riunione de' beni dell'ordine costantiniano ai demanj.

— Circolare del 25 luglio portante le istruzioni per la ripartizione di una parte degli arredi sacri de' monasteri soppressi.

— Circolare del 29 agosto con la quale si prescrive che i demanj da essere ripartiti si distingnono da' beni patrimoniali delle chiese, e delle università, da' burgensatici degli ex baroni, e dagli allodiali de' privati.

— Circolare de' 5 settembre con la quale si danno disposizioni perchè i negozianti presentino alla formalità del bollo i loro libri.

— Circolare del 16 settembre portante le dilucidazioni su de' dubbj proposti per gli affitti, apprezzi e vendite in Napoli.

— Circolare del 23 settembre con la quale si ordina di sequestrarsi indistintamente tutt'i beni dell'ordine costantiniano.

— Circolare del 21 ottobre con la quale si prescrive che i coloni perpetui a lungo tempo dovranno pagare canone, e non prestazione eventuale sulle quote demaniali da loro possedute.

— Circolare del 14 novembre con la quale si prescrive che i comuni che non avessero mezzi pronti per sopportare le opere

per la divisione de' demanj potranno ricorrere ad una tassa rinfrancabile da' primi provventi su questo capitale.

— Istruzioni de' 30 dicembre con le quali si dettano le norme come stabilire i ruoli, i giornali di cassa ed i conti aperti coi ricevitori distrettuali per lo incasso del tributo diretto.

— ANNO 1808 —

— Circolare del 5 marzo con la quale si determina che i sindaci, gli eletti, e i decurioni sono soggetti alle coazioni reali quando trascurano la nomina degli esattori.

— Circolare del 17 marzo con la quale si prescrive che i demanj debbono essere descritti giusta la loro natura, e le particolari circostanze prima di procedersi alla divisione sul modello di alcune mappe spedite dal ministero dell'interno.

— Circolare del 7 maggio con la quale si partecipano gli ordini reali e le disposizioni ministeriali per lo ricupero delle spese di giustizia militare.

— Circolare del 28 giugno con la quale si rinnova la domanda delle copie de' borderò de' versamenti, e le quietanze de' ricevitori delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 6 luglio con la quale si determina che l'arresto de' contribuenti è riguardato come l'estremo rimedio contro la morosità.

— Circolare del 3 agosto con la quale si fanno lagnanze sulla negligenza con cui gli agenti demaniali vigilano all'esecuzione della legge del bollo principalmente in ciò che riguarda i registri de' negozianti e degli albergatori.

— Circolare del 5 novembre con la quale si danno dilucidazioni per l'esecuzione del decreto del 17 ottobre ultimo, portante il dissequesto de' beni di coloro che emigrarono in Sicilia.

— Circolare del 12 novembre con la quale si determina che i libri di cassa debbonsi tenere in corrente dagli esattori, e debbonsi verificare dai sindaci.

— Circolare del 30 novembre con la quale si determina che gli amministratori e procuratori de' luoghi pii possono essere astretti per la morosità di questi luoghi.

— Circolare del 23 dicembre con la quale si danno disposi-

zioni di versarsi in un deposito nel banco di corte le rendite degli spagnuoli sequestrati.

— ANNO 1809 —

— Circolare del 4 gennajo con la quale si prescrivono le norme per la elezione degli agenti ripartitori de' demanj, indennità da accordarsi loro, e lavoro preliminare da dovere essi eseguire.

— Istruzioni del 4 febbrajo relative alle rendite de' beni sequestrati agli emigrati.

— Circolare del 18 febbrajo con la quale si determina che i riposi laterali de' tratturi, denominati Saccione, e Montesantangelo, e le murge di Minervino non debbono esser compresi nella divisione de' demanj.

— Istruzioni del 25 febbrajo relative allo anticipo delle spese di giustizia.

— Istruzioni del 25 febbrajo disposte a regolare il regime ipotecario.

— Sovrana risoluzione del 9 marzo con la quale si danno spiegazioni sul decreto de' 27 febbrajo 1809 contenente le istruzioni per la suprema commessione delle liti ex feudali.

— Reale Rescritto del 12 aprile col quale si determina che dal 1 gennajo 1809 i comuni debbono cessare da qualsivoglia prestazione pei corpi di bagliva, di portolonia, di zecca, di pesi e misure e di catapania, ed è solo permesso contendere presso la commessione feudale per gli estagli, ed altre rendite da' medesimi corpi derivanti dovute a tutto dicembre 1808.

— Reale Rescritto del 12 aprile portante la dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di terze baronali.

— Circolare del 15 aprile con la quale si determina che le difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all'agricoltura e chiuse a tutti gli altri, non sono soggette a divisione.

— Circolare del 22 aprile con la quale si determina che in riguardo alle difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all'agricoltura debba eseguirsi il disposto nel decreto de' 3 dicembre 1808 e nella ministeriale de' 15 aprile 1809.

— Circolare del 29 aprile con la quale si prescrive che le convenzioni tra i comuni e gli ex baroni approvate dalla com-

messione feudale sono valide purchè sieno approvate dal procurator regio ed omologate dalla commessione delle gravezze.

— Reale Rescritto del 20 aprile portante la dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di colte.

— Istruzioni del 14 giugno relative alla vendita della carta bollata.

— Circolare del 14 giugno con la quale si determina che gli esattori hanno il dritto di dirigersi a loro scelta contro i proprietarii o contro i fittuari debitori de' proprietari.

— Circolare del 15 giugno con la quale si risolvono taluni dubbi relativi alla registrazione degli atti dell'amministrazione civile e comunale.

— Circolare del 29 luglio con la quale si dettano norme come commutare in contante le prestazioni in genere.

— Circolare del 13 agosto con la quale si prescrive che i sequestri per contribuzione fondiaria non sono soggetti alle lungherie giudiziarie.

— Circolare del 19 agosto con la quale si prescrive che i processi verbali delle vendite non eseguite per mancanza di oblatori sono esenti dal registro.

— Circolare del 26 agosto con la quale si prescrive che le spese delle vendite fatte da' giudicati regi ricevono la stessa destinazione che quelle per le cause civili.

— Circolare del 6 settembre con la quale si determina che non sono sostituiti i comuni alle riscossioni de' dritti di terraggio, e di fida esercitati dagli ex baroni sui demani de' comuni e sulle terre de' particolari aboliti dalla commessione feudale.

— Circolare del 13 settembre sull'uso delle pubbliche acque.

— Circolare del 25 settembre con la quale si risolvono varie quistioni elevate sopra le rinunzie fatte dalle donne maritate sotto le vecchie leggi alla successione degli ascendenti, che si siano venuti o che si vengono ad aprire sotto le nuove leggi.

— Ministeriale del 2 novembre con la quale si danno delle spiegazioni relative alle prestazioni ex feudali della provincia di Lecce.

— Circolare del 18 novembre con la quale dichiarasi in quali sensi permettasi di delegare crediti privati pel pagamento della contribuzione fondiaria.

— Circolare del 18 febbraio con la quale si determina che la prelazione de' percettori nelle vendite non è accordata alle loro persone ma al governo per incassare la contribuzione.

— Regolamento del 25 febbraio sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette.

— Regolamento de' 30 aprile relativo al mantenimento de' proietti nelle provincie.

— Ministeriale del 13 maggio con la quale si stabilisce la norma sul regresso che un terzo può avere contro un percettore che ha trascurato la percezione.

— Circolare del 6 giugno portante disposizioni sul pagamento della contribuzione imposta sui beni assegnati ai creditori de' contribuenti.

— Ministeriale degli 11 luglio con la quale si danno le interpetrazioni alle parole *pieni e comodi usi*, delle quali la commessione feudale si servì nelle sue decisioni.

— Circolare del 25 agosto con la quale si risolvono taluni dubbi sulla custodia e trasporto de' detenuti.

— Circolare del 5 settembre portante disposizioni per la intelligenza delle clausole messe nelle decisioni della commessione feudale relative allo stato attuale del possesso.

— Ministeriale del 15 settembre con la quale si determina che quando nel dibattimento un punto di fatto trovasi chiarito abbastanza, il presidente può far cessare le deposizioni de' testimoni ammessi.

— Ministeriale del 4 ottobre con la quale si prescrive non doversi stipulare degli strumenti per consolidare le operazioni relative alla divisione de' demani.

— ANNO 1811 —

— Circolare del 2 febbraio con la quale si determina che la contribuzione dovuta dalle comuni su i beni patrimoniali sarà ritenuta nella bonifica de' grani addizionali comunali.

— Circolare del 6 febbraio con la quale si vieta ai comuni di far continuare l'esazione di decime ed altre prestazioni già

abolite sotto il pretesto di doversi soddisfare gli avvocati, ed altre spese.

— Ministeriale del 23 marzo con la quale si vieta la coazione delle guardie contro i ritiri religiosi.

— Circolare de' 20 aprile con la quale si assegna un ultimo termine per la finalizzazione delle operazioni de' commissari ripartitori.

— Circolare del 20 aprile con la quale si affidano ai percettori o esattori delle contribuzioni dirette le tasse imposte a ciascun comune sui pascoli di uso comune.

— Circolare del 4 maggio con la quale si stabiliscono de' principj per la chiusura de' fondi onde sottrarli dalla servitù di compascuo.

— Regolamento del 5 giugno relativo alla vigilanza da esercitarsi sulla percezione delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 28 agosto riguardante le misure necessarie ad assicurare le casse in caso di arresto di contabili per delitti comuni.

— Circolare del 31 agosto con la quale si prescrive che l'ordinanze per divisione delle terre possedute dall'amministrazione de' demani prima di pubblicarsi debbonsi rimettere al ministero dell'interno ed attendere le sue determinazioni.

— Ministeriale de' 4 settembre portante il modo come eseguirsi l'arresto di un impiegato finanziere.

— Circolare degli 11 settembre con la quale si ordina che le fiere ed i mercati sieno distribuiti con prudenza per ragione di luogo.

— Istruzioni del 26 settembre portante le norme per la contabilità comunale.

— Circolare del 5 ottobre con la quale si prescrivono de' mezzi per allontanare le cause della ripugnanza de' coloni nell'acquistare le quote de' terreni demaniali da dividersi.

— Circolare de' 5 ottobre sull'esame amministrativo che dee precedere le accuse criminali contro i precettori in materia di officio.

— Circolare del 26 ottobre con la quale si determina che gli usi civici de' comuni sulle terre debbono essere compensati ai termini delle leggi ed istruzioni e non altrimenti.

— Circolare del 2 novembre con la quale si prescrive che

nella censuazione delle statoniche debbonsi tener presenti le circostanze de' comuni per cui si metteranno di accordo gl'intendenti coll'amministrazione del tavoliere.

— Circolare del 6 novembre con la quale si prescrive che le ordinanze che si emettono da' commissari ripartitori per esecuzione delle decisioni della commessione feudale non hanno bisogno di approvazione superiore.

— Ministeriale degli 11 dicembre portante la soluzione de'seguenti dubbi: 1. se i fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbon esser soggetti a divisione, quando sono siti fuori demani e se nel caso di esclusione sono da considerarsi tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compascuo; 2. i fondi ex feudali che trovansi alberati da alberi fruttiferi che soggetti attualmente all'uso di pascolo, o che non lo sono debbono essere considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valor del terreno, quando un ex feudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa.

— Ministeriale del 28 dicembre con la quale si partecipa il decreto de' 27 dicembre col quale si rivocano le commessioni straordinarie, e si prescrive di dover sentire l'avviso del commessario Acclavio per le operazioni feudali.

— Sovrana risoluzione del 18 dicembre con la quale si da la norma per la valutazione de' dritti del tavoliere, de' comuni e de' proprietari sulle terre di portata.

— ANNO 1812 —

— Circolare del 29 gennaio con la quale si prescrive che la quota de' demani assegnata a persone miserabili non possono da queste essere cedute ai ricchi, e se l'abbandonano rientrano nella massa de' demani da dividersi fra i non proprietari giusta la legge.

— Circolare del 15 febbraio con la quale si dichiara quali siano le colonie da riguardarsi come perpetue.

— Circolare del 22 febbraio con la quale si dilucida il dubbio elevato, se convenga adottar per sistema generale di far pagare a profitto de' comuni che hanno guadagnato le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano dagli ex baroni.

— Circolare del 25 febbraio con la quale si fanno osservazioni a fine di togliere ogni dubbio in ordine alle colonie perpetue.

— Circolare del 26 febbraio con la quale si determina che nella ripartizione individuale della contribuzione fondiaria imposta alle comuni per le terre soggette ad uso civico debba farsi coll'intervento de' controlori delle contribuzioni dirette.

— Circolare degli 8 luglio circa la elezione degli esattori malversatori e sull'arresto di questi ultimi.

— Circolare del 29 agosto portante disposizioni pel dritto di pascolo esercitato da' comuni su' fondi de' privati.

— Circolare del 26 agosto con la quale si stabilisce il modo come sottrarre i fondi dalle servitù di compascolo.

— Ministeriale del 3 ottobre con la quale si dichiara che gl'imputati di brigantaggio non sono compresi nello indulto del 16 aprile 1812 e si determinano due soli casi di eccezione.

— Ministeriale del 3 ottobre con cui si dichiara che il carcere deve fare provvisoriamente le veci di casa di correzione e alla qualità di esso doversi dal giudice pronunziar la durata della pena ; e che malgrado l'adozione del nuovo codice doversi nei giudizi così criminali che correzionali continuare a procedere coll'antico rito.

— Ministeriale del 24 ottobre con cui si determina il modo da seguirsi dalle corti speciali nel giudizio de' delitti risultati prima o dopo il dibattimento di non loro competenza.

— Ministeriale del 28 ottobre dichiarativa de' seguenti dubbi : 1. quali precauzioni per stabilir senza errore nei processi da farsi l'incapacità personale di lavoro di cui parla l'articolo 309 del nuovo codice penale : 2. qual mezzo per metterla in essere nei processi già compilati nella mira delle antiche leggi.

— Ministeriale de' 21 novembre con cui dichiarandosi il senso dell'altra ministeriale de' 15 settembre 1810 è stabilito avere le corti il dritto soltanto di ordinare la diminuzione de' testimoni a discarico non quello della individuale scelta di essi , che appartiene esclusivamente alla parte producente.

— Ministeriale del 12 decembre con cui s'indica alle corti criminali il metodo di eseguire il confronto prescritto dal decreto del 23 aprile 1812 delle pene contro i rei di delitti com-

messi sotto l'impero dell'antico codice e giudicati dopo la pubblicazione del nuovo.

— ANNO 1813. —

— Circolare del 6 gennaio con cui si dichiara di competenza delle corti criminali il giudizio di tutte quelle azioni che misfatti in origine potessero per causa delle scusanti, cambiarsi quindi in delitti.

— Circolare del 16 gennaio con cui si prescrive agli attuali possessori de' libretti appartenenti ai così detti giudici ai contratti, altra volta esistiti, di depositarli nell'archivio della provincia nel termine di tre mesi, e con cui si conferma a loro vantaggio e loro vita naturale durante il disposto dell'articolo 138 del regolamento sul notariato de' 3 gennaio 1809.

— Ministeriale del 13 febbraio con cui si prescrive: 1. che i giudici di pace debbano procedere come giudici di polizia in quelle cause che, denunziate come correzionali, risultano di semplice polizia; 2. che per le cause stesse qualora si trovino trasmessi gli atti al tribunale correzionale debbano essi, senza l'obbligo di un rinvio, pronunziar la pena proporzionata alla colpa.

— Ministeriale de' 20 febbraio con cui si vieta alle autorità civili e criminali di ricevere le disposizioni degli uffiziali di gendarmeria su i fatti contenuti nei verbali da essi redatti come uffiziali della polizia giudiziaria, e si autorizzano e raccoglierle su quelli che sono alieni dagli stessi verbali.

— Ministeriale del 27 febbraio con cui si autorizzano le corti criminali ed i tribunali correzionali a procedere in tutte quelle cause riguardanti i militari, nelle quali non sia stato elevato conflitto di giurisdizione ai termini degli articoli 9 e 10 del decreto de' 4 agosto 1812.

— Ministeriale del 13 marzo con la quale si danno ai regi procuratori criminali e correzionali alcune istruzioni sulla qualità de' detenuti, o condannati che possono essere ammessi nel reggimento così detto provvisorio.

— Circolare de' 20 marzo con la quale si danno de' provvedimenti quando avviene il caso che un giudice sia parente di una delle parti litiganti.

— Ministeriale del 27 marzo con la quale si determinano le leggi che debbono esser messe al confronto sull'applicazione delle pene.

— Ministeriale del 14 aprile con cui si stabilisse non poter le corti criminali ritirare i mandati di arresto spediti contro individui, le di cui imputazioni in seguito dell'istruzioni risultano di competenza de' tribunali correzionali.

— Ministeriale del 14 aprile con cui si da una interpetrazione agli articoli 159 e 161 della legge penale de' 20 maggio.

— Ministeriale del 14 aprile con cui spiegandosi il senso dell'articolo 3 del decreto de' 19 novembre 1812 si osserva non aver esso annullate le disposizioni dell'articolo 136 della legge correzionale relativo all'abilitazione provvisoria degl'imputati mediante cauzione, da accordarsi da' giudici di pace.

— Ministeriale del 28 aprile con cui interpetrandosi l'articolo 332 del codice penale attualmente vigente, si stabilisce che lo stupro non costituisce misfatto per la sola circostanza di essersi commesso su di una persona minore di 15 anni compiti.

— Ministeriale degli 8 maggio con la quale si prescrive che la facoltà accordata dal decreto de' 22 ottobre 1812 di ricorrere in cassazione contro le decisioni delle corti criminali, esclusive delle dimande d'indulto non può essere estesa alle corti speciali.

— Circolare del 29 maggio con cui si indicano le forme da osservarsi nell'esecuzione de' giudizj in caso di opposizione.

— Ministeriale del 5 giugno con la quale si dichiara il senso delle leggi sul registro e sul bollo circa gli atti di cauzione.

— Circolare del 28 luglio con la quale si dettano norme per le dichiarazioni da farsi dai cancellieri per gli appelli.

— Circolare de' 28 aprile con la quale si prescrive che i reclami de' comuni al consiglio di stato avverso le ordinanze commessariali debbono essere esaminati prima ed autorizzati da' consigli d'intendenza.

— Circolare del 13 novembre con la quale si danno provvedimenti sulla sussistenza dell'appello o del ricorso per cassazione prodotto ne' giudizi correzionali.

— Circolare de' 20 novembre con la quale si prescrive che gli affitti preceduti, ed esistenti nel tempo della divisione de'

demani rimangono annullati, tranne quelli antecedenti al decreto degli 8 giugno 1807 e non ancora compiuti.

— ANNO 1814 —

— Circolare de' 20 gennajo con la quale si prescrive che le ordinanze commessariali dovranno essere intimate alle parti prima del primo marzo 1814.

— Circolare del 9 febbrajo con la quale si detta la procedura per la notifica delle ordinanze, e sullo scioglimento del dubbio se si dovessero far tutte intimare, o solamente le non eseguite.

— Circolare de' 23 aprile con la quale si dettano provvedimenti pei giudici affini o parenti de' contendenti.

— Circolare de' 20 luglio con la quale si determina l'iscrizione nella conservazione delle ipoteche de' beni costituiti in patrimonio da ciascun notaio.

— ANNO 1815 —

— Circolare de' 14 giugno con la quale si ordina il cambiamento del nuovo tabellionato de' notai.

— Reale Rescritto del 21 giugno portante la esclusione degli esteri a covrire pubblici impieghi.

— Regolamento del 26 giugno che esclude gli esteri a covrire cariche pubbliche nel regno.

— Ministeriale de' 5 luglio con la qnale si determina che i soli ordini del Re debbonsi citare nelle decisioni o altre deliberazioni.

— Circolare de' 5 luglio con la quale si prescrive ai notai di depositare presso l'archivio notarile l'impressione del nuovo tabellionato.

— Reale Rescritto del 7 luglio portante disposizioni sulla fraudolente estrazione de' sali e de' tabacchi che ha luogo dalla Sicilia sulle coste del regno di Napoli.

— Reale Rescritto degli 8 luglio col quale si determina che alla pena accessoria del bando è sostituito l'allontanamento da un determinato luogo, sotto pena di tre anni di prigionia.

— Reale Rescritto de' 22 luglio col quale si abolisce la pena

della gogna per gli ecclesiastici e che la pena de' lavori forzati si espierà da' medesimi non più ne' bagni, ma nelle prigioni o nei castelli.

— Circolare de' 26 luglio portante l'invio delle istruzioni sulle attribuzioni de' comandanti le divisioni territoriali delle provincie del regno.

— Sovrana risoluzione del 2 agosto 1815 con la quale si stabiliscono norme come regolare l'approdo de' legni che giungono in Trapani.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del dì 11 agosto col quale si propone che la cauzione data da un contabile può guarentire una seconda sua gestione in un altro burò, purchè l'amministrazione, da cui egli dipende, sia sicura di non esistervi voto o malversazione relativamente alla prima gestione, e salvo il supplemento o riduzione della cauzione medesima, a seconda del più o meno della materia amministrabile nel secondo burò.

— Sovrana risoluzione del 10 agosto con la quale si danno disposizioni per l'asportazione de' sali all'estero.

— Circolare de' 26 agosto con la quale si stabiliscono le norme come eseguirsi nelle camere notariali il deposito de' nuovi tabellionati.

— Reale Rescritto de' 16 settembre portante disposizioni sulle violazioni di rito ne' giudizi penali non opposte nel termine legale.

— Circolare de' 20 settembre portante disposizioni circa le testimonianze de' gendarmi.

— Reale Rescritto del 20 settembre con cui restano incaricati il principe di Sirignano, il marchese Vivenzio e D. Giacinto Troysi di esaminare, discutere e dare il parere sopra dieci proposizioni intorno ai principii sopra i quali era fondata la giurisprudenza della già commessione fandale.

— Sovrana risoluzione de' 24 settembre con la quale si approva il piano formato per la dogana di Sicilia.

— Reale Rescritto del 27 settembre col quale si danno interpetrazioni all'articolo 333 del codice penale provvisoriamente in vigore.

— Circolare del 27 settembre con la quale si stabilisce non dovere aver luogo l'esecuzione della pena accessoria della gogna

pei condannati prima della pubblicazione del decreto de' 15 settembre 1815.

— Circolare del 27 settembre con la quale si preserive il proseguimento della vendita de' beni dello stato ed il perfezionamento di quelle che trovansi intraprese.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 15 ottobre col quale si stabilisce che l'abolizione dell'albinaggio è vantaggiosa non meno in generale, che ai sudditi particolarmente.

— Reale Rescritto de' 14 ottobre col quale si richiama in osservanza la disciplina tanto per gli ecclesiastici e pei laici, quanto per i luoghi alla religione consagrati.

— Circolare de' 18 ottobre con la quale si determina un nuovo termine di rigore per agevolare i notai a fare il deposito del tabellionato.

— Sovrana determinazione del 19 ottobre con la quale si proibisce in Sicilia la estrazione all'estero del sego.

— Reale Rescritto del 25 ottobre col quale si fissa la vera intelligenza del decreto de' 29 ottobre 1810 circa ai testimoni impediti a comparire alla pubblica discussione.

— Reale Rescritto de' 25 ottobre col quale si stabilisce che son puniti con tre anni di prigionia dalle corti speciali gli amnistiati che abbandonano il domicilio senza permesso.

— Reale Rescritto del 25 novembre col quale si danno disposizioni circa i reati commessi per trasporto di gioia ne' primi momenti in cui cessò l'occupazione militare.

— Reale Rescritto del 9 dicembre portante altre disposizioni sulla stessa materia, che servono di spiegazione al precedente rescritto.

— Reale Rescritto del 19 dicembre portante disposizioni pel dissequestro de' beni de' napoletani.

— Circolare del 23 dicembre con la quale si ordina il ricupero delle somme dovute per lo stralcio dell'ordine delle due Sicilie.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 13 dicembre col quale si stabilisce che il mezzo più proprio, onde conciliare la riscossione del dazio sulla molitura spettante ad un comune colla libera facoltà accordata a tutti

della legge di costruire de' molini, è quello di stabilire una transazione col proprietario della macchina.

— ANNO 1816. —

— Reale Rescritto del 7 gennaio col quale si danno le disposizioni sulla economia de' monasteri delle religiose possidenti.

— Circolare del 13 gennaio circa le spese di giustizia che sono a carico de' figli di famiglia.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 20 gennaio col quale si stabilisce: 1. Abolita la feudalità è uguagliata la sorte de' beni feudali e degli allodiali, e per conseguenza il fisco non può succedere ne' primi, che nei casi degli articoli 767 e 768 del codice civile. 2. Non possono confiscarsi i beni posseduti in regno da uno straniero per motivo di fellonia commessa verso il proprio sovrano nelle ultime vicende politiche in Europa.

— Reale Rescritto del 20 gennaio col quale si vieta agli ecclesiastici l'esercizio d'impieghi indecenti, e si richiamano alla disciplina i possessori de' beneficii residenziali.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 25 gennaio col quale si stabilisce che la garentia accordata col decreto de' 24 gennaio 1812 agli agenti del governo pei delitti relativi alle loro funzioni deve intendersi non solamente per le trasgressioni de' doveri della propria carica, ma per qualunque reato commesso in occasione dell'esercizio della medesima.

— Circolare del 27 gennaio con la quale si stabilisce che abolita la commessione feudale le funzioni affidate al procurator generale presso la medesima ai termini dell'articolo 3 del decreto de' 3 luglio 1810 sono delegate al procuratore generale presso la gran corte de' conti.

— Istruzioni de' 30 gennaio con le quali si stabilisce il metodo da osservarsi per le perizie, e l'esecuzione delle opere pubbliche comunali.

— Regolamento del 1 febbraio relativo al versamento del prodotto della contribuzione fondiaria, ed alle obbligazioni de' ricevitori generali e distrettuali e de' percettori ed esattori.

— Ministeriale del 14 febbraio circa le decadarie chiusure

esenti da pagamento le fedi di perquisizioni per ottenere il permesso delle armi.

— Circolare del 20 luglio portante le norme a seguirsi sulla redazione delle ordinanze commessariali delle quali i progetti debbono spedirsi dagl'intendenti al procurator generale presso la gran corte de' conti e tostocchè vengono approvati formarne le ordinanze.

— Circolare de' 27 luglio portante disposizioni circa talune violazioni di rito più frequenti ne' giudizj penali.

— Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 12 agosto col quale si prescrive che dopo il decreto del 16 ottobre 1809, è abusiva qualunque prestazione a titolo di casalinaggio e quindi conviene vietarne la riscossione; e che i tribunali nel giudicare della legittimità de' censi reclamati da' baroni deggion distinguere se essi dipendono da dritti signorili aboliti, ovvero sieno il compenso del prezzo degli immobili venduti, o una condizione di essi, e ciò per farle cessare nel primo caso e conservarli nel secondo.

— Sovrana determinazione del 24 agosto con la quale si danno le norme come regolare i pagamenti di saldo de' lavori de' ponti e strade.

— Sovrana determinazione del 3 settembre portante norme da seguirsi ogni qualvolta non si trovino magazzini per deporvi i generi soggetti a dazio doganale.

— Circolare degli 11 settembre con la quale si prescrive che degli arresti de' militari nelle prigioni pagane dee darsene avviso ai capi de' corpi militari.

— Parere del procurator generale della gran corte de' conti de' 12 settembre col quale si stabilisce che le ordinanze de' commissarj regi, comunque irregolarmente rendute, non possono essere altramente rivocate che per mezzo de' giudici competenti, non ostante il danno che da esse si assuma derivare a qualche pubblica amministrazione.

— Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 17 settembre col quale si stabilisce che la vietata ritenzione del quinto de' canoni per censuazione delle terre del tavoliere non è applicabile ai contratti stabiliti anteriormente alla legge de' 21 maggio 1806, e che moltoppiù ha luogo, laddove trat-

tasi di censuazioni non di terre ma di un lago, o di altro, di cui non si occupò l'indicata legge.

— Regolamento del 20 settembre portante disposizioni sull'amministrazione de' fondi destinati alle opere pubbliche da eseguirsi dal primo gennaio 1817 in poi.

— Ministeriale del 26 settembre circa gli averi de' ricevitori provvisorii.

— Parere del procurator generale della gran corte de'conti dei 30 settembre col quale si determina che le miniere deggionsi annoverare tra le regalie de' principi, i quali possono concederle ai privati in proprietà, ovvero accordarne loro soltanto l'esplotazione, e che la riunione di esse allo stato nel caso che trovinsi alienate è vantaggiosa ugualmente che lo è quella di tutte le proprietà pubbliche che sieno state distratte.

— Parere del procuratore generale della gran corte de' conti del 30 settembre col quale si stabilisce che le rendite che per impossibilità fisica, o morale non possono più essere impiegate all'adempimento di un opera di pubblica utilità disposta da taluno, o gli avanzi di rendita adempiuta la stessa possono benissimo essere invertiti al soccorso di un'altra opera pubblica ordinata ugualmente dal disponente, e di quella in preferenza che ne ha più bisogno e che di una utilità più evidente, ed infine che una tale inversione dev'essere ordinata dalla suprema potestà.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 2 ottobre col quale si determina non potersi pretendere la restituzione de' dazj pagati su i generi immessi per l consumo di un luogo, e non già per deposito o passaggio, ancorchè gli stessi ne sieno stati in seguito estratti.

— Istruzioni del 1 ottobre sulla bonifica de'grani comunali e del dritto di percezione.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti de' 5 ottobre col quale si determina che il giudizio sulla idoneità degli aspiranti all'esercizio delle matricole spetta al corpo municipale inappellabilmente e che le controversie poi circa l'appartenenza si appartiene alla gran corte de'conti in grado di reclamo, ed il corpo municipale può solamente conoscerne in linea di conciliazione.

— Sovrana risoluzione degli 11 ottobre con la quale si dettano

norme a definire la competenza pei contrabandi sul dazio del macino.

— Reale Rescritto del 12 ottobre col quale si determina l'amministrazione del posto di casa.

— Reale Rescritto del 27 novembre portante dispposizioni per la ripristinazione de' dritti goduti sui dazi doganali della rettoria della chiesa di S. Giovan Battista de' Napoletani in Sicilia.

— Reale Rescritto del 27 novembre col quale si ordina che gl'intendenti delle barriere sieno addetti alla conservazione delle strade della Sicilia.

— Reale Rescritto del 14 dicembre portante disposizioni a regolare i reclami che si producono avverso la spedizione delle matricole delle arti annonarie.

— Reale Rescritto de' 21 dicembre col quale si ordina che i complici ne' reati speciali sono sottoposti al giudizio delle gran corti speciali come i principali.

— Reale Rescritto del 24 dicembre circa la estradizione.

— ANNO 1817. —

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 7 gennaio col quale si determina che l'arretrato dell'imposta di un fondo è a carico dell'acquirente.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio col quale si danno disposizione di rigore per mantenere i limiti nella giurisdizione di giudici civili.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 14 gennaio col quale si stabilisce che con la vendita de' fondi della regia Sila non si è trasferito agli acquirenti la privativa della fabbricazione della pece, e che per tale fabbricazione non conviene al fisco conchiudere un appalto generale o parziale.

— Circolare del 17 gennaio portante disposizioni circa le formalità nè giudizi penali.

— Ministeriale del 25 gennaio con la quale si stabilisce che presso ciascun ricevitore generale e destrettuale debba tenersi un registro del numero de' soldati che si spediscono per coazioni e del diritto loro dovuto.

— Sovrana risoluzione del 30 gennaio con la quale si vieta la esportazione dei rottami di vetro da' domini oltre il faro.

— Istruzioni del 10 febbraio in esecuzione del decreto dello stesso giorno, circa le pleggerie delle polizze e fedi di credito disperse.

— Ministeriale del 13 febbraio con la quale si vieta ai percettori di esigere dritto di sequestro sulle intimazioni che si spediscono agli affittatori de' fondi.

— Reale Rescritto del 15 febbraio portante disposizioni sul dazio che gravita ne' domini oltre il faro sugli oggetti servienti alle truppe.

— Reale Rescitto de' 5 marzo col quale si dichiara che l'azione civile pei controbandi non è inclusa nell'indulto de' 20 novembre 1816.

— Reale Rescritto del 6 marzo col quale si danno disposizioni per l'amministrazione de' beni delle mense vescovile de' reali domini al di là del faro.

— Circolare del 7 marzo con la quale si danno disposizioni sulla nuova impresa pei reali stemmi rispetto ai segni del tabellionato.

— Circolare de' 19 marzo con la quale si stabilisce che i delitti forestali sono perseguibili sempre coll'azione pubblica.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 20 marzo col quale si determina che per sperimento delle azioni civili nascenti da delitti compresi nell'indulto de' 20 novembre 1816 non fa d'uopo instituirsi un novello giudisio, possono gli stessi giudici correzionali giudicar di esse nello stato in cui trovansi i processi, astenendosi soltanto di pronunciar sulle pene.

— Sovrana determinazione del 20 marzo con la quale si danno disposizioni per le spedizioni de' generi che si fanno dalla dogana di Sicilia per quella di Napoli.

— Regolamento del 21 marzo per la esecuzione della legge degli 14 marzo 1817 intorno alla costruzione ed alla polizia de' camposanti.

— Reale Rescritto de' 22 marzo col quale si ordina vendersi le armi, e gli oggetti confiscati per contravvenzioni alla caccia, e dividersi il prodotto tra i capienti ed il fisco.

— Sovrana risoluzione del 1.° aprile con la quale si determi-

nano le proporzioni alle quali regolar deggionsi le cauzioni dei regj percettori delle contribuzioni dirette.

— Ordinanza della commessione della pubblica istruzione del 2 aprile con la quale si stabilisce la tariffa de' dritti di esame e di cedola pei salassatori, dentisti, levatrici, farmacisti ed agrimensori.

— Reale Rescritto del 5 aprile col quale si stabilisce in quali casi si possono spedire piantoni per oggetto di amministrazione e delle pene contro gli amministratori che abusano di tale facoltà.

— Circolare de' 9 aprile portante disposizioni per lo deposito del nuovo tabellionato de' notai.

— Regolamento del 12 aprile per la sfondacazione del sale a pro de' censuarii, locati e fittuarj del tavoliere di Puglia in conformità della legge del 13 gennajo 1817.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 23 aprile col quale si stabilisce che lo stipendio stabilito ai piantoni, e le tasse delle spese di sequestro contro i contribuenti morosi, non debbonsi aumentare, e che i fittajuoli pagheranno grana cinque agl'intimatori per ogni atto conservatorio, ed avranno il dritto di compensazione sul fitto dovuto ai proprietari.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti de' 26 aprile col quale si stabilisce che le dimande per lo pegamento de'crediti contro de' comuni non liquidati ne'termini stabiliti da' decreti de' 16 ottobre 1809 e 2 ottobre 1811 debbon esser rimesse all'intendente, e dal consiglio d'intendenza della provincia per esaminare, intese le parti, e senza forma di giudizio, il titolo primitivo e quelli di possesso del credito reclamato, ed indi decidersi da Sua Maestà se debba accordarsi, o no, l'ammissione dello stesso.

— Sovrana determinazione del 28 aprile con la quale si abolisce nei reali domini oltre il faro il dazio sul pesce e si aumenta quello della carne.

— Circolare del 7 maggio con la quale si determina il salario degli intimatori nelle spedizioni degli avvertimenti ai fittajuoli ed inquilini.

— Ministeriale del dì 8 maggio con la quale si detta il metodo per la ripartizione degli alloggi militari che producono pagamenti d'indennità a carico del ramo della guerra.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 12 maggio col quale si stabilisce che sono della malversazione degli esattori responsabili i sindaci e decurioni nell'amministrazione de' quali la siasi commessa e che abbino nondimeno essi la facoltà di eleggere altro esattore, ove il nominato non offra una corrispondente ipoteca o malleveria.

— Parere del procurator generale della gran corte de' conti de' 16 maggio col quale si determina che le istituzioni dirette a vietare il libero esercizio di un arte sono riprovabili perchè tendenti a costituire un monopolio legale in favor di pochi col danno di molti.

— Circolare de' 22 maggio con la quale si dilucida l'articolo 16 delle istruzioni sui poteri della polizia.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 23 maggio col quale si stabilisce che i sindaci e decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfare le somme malversate dagli esattori comunali, ma altresì i vuoti nascenti da partite non riscosse, o che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.

— Reale Rescritto del 24 maggio col quale si determina improtocollarsi gli atti de' notai anteriori al 1814.

— Reale Rescritto del 26 maggio col quale si stabilisce che i cancellieri ed i cassieri comunali possono essere eletti fra i decurioni.

— Reale Rescritto del 26 maggio col quale si stabilisce che la privativa accordata per la formazione de' reali suggelli deve aver luogo solamente per quelli che si fanno a spese del regio erario.

— Ministeriale del 28 maggio con la quale si determina che i contribuenti morosi contro i quali permettesi di continuare ad esercitare la misura dell'arresto con quelli che a forza di raggiri, e con mano armata impediscono i sequestri.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette dei 5 giugno col quale si stabilisce che l'articolo 18 del regolamento del 1 febbrajo 1816 non è adottabile agli esattori, che non abbiano eseguito i versamenti delle somme da essi riscosse, perchè le siano state loro involate.

— Ministeriale degli 11 giugno con la quale si determina in

qual modo possonsi usare i piantoni contro gli eredi dei cassieri ed appaltatori dei dazi comunali.

— Reale Rescritto del 14 giugno col quale si determina la preferenza accordata ai legni con bandiera napoletana pel trasporto degli effetti appartenenti a qualunque ramo di amministrazione civile o militare.

— Circolare del 14 giugno con la quale si stabilisce che le intimazioni agli inquilini e fittajuoli non debbono eccedere il numero di quelli, l'estaglio de' quali è sufficiente a pagare la contribuzione maturata.

— Reale Rescritto del 14 giugno col quale si danno disposizioni perchè siano i negozianti inglesi agevolati pei depositi fatti nella dogana di Palermo.

— Circolare del 14 giugno circa la spedizione de' mandati delle spese di giustizia.

— Circolare del 18 giugno con la quale si prescrive che i dubbi sulla legge del contenzioso amministrativo deggiono proporsi al procurator generale presso la gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 18 giugno col quale si ordina che le armi prese ai legionari, ed alle guardie di sicurezza per contravvenzioni alla caccia, se appartengono ai contravventori, si eseguono le disposizioni del sovrano rescritto de' 22 marzo 1817, se appartengono al corpo, debbano i contravventori pagarne il prezzo.

— Parere del supremo consiglio di cancelleria del 19 giugno col quale si determina di non esservi luogo a sovrana risoluzione per collisione di potere, quanto non esiste elevazione di conflitto nelle forme legali.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 28 giugno col quale si determina che il decurionato e l'esattore il quale abbia prodotto eccezioni contro la sua nomina, non possono essere obbligati a soddisfare i vuoti fatti nella percezione da' commissari, ove i medesimi sieno scelti sulla proposta del ricevitore distrettuale.

— Circolare de' 2 luglio circa le spese di nudrimento e trasporto dovute ai detenuti.

— Istruzioni del 5 luglio per la redazione degli stati discussi comunali per lo primo quinquennio dal 1818 al 1822.

— Reale Rescritto del 9 luglio col quale si determina che

la responsabilità nelle malversazioni degli esattori si limita ai sindaci e decurioni del tempo in cui le malversazioni si commettono.

— Bando degli 11 luglio sulle reali riserve.

— Circolare del 12 luglio con la quale si determina che gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle coazioni stesse che si adoprano per la percezione delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale de' 19 luglio circa l'esame delle cause rinviate dalla suprema corte alla gran corte civile di Napoli.

— Reale Rescritto del 19 luglio con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la controversia tra i cassieri de' beni di Ofena e Castel del Monte e il signor Bernardino Giuliani pel prezzo di erbe fissato in conciliazione, e non per effetto di contratto regolare colle amministrazioni comunali.

— Reale Reseritto del 19 luglio col quale si dichiara di competenza del potere amministrativo la causa pel possessorio tra la duchessa di Carinari, ed il comune di Valloscuro circa l'esistenza de' dritti ed usi civici sull'ex feudo di Chiarano, senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio avanti il potere giudiziario.

— Reale Rescritto del 23 luglio col quale si determina non doversi alterare la regola stabilita di non ammettersi alcuna bonifica ai contabili sui furti di cassa.

— Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 28 luglio 1817 col quale si presenta un regolamento per la proposta degli individui e la composizione delle terne per le cariche municipali.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti del 31 luglio col quale si stabilisce che le azioni contro de' comuni in linea di responsabilità civile nate prima del decreto de' 13 luglio 1814 non rimasero annullate colle disposizioni del medesimo e che esse non possono essere giudicate che dai tribunali ordinari solamente e che converrebbe impedire il proseguimento di quelle non ancora decise, col risarcire gl'interessati de' danni sofferti con altri mezzi.

— Reale Rescritto del 2 agosto col quale si dichiara di competenza del potere amministrativo la causa tra la diresione de' demani di Principato ultra e il signor Vincenzo Costantini sulla

legittimità e validità di un contratto di affitto; e dal potere giudiziario sulla lesione di cui era attaccato il contratto medesimo.

— Reale Rescritto del 2 agosto col quale si determinano le norme da seguirsi nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia di quei militari che per le passate vicende non hanno un servizio continuato di venti anni.

— Circolare del 6 agosto con la quale si danno le disposizioni per le abitazioni de' giudici istruttori e de' loro cancellieri.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 7 agosto col quale si determina essere di competenza de' tribunali ordinari le controversie tra gl'impressari de' teatri e gli appaltati relative alla risoluzione del contratto passato tra loro.

— Reale Rescritto del 9 agosto col quale si determina la competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra la direzione de' demani di terra di Otranto e D. Giovan Lorenzo Forleo.

— Reale Rescritto del 9 agosto con cui si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa di escomputo tra i signori Mariconda ed altri col circondario di Gragnano pel dazio sulla molitura.

— Reale Rescritto de' 9 agosto portante la dichiarazione di competenza del potere amministrativo nella causa tra il signor Giambattista Telesio di Cosenza e taluni comuni e particolari per una strada sul feudo del primo.

— Reale Rescritto de' 9 agosto con cui le quistioni della causa tra il signor Gio. Battista Marini ed il comune di Potenza per l'appalto del dazio sul vino si dichiarono in parte di competenza del contenzioso amministrativo, e nell'altro al contenzioso giudiziario.

— Reale Rescritto del 9 agosto con cui si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa tra D. Tomaso Nocerino e l'amministrazione de' demani per l'importo di un canone dovuto dal primo alla seconda.

— Circolare del 9 agosto portante disposizioni sull'anticipazione delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 13 agosto portante disposizioni circa la provvista de' custodi delle prigioni locali.

— Reale Rescritto dei 16 agosto col quale si danno le di-

sposizioni per provvedere agli impedimenti o mancanza de' giudici di circondario.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 16 agosto col quale si determina che i creditori de' comuni non possono in virtù de' loro titoli di credito procedere al sequestro presso terzi dalle rendite de' loro debitori, che nel modo prescritto negli articoli 28 e seguenti della legge de' 21 marzo 1817.

— Circolare del 16 agosto portante la dilucidazione de' dubbbi sulla verifica de' reclami di fondiaria.

— Reale Rescritto del 16 agosto col quale si dettano norme a stabilire le liquidazioni delle pensioni di giustizia per quegli individui che soffrirono la perdita dell'impiego nell'occupazione militare che presentemente trovansi in carica.

— Circolare del 20 agosto con la quale si rettificano taluni errori corsi nella circolare del 16 dello stesso mese relativi alla verifica de' reclami di fondiaria.

— Reale Rescritto del 23 agosto col quale si fissa la somma da darsi in gratificazione ai componenti la gran corte dei conti per l'intervento nel tiraggio dell'estrazione.

— Reale Rescritto del 23 agosto col quale si determina che gli atti per lo incasso delle contribuzioni nelle somme minori di ducati dieci possono farsi collettivamente.

— Reale Rescritto del 23 agosto col quale si dettano norma a stabilire gli anni di servizio pei vecchi magistrati.

— Reale Rescritto de' 23 agosto col quale si dispone che i voti consultivi emessi prima della pubblicazione della legge organica del 29 maggio nelle cause correzionali da' giudici di circondario hanno l'effetto di sentenza.

— Reale Rescritto del 27 agosto col quale si stabilisce considerarsi una la massa degli impiegati tanto dell'amministrazione generale delle poste in Napoli che quelli delle officine delle diverse provincie del regno.

— Circolare del 27 agosto portante disposizioni circa la decadaria chiusura delle casse de' ricevitori.

— Reale Rescritto del 27 agosto col quale si stabiliscono le norme a seguirsi nella ripartizione del prodotto de' controbandi.

— Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 4 settembre col quale si determina che lo scolo delle ac-

que del Fucino è non solo di somma utilità, ma bensì di assoluta necessità per la provincia di Aquila.

— Reale Rescritto degli 8 settembre col qnale si determina che il mandato o la dichiarazione del legittimo arresto supplisce all'atto richiesto coll'articolo 88 della legge organica de'29 maggio 1817.

— Reale Rescritto de' 10 settembre col quale gli articoli 33 e 39 della legge organica dell'ordine giudiziario vengono dilucidati.

— Reale Rescritto de' 13 settembre col qnale si determina che nelle gran corti criminali composte di più camere, la commessa delle cause ai giudici, appartiene al solo presidente.

— Reale Rescritto de' 13 settembre portante disposizioni sulla competenza nella causa tra il cardinale Pignatelli D. Oronzio Rinaldi, D. Tommaso Valiante e la cassa di ammortizzazione per canoni arretrati.

— Reale Rescritto de' 15 settembre col quale si ordina di non impiegarsi al servizio degli ospedali, quartieri e castelli, i forzati i quali devono espiare una pena maggiore di anni cinque.

— Circolare del 17 settembre portante disposizioni sulle formalità del registro e bollo nelle carte per reclami di contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 17 settembre col quale si autorizza la scelta de'supplenti tra i proprietari degli altri comuni del circondario medesimo, e quella di giudice interino tra gl'individui di altro circondario, qualora nel circondario o nel capoluogo non vi sieno idonei soggetti.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de'conti del 20 settembre col quale si dispone che sono esenti dal bollo i mandati tratti da' sindaci sulle casse comunali secondo l'ordine della contabilità.

— Parere della commessione de'presidenti della gran corte de' conti de' 20 settembre col qnale si stabilisce che la mancanza de' regolamenti particolari e le contravvenzioni in materia di pesca debbono essere instruite e giudicate colle norme stabilite nella legge organica del potere giudiziario del di 20 maggio 1808 e nelle leggi penali vigenti.

— Parere della commessione de'presidenti della gran corte de' conti de' 20 settembre col quale si stabilisce che gli scavi di anti-

chità seguiti a caso e non a bello studio, non possono reputarsi fatti in contravvenzione della legge perchè avvenuti senza il precedente permesso: gli oggetti quindi rinvenuti non van soggetti a confiscazione e volendo acquistarli il governo è obbligato di dare al proprietario il corrispondente compenso.

— Circolare de' 20 settembre circa la ritenuta del due e mezzo per cento che i comuni devono sui soldi de' regi giudici.

— Circolare de' 20 settembre con la quale si danno le norme per la destinazione degli impiegati nelle officine delle gran corti criminali.

— Decisione della gran corte de' conti del 21 settembre con la quale si stabilisce che la radice della liquirizia che nasce ne' fondi colonici de' demani ex feudali appartiene all'ex barone, e non ai coloni.

— Reale Rescritto del 21 settembre col quale si determina che non sono ammissibili i reclami che non sieno prodotti nella segreteria generale della gran corte de' conti ne' tre mesi della intimazione delle decisioni.

— Reale Rescritto del 24 settembre col quale si determina, che nell'esame de' ricorsi contro le decisioni delle corti speciali, ne' casi preveduti dall'articolo 92 della legge organica, la suprema corte si limiterà a vedere se vi sia stata violazione di legge penale o di rito speciale.

— Reale Rescritto de' 14 settembre col quale si stabilisce che le dichiarazioni di competenza speciale si debbono fare con sei voti.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 25 settembre col quale si stabilisce che i contratti di affrancazione di censi son già perfetti ove siasene pagato il prezzo, ed il governo gli abbia approvati.

— Reale Rescritto del 27 settembre col quale si dettano norme onde impedire le furtive immissioni di sali provvenienti dalla Sicilia.

— Circolare del 2 ottobre che serve di soluzione di dubbi pei certificati per contribuzioni dirette.

— Circolare del 1 ottobre circa il tempo in cui si possono ammettere a presentazione gli imputati.

— Reale Rescritto del 1 ottobre col quale si danno ulteriori

disposizioni di rigore per impedire le furtive estrazioni di sali dalla Sicilia.

— Ministeriale del 4 ottobre con cui, in occasione di reclami per fondi occupati da novelle strade si stabilisce doversi dalla misura della rimanente parte del fondo riconoscere, la quale, perchè occupata, deve discaricarsi dal catasto.

— Circolare degli 8 ottobre con la quale si danno le norme per la destinazione degl'impiegati presso le cancellerie delle gran corti civili e dei tribunali civili.

— Reale Rescritto degli 8 ottobre col quale si determina che le case del banco possono censirsi ma con l'obbligo dell'affrancazione del canone a tempo determinato.

— Circolare de' 15 ottobre circa le spese di trasporto degli oggetti di convizioni.

— Reale Rescritto de' 18 ottobre col quale si danno disposizioni per lo scioglimento de' contratti per costruzioni di opere pubbliche.

— Circolare de' 22 ottobre portante disposizioni circa gli arresti per ordine delle autorità militari.

— Reale Rescritto de' 23 ottobre col quale si determina appartenere al contenzioso amministrativo la causa tra don Ignazio cav. Lavagna ed il comune di Reggio per una strada pubblica sul fondo del primo, cui si voleva dallo stesso sostituire altra all'estremità del suo fondo.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 25 ottobre col quale si stabilisce che non può obbligarsi taluno a ricevere in compenso di fondi ceduti allo stato valori meno pregevoli di quelli ceduti, sebbene diano una rendita uguale e si stabilisce la norma a seguirsi in tali casi.

— Reale Rescritto de' 25 ottobre col quale si determina che le cariche amministrative non possono cumularsi colle cariche giudiziarie nelle medesime persone.

— Regolamento del 27 ottobre sulle formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici.

— Circolare de' 29 ottobre con la quale si determina che le falsità dedotte nella pubblica discussione non sospendono il giudizio penale.

— Circolare del 1 novembre con la quale si determina che i tagli ne' boschi anche per servizio delle opere pubbliche non

possono farsi che in esecuzione delle disposizioni dell'amministrazione generale di acque e foreste.

— Reale Rescritto del 1 novembre col quale si approva il regolamento per gl'individui e la composizione delle terne per le cariche comunali.

— Circolare del 5 novembre con la quale si fissa il modo come regolare i mandati per le spese di trasporto degli oggetti di convinzione.

— Circolare degli 8 novembre circa la verifica delle spese di giustizia nelle cause correzionali.

— Circolare de' 9 novembre circa la gratificazione per lo registro delle spese di giustizia correzionale.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti degli 11 novembre col quale si stabilisce che il diritto alla riscossione de' crediti su' beni riuniti al demanio dello stato, debbasi ripntare estinto, ove i creditori non abbiano presentati i corrispondenti titoli ne' termini stabiliti col decreto de' 14 maggio 1810, e ciò quando anche alla data della sua pubblicazione fossesi introdotto giudizio per la loro soddisfazione.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 novembre col quale si determina che per le nuove macchine idrauliche l'imposta fissata alle già costruite non varia.

— Sovrana determinazione del 13 novembre portante disposizioni pe' reclami motivati da diminuzione di rendite di molini.

— Regolamento de' 18 novembre 1817 col quale si determinano le funzioni de' giudici istruttori.

— Decisione della gran corte dei conti del 19 novembre con la quale si determina che il decreto de' 9 gennajo 1812 pone a rischio de' ricevitori le somme da essi riscosse, e sono gli stessi i doveri de' ricevitori interini che quelli de' proprietarj.

— Reale Rescritto del 19 novembre col quale si stabilisce il metodo del concorso in riguardo a' soprannumeri che volessero essere situati nel segretariato o nella contabilità dell'amministrazione generale delle poste.

— Decisione della gran corte dei conti del 24 novembre con la quale si stabilisce che il decreto de' 7 marzo 1811 intorno alla liquidazione de' crediti, non è applicabile alle corporazioni ma alle soppresse, o a quelle che lo sarebbero state; e che l'e-

same della quistione sulla validità de' crediti e prescrizione quinquennale è delle autorità giudiziarie.

— Circolare del 29 novembre portante le norme per la verifica delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto de' 29 novembre portante la dichiarazione della competenza del potere amministrativo nella causa di escomputo tra Niccola de Ovidiis e l'amministrazione del demanio.

— Circolara de' 29 novembre circa la liquidazione delle spese di giustizia che si erogano dopo pronunziate le condanne e fatte le liquidazioni.

— Circolare del 6 dicembre con la quale si prescrive che i cancellieri presso gli archivi notarili non debbono provvedersi del repertorio prescritto dal regolamento del 27 dicembre 1816.

— Circolare de' 10 dicembre con la quale si determina in quali casi sieno esenti dall'alloggio militare le case, ove sono alloggiati gli agenti delle amministrazioni finanziere.

— Decisione della gran corte de' conti del 12 dicembre con la quale si stabilisce che non poteva un commessario ripartitore alterar le sue ordinanze comunque fosse stato meglio istruito de' diritti de' contendenti.

— Circolare del 13 dicembre portante disposizioni sull'uso delle somme provvegnenti dai ruoli suppletorj.

— Reale Rescritto de' 13 dicembre con cui in continuazione di quello dei 9 agosto si dichiara di competenza del potere giudiziario una seconda quistione tra l'amministrazione de' demanj e il signor Forleo.

— Reale Rescritto de' 13 dicembre col quale si determina l'indennità da godersi da' giudici istruttori le quali pagar si debbono dal fondo delle spese di giustizia.

— Circolare de' 13 dicembre con la quale si prescrive che gli atti criminali sono sempre esenti dal registro e dal bollo.

— Reale Rescritto del 13 dicembre col quale si stabilisce il sistema di ripartizione delle multe per controbandi di lettere.

— Circolare de' 16 dicembre circa il modo di stabilire i giorni di udienza delle gran corti criminali.

— Circolare de' 17 dicembre con la quale si stabilisce che il posto del presidente di una gran corte criminale in caso di sua mancanza debba restar voto.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 18 dicembre col quale si determina che non può reputarsi donazione un atto, col quale siasi soddisfatto in contanti un debito dello stato, di cui per misure di economia generale la legge aveva pronunziato l'abolizione, o permesso il pagamento in segni rappresentativi, ossia in cedole.

— Circolare del 20 dicembre sulle azioni de' percettori verso i debitori di tassa fondiaria che dipende da esercizj anteriori.

— Reale Rescritto de' 20 dicembre col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra l'amministrazione de' demanj e D. Giuseppe Folino, trattandosi di usurpazione di terre.

— Ministeriale del 20 dicembre con la quale si dichiarono esenti dal bollo i reclami collettivi di fondiaria.

— Reale Rescritto del 24 dicembre col quale si determina la quistione sulla competenza dei commissarj ripartitori.

— Reale Rescritto de' 26 dicembre col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Domenico de Luca e l'amministrazione delle scuole militari, trattandosi di atti di esecuzione per vendita e restituzione di alcuni mobili pegnorati.

— Reale Rescritto de' 27 dicembre col quale si dà forza retroattiva al decreto de' 18 novembre ultimo circa il procedimento per alcuni misfatti.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti dei 30 dicembre col quale si determina che i crediti acquistati dagli ex-religiosi al momento della loro professione sopra i monisteri a' quali appartenevano, non rimasero estinti per la pensione loro accordata quando furon soppressi.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 30 dicembre col quale si determina che non possan reputarsi miste di donazione le vendite de' beni dalla così detta casa reale, le quali sieno eseguite ad una ragione maggiore di quella stabilita per le alienazioni de' beni dello stato.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 2 gennajo col quale si stabilisce che per motivi di utilità può ordinarsi l'esecuzione di un contratto formato con un pubblico istrumento malgrado il difetto delle forme.

— Circolare de' 3 gennajo con la quale si determinano i casi in cui si può disporre la libertà degli assoluti immediatamente dopo che si darà lettura della decisione in seguito del pubblico dibattimento.

— Reale Rescritto del 7 gennajo col quale si ordina la sospensione delle cause concernenti i padronati particolari.

— Reale Rescritto degli 8 gennajo con cui si autorizza in ciascuna camera di gran corte criminale il numero di tre commessi giurati per assistere negli atti d'istruzione.

— Reale Rescritto del 10 gennajo col quale si determina che gl'intendenti esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza per tutelare gl'interessi dell'amministrazione.

— Circolare de' 14 gennajo circa i giudizj penali de' militari.

— Circolare de' 14 gennajo portante disposizioni circa le dichiarazioni di competenza speciale che si fanno contra coloro che sono presenti, e pe' quali si è spedito mandato di arresto.

— Real Rescritto de' 14 gennajo col quale si danno le norme da serbarsi ne' giudizj di garantia tra l'amministrazione del demanio pubblico ed i particolari.

— Circolare del 17 gennajo con la quale si determina che i mandati che spediscono i sindaci non deggiono essere in carta di bollo.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti de' 17 gennajo col quale si stabilisce che è personale e non alienabile il privilegio accordato a taluno di avere nella sua casa un coretto sporgente in una qualche chiesa vicina.

— Circolare de' 17 gennaio circa le indennità di viaggio e soggiorno de' giudici istruttori e loro cancellieri.

— Circolare de' 21 gennaio con la quale si determina che i giudici di circodario eseguir debbono essi stessi le proprie sentenze in materie correzionali e di semplice polizia.

— Ministeriale de' 24 gennaio circa la intelligenza dell'articolo 40 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817.

— Circolare de' 24 gennaio con la quale risolvono alcuni dubbi sulle attribuzioni del pubblico ministero.

— Circolare del 31 gennaio con la quale si determina in quali casi si possa far uso de' piantoni contro i debitori de' monti frumentari.

— Reale Rescritto del 7 febbraio col quale si determina essere di competenza del potere amministrativo la causa tra il duca di Montelcone e Valiante relativa alla nullità del contratto passato con la cassa di ammortizzazione per l'affrancazione del censo enfiteutico sui beni di S. Maria a Pattano.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 7 febbraio col quale si stabilisce che nelle liquidazioni delle pensioni degl'impiegati salariati de' comuni, gli anni di servizio debbon calcolarsi dal giorno del godimento del primo soldo, ch'è stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato, se essa avesse avuto luogo precedentemente; e che i pagamenti di tali pensioni debbon esser effettuati da ogni comune particolarmente, senza che siavi bisogno di stabilire una cassa centrale nel capoluogo della provincia, ed i fondi necessari all'oggetto debbon prendersi da quelli destinati per gli esiti ammessi negli stati discussi.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 10 febbraio rassegnato al ministero delle finanze col quale si stabilisce che la surrogazione ne' diritti della tesoreria generale a favor di colui, che ha pagato in parte il debito di un contabile, non può in conto alcuno nuocere alla preferenza a quella spettante per le somme rimaste a conseguire dallo stesso.

— Circolare degli 11 febbraio con la quale si prescrive essere esenti dal bollo tutti gli atti preparatori alla celebrazione de' matrimoni.

— Reale Rescritto degli 11 febbraio col quale si ordina giudicarsi gl'imputati dalle commissioni militari pe' soli reati di loro giurisdizione, e rimettersi per gli altri reati al giudice competente.

— Circolare de' 14 febbraio dichiarante che il giudice istruttore può supplire il numero de' tre votanti ne' tribunali civili,

quante volte manchino tre giudici ordinari, o il giudice del circondario, o il suo supplente.

— Reale Rescritto de' 14 febbraio col quale si risolvono alcuni dubbi circa la intelligenza dell'articolo 91 della legge organica de' 29 maggio

— Reale Rescritto de' 14 febbraio col quale si stabilisce che le condanne pronunziate a maggioranza di sei voti o più, si debbono eseguire, ancorchè la stessa decisione, per altri correi, sia soggetta a revisione.

— Circolare del 14 febbraio con la quale si dichiara essere esenti da contribuzione fondiaria come addetti a pubblico uso i locali delle officine e dei corpi di guardia del ramo doganale.

— Ministeriale de' 15 febbraio portante disposizioni circa il tempo da pronunziarsi sull'arresto eseguito per mandato di deposito od accompagnamento.

— Decisione della gran corte de' conti del 16 febbraio con la quale si stabilisce il principio che agli intendenti non è dato far giudizio di conversioni di prestazioni, ma a' giudici di circondario, salvo alle parti l'appello ne' tribunali civili.

— Regolamento dei 18 febbraio relativo al servizio de' razionali della gran corte de' conti de' reali domini di quà del faro ed alla ripartizione del fondo di gratificazione.

— Reale Rescritto del 21 febbraio col quale si ordina che ne' soli casi di morbi contagiosi debbono i forzati impiegati negli ospedali godere della diminuzione di tre parti della pena, calcolando il tempo durante il quale vi sono addetti.

— Circolare de' 25 febbraio con la quale si prescrive il modo di notarsi il registro su' fogli di udienza de' collegi giudiziari.

— Reale Rescritto de' 25 febbraio col quale si provvede alla mancanza de' cancellieri de' giudici istruttori.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 27 febbraio con la quale si stabilisce che la soppressione de' monasteri non iscioglie gli obblighi contratti per provvedere a' bisogni de' frati.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 28 febbraio col quale si stabilisce che fra le urgenze straordinarie capaci ad autorizzare per un comune, giusta l'articolo 300 della legge de' 12 dicembre 1816, la contrazione di un debito con interesse maggiore del cinque per

cento, può noverarsi la costruzione di una strada di sommo vantaggio, la quale al momento in cui si progetta, esige una spesa molto minore di quella che si richiederebbe in altro tempo.

— Reale Rescritto del 26 febbraio col quale si stabilisce una tassa sulle lettere che giungono dagli stati francesi e dagli stati sardi.

— Circolare de' 4 marzo portante disposizioni circa il riscontro della ricezione de' processi che si mandano al ministero di grazia e giustizia.

— Reale Rescritto del 4 marzo col quale si stabilisce la norma da tenersi nella giubilazione de' corrieri della posta.

— Reale Rescritto dei 4 marzo col quale si spiega un dubbio sull'art. 9 della legge de' 12 febbrajo 1817 circa la facoltà de' genitori di rimettere la pena pronunziata contro i figli ed arrestare il procedimento ne' casi preveduti dal detto articolo.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 5 marzo col quale si stabilisce che le disposizioni della legge dei 12 dicembre 1816 mercè le quali sono gl' intendenti incaricati di risolvere in consiglio d'intendenza le quistioni relative allo scioglimento delle promiscuità, ed alle operazioni in generale della divisione dei demani comunali, altro non importano se non che debbono essi in tali affari ascoltare l'avviso consultivo del consiglio medesimo, che è in loro balia di eseguire, o pur nò.

— Indulto del 7 marzo emesso dalla Santa Sede in favore del Re del regno delle due Sicilie per la nomina de' vescovi.

— Decisione emessa della gran corte dei conti il dì 7 marzo con la quale si determina che il ricevitore malversatore, il suo garante, ed ogni altro amministratore del pubblico danajo da cui procede una malversazione, sono solidalmente tenuti verso la general tesoreria.

— Uffizio del direttore generale della cassa di ammortizzazione del 7 marzo portante disposizioni sulla competenza nei giudizj per affrancazione.

— Circolare de' 7 marzo portante disposizioni circa la omissione delle formalità sostanziali ne' giudizj penali.

— Circolare degli 11 marzo portante disposizioni circa l'uso delle armi confiscate ne' giudizj penali.

— Circolare degli 11 marzo portante disposizioni circa il ver-

samento del contante provveniente dalle eredità giacenti da farsi da' curatori delle medesime.

— Circolare del 14 marzo portante disposizioni da osservarsi circa i catasti de' comuni segregati o riuniti.

— Reale Rescritto del 14 marzo portante disposizioni sull'ammessione delle carte estere che pervengono nel regno.

— Circolare de'18 marzo portante disposizioni intorno ai plichi che pervengono a' giudici istruttori per mezzo della posta e che godano la franchigia sotto fascia.

— Circolare de' 18 marzo circa la scelta degli uscieri presso i collegi giudiziarj.

— Reale Rescritto de' 18 marzo col quale si proroga in favore dell'amministrazione de' beni riservati il privilegio sulla coazione dei suoi debitori.

— Reale Rescritto del 20 marzo col quale si danno disposizioni relative all'estrazioni de' sali dalla Sicilia.

— Reale Rescritto de' 21 marzo col quale si prescrive che sulle fedi di credito invece del bollo di ostia sia apposto un bollo a secco simile a quello della carta bollata.

— Reale Rescritto de' 21 marzo col quale si proibisce a' magistrati di chiedere traslocazione, durante il tirennio di esprimento.

— Circolare de' 23 marzo portante disposizioni circa il dritto di grana trentasei da pagarsi a' cancellieri criminali per le decisioni nei giudizj penali.

— Circolare de' 25 marzo con la quale si stabilisce che la dichiarazione di *non costa* pel reato speciale produce il passaggio del giudizio dalla gran corte speciale alla gran corte criminale per gli altri reati.

— Reale Rescritto de' 28 marzo col quale si fissa la competenza tral potere giudiziario, e'l potere amministrativo nelle cause di escomputo e di rescissione di contratti tra lo stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici in contraddizione co'particolario.

— Reale Rescritto de' 28 marzo col quale si dichiara la competenza del contenzioso amministrativo nel conflitto elevatosi tral tribunale civile ed il consiglio d'intendenza di Teramo per la causa tra' signori de Sanctis e Brina.

— Circolare del 28 marzo portante disposizioni sul modo di riscuotersi le multe che vengono inflitte in conseguenza dell'ar-

ticolo 101 del real decreto sulla fondiaria del 10 giugno 1817.

— Reale Rescritto del 1 aprile col quale si prolunga il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere.

— Circolare del 1 aprile con la quale si stabilisce che i certificati di malattia o altro impedimento delle persone citate a comparire per affari penali sono dispensati dal bollo e registro.

— Reale Rescritto del 1 aprile portante disposizioni circa l'abolizione della tariffa annessa al regolamento sul notariato de' 3 gennajo 1809.

— Uffizio del due aprile emesso dall'amministrazione delle rendite dello stato col quale si determina il valore de' pezzi duri ossia colonnati.

— Reale Rescritto de' 4 aprile portante disposizioni per la franchigia della posta da accordarsi agl'intendenti de' dominj oltre il faro.

— Reale Rescritto dei 4 aprile col quale vien prescritto che nei luoghi ove non esistono vice consoli esteri le autorità municipali potranno apporre la sola firma nei ruoli di equipaggio.

— Reale Rescritto de' 7 aprile col quale si prepara la nuova circoscrizione da farsi delle diocesi del regno.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 9 aprile col quale si stabilisce che i censi enfiteutici non deggionsi inscrivere, e però niun danno i possessori di essi risentono per esserne trascurata la inscrizione; che di più deggionsi inscrivere i censi bollari, e gli amministratori de' corpi morali, che ciò abbian omesso, sono tenuti al rifacimento dei danni derivatine.

— Reale Rescritto degli 11 aprile col quale si ordina che le cause soggette ad appello si regolino secondo l'articolo 20 e 22 del concordato.

— Circolare degli 11 aprile con la quale si determina che il mantenimento dei detenuti poveri è a carico dell'amministrazione che corrisponde gli alimenti agli altri detenuti.

— Reale Rescritto de' 15 aprile portante disposizioni circa la sanatoria per gli atti de' giudici istruttori, ne' quali non han potuto assistere i cancellieri.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 16 aprile col quale si determina che appartiene

ai decurionati il diritto di rimuovere sempre che loro piaccia gli esattori comunali.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 18 aprile col quale si stabilisce che non possono spedirsi contro dei contribuenti ruoli suppletarj che ne' soli casi di estensione, e di pretermessa coltura de' loro fondi.

— Reale Rescritto de' 22 aprile portante disposizioni circa il numero de' notaj aggiunti alle camere notariali.

— Circolare de' 25 aprile con la quale si stabilisce il modo come eseguirsi la disposizione contenuta nell'articolo 92 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817.

— Reale Rescritto del 25 aprile col quale si stabiliscono le norme per lo incoraggiamento ai costruttori di bastimenti.

— Reale Rescritto del 25 aprile col quale si danno disposizioni sulla estrazione dei sali dalla Sicilia.

— Circolare de' 29 aprile con la quale si danno disposizioni sulle visite domiciliari per la sorpresa de' controbandi di generi di privativa.

— Reale Rescritto de' 29 aprile col quale si fa una restrizione del numero attuale delle feste e delle vigilie.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 29 aprile con la quale si stabilisce che alle affrancazioni de' censi e de' capitali dovuti a' pubblici stabilimenti di ogni sorta, non può opporsi la legge de' 4 maggio 1810 dopo la promulgazione del real decreto de' 12 settembre 1816.

— Reale Rescritto de' 29 aprile col quale si prescrive la osservanza della bolla benedettina circa i privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia.

— Circolare de' 2 maggio circa la esecuzione delle commesse che da' giudici istruttori si danno ai giudici di circondario per la istruzione de' processi.

— Reale Rescritto de' 6 maggio col quale si condonano le tasse nelle provincie de' canonicati vacati nel 1817.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 7 maggio con la quale si stabilisce che le facoltà de' commessarj ripartitori de' demanj non aveano nulla di comune con quelle dell'abolita commessione feudale, e che assegnate le quote a' comuni, non possono servarsi gli usi, con le medesime compensati; di più che non vi è azione di garantia contro del venditore per

la quota del demanio da lui venduto ed attribuita ad un comune in compensamento degli usi civici preesistenti alla vendita.

— Circolare del 9 maggio con la quale si prescrive che i sindaci e decurioni possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria.

— Circolare del 13 maggio con la quale si fissa la rata della pigione a carico dei giudici istruttori e dei loro cancellieri pei locali di loro abitazione.

— Reale Rescritto de' 13 maggio col quale si danno le disposizioni per le dotazioni de' capitoli, de' seminarj e delle parrocchie.

— Reale Rescritto de' 13 maggio col quale si dichiara che gli appelli nelle cause forestarie possono prodursi anche dalle guardie generali.

— Circolare de' 13 maggio con la quale si stabiliscono i mezzi come eseguire i sequestri sulle pensioni iscritte sul gran libro.

— Circolare del 16 maggio con la quale si determina che nei contratti di fitto dei cespiti comunali e di altri pubblici stabilimenti devesi apporre il patto della rinuncia ad escomputo per qualsiasi causa.

— Reale Reseritto de' 16 maggio portante disposizioni circa il modo di chiamare per testimonj le dignità ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 18 maggio col quale si dettano norme a seguire onde essere il banco dispensato dall'esibire i documenti legali per la non locazione delle case di sua dotazione.

— Reale Rescritto del 20 maggio col quale si determina che tanto il direttore quanto il segretario generale dell'amministrazione delle e poste abbiano l'onore di essere ammessi al baciamano.

— Circolare de' 20 maggio con la quale si invia un decreto della sagra congregazione de' riti circa l'ufficio e la messa del B. Alfonso de' Liguori.

— Circolare de' 20 maggio con la quale si ordina darsi al presidente della commessione dello stralcio della cassa di ammortizzazione i rischiarimenti circa le eredità giacenti.

— Reale Rescritto de' 23 maggio col quale si stabilisce che le copie delle dichiarazioni di successione che da' giudici di circondario rilasciar si debbono a' ricevitori, sono esenti dalla formalità del registro.

— Reale Rescritto de' 23 maggio col quale si stabilisce la norma da seguirsi nella mancanza delle subaste per la esecuzione di urgenti lavori di opere pubbliche.

— Reale Rescritto del 27 maggio col quale si autorizzano le camere notariali a scegliere gli aggiunti da' notai dei circondarj vicini ove mancassero nei circondarj.

— Circolare de' 28 maggio sulle indennità spettanti agli uscieri criminali.

— Reale Rescritto de' 30 maggio col quale si stabilisce la competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per occupazione di strada pubblica, quando anche prima della legge de' 21 marzo 1817 i tribunali ordinarj vi avessero giudicato.

— Reale Rescritto del dì 30 maggio relativo alle lettere apostoliche per le provviste delle parrocchie vacate prima della pubblicazione del concordato.

— Circolare del 6 giugno con la quale si determina che la pigione del locale per lo giudicato d'istruzione sarà ripartita per un terzo a carico della provincia, e per due terzi a carico del giudice e del cancelliere ove amendue vi abitassero, e per la metà fra la provincia e ciascuno di essi cui piacesse profittare dell'abitazione.

— Reale Rescritto del 6 giugno che determina potersi scrivere in carta di grana sei gli estratti delle partite di banco.

— Circolare del 6 giugno relativa allo stabilimento ed alla elezione dei deputati per le amministrazioni diocesane.

— Decisione della gran corte dei conti approvata con reale rescritto del 10 giugno con la quale si determina che nello stabilire la imposta fondiaria, debbasi far distinzione tra' frutti de' capitali e 'l reddito de' fondi.

— Reale Rescritto del 10 giugno col quale si danno spiegazioni al real decreto degli 11 marzo 1817 sulla costruzione dei campisanti.

— Circolare de' 10 giugno circa la chiusura de' registri de' ricevitori della registratura e del bollo.

— Circolare del 13 giugno con la quale si stabilisce che gli atti di subasta saranno registrati dopo l'approvazione purchè siasi apposta la clausola che il contratto avrà esecuzione dal momento che sarà approvato dall'intendente.

— Reale Rescritto de' 13 giugno circa le cause annullate dalla

corte di cassazione prima della legge organica de' 29 maggio, e rinviate alle corti civili delle provincie.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 15 giugno con la quale si stabilisce il principio che agli esattori d'una tassa straordinaria imposta per minorare i mali della guerra, non è dovuto dritto di riscossione.

— Reale Rescritto del 15 giugno col quale si ordina l'osservanza dell'articolo ventunesimo del concordato sul patrimonio sacro.

— Circolare del 17 giugno con la quale si stabilisce quali specie di coazioni sono da praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione, o di attrasso nella percezione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto de' 17 giugno portante disposizioni circa i lanciatori di pietre.

— Reale Rescritto del 17 giugno col quale si prescrive di portarsi a ducati 4000 in circa la rendita de' vescovati ed arcivescovati che sono nelle capitali delle provincie.

— Circolare del 18 giugno con la quale si raccomanda la maggiore economia nelle spese delle verifiche de' reclami del demanio, rilevandosi per quanto è possibile da contratti le estensioni, affin di evitare le misure de' fondi.

— Reale Rescritto de' 18 giugno col quale si ripristina il corso di posta da Napoli a Campobasso.

— Reale Rescritto del 20 giugno col quale vien prescritto che fino a quando non sarà pubblicato il nuovo codice l'arresto personale contro i contabili debitori dello stato non deve ordinarsi che nel solo caso in cui avessero costoro commesso dolo.

— Ministeriale del 20 giugno portante norme intorno all'epoca della valutazione de' fondi che godono temporanea esenzione.

— Reale Rescritto del 20 giugno col quale si determina non potersi accordare la patente di guardia rurale ad un proprietario per la custodia de' suoi fondi.

— Reale Rescritto de' 20 giugno portante le norme pe' giudizi sulle contravvenzioni alle reali riserve.

— Reale Rescritto de' 20 giugno col quale si fissano le regole per la vera intelligenza dell'articolo 118 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817.

— Ministeriale de' 24 giugno con la quale si risolvono alcuni dubbi sul procedimento d'uffizio nei giudizi penali.

— Reale Rescritto del 25 giugno col quale si danno disposizioni circa la mensa da somministrarsi ai legni da guerra.

— Reale Rescritto del 26 giugno col quale si fissa la intelligenza dell'articolo 123 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817 nel caso di annullamento e rinvio di sentenza in materia penale.

— Circolare de' 27 giugno con la quale si provvede a' mezzi per avere la forza necessaria al servizio della giustizia.

— Reale Rescritto del 27 giugno col quale si prescrive il modo come rilasciare i certificati di libertà de' fondi da costituirsi in patrimonio sacro.

— Circolare del 26 giugno con la quale si danno disposizioni sull'aumento di tassa per fondi di coltura diversa da quella per la quale sono ascritti al catasto.

— Circolare de' 27 giugno con la quale si prescrive doversi sempre mandarsi gli atti al ministero di giustizia, allorchè si chiede l'autorizzazione a procedere per qualche pubblico funzionario.

— Decisione della gran corte de' conti del dì 30 giugno con la quale si stabilisce che non compete al fittajuolo de' dazj comunali diminuzione di fitto, per avere taluni cittadini a' patti stabiliti nel contratto di allogazione contravenuto.

— Reale Rescritto del 30 giugno con la quale si regola provvisoriamente il servizo delle lettere che giugno per la via di Roma.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 2 luglio col quale si determina che il fittuario, che non abbia prommesso al properietario una parte de' frutti in specie, non può dimandare una diminuzione di fitto per la perdita de' medesimi, avvenuta per casi fortuiti di qualunque natura, dopo che erano stati separati dal suolo.

—Decisione della gran corte de' conti del 3 luglio con la quale si determina che i consigli d' intendenza deggiono eseguire non interpetrare le decisione della gran corte de' conti.

— Decisione della gran de' conti del 7 luglio con la quale si determina che il tempo di reclamare dalle ordinanze dei commessarj ripartitori, non precludesi per la privata scienza delle medesime; che il frumentone è prodotto di principale coltura,

quando si semina nello stesso anno civile e dopo altro ricolto, ed è escluso dalla specie de' legumi; e che in fine gli alberi fruttiferi piantati ne' fondi colonici de' demanj ex-feudali presumonsi degli ex-baroni.

— Circolare degli 11 luglio con la quale si determina che un consigliere provinciale in ciascuna provincia ed uno aggiunto sono incaricati della esecuzione delle decisioni della commessione feudale, e delle ordinanze de' commessarj ripartitori.

— Circolare de' 15 luglio con la quale si dichiara doversi da' denunzianti di fondi occultati pagar la spesa delle misure.

— Reale Rescritto del 15 luglio col quale si danno varj provvedimenti sul servizio della gran corte de' conti sulle malleverie e cauzioni che prima ricevevansi dai maestri notai dell'abolito tribunale dell'erario.

— Circolare de' 18 luglio portante disposizioni sui doveri dei conciliatori.

— Circolare del 18 luglio con la quale si prescrivono le norme per la chiamata di taluni personaggi costituiti in dignità ne' casi di testimonianza innanzi a' pubblici funzionarj.

— Circolare del 21 luglio con la quale si determina che nelle cause di falsità di documenti della contabilità dei funzionarj dell'amministrazione civile deve eseguirsi il disposto nell'articolo 138 della legge de' 12 dicembre 1816.

— Ministeriale del 21 luglio con la quale si determina quali dritti abbia il senato di Palermo sulle merci che colà si disbricano.

— Reale Rescritto de' 22 luglio col quale si stabilisce che i soprannumerarj rimpiazzino i guardiani generali di acque e foreste.

— Reale Rescritto dei 22 luglio col quale si stabilisce di conservarsi i soli saggi delle monete d'oro e d'argento in luogo di serbarli unitamente alle due altre monete.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 24 luglio con la quale si stabilisce che il godimento di una pensione di grazia conceduta dal sovrano a taluno per se, ed i suoi successori in sua casa, si limita a' soli agnati del concessionario.

— Circolare de' 25 luglio con la quale si determina che nel-

l'uffizio della conservazione delle ipoteche, quattro soli registri son soggetti ad essere bollati e registrati.

— Ministeriale de' 19 luglio con la quale si danno disposizioni circa la testimonianza de' condannati a' ferri ne' giudizj successivi de' correi.

— Circolare de' 29 luglio circa il registro da opporsi al *recipiatur* impartito sulle carte estere.

—Reale Rescritto del 29 luglio col quale si determinano le indennità di giustizia dovute ai medici e chirurgi fiscali.

— Reale Rescritto del 29 luglio col quale si determina che sono esenti dal registro e bollo tutti gli atti che per misure disciplinari saranno compilati dalle camere notariali contro de' notaj.

— Istruzione del 1 agosto portante disposizioni per la redazione degli stati di variazione sugli stati discussi quinquennali per l'esercizio dell'anno 1819.

— Reale Rescritto del 1 agosto col quale si dettano norme a seguirsi per le nuove opere pubbliche.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 2 agosto rassegnato al ministero delle finanze, col quale si determina, che tutte le significatorie contro de' contabili dello stato deggionsi eseguire coll'arresto personale.

— Decisione della gran corte dei conti del 5 agosto con la quale si determina che le proprietà de' cumuni con quelle dello stato non si deggiono confondere, e le dan reddito ove l'uso cui siano addette i proprietarj da altro peso esonera.

— Circolare de' 5 agosto con la quale si promuove la sollecita esazione di alcuni crediti della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 5 agosto col quale si danno disposizioni sulle ritenzioni da praticarsi sugli assegni del terzo pensionabile.

— Reale Rescritto del 5 agosto col quale si determina il sistema a tenersi nello arrivo delle lettere dirette ai consoli e ministri esteri.

— Circolare degli 8 agosto con la quale si inviano due decreti circa i patronati tanto feudali quanto particolari.

— Circolare di 12 agosto circa la formazione dei documenti dimostrativi della libertà e capienza dei fondi che si offrono in cauzione nei contratti coll'amministrazione militare.

— Circolare del 15 agosto portante l'invio della bolla pontificia intorno alla nuova circoscrizione delle diocesi.

— Circolare de' 15 agosto con la quale si prescrive che le dichiarazioni di scadenza delle cause dal ruolo di udienza sono esenti dalla formalità del registro.

— Circolare del 15 agosto relativa ai componenti la commissione mista dei beni ecclesiastici, ed alle loro operazioni amministrative.

— Decisione emessa dalla gran corte dei conti il dì 18 agosto con la quale si prescrive che nella classificazione degli usi civici non si debba contemplare la origioe donde procedono e che l'uso di legnare in ogni tempo dell'anno è fra gli essenziali.

— Reale Rescritto del 19 agosto col quale si determina l'indennità di scrittojo da godersi dai cancellieri de' giudici istruttori.

— Circolare de' 19 agosto con la quale si danno le disposizioni circa la consegna de' beni della dipendenza del già monte frumentario.

— Circolare de' 22 agosto con la quale si danno alcune norme circa il rimborso delle spese di giustizia ne' gindizi correzionali.

— Circolare de' 22 agosto con la quale si stabilisce che le autorità locali possono procedere all'apposizione e rimozione de' suggelli su gli effetti lasciati da' sudditi francese che trapassano.

— Circolsre del 22 agosto con la quale si ordina uno stato delle badie, prelature e luoghi esenti dalla giurisdizione vescovile.

— Reale Resoritto de' 22 agosto circa gli atti giudiziarj diretti contro coloro che sono stabiliti all'estero.

— Circolare de' 26 agosto circa alcune indennità pe' processi criminali.

— Circolare del 26 agosto circa le norme per regolare i progetti delle opere pubbliche, sulla loro redazione e sulle autorità alle quali debbono dirigersi.

— Reale Rescritto del 26 agosto col quale si determina che i legni di qualunque nazione debbano essere ugualmente soggetti a tutte le leggi in vigore nei porti e nelle dogane ove essi approdano.

— Reale Rescritto del 26 agosto relativo alle ammiuistrazioni

diocesione da stabilirsi nelle tre monastiche badie di Montecasino, di Montevergine e della SS. Trinità di Cava.

— Reale Rescritto del 27 agosto relativo al possesso della temporalità delle chiese soppresse o concattedrali da darsi agli arcivescovi e vescovi.

— Reale Rescritto de' 29 agosto circa le indennità dovute ai cancellieri dei giudici istruttori.

— Reale Rescritto de' 29 agosto col quale si determina che la prigionia e l'ammenda sanzionata contra i testimoni contumaci, si pronunzia dalla gran corte criminale medesima alla quale si è disubidito.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 30 agosto col quale si stabilisce non doversi alterar le valutazioni fissate nella tariffa delle rispettive colture, ancorchè da contratti di fitto ritraggasi il reddito d'un qualche fondo eccedere l'imponibile che vi si trova stabilito.

— Parere del procurator generale presso la gran corte dei conti de' 2 settembre rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la parte del profitto spettante a' comuni della vendita del sale deve essere liberamente contratto tra essi ed i venditori, salvo il reprimere gli abusi a' temini dell'articolo quarto del decreto degli 11 giugno 1811.

— Ministeriale de' 2 settembre circa le istruzioni penali che si commettono da' giudici istruttori.

— Reale Rescritto del 5 settembre col quale si detta il modo a tenersi nel caso d'inadempimento de' patti stabiliti nei contratti di appalto per la costruzione di opere pubbliche.

— Circolare de' 12 settembre con la quale si ordina pagarsi ai medici e cerusici le indennità a norma del regolamento del ministro dell'interno de' 14 gennaio 1809.

— Circolare de' 12 settembre circa il dritto di carlini dieci per la rinunzia della parte offesa ne' giudizi penali.

— Reale Rescritto del 12 settembre portante la risoluzione di talune quistioni elevate intorno alla esibizione dei titoli dei crediti che il demanio vanta contro i comuni.

— Ministeriale degli 11 settembre con la quale si risolve il dubbio promosso per la formalità di registro in atto di mutazione di quota.

— Circolare de' 12 settembre con la quale si portano de' chia-

rimenti alla sovrana risoluzione del 17 luglio corrente anno sulle indennità di viaggio.

— Circolare de' 12 settembre con la quale si fissa il modo di eseguire la formalità del registro sulle minute delle sentenze.

— Reale Rescritto del 15 settembre col quale si prescrive di non stabilirsi l'amministazione diocesana nella basilica di S. Nicola di Bari.

— Reale Rescritto del 16 settembre col quale si ordina di manifestare i beneficj sì pieni che vacanti, soggetti a patronati feudali.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 17 settembre col quale si stabilisce che nella verifica de' reclami in massa per disastri i commissarj, i periti e gli agrimensori debbono essere pagati da venti de' più ricchi proprietarj nei reclami compresi.

— Reale Rescritto de' 19 settembre col quale si determina che l'amministrazione delle foreste può far uso delle coazioni e de' piantoni contro de' fittaiuoli morosi.

— Istruzioni per l'uso de' piantoni nella esazione delle rendite de' beni della real casa e de' siti reali sovranamente approvate il 19 settembre 1818.

— Reale Rescritto del 19 settembre col quale si determina che la facoltà di fare e promulgare nelle provincie del regno i regolamenti di polizia amministrativa appartiene esclusivamente agl'intendenti ne' termini e nel modo prescritto nella legge de' 12 dicembre 1816.

— Reale Rescritto de' 19 settembre col quale si prescrive essere esenti dalla formalità del registro e del bollo gli atti di mandato, di consegna e di canzione per gli affari penali.

— Circolare de' 19 settembre con la quale si determina che in mancanza del primo eletto, il secondo eletto funziona da ministero pubblico presso i giudici di circondario.

— Reale Rescritto de' 20 settembre col quale si prescrive che i soli pagani possono ricorrere per incompetenza o eccesso di potere contro le sentenze de' tribunali militari di terra o di mare.

— Regolamento del 12 settembre per la ripartizione del fon-

do di gratificazione da farsi ai razionali presso la gran corte de' conti dei reali domini oltre il faro.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il 21 settembre con la quale si stabilisce che i reclami contro le ordinanze illegalmente notificate non sono inammissibili, e che a' giudici dei circondari è dato sentenziare sulla conversione delle *prestazioni* in canone fisso in danajo, salvo il gravame devolutivo a' tribunali civili.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il 22 settembre con la quale si determina che non può un privato da se le strade pubbliche tagliare, benchè a sue spese le volesse migliorare.

— Circolare de' 24 settembre con la quale si stabilisce che il certificato di libertà del fondo costituito in patrimonio sacro non ha bisogno di essere trascritto.

— Avviso emesso dalla gran corte dei conti il di 25 settembre col quale si determina che i contratti di affrancazione di censi son già perfetti ove siasene pagato il prezzo, ed il governo li abbia approvati.

— Reale Rescritto del 26 settembre col quale si prescrive che i giudici istruttori possono per urgenti motivi ritenere presso di loro più di due notti un testimone o un perito.

— Ordinanza del 26 settembre con la quale si danno disposizioni per proibire l'uso dei trappeti ad olio negli abitati.

— Circolare de' 29 settembre portante disposizioni circa le deposizioni de' fucilieri reali per gli arresti da essi eseguiti.

— Circolare de' 31 settembre portante disposizioni per gli asportatori di armi vietate.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 1 ottobre col quale si stabilisce che la voce del frumento debba continuare ad essere in Foggia la risultante dal prezzo medio de' corsi ne' mesi di luglio e di agosto.

— Decisione emessa dalla gran corte dei conti il di 2 ottobre con la quale si determina non potersi contro i trasgressori dei bandi fatti emanar dalle municipali autorità procedere ove non siasi pena contro i medesimi stabilita.

— Reale Rescritto del 3 ottobre col quale si prolunga per un altro anno il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere.

— Circolare de' 7 ottobre portante disposizioni a reprimere le indoverose esazioni di diritti nelle cancellerie de' regj giudici de' circondari.

— Disposizioni portanti le dotazioni di alcune mense vescovili, monasteri e case religiose approvate il dì 7 ottobre.

— Circolare de' 7 ottobre portante disposizioni circa il modo di soddisfare le spese di giustizia ne' casi di rinunzia della parte offesa alla istanza.

— Reale Rescritto del 10 ottobre col quale si autorizzano gli indentenli ad incaricare un' uffiziale di loro fiducia per apporre sui pieghi la firma d' invio alla regia posta.

— Reale Rescritto de' 10 ottobre portante disposizioni circa le indennità a' testimoni che pernottono fuori della loro residenza.

— Ministeriale del 10 ottobre relativa allo stabilimento delle amministrazioni delle chiese cattedrali.

— Reale Rescritto de' 17 ottobre col quale si determina che sono esenti dal registro le dichiarazioni, e deliberazioni di cognizione o affinità colle parti che si fanno dai giudici.

— Reale Rescritto degli 11 ottobre col quale si stabilisce che i giudici di circondario sono incompetenti a procedere ne'giudizi di espropriazione forzata.

— Reale Rescritto de' 24 ottobre col quale si determina che le qnistioni di competenza e di ricusa de' giudici di circondario nei giudizi penali si debbono risolvere dalle gran corti criminali.

— Reale Rescritto del 24 ottobre col quale si risolvono alcuni dubbi insorti sulle disposizioni del concordato, relative alla provvista de' benefici ecclesiastici di libera collazione.

— Istruzioni del 27 ottobre approvate dal ministro delle finanze sulla rettifica de' catasti.

— Reale Rescritto del 28 ottobre relativa alla pubblicazione del breve apostolico riguardante la celebrazione delle feste de' santi patroni ne' giorni stabiliti.

— Circolare del 31 ottobre portante le istruzioni pel retto ed uniforme metodo di amministrazione de' beni affidati alle commessioni amministrative diocesane.

— Reale Rescritto del 31 ottobre col quale si determina che

la spesa della stampa dei sommari delle condanne delle gran corti criminali vada compresa fra le spese di giustizia.

— Reale Rescritto de' 31 ottobre col quale si prescrive che la carica di notaro è incompatibile con quella di cancelliere de' giudicati di circondario.

— Circolare de' 4 novembre con la quale si stabilisce che nei giudizi di patronati, i regi procuratori debbono invigilare al mantenimento dei dritti di regalia.

— Circolare de' 4 novembre colla quale si prescrive che i dritti che percepiscono i cancellieri de' circondari non debbono dividersi coi giudici.

— Reale Rescritto del 4 novembre col quale si stabilisce non godersi esenzione alcuna di dazio sugli oggetti appartenenti a' militari.

— Circolare del 7 novembre emessa dal ministro delle finanze circa la distribuzione delle multe fondiarie.

— Reale Rescritto degli 11 novembre col quale si danno disposizioni circa le spese della stampa degli stati sommari.

— Reale Rescritto degli 11 novembre portante disposizioni circa la perizia nelle falsità de' biglietti di lotto.

— Decisione emessa dalla gran corte dei conti il dì 13 novembre con la quale si stabilisce che in mancanza di gindicati donde i crediti contro i comuni emergono, l'esame della validità di ogni altro documento non appartiene alle autorità del contenzioso amministrativo ma alle giudiziarie.

— Sovrana determinazione del 14 novembre portante le norme per gli arretrati di buonatenenza dovuti dagli ex feudatari ai comuni.

Circolare de' 18 novembre con la quale si danno le disposizioni circa le commesse a' giudici istruttori.

— Circolare del 18 novembre con la quale si prescrive la formazione di un nuovo stato, in cui sia indicato se le parrocchie siano di patronato regio, ecclesiastico o laicale; se le chiese siano ricettizie numerate, e di quale natura sieno le rendite ad esse appartenenti e quali pesi specificati.

— Circolare del 18 novembre con la quale si esentano gl'impiegati negli uffizi dei collegi giudiziari dal servizio delle compagnie mobili.

— Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte

dei conti del 19 novembre col quale si stabilisce che le contravvenzioni alle leggi sul registro e bollo deggion punirsi colle ammende in vigore nel tempo in cui furon commesse, e non colle altre stabilite dalle leggi vigenti al momento in cui ne vien fatta l'applicazione.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 19 novembre col quale si stabilisce che sono atti illegali gli avvisi de' consigli d'intendenza, mercè i quali senza il consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promiscuità fra due comuni.

— Circolare de' 21 novembre portante disposizioni circa l'arresto dei militi, e la chiamata a deporre innanzi alle autorità giudiziarie.

— Reale Rescritto del 25 novembre sulle così dette azioni per gli ascensi alle dignità vacanti nelle chiese cattedrali collegiate.

— Circolare de' 28 novembre portante disposizioni circa la esenzione de' supplenti de' circondarj dalle compagnie mobili delle milizie.

— Circolare de' 2 dicembre con la quale si stabilisce che le persone adette al servizio interno delle prigioni sono esenti dal servizio nelle milizie provinciali.

— Circolare del 2 decembre 1818 portante la soluzione di alcuni dubbj sulla gestione delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 12 decembre con la quale si stabilisce che gli eredi di un'individuo già defunto a favore del quale trovasi spedito mandato di disgravio per fondiaria per somma minore di ducati quindici non sono obbligati all'esibizione de' titoli ereditari.

— Reale Rescritto del 12 decembre col quale si stabilisce la norma da tenersi per lo ricupero delle spese di giustizia.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 14 dicembre con la quale si determina che ai vetrai dritto esclusivo di porre le lastre ai balconi ed alle finestre non compete: e che nei giudizi debbesi alle voci tribuire il senso che le avevano in tempo in cui seguì il fatto di che è contesa, e non quello che abbiano ne'tempi di poi acquistato.

— Reale Rescritto del 14 dicembre riguardante lo stabilimento

delle amministrazioni diocesane per le sei porzioni delle diocesi dipendenti dagli ordinari che sono nello stato pontificio.

— Circolare de' 16 dicembre con la quale si risponde a vari dubbi, e si risolvono varie domande proposte tanto dalle amministrazioni diocesane quanto da' regi procuratori presso le medesime.

— Regolamento del 18 dicembre approvato dagli alti esecutori del concordato, relativo al regime di amministrazione dei beni chiesastici.

— Circolare de' 23 decembre con la quale si stabilisce che i regi procuratori presso i tribunali civili dopo aver dato le istruzioni ai conciliatori sono obbligati di darne parte ai regi procuratori generali presso le corti criminali.

— Circolare de' 29 decembre portante disposizioni circa le armi permesse ai militi.

— Circolare de' 30 decembre portante disposizioni circa la liquidazione del terzo pensionabile da farsi su talune mense vescovili.

— Circolare de' 30 decembre con la quale si prescrive che la spesa di trasporto dei fondi dei ricevitori è a carico de' ricevitori ai quali è all'uopo accordata una indennità.

— Circolare de' 30 decembre con la quale si stabilisce che al trasporto de' fondi delle ricevitorie ove non passa il procaccio è applicabile il regolamento stabilito per le ricevitorie che fanno i trasporti per mezzo de' procacci.

— Circolare de' 30 decembre con la quale si dichiara doversi pe' reclami per disastro conoscere coll'apprezzo de' prodotti rimasti illeso il valore del danno cagionato per la rendita perduta.

— Regolamento per le attribuzioni e gli obblighi del razionale degli apodissari, dell'agente contabile e loro rispettivi impiegati, approvato dal ministro delle finanze il dì 30 decembre di questo anno.

— Reale Rescritto del 2 gennaio col quale si proibisce l'esportazione degli olj dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 2 gennaio concernente il dubbio se nel numero de' beneficj ecclesiastici, vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane, sieno compresi anche quelli di patronato particolare.

— Circolare de' 9 gennajo con la quale si determina il modo di seqnestrare i soldi de'militari.

— Circolare de' 9 gennajo con la quale si risolvono alcuni dubbj sulla procedura de'conciliatori.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti de'14 gennajo col quale si determina che l'aggiudicazione preparatoria non trasferisce irrevocabilmente all'aggiudicatario il dritto di far procedere alla definitiva.

— Circolare de' 16 gennajo con la quale si risolvono vari dubbi sulla procedura de' conciliatori.

— Disposizione del 17 gennaio con la quale si prescrivono norme per lo pagamento de' soldi a' maestri ed alle maestre delle scuole primarie.

— Reale Rescritto del 23 gennaio con cui si accordano facilitazioni agli studenti professi della congregazione de' PP. del SS. Redentore per lo patrimonio sacro già costituito prima del concordato.

— Reale Rescritto del 13 gennaio che esenta da una nuova costituzione di patrimonio sacro prescritto dal concordato i minoristi delle congregazioni de' preti secolari, cioè Filippini, Pii Operari, Liguorini, Cinesi, Dottrinarii, della Missione ed altri.

— Circolare de' 27 gennaio portante disposizioni circa il modo di formar la procura presso il tribunale di commercio.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti emesso il dì 28 gennaio col quale si determina che non può annoverarsi fra le eventualità prevedibili l'impedimento messo da un governo straniero all'arrivo del procaccio di Napoli nel suo territorio; e quindi le conseguenze di esso non possono essere a carico dell'appaltatore.

— Circolare di 30 gennaio con la quale si determina che i cancallieri de'conciliatori son provveduti di un repertorio a carico dei rispettivi comuni.

— Reale Rescritto de'30 gennaio col quale si prescrive che i registri somministrati a' conciliatori nello scorso anno, servono anche per l'anno corrente.

— Ministeriale de'3 febbraio con la quale si risponde ad alcuni dubbi sui diritti da esigersi dai cancellieri de'giudici di circondario.

— Reale Rescritto del 3 febbraio portante disposizioni circa i dazi doganali sui generi addetti al servizio delle truppe.

— Circolare del 3 febbraio concernente la soluzione di taluni dubbii sulla gestione delle amministrazioni diocesane.

— Circolare de'6 febbraio portante disposizioni circa la chiamata de' membri de'collegi civili per intervenire da votanti nelle gran corti criminali e speciali.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti degli 8 febbraio col quale si determina che l'articolo 309 della legge de'12 dicembre 1816 circa la facoltà dei sindaci d'introdurre senza alcuna superiore autorizzazione le liti de'comuni di competenza de'giudici di circondario, non è stato derogato dall'articolo 16 della legge de'21 marzo 1817.

— Circolare de'10 febbraio con la quale si determina che le sentenze diffinitive dei conciliatori non debbono essere soggette al registro.

— Circolare de'10 febbraio portante disposizioni perchè siano ridotti ad un minor numero di fogli i repertori per uso delle cancellerie dei conciliatori.

— Circolare de'15 febbraio con la quale si risolvono alcuni dubbi circa la procedura de'conciliatori.

— Circolare de'20 febbraio portante chiarimenti sulla intelligenza dell'articolo 57 della legge de'25 dicembre 1816 sul registro.

— Circolare del 20 febbraio con la quale si stabilisce che nelle opere pubbliche suscettive di mantenimento gl'Ingegneri direttori, e le deputazioni provinciali hanno l'obbligo di riferire alla direzione generale l'epoca in cui debba cominciare.

— Reale Rescritto del 20 febbraio col quale si determina che le deliberazioni de'tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d'incompetenza de'conciliatori si registrino gratuitamente da ricevitori del registro e bollo.

— Reale Rescritto del dì 20 febbraio col quale si determina

che sono esensi dalla formalità del registro e bollo gli atti necessari alla celebrazione de'matrimoni.

— Circolare de' 20 febbraio con la quale si ordina la celere spedizione de'giudizj sui reati forestali.

— Reale Rescritto del 15 febbraio relativo al dubbio se debbano le liquidazioni del terzo pensionabile rifarsi dopo rinnovati gli affitti.

— Circolare de' 27 febbraio con la quale si determinano i dritti dovuti agli uscieri per la trascrizione de' protesti delle cambiali.

— Circolare de' 3 marzo portante la risoluzione di diversi dubbi sulla procedura de' conciliatori.

— Reale Rescritto de' 3 marzo portante disposizioni circa gli avvisi che in materia di tasse si emettono dalla camera di disciplina degli avvocati.

— Circolare de' 3 marzo con la quale si determina che le deliberazioni de' tribunali civili sull'eccezioni di ricusa d'incompetenza de' conciliatori sono registrate gratuitamente.

— Circolare del 3 marzo portante disposizioni circa le esazioni a titolo di quarte, decime, cattedratico.

— Circolare del 3 marzo con la quale si determina che la rendita de' patrimoni sacri deve essere purgata dal peso fondiario.

— Circolare del 3 marzo con la quale si danno disposizioni per le rendite de' patrimoni sacri.

— Ministeriale de' 3 marzo portante disposizioni sull'avviso da darsi al ministro per la spedizione dei certificati da rimettersi agli ordinari.

— Reale Rescritto del 6 marzo col quale si stabilisce che negli appalti per costruzione e mantenimento di opere pubbliche in quanto al metodo di licitazione in generale deve osservarsi il disposto nella legge de'12 dicembre 1816.

— Circolare del 6 marzo con la quale si danno le facoltà alle amministrazioni diocesane di vendere i generi di qualunque natura nel ricolto o dopo, in totalità o in dettaglio, in economia o in incanto.

— Reale Rescritto del 6 marzo che ordina uno stato delle chiese collegiate, e copie legali degli atti di loro fondazione, coll'indicazione se i canonicati sono soggetti a patronato o di libera collazione.

— Circolare de' 6 marzo circa la esenzione dalla leva militare per i chierici iniziati negli ordini minori.

— Circolare de' 10 marzo con la quale si determina che i cancellieri degli archivj notariali debbonsi provvedere del repertorio prescritto dal regolamento de' 17 dicembre.

— Reale Rescritto de' 10 marzo col quale si determinano i funzionari che debbono godere la franchigia delle lettere che pervengono dall'estero.

— Reale Rescritto de' 13 marzo col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nicola Terra sindaco di Lecce, ed Ambrogio Orfei per somministrazioni fatte da questo a taluni malati per incarico del primo.

— Ministeriale de' 13 marzo con la quale si dispone che i due mesi per trascrivere le donazioni debbono incominciare dal giorno dell'accettazione di esse.

— Circolare del 17 marzo con la quale si esclude dalla carica di cassiere delle amministrazioni diocesane coloro che son legati in parentale co'membri delle medesime ove altri vi siano che possano ben disimpegnarla.

— Circolare del 17 marzo portante disposizioni circa l'introito di talune somme le quali, come inesigibili, erano state comprese in reclami collettivi.

— Istruzioni del 17 marzo portante disposizioni per la liquidazione de' compensi dovuti per offici aboliti in Sicilia.

— Circolare de' 17 marzo con la quale si autorizzano i cancellieri dei conciliatori a far uso dei fogli di carta col bollo di grana dodici per i repertori.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti del 18 marzo col quale si stabilisce che i contabili dichiarati creditori dello stato da'giudici competenti han dritto ad essere soddisfatti del credito, senza attendere la discussione dei loro conti successivi, tranne sei casi solemente.

— Circolare del 20 marzo relativa al procedimento sulle istanze di dissequestro de' beneficii ecclesiastici posti sotto il governo delle amministrazioni diocesane.

— Circolare de' 20 marzo con la quale si promuove l'osservanza del decreto de' 18 giugno riguardante la specifica da apporsi agli atti notariali.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran

corte dei conti del 26 marzo col quale si determina che la cauzione data da un contabile dello stato può ammettersi per garentire un'altra gestione, anche prima della declaratoria della gran corte de' conti relativamente alla precedente, purchè però vi siano pruove bastevoli onde creder lontano qualunque danno del fisco.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 26 marzo col quale si determina chi i creditori de' monasteri soppressi, ancorchè vantino de' privilegi su determinati stabili, non possono altramente agire contro dello stato che per mezzo della liquidazione permessa col decreto de' 5 marzo 1819.

— Reale Rescritto del 17 marzo col quale si accorda ai direttori de' ministeri di stato la franchigia di posta illimitata.

— Circolare de' 31 marzo con la quale si prescrivono le norme per la formazione delle note de' testimoni a carico.

— Reale Rescritto de' 3 aprile col quale si stabilisce la competenza dei tribunali ordinarj nelle quistioni di escomputo ne' contratti passati colla pubblica amministrazione qualora non vi si sia rinunciato.

— Reale Rescritto del 7 aprile col quale si danno disposizioni sulle liquidazioni del terzo pensionabile.

— Reale Rescritto del 14 aprile relativo alla restituzione de' beni a'luoghi pii dello stato pontificio, ed a' dubbii insorti su questo articolo.

— Circolare de' 14 aprile con la quale si danno disposizioni circa la legalizzazione degli atti notariali ne' casi di vizio della specifica.

— Circolare de' 17 aprile con la quale si manifestano le sovrane determinazioni per la proroga del termine utile alle trascrizioni, ed ai reclami fondiarii pei beni ecclesiastici.

— Circolare de' 17 aprile con la quale si danno ulteriori dilucidazioni sulla procedura de'conciliatori.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 19 aprile con la quale si stabilisce che non possono per solo ministero di legge i possessori de' fondi demaniali coloni perpetui intitolarsi, nè dichiarati tali dalle autorità competenti, sono essi prosciolti dall'obbligo di pagare agli antichi padroni le presta-

zioni solite e che l'aumento o decremento del prezzo delle cose, potendo essere indipendente dalla quantità esterna, o numerabile, ceder debba a profitto o a danno del possessore di esso.

— Ministeriale del 21 aprile con la quale si danno le norme da osservarsi per la liquidazione dei compensi dovuti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione.

— Reale Rescritto de' 23 aprile col quale si dichiara la competenza del potere amministrativo nella causa tra il marchese Gagliati ed il circondario di Aversa pel pagamento delle indennità derivante da decisione della commessione de' titoli.

— Decreto e bolla pontificia del 25 aprile portante la nuova erezione, o sia reintegrazione della chiesa arcivescovile di Matera con unione egualmente principale a quella di Acerenza.

— Circolare de' 24 aprile portante disposizioni circa il congedo e l'orario di travaglio da serbarsi dagl' impiegati nelle camere notariali.

— Circolare del 28 aprile portante la soluzione di diversi dubbi sul modo da eseguire la trascrizione de' beni delle mense e del patrimonio regolare.

— Circolare del 1 maggio con la quale si prescrive un sistema uniforme pel pagamento del dazio di posta per i pieghi interessanti il servizio delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 1 maggio portante disposizioni circa la rimessa degli stati di consegna de' beni de' luoghi pii soppressi.

— Ministeriale del 5 maggio con la quale si danno disposizioni per le liquidazioni delle partite assegnate ai luoghi pii o alle corporazioni soppresse.

— Reale Rescritto del 5 maggio col quale si danno disposizioni per le liquidazioni dei crediti di coloro che nel tempo della militare occupazione non si trovavano in questo regno.

— Circolare degli 8 maggio con la quale si cerca uno stato di tutt'i canonicati, parrocchie, ed altri beneficj vacanti.

— Circolare degli 8 maggio con la quale si prescrive la norma da tenersi per gli affitti dei beni de' luoghi pii soppressi.

— Circolare degli 8 maggio circa i notamenti da trasmettersi qualora si riscuotano somme che come inesigibili trovavansi comprese in reclami collettivi.

— Ministeriale de' 18 maggio circa la rinnovazione delle iscrizioni dei crediti antichi nella conservazione delle ipoteche.

— Circolare de' 12 maggio con la quale si ordina la osservanza del decreto de' 27 agosto 1810 e 13 febbrajo 1811 circa la esecuzione di taluni diritti notariali.

— Ministeriale del 12 marzo portante disposizioni circa la giurisdizione de' sindaci.

— Circolare de' 15 maggio con la quale si spiegano le disposizioni della circolare de' 9 febbrajo ultimo sull'articolo 18 del regolamento sulla procedura de' conciliatori.

— Circolare de' 19 maggio portante disposizioni sul congedo da accordarsi tanto ai membri delle camere notariali, quanto agl'impiegati negli archivj delle medesime.

— Ministeriale de' 22 maggio con la quale si stabilisce che gli uscieri dei conciliatori non sono obbligati alla tenuta del repertorio.

— Ministeriale del 22 maggio circa il carico delle multe per occultazioni di parte di fondi.

— Circolare de' 22 maggio con la quale si determina che gli atti necessarj alla celebrazione de' matrimonj sono esenti del registro e bollo.

— Circolare de' 22 maggio con la quale si determina che i conciliatori possono ordinare l'arresto de' perturbatori delle loro udienze.

— Reale Rescritto del 22 maggio col quale si determina che per la fine di decembre di questo anno abbiano a finire tutte le operazioni della commessione del tavoliere.

— Reale Rescritto del 26 maggio col quale si determina che nella liquidazione di pensione vedovile nel caso che l'ultimo soldo non siasi goduto per più di due anni si debba liquidare sulla base del penultimo qualora questo sia minore dell'ultimo.

— Ministeriale de' 26 maggio portante disposizioni circa il rinvio di talune sovrane determinazioni sull'intervento dell'autorità alle pubbliche cerimonie.

— Ministeriale de' 26 maggio circa le multe da esigersi nel visto per bollo sulle carte in contravvenzione delle leggi antiche.

— Circolare del 29 maggio con la quale si determina che i comuni debbono continuare a pagare le somme, che stanno contribuendo per congrue, o supplementi ai parrochi salve le determinazioni a prendersi in prosieguo.

— Ministeriale de' 29 maggio portante disposizioni circa il modo da apporsi il registro agli atti delle amministrazioni diocesane.

— Circolare de' 29 maggio con la quale si danno le norme al giudice di circondario per tenere in regola i di loro fogli di udienza.

— Circolare del 29 maggio sugli atti delle amministrazioni diocesane i quali debbono esser vistati dal giudice del circondario in luogo del repertorio.

— Regolamento del 29 maggio che indica a' tribunali civili la norma per la verificazione di ciò che è disposto dal sovrano rescritto de' 28 giugno 1818 relativamente all'esecuzione di rilasciare i certificati di libertà pe' fondi costituiti in patrimonio.

— Reale Rescritto de' 2 giugno portante disposizioni circa la rinnovazione ed intimazione de' titoli ai debitori dei comuni dei luoghi di beneficenza e dei monti frumentari.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 2 giugno col quale si stabilisce che in mancanza de' giornali di cassa e de' registri de' conti aperti, i ruoli da depositare negli archivi delle direzioni delle contribuzioni dirette, deggiono essere dagli esattori emarginati in uno a' duplicati de' talloni di pagamento.

— Circolare de' 5 giugno con la quale si richiama la più stretta osservanza delle circolari de' 6 giugno 1811 e 25 luglio circa la verifica delle casse degli archivi notariali.

— Reale Rescritto del 9 giugno col quale si determina che quando in un medesimo luogo vi siano più direttori delle amministrazioni finanziere provinciali debba la precedenza accordarsi a quello in cui concorre maggiore antichità.

— Circolare de' 12 giugno portante disposizioni circa le decisioni da pronunziarsi in pubblico dibattimento.

— Risoluzione sovrana del 12 giugno con la quale si riforma il modello di cui è parola nell'articolo 62 del real decreto dei 10 giugno 1817 sulla fondiaria.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 giugno col quale si stabilisce che non son detti insufficienti a pagare la gravezza fondiaria coloro che non abbiano pagato il tributo negli anni precedenti e lo paghino di poi e che tali pagamenti si tengono in estinzione del debito anteriore non del posteriore.

— Ministeriale de' 16 giugno portante disposizioni circa il pro-

cedimento per un nuovo reato contro un prevenuto giudicato per altri reati.

— Circolare de' 16 giugno portante disposizioni circa la esazione dei dritti di archivio e repertorio per gli atti in brevetto che si fanno da' notai.

— Ministeriale de' 16 giugno portante disposizioni circa la rinunzia all'azione penale.

— Reale Rescritto del 16 giugno col quale si stabilisce che il nuovo codice dell'amministrazione postale abbia esecuzione dal 1 gennaio 1820 in avanti.

— Ministeriale del 19 giugno portante la facilitazione de' certificati per la libertà de' fondi da costituirsi in patrimonio sacro.

— Circolare del 19 giugno con la quale si mette a carico della direzione generale del registro e bollo la rinnovazione delle iscrizioni che interessano le amministrazioni diocesane.

— Circolare del 19 giugno con la quale si stabilisce che in caso di impedimento, ed assenza del cancelliere comunale, non sarà questi rimpiazzato nel servizio del conciliatore dal sostituto cancelliere, o da altro impiegato comunale.

— Reale Rescritto del 23 giugno col quale si determina che a riguardo delle tre nazioni privilegiate non debba farsi novità nelle tariffe daziarie.

— Circolare del 26 giugno con la quale si risolvono taluni dubbi elevati su di alcuni articoli delle Istruzioni emesse per la liquidazione dei compensi da assegnarsi a coloro, che han perduto, o perderanno offici per effetto dei nuovi sistemi.

— Reale Rescritto del 3 luglio col quale si determina il modo da tenersi per fissare la indennità di soggiorno dovute ai testimoni.

— Reale Rescritto del 3 luglio col quale si danno varie disposizioni per la costruzione delle opere pubbliche, e si prescrivono norme come vietarsi i fusari ed altre cose che potrebbero nuocere alla pubblica salute.

— Ministeriale de' 3 luglio portante disposizioni circa i dritti di cancelleria per le vendite degli stabili de' notai per le multe incorse e non pagate.

— Ministeriale de' 7 luglio portante disposizioni circa la rimessa delle carte commerciali dal tribunale civile della provincia al tribunale di commercio di Montelcone.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 7 luglio col quale si stabilisce che il disgravio o moderazione per disastro non puossi accordare che indi alla legale verifica del danno.

— Reale Rescritto de' 9 luglio col quale si danno disposizioni circa la casa di correzione per gli ecclesiastici.

— Circolare de' 9 luglio portante disposizioni circa i militari arrestati o condannati dalle gran corti criminali.

— Risoluzione sovrana del 9 luglio con la quale si stabilisce la norma da seguirsi in caso di pensioni di giustizia quando un individuo trovasi di avere prestato i suoi servizi sotto potenze estere.

— Ministeriale de' 10 luglio portante disposizioni sulla esenzione dal registro delle deliberazioni di ricusa dei giudici di circondario.

— Ministeriale de' 10 luglio portante norme da seguirsi per la legalizzazione delle firme de' funzionari dell'ordine giudiziario.

— Circolare de' 14 luglio portante disposizioni circa l'uso dei piantoni nell'esazioni da farsi dalle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 14 luglio con la quale si danno disposizioni per impiegarsi a diminuir la reimposizione le somme che riscuotonsi dopo che, come inesigibili, erano state ammesse i reclami collettivi.

— Circolare del 17 luglio portante le norme sulla registrazione delle ordinanze commessariali, e de' documenti che dalle parti si producono ne' giudizi presso i consiglieri delegati.

— Reale Rescritto de' 17 luglio portante disposizioni circa la visita de' protocolli de' membri delle camere notariali.

— Ministeriale de' 21 luglio portante disposizioni circa il rimborso delle spese per indennità di viaggio dovute a' membri delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 24 luglio col quale si stabiliscono le spese e le indennità da accordarsi ai cancellieri, ed agli esercenti il pubblico ministero ne' domini oltre il faro.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del di 29 luglio col quale si stabilisco che i reclami per non locazione de' fondi urbani deggionsi dalle amministrazioni pubbliche presentare in opportuni e determinati tempi, e che una casa non abitata è diversa dalla non data in fitto.

— Circolare de' 31 luglio portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a carico de' notai su beni dai medesimi costituiti in patrimonio.

— Reale Rescritto del 4 agosto col quale si danno disposizioni sulle monete di conto cioè, tarì e piccioli, e sul loro novello ragguaglio.

— Circolare del 4 agosto con la quale si regola il modo di formar gli stati di situazione di cassa delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 7 agosto con la quale si determina che i soldi a' giudici di circondario debbonsi pagare per la somma intera dal cassiere del comune capo-luogo, il quale ne ripeterà la quota da' comuni componenti il circondario.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 10 agosto col quale si stabilisce che debbesi il reddito rettificato adattare alle classi ed a' valori della tariffa del comune.

— Circolare de' 10 agosto con la quale si danno disposizioni circa il termine per la trascrizione delle aggiudicazioni de' beni immobili.

— Reale Rescritto degli 11 agosto col quale si prescrive che possono i percettori, dirigendosi alla cassa di ammortizzazione, riscuotere le somme dovute per contribuzione, da' depositi giudiziari pervegnienti dai frutti soggetti ai privilegi del tesoro.

— Reale Rescritto degli 11 agosto con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Francesco Rossi e Francesco Fidelia, per usurpazione commessa dal primo a danno del secondo, sulla quota delle terre demaniali a questo spettate nella divisione di esse.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 12 agosto col quale si determina che è nelle facoltà degl'intendenti di pubblicare de' regolamenti circa l'uso delle acque pubbliche, salvo a coloro, che se ne credessero pregiudicati, lo sperimento delle proprie ragioni innanzi a' giudici competenti.

— Reale Rescritto del 14 agosto col quale si prescrive che niun posto debbono prendere nelle pubbliche cerimonie i ricevitori dei lotti, non essendo questi considerati come autorità.

— Reale Rescritto de' 14 agosto col quale si dichiara quali

atti giudiziari debbono essere esenti da trascrizione e quali debbono essere soggetti a registro.

— Circolare del 18 agosto con la quale si danno disposizioni pel passaggio de' fondi da un catasto all'altro ne' casi di rettifiche di confinazione di comuni.

— Circolare del 18 agosto con la quale si ordina la formazione di altri stati distinti da quei della situazione di cassa, per l'introito ed esito, dipendente dagli arretrati delle mense consegnati alle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 9 agosto col quale si dichiara, che nelle disposizioni del real decreto del 20 luglio 1819 contenente l'abolizione degli offici di patronato in Sicilia sono compresi anche gli offici di luogotenente generale, di protonotare, e di coadiutori.

— Circolare dei 28 agosto con la quale si dichiarano irretrattabili le divisioni ed alienazioni dei beni dei benefici di patronato particolare fatte per effetto della legge dei 18 giugno fino alla pubblicazione del decreto dei 20 luglio 1818.

— Ministeriale dei 2 settembre portante disposizioni circa la esenzione del registro per le narrative necessarie alla spedizione delle sentenze.

— Reale Rescritto del 2 settembre portante disposizioni circa la omologazione da apporsi dai tribunali civili pei reimpieghi dei capitali appartenenti alle chiese e luoghi pii.

— Ministeriale dei 4 settembre colla quale si stabilisce che le multe sono applicabili a beneficio del fisco nel caso dell'articolo 85 delle leggi di procedura civile.

— Ministeriale del 4 settembre con la quale si stabiliscono delle norme a seguirsi dalla commissione liquidatrice de' crediti de' cosi detti emigrati.

— Ministeriale de' 7 settembre portante disposizioni circa la ricezione de' militi nelle prigioni pagane.

— Circolare del 7 settembre con la quale si rimette il decreto che prescrive l'osservanza di un breve ponteficio circa le partecipazioni nelle chiese ricettizie.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 9 settembre col quale si determina che può un

comune essere obbligato a cedere la parte soprabbondante delle sue acque ad un altro comune vicino che ne abbisogni.

— Reale Rescritto degli 11 settembre portante disposizioni circa le disfide e pugne a pietre commesse in Napoli e suoi subborghi.

— Circolare degli 11 settembre con la quale si dispone che gl'intendenti rientrano nelle attribuzioni de'regj commessari per le operazioni demaniali.

— Reale Rescritto dei 12 settembre col quale si dichiara di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra Ascenso Turchetti e Giovanni Mauli, perchè relativa a pubblica strada.

— Reale Rescritto dei 15 settembre col quale si prescrive d'incardinarsi nella tesoreria generale l'amministrazione delle rendite del tavoliere.

— Ministeriale de' 15 settembre portante disposizioni sulla facoltà di coazionare personalmente coloro i quali sono stati condannati alle ammende per le contravvenzioni forestali e venatorie.

— Ministeriale de' 15 settembre portante disposizioni circa la costituzione del patrimonio sacro sopra iscrizioni del gran libro.

— Reale Rescritto de' 15 settembre col quale si determina che non sono da iscriversi nell'elenco delle prigioni ordinato dall'articolo 589 delle leggi di procedura penale i luoghi di custodia, che i vescovi potranno stabilire, onde restringervi gli ecclesiastici per misure disciplinari.

— Ministeriale de' 15 settembre portante disposizioni circa il sequestro delle mercedi dovute a' maestri di posta.

— Ministeriale de' 15 settembre portante disposizioni circa le facoltà di sequestrarsi dai creditori le somme dovute ai conservatori di casermaggio di loro debitori.

— Ministeriale de' 18 settembre con la quale si risolvono alcuni dubbi circa le cause cominciate sotto l'impero delle leggi penali abolite.

— Circolare de' 22 settembre portante disposizioni sull'eccezione alla regola, che ne' giudizi criminali non debba procedersi ad atti anteriori alla pubblica discussione, che in seguito della sottoposizione ad accusa.

— Ministeriale de' 22 settembre con la quale si prescrive che la intimazione degli atti giudiziari ad individui dimoranti ne'domini oltre il faro, si devono osservare le regole delle leggi di procedura civile, abolita ogni altra disposizione anteriore.

— Ministeriale de' 22 settembre portante disposizioni circa l'effetto della rinunzia all'istanza privata in riguardo a taluni reati contro le proprietà.

— Reale Rescritto del 22 settembre col quale si proibisce l'uso del tosello.

— Circolare de' 25 settembre portante la soluzione del dubbio se nelle cancellerie de'giudicati d'istruzione, e de'giudicati di circondario debbano essere stabiliti permanentemente i commessi giurati.

— Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 2 ottobre col quale si prescrive che gli anfiteatri ed altri monumenti di antichità comunque in origine fossero stati nella classe delle opere municipali, tuttavolta non sono presentemente che cose pubbliche, ed in conseguenza in dominio dello stato e che la cura e vigilanza di essi debba commettersi alla direzione degli scavi e dei depositi di antichità.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 1 ottobre col quale si stabilisce che l'interpretazione che statuisce su gli universali appartiene al potere legislativo.

— Ministeriale de' 2 ottobre con la quale si danno alcune norme relative ai registri degli atti dello stato civile.

— Circolare de' 2 ottobre portante disposizioni circa la esecuzione de' premi da darsi a coloro che errestano i colpevoli annotati nell'albo de rei assenti.

— Circolare del 2 ottobre con la quale si prescrive che i proprietari de' fondi che attraversano le strade comunali non possono rifiutarsi nè di occupare, nè di farvi aprir cave come per ogni altra opera pubblica, a tenore delle disposizioni generali.

— Reale Rescritto del 2 ottobre col quale si determina che l'amministrazione della mensa di Morreale nou deve far parte di alcuna delle direzioni finanziere.

— Ministeriale del 6 ottobre con la quale si fanno delle os-

servazioni sullo stato patrimoniale del tavoliere di Puglia da trasferirsi nella tesoreria.

— Ministeriale del 6 ottobre con la quale si risolve il dubbio se possano trarsi elementi di pruova dalle dichiarazioni de' condannati alla pena dei ferri.

— Ministeriale dei 6 ottobre portante disposizioni circa la facoltà agli istruttori di scegliere i periti trai componenti le camere notariali.

— Ministeriale de' 6 ottobre portante disposizioni per le rate di soldo sequestrato a danno degl'impiegati nel banco.

— Circolare del 6 ottobre concernente il metodo da tenersi nelle perizie e riparazioni delle case sottoposte alle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 6 ottobre con la quale si danno disposizioni per le vacanti commende antoniane e costantiniane.

— Reale Rescritto de' 13 ottobre portante disposizioni circa la facoltà di spedire mandati di deposito ne' casi permessi dalla legge.

— Reale Rescritto de' 13 ottobre portante disposizioni circa l'abolizione della pena della gogna.

— Circolare de' 13 ottobre portante la soluzione del dubbio se la facoltà, che ha il ministero pubblico d'impugnar col ricorso per annullamento le decisioni di libertà nascenti dalla risoluzione di quistioni di dritto, possa esercitarsi anche quando le decisioni son profferite nel giudizio di sottoposizione ad accusa fatta precedentemente.

— Reale Rescritto de' 13 ottobre portante disposizioni circa la esecuzione della pena dell'esilio.

— Reale Rescritto de' 13 ottobre portante disposizioni circa la esecuzione della pena del confine.

— Circolare de' 16 ottobre portante disposizioni circa la rinunzia delle iscrizioni prese sui patrimonj notariali.

— Ministeriale de' 16 ottobre con la quale si risolve il dubbio se ne' giudizi criminali l'arresto dell'incolpato avrà luogo in tempo che l'istruzione è completa gli si darà l'interrogatorio che a norma dell'articolo 131 delle leggi di precedura penale è distinto col nome di costituto.

— Ministeriale de' 10 ottobre circa il giuramento da prestarsi dal principale offeso anche negli atti della istruzione orale.

— Circolare de' 10 ottobre con la quale si cerca lo stato delle rendite e de' pesi di tutte le badie e beneficj sistenti nelle diocesi.

— Reale Rescritto de' 10 ottobre col quale si determina la competenza de' tribunali ordinari in giudizio riguardante la quistione, se la fideiussione data per contratto di affitto a tempo determinato passato con amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione.

— Ministeriale de' 10 ottobre con la quale si danno disposizioni circa la facoltà del pubblico ministero di promuovere con requisitorie le disposizioni permesse dalle leggi di procedura penale, quando non istimi di poter formare l'atto di accusa.

— Ministeriale de' 10 ottobre portante disposiaioni circa il procedimento per un reato commesso sotto l'impero dell'abolito codice penale.

— Reale Rescritto del 10 ottobre col quale si danno disposizioni pel registro degli atti di giuramento de' magistrati siciliani.

— Circolare del 13 ottobre con la quale si prescrive che nella mancanza assoluta de' mezzi per supplire alla spesa della rettifica de' catasti provvisorj, si ripartirà questa tra i possessori de' fondi mediante una tassa.

— Circolare de' 16 ottobre per rinnovarsi a credito le iscrizioni ipotecarie sui beni dai notai costituiti in patrimonio.

— Circolare del 20 ottobre con cui si chieggono talune notizie relative all'esecuzione del breve pontificio de' 13 agosto 1819.

— Ministeriale de' 20 ottobre con la quale si risolve il dubbio se esista contraddizione tra le disposizioni del libro primo e l'arcolo 355 delle leggi di procedura penale.

— Ministeriale de' 20 ottobre portante disposizioni circa il tempo a prodursi il ricorso avverso le decisioni di competenza presso la suprema corte di giustizia.

— Reale Rescritto de' 30 ottobre portante disposioni circa l'arresto de' testimoni renitenti a deporre la verità.

— Circolare de' 30 ottobre portante il modo di redigere le decisioni diffinitive ne' giudizi penali.

— Ministeriale de' 3 novembre circa le facoltà a produrre le opposizioni in giorno festivo senza permesso del conciliatore.

— Reale Rescritto de' 6 novembre sul modo di richiedere, e

rilasciarsi da'conservatori delle ipteche i certificati relativi a'fondi costituiti in sacro patrimonio.

— Circolare de' 13 novembre sul dubbio se la gran corte criminale che ha la facoltà di convertire il mandato di deposito in mandato di arresto, abbia pur quella di spedire quest'ultimo mandato.

— Ministeriale de'13 novembre con la quale si spiega il senso dell'articolo 172 delle leggi penali circa la pena applicabile nel caso di arresto o sequestro di persona messa dal colpevole in questo reato in libertà prima del terzo giorno da quello in cui l'arresto o il sequestro è stato eseguito.

— Reale Rescritto del 16 novembre col quale si danno disposizioni a reprimere gli abusi nel disbarco delle mercanzie forestiere.

— Reale Rescritto del 17 novembre col quale si proibisce di contrarre matrimonio senza il real permesso per gl'impiegati nelle officine dipendenti dal supremo comando di guerra.

— Reale Rescritto del 17 novembre col quale si dispone che possono avere un soprannumero i ricevitori che non riuniscono le qualità di segreti e prosegreti; che l'esercizio di notaio è incompatibile con la carica di ricevitore; e che gli atti per la distribuzione delle bolle della crociata non sono esenti dal registro quando si vogliono sublimare ad atti pubblici.

— Circolare del 17 novembre portante le norme sul rimpiazzo del regio procuratore presso le amministrazioni diocesane.

— Ministeriale de' 10 novembre portante la soluzione di alcuni dubbi circa lo stabilimento dell'ingenere suppletorio in materia di furti.

— Circolare del 17 novembre con la quale si prescrive che quanto più comuni consentano, e che si trovi utile per minorarne la spesa, si può costruire un solo camposanto per più di un comune.

— Circolare del 17 novembre con la quale si prescrive che gli atti di morte degli stranieri debbonsi dagl'intendenti rimettere al ministero degli affari interni.

— Reale Rescritto del 17 novembre col quale si danno disposizioni circa la esenzione de' dazi di consumo implorata dal guardiano del convento de' PP. Cappuccini.

— Reale Rescritto del 1 decembre col quale si stabilisce che

le apoche de recepto si continuassero per un'altro anno a registrare col dritto eccezionale, salvo a farsi per lo avvenire un apposita istruzione.

— Ministeriale de' 4 dicembre con la quale si spiega il senso degli articoli 440 e 443 delle leggi di procedura penale circa la facoltà di collazionare nei giudizi di falsità la copia del documento attaccato di falso.

— Reale Rescritto del 4 decembre col quale si apportano chiarimenti sulle indennità da accordarsi ai supplenti de' tribunali di commercio.

— Circolare degli 8 decembre con la quale si fissa la mercede degli agrimensori, e degli esperti per le rettifiche generali dei catasti.

— Reale Rescritto degli 8 decembre portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra l'arciprete di Secinaro ed i conduttori di taluni fondi di quella mensa, non chè il sindaco del comune, trattandosi dell'esame di validità di un contratto di affitto.

— Ministeriale degli 8 dicembre circa l'osservanza delle antiche leggi per le armi vietate fino a che non sarà pubblicato un regolamento di polizia sulle medesime.

— Circolare degli 11 decembre portante disposizioni circa i certificati da rilasciarsi dai conservatori delle ipoteche relativamente a' fondi costituiti in patrimonio sacro.

— Regolamento per le scuole primarie de' fanciulli di Napoli e del regno sovranamente approvato il dì 11 dicembre.

— Regolamento per le scuole delle fanciulle di Napoli e del regno approvato il dì 11 dicembre.

— Reale Rescritto del 15 dicembre col quale si fissa il modo come liquidarsi le indennità di giustizia agli agenti della polizia ordinaria.

— Circolare del 16 decembre con la quale si determina che rimangono significate quelle somme che gl'intendenti liberano per lo servizio dei ponti e strade al di là di quanto è fissato ministerialmente.

— Reale Rescritto del 18 decembre col quale si proibisce l'esposizione in pubblico del ritratto del Re.

— Reale Rescritto del 18 dicembre col quale si danno disposizioni sulla custodia delle carte de' vecchi archivi delle abolite autorità giudiziarie.

— Circolare de' 18 dicembre circa il termine stabilito per la rimessiva degli stati delle badie e benefici.

— Ministeriale de' 18 dicembre circa la condonazione delle multe incorse da' cancellieri de' conciliatori fino a' 10 novembre.

— Reale Rescritto del 18 decembre col quale si determina l'ora in cui dee aprisi l'archivio della lotteria reale.

— Circolare de' 19 dicembre con la quale si scioglie il dubbio circa l'interrogatorio dell'individuo in arresto per mandato di deposito, a carico del quale siasi proseguita la istruzione.

— Circolare de' 19 dicembre portante disposizioni sulla benedizione de' campisanti.

— Reale Rescritto de' 9 dicembre col quale si danno a' guardiani delle pesche riservate le facoltà di compilare i processi verbali sulle trasgressioni che le riguardano.

— Ministeriale de' 9 dicembre circa il modo di scrivere le deliberazioni delle camere notariali fatte per le visite de' protocolli.

— Ministeriale de' 19 dicembre sul dubbio se le norme designate nell'articolo 348 e seguenti delle leggi di procedura penale circa i giudizi correzzionali siano comuni agl'incolpati assenti, ed a que' che si trovano in arresto.

— Reale Rescritto de' 31 dicembre col quale si spiega il senso dello articolo 361 delle leggi penali circa la percossa o ferita lieve commessa con arma propria da persona non autorizzata ad asportarla.

— Circolare del 31 dicembre concernente la pronta esecuzione degli ordini del ministro degli affari ecclesiastici ne' pagamenti sulle casse delle amministrazioni diocesane, con fare dopo l'adempimento rapporto al ministro delle finanze per semplice intelligenza.

— ANNO 1820 —

— Reale Rescritto del 5 gennaio col quale si dettano le norme per la liquidazione dei crediti contro lo stato anteriori al 1806.

— Ministeriale de' 5 gennaio con la quale si stabilisce che i cancellieri sostituti de' giudicati di circondario sien compresi nella disposizione dell'articolo 520 delle leggi di procedura penale circa il giudizio contro i funzionari dell'ordine giudiziario.

— Reale Rescritto del 8 gennaio col quale si stabilisce che i banchi di Palermo e di Messina sono sotto la dipendenza del ripartimento delle finanze.

— Circolare degli 8 gennaio con la quale si stabiliscono delle norme circa il modo di eseguirsi le perizie sulle ferite o percosse giudicate nel principio della istruzione pericolose di vita o di storpio.

— Reale Rescritto de' 12 febbraio portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra D. Giuseppe Gonnelli, e'l monastero di S. Chiara di Turi, trattandosi di azione meramente civile.

— Reale Rescritto del 15 gennaio col quale si determina in qual giorno seguir dee l'apertura dell'archivio dell'amministrazione generale dei lotti.

— Circolare de' 15 gennaio con la quale si permette a' servienti dei conciliatori di dar congedo a' locatori qualora il pigione non ecceda i ducati sei.

— Reale Rescritto de' 15 gennaio col quale si determinano le circostanze nelle quali dee aver luogo la formalità del registro e bollo per gli obblighi di coloro che ricevono grano dai monti frumentari.

— Ministeriale de' 19 gennaio con la quale si danno disposizioni pei sindaci e decurioni investiti delle cariche di supplenti giudiziari e durata delle funzioni di costoro.

— Reale Rescritto del 19 gennaio col quale si determina il valore nominale delle monete di rame de' reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto de' 22 gennaio col quale si risolvono alcuni dubbi sulla interpetrazione della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo.

— Ministeriale de' 22 gennaio portante disposizione sulla esibizione in giudizio delle polizze bancali attaccate di falso; e delle altre polizze che bisognano per la comparazione de' caratteri.

— Reale Rescritto del 26 gennaio col quale si danno disposizioni pei crediti nascenti da forniture militari anteriori al 1815.

— Circolare de' 27 gennaio portante disposizioni sulla formazione, e sull'invio al ministero di grazia e giustizia del registro de' condannati.

— Circolare de' 29 gennaio con la quale si determina che gli uscieri di giudicato di circondario non sono compresi nella di-

sposizione dell'articolo 320 delle leggi di procedura penale relativo al giudizio de' funzionari dell'ordine giudiziario.

— Reale Rescritto de' 29 gennaio portante disposizioni circa la cura delle cappellanie, e legati pii devoluti.

— Circolare de' 29 gennaio portante talune determinazioni per avere le amministrazioni diocesane la piena conoscenza de' benefici ecclesiastici esistenti.

— Circolare de' 2 febbraio portante il modo di eseguirsi l'articolo 369 delle leggi di procedura penale, il quale ordina l'invio al regio procuratore generale criminale del testimone, contra il quale si abbiano gravi argomenti di aver deposto con falsità nella pubblica discussione per reato correzionale.

— Reale Rescritto del 5 febbraio col quale si stabiliscono norme a seguire per le opere pubbliche provinciali.

— Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 5 febbraio col quale si stabilisce che le amministrazioni diocesane deggiono far liquidare dal consiglio d'intendenza della provincia i titoli de' crediti ad esse appartenenti contro de' luoghi pii.

— Ministeriale de' 5 febbraio portante disposizioni per l'esercizio delle funzioni de' supplenti a' giudici di circondario nei casi ne' quali costoro trovinsi impediti.

— Ministeriale de' 5 febbraio portante disposizioni pe' casi, ne' quali è permessa la destinazione de' supplenti interini.

— Ministeriale de' 9 febbraio con la quale si determina che ne' giudizi disciplinari innanzi ai giudici di circondario non è necessario l'intervento del ministero pubblico.

— Reale Rescritto del 9 febbraio col quale si stabiscono le norme a seguirsi sull'applicazione nei reali domini oltre il faro della legge sul registro e sulle ipoteche.

— Reale Rescritto del 12 febbraio col quale si determina che si continua ad esigere sulle apoche de recepto lo stesso dritto eccezionale.

— Circolare de' 16 febbraio portante la disposizione per la destinazione in tutti i comuni de' decurioni incaricati di supplire le veci del primo o del secondo eletto nell'uffizio del ministero pubblico presso i supplenti comunali.

— Reale Rescritto de' 19 febbraio col quale si spiega il senso dell'articolo 39 della legge di procedura penale circa l'esercizio

dell'azione penale contra l'incolpato di delitto o contravvenzione, che per due volte abbia goduto gli effetti della rinuncia alla istanza privata.

— Reale Rescritto del 19 febbraio col quale si abolisce la imposizione delle grane due per ogni oncia sulla immessione ed estrazione delle mercanzie de' napoletani.

— Circolare de' 16 febbraio circa le persone, delle quali i procuratori generali presso le gran corti criminali possono avvalersi per corrieri.

— Circolare de' 16 febbraio per le notizie che i procuratori generali delle gran corti criminali debbon passare in fine di ogni mese ai direttori del registro relativamente a' processi seguiti da decisione diffinitiva.

— Circolare del 16 febbraio con la quale si determina che le cause, ove hanno interesse amministrazioni diocesane già contestate presso le autorità amministrative, debbono dalle stesse autorità proseguirsi.

—Risoluzione Sovrana del 16 febbraio per la quale si dichiara relativamente alla durata de' disgravi, che il tempo che si richiede per la spedizione del giudizio non debba esser di danno del contribuente.

— Reale Rescritto de' 26 febbraio sull'obbligo de' notai a far menzione in margine degli istrumenti contenenti costituzione di doti, della presa iscrizione nella conservazione delle ipoteche.

— Circolare de'26 febbraio sulla chiamata de'sindaci comunali a far testimonianza nei giudizi penali ed in quali casi dovrà darsene avviso all'intendente o sottintendente del rispettivo distretto.

—Circolare del 1 marzo con la quale si determina la indennità dovuta agli uscieri per la notifica agli accusati e corrispondente cerziorazione al di loro difensore ed alla parte civile degli atti di accusa colle decisioni di sottoposizione ad accusa.

— Circolare degli 8 marzo sul compedio de'fatti e delle pruove, che dovrà essere alligato nel principio di ogni processo criminale.

— Circolare degli 8 marzo con la quale si stabilisce che i giudici istruttori ne' soli casi di bisogno possono farsi seguire da' loro uscieri, allorchè procedono ad accessi.

— Circolare del 4 marzo portante le norme da eseguirsi per

la sepoltura degli ereteci, e de' pubblici impenitenti nei luoghi ove sono stabiliti campisanti.

— Circolare de' 4 marzo con la quale si determina il sollecito invio dalle autorità giudiziarie agli agenti dell'amministrazione del registro e bollo degli estratti delle sentenze di condanna.

— Reale Rescritto de' 4 marzo portante la spiegazione degli articoli 38, 40 e 47 delle leggi di procedura penale circa gli effetti dell'istanza della parte privata e della rinunzia alla stessa.

— Reale Rescritto del 4 marzo col quale si stabilisce esser dovuta ai giudici e cancellieri supplenti le stesse indennità di giustizia che son dovute ai giudici e cancellieri proprietarii di circodario.

— Circolare del 4 marzo con la quale si partecipa il real decreto del primo febbrio 1820 circa l'assistenza dei condannati a morte.

— Circolare del 5 marzo con la quale si determina il modo di effettuare la chiamata dei sindaci per testimonianza negli affari penali.

— Reale Rescritto degli 8 marzo portante la spiegazione dell' articolo 294 delle leggi di procedura penale circa la forma della decisione diffinitiva ne' giudizj criminali.

— Circolare degli 8 marzo portante disposizioni per gli atti soggetti a repertorio ed alla esibizione di questo da' cancellieri ed uscieri de' conciliatori al ricevitore del registro.

— Reale Rescritto de' 10 marzo portante la copetenza de' giudici del contenzioso amministrativo per le azioni ed occupazione di strada pubblica, non esclusa quella che ne riguarda la rivendicazione.

— Reale Rescritto degli 11 marzo col quale si determina, che nei monasteri di donne ove si professa il voto della perpetua calusura è permesso aver sepolcro nelle chiese, anche ove sono aperti i camposanti.

— Reale Rescritto de' 15 marzo portante disposizioni sulle indennità dovute ai supplenti comunali de' giudici di circodario, loro cancellieri ed uscieri.

— Reale Rescritto del 15 marzo col quale si determina che la deduzione delle frazioni di miglia ai periti e testimoni on-

de fissare le rispettive indennità, debba farsi sul totale delle miglia percorse.

— Reale Rescritto del 15 marzo contenente talune prescrizioni circa l'ordinazione dei religiosi degli ordini mendicanti.

— Reale Rescritto de' 18 marzo circa la tassa del sacro patrimonio, ed il modo di esegnirne la costituzione.

— Circolare del 18 marzo con la quale si determina il posto che prender debbano nelle pubbliche funzioni i regi procuratori presso le amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto de' 18 marzo portante il modo col quale nelle tasse dell'indennità di viaggio debbon essere calcolate le frazioni di miglio.

— Circolare de' 22 marzo portante disposizioni pei luoghi, nei quali debbano essere affissi gli avvisi per la nomina, sospenzione, cessazione, o traslocazione di notai.

— Reale Rescritto de' 22 marzo col quale si determina che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura nei giudizj per lo procedimento contra i funzionarj dell' ordine giudiziario non sono applicabili ai patrocinatori, notaj, uscieri, uffiziali dello stato civile, ed impiegati così delle cancellerie come degli officj del pubblico ministero.

— Reale Rescritto del 25 marzo col quale si risolve la quistione se ai componenti i corpi giudiziari militari si dovessero le stesse indinnità di viaggio e di pernottazione a somiglianza di quanto praticasi pei magistrati pagani.

— Circolare de' 28 marzo portante il termine, nel quale dee farsi menzione di non seguita opposizione al matrimonio nel registro delle notificazioni.

— Reale Rescritto de' 29 marzo portante le norme da serbarsi nel reimpiego de' capitali delle chiese e de' luoghi pii.

— Reale Rescritto del 31 marzo col quale si determina che i custodi delle poste debbono tenere i cassettini della piccola posta.

— Circolare de' 5 aprile con la quale si determina il modo come redigere le decisioni di sottoposizione ad accusa.

— Reale Rescritto degli 8 aprile col quale si danno le norme come regolare la iscrizione de' crediti ipotecari in varie conservazioni.

— Reale Rescritto degli 8 aprile col quale si danno disposi-

zioni per stabilire le indennità ai giudici di circondario per le verifiche trimestrali.

— Reale Rescritto degli 11 aprile col quale si approva un regolamento per la spedizione de' permessi d'armi.

— Reale Rescritto de' 12 aprile col quale si spiega il senso dell'articolo 294 delle leggi di procedura penale circa i casi, ne' quali porta a nullità la mancanza di trascrivere nelle decisioni penali il testo della legge.

— Reale Rescritto del 16 aprile col quale si danno disposizioni sullo impiego dei capitali e delle rendite della congregazione della Redenzione dei cattivi.

— Reale Rescritto del 19 aprile col quale si dispone che i guardaboschi de' particolari debbano ogni anno munirsi di licenza da caccia col pagamento della metà del dritto.

— Reale Rescritto del 20 aprile col quale si ordina che siano tollerati gli uscieri comunali e de' consigli d'intendenza che non fanno uso di repertorio.

— Reale Rescritto de' 21 aprile portante disposizioni per lo reimpiego de' capitali restituiti alle chiese ed ai luoghi pii.

— Reale Rescritto de' 22 aprile sulla cifra e numerazione de' presidenti delle camere notariali ai repertori de notai, dei quali costoro si trovassero aver cominciato a farne uso alla pubblicazione della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato.

— Reale Rescritto de' 26 aprile portante disposizioni per la disumazione de' cadaveri nelle chiese per interesse della giustizia.

— Circolare de' 29 aprile portante disposizioni sulla forma delle cedole di assegnazione richieste dell'articolo 77 delle leggi di procedura nei giudizj penali.

— Reale Rescritto de' 29 aprile portante disposizioni per la comunicazione degli atti giudiziarj risguardanti persone stabilite in paese straniero.

— Circolare de' 3 maggio con la quale si stabilisce che per lo patrimonio e per la cauzione da prestarsi da' notai i quali nominati allorchè vigeva il regolamento notariale de' 3 gennajo 1809, assumono le funzioni della loro carico sotto l'impero della novella legge sul notariato de' 23 novembre 1819.

— Reale Rescritto del 3 maggio sul dubbio in ordine alla nomenclatura delle chiese cancattedrali, o sia qual diocesi debba prima o dopo nominarsi.

— Reale Rescritto del 4 maggio col quale si ordina a tutto giugno dello stesso anno la sospensione dei giudizj di devoluzione.

— Reale Rescritto del 5 maggio col quale si determina l'uniformità de' bolli doganali pei dominj al di qua e al di la del faro da costruirsi nella regia zecca di Napoli.

— Reale Rescritto de' 6 maggio portante disposizioni circa la norma da seguirsi ne' casi di dispensa al consenso de' genitori o dell'avo paterno al matrimonio de' loro figli o nipoti minori.

— Reale Rescritto de' 6 maggio portante il modo di procedere nelle chiese alla disumazione de' cadaveri.

— Disposizioni degli 11 maggio con la quale si stabiliscono norme per le apoche solite a farsi dai capitani d'arme in favore dei segreti e prosegreti.

— Circolare de' 13 maggio sulla incompetenza dei conciliatori nei giudizj di un valor minore di ducati sei, se formino parte di somma maggiore.

— Circolare de' 13 maggio sull'autorità cui compete di decidere sulla istanza dell'individuo sottoposto all'obbligo di viver lontano dal domicilio degli offesi, il quale chiegga di esserne sciolto atteso il loro contentamento.

— Reale Rescritto de' 14 maggio col quale si determina che gl'intendenti non possono elevare conflitto di attribuzioni tra i giudici del contenzioso amministrativo e quelli del contenzioso giudiziario senza la di costoro preventiva dichiarazione di competenza.

— Circolare de' 17 maggio portante disposizioni sulle specie di carta bollata da adoperarsi dai regj procuratori presso i tribunali civili nella richiesta ai conservatori delle ipoteche delle notizie d'iscrizioni sopra i beni da costituirsi in patrimonio sacro; e sul modo col quale i conservatori debbon rilasciare questi certificati.

— Circolare de' 17 maggio colla quale si determina che le coazioni che si spediscono dalle amministrazioni diocesane a'loro debitori debbono essere scritte sopra carta bollata e formate con atto d'usciere.

— Reale Rescritto de' 20 maggio sulla spedizione in forma esecutiva degl'istrumenti stipulati nei reali dominj al di qua

del foro sotto l'impero del regolamento notariale dei 3 gengaio 1809.

— Reale Rescritto de' 27 maggio col quale si risolvono dei dubbj circa il numero delle linee che possono comprendersi in ciascuna pagina di minuta di atto notariale, o di correlativo certificato e copia.

— Circolare del 27 maggio con la quale si stabiliscono i soldi degl'impiegati negli archivj provinciali, e l'assegno per le minute spese.

— Circolare de' 27 maggio per la somministrazione de' fondi dalle conservazioni d'ipoteche alle casse de' ricevitori del registro e bollo delle residenze delle gran corti criminali per lo pagamento delle spese di giustizia.

— Circolare de' 27 maggio per lo consenso degli ascendenti al matrimonio de' loro disendenti nell'atto istesso della solenne promessa di matrimonio.

— Reale Rescritto de' 28 maggio col quale si dichiara la competenza del potere giudiziario nella causa tra 'l cavaliere Blanco, e l'architetto Vinacci, trattandosi d'indennità di danni per misura erronea eseguita dal Vinacci qnale incaricato per parte della direzione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 31 maggio col qnale si determina che debbano sottoporsi al dritto d'importazione ed alle formalità dei bolli doganali i cuoi e le pelli della fabbrica di Lemaire in Castellamare, ma che non debba per tali bolli esigersi verun dazio.

— Reale Rescritto dei 31 maggio col qnale si danno disposizioni a regolare i terzi pensionabili delle mense di Girgenti e di Mazzara.

— Circolare del 3 giugno con la quale si determina che non è per nulla alterato il privilegio goduto dagli arcivescovi e vescovi di essere nella loro morte sepelliti nella loro rispettiva chiesa.

— Ministeriale de' 4 giugno per lo stabilimento in ciascuna conservazione d'ipoteche di tanti registri, per la trascrizione degli atti traslativi di dominio, per quanti sono i distretti delle province; e per lo metodo della trascrizione quando il fondo sia collocato in più distretti

— Reale Rescritto del 7 giugno col quale si ordina nei reali

domini oltre il faro le istruzioni provvisorie sui stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali.

— Circolare de' 10 giugno portante disposizioni pei depositi presso gli agenti della cassa di ammortizzazione delle somme dipendenti da consegne o da altre amministrazioni giudiziarie.

— Circolare de' 14 giugno con la quale si ordina il celere esame de' ruoli addetti all'amministrazione della contribuzione fondiaria sorpresi per l'acquisto delle pruove ne' giudizi penali.

— Circolare del 17 giugno con la quale si stabiliscono le norme che debbono seguirsi per le monete false che debbono restituirsi infrante alle parti versanti.

— Circolare de' 17 giugno sul dritto da esigersi per la spedizione delle copie degli atti di solenne promessa di matrimonio.

— Risoluzione sovrana del 21 giugno per la intestazione dei fondi ex feudali abbandonati.

— Circolare de' 24 giugno sul versamento delle multe profferite ne'giudizi penali.

— Circolare de' 24 giugno portante disposizioni per la legalizzazione degli atti notariali che debbono spedirsi all'estero.

— Reale Rescritto de' 24 giugno col quale si stabilisce essere soggetti alla gestione delle amministrazioni diocesane i beneficj di patronato particolare in caso di vancanza quando però sieno meramente collativi e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi patroni.

— Reale Rescritto del 28 giugno col quale si determina il modo come eseguirsi la trascrizione nelle conservazioni delle ipoteche de' majoraschi.

— Circolare del 1 luglio con la quale si dichiara potersi fare in carta non bollata le rivele de' notai per iscoverte di foudi ocoultati.

— Reale Rescritto del 1 luglio col quale si determina che la quistione petitoria, la ricerca di dominio di un diritto incorporale va al contenzioso amministrativo, se il diritto è di sua natura non suscettibile di privato dominio.

— Circolare degli 8 luglio con la quale si determina la spettanza del diritto nella spedizione delle copie degli atti di solenni promesse di matrimonio.

— Circolare de' 12 luglio per lo versamento de' depositi per offerta di sesta ne' giudizi di espropriazione forzata.

— Circolare de' 15 luglio sulle norme relative all'invio ed alla ricezione ne' bagni de' condannati ai ferri.

— Circolare de' 15 luglio per l'applicazione delle leggi sul bollo e sul registro per le disposizioni richieste dall'articolo 126 delle leggi di proeedura ne' giudizj civili.

—Circolare de' 19 luglio sulla spiegazione di talune disposizioni delle leggi di procedura penale circa la intimazione de' termini a difesa.

— Circolare de' 29 luglio per la soluzione di taluni dubbj nel procedimento relativo a dimande per costituzione di patrimonj sacri.

— Circolare de' 2 agosto circa la stampa de' registri degli atti dello stato civile.

—Circolare de' 5 agosto circa il pagamento delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto degli 11 agosto pei dritti di repertorio e di archivio, ai quali sono soggetti gli atti in brevetto de' notai.

— Circolare de' 17 agosto per la verifica de' mandati delle spese di giustizia pe' processi delle commissioni militari.

— Circolare de' 19 agosto per la numerazione e cifra de' registri de custodi delle prigioni.

— Circolare del 23 agosto con la quale si stabilisce che il soldo dovuto agl'ispettori delle scuole de' distretti debbono loro pagarsi dai cassieri distrettuali che ne faranno esazione dalle rate rispettive de' comuni.

— Reale Rescritto de' 23 agosto col quale si determina la competenza del potere giudiziario nella causa tra il comune di Castelvetere e l'ex barone Beaumont relativa a sequestro conservatorio.

— Reale Rescritto de' 23 agosto col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Crisostomo Shiavitti e Fedele Corsini, come riguardante una strada vicinale.

— Reale Rescritto del 29 agosto col quale si dichiara che la causa tra D. Elpidio Cotugno e il parroco D. Saverio Cotugno rimanesse decisa dal potere giudiziario non trattandosi d'interpetrazione nè di validità di un atto amministrativo.

— Circolare de' 30 agosto con la quale si risolvono alcuni dubbi sulla forma de' repertori de' notai.

— Ministeriale del 30 agosto con la quale si danno disposizioni sulle istanze di rivindica per oggetti sequestrati per contribuzione.

— Reale Rescritto de' 30 agosto con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nardo e Marco Tullio di Nardo e D. Antonio Bonifacio, D. Giuseppe Costantini ed altri, relativa ad opere fatte da privati in pregiudizio di altri privati, comunque nella sponda di un fiume.

— Circolare de' 30 agosto circa le ordinanze de' presidenti civili per la tassa degli onorari de' periti le quali possono scriversi in piè delle relazioni de' medesimi.

— Circolare de' 6 settembre contenente la dichiarazione della commessione esecutrice del concordato in virtù dell'articolo 21 che prescrive la costituzione del sacro patrimonio non già agli iniziandi alla tonsura o a' promovendi agli ordini minori, ma agli ascendenti agli ordini sacri.

— Sovrana determinazione del 13 settembre con la quale si abolisce qualunque dritto sui poveri negli atti per pubblicazioni de' matrimoni.

— Circolare de' 20 settembre portante disposizioni per lo versamento di taluni dritti nella cassa degli archivi notariali.

— Sovrana determinazione del 23 settembre con la quale si prescrive che tutti gli ordinari non debbono dare esecuzione a carte non munite di regio exequatur.

— Reale Rescritto del 30 settembre col quale si dispone l'esecuzione delle ordinanze commessariali nelle quali sia interessato o il patrimonio ecclesiastico, o le mense vescovili, od altre pubbliche amministrazioni.

— Circolare del 23 ottobre con la quale si dispone che negl'inviti che si rimettono agli agenti delle poste per la spedizione de' corrieri, staffette, ed altri servizi straordinari, deve indicarsi il ministero per lo quale si esegua la spedizione.

— Circolare de' 18 novembre portante le norme da seguirsi per la redazione de' testimoniali per avaria.

— Ministeriale de' 29 novembre circa la spesa de' registri dei custodi delle prigioni.

— Ministeriale del 6 decembre con la quale si richiama in osservanza il decreto del 25 febbraio 1820 sul tavoliere.

— Ministeriale del 29 novembre con la quale si prescrive che l'amnistia accordata ai Siciliani non li sottrae dal rimborso dei danni in materie civili.

— Circolare de' 30 dicembre per supplirsi per l'anno 1821 i registri dello stato civile, finchè non ne sia pervenuta la spedizione de' comuni.

— ANNO 1821 —

— Circolare de' 3 gennaio sul diritto da esigersi dai cancellieri dei conciliatori per la stipulazione delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano dai monti frumentari.

— Decreto e Bolla pontificia del 15 gennaio prescrivente la conservazione della sede vescovile e diocesi di Alife.

— Determinazione del 24 febbraio con la quale si proibisce l'estrazione di qualunque vettovaglia dalla Sicilia.

— Sovrana determinazione del 3 aprile con la quale si stabilisce una giunta provvisoria di governo per assistere il luogotenente generale.

— Circolare dei 14 aprile con la quale si determinano in quali casi possono i consigli d'intendenza rivedere le loro decisioni rese nelle discussioni de' conti.

— Circolare de' 14 aprile sulla intestazione dell'autorità sovrana nella spedizione delle sentenze e degli atti pubblici emanati dal 6 luglio 1820 ai 23 marzo 1821.

— Circolare dei 17 aprile per la spiegazione dei decreti dei 3 marzo e 9 aprile 1821 circa l'asportazione di armi vietate.

— Circolare dei 18 aprile sulle partecipazioni delle chiese ricettizie dei reali domini al di quà del faro.

— Reale Rescritto dei 25 aprile per l'annullamento di diverse disposizioni in materia ecclesiastica emanate dai 6 luglio 1820 ai 23 marzo 1821.

— Ministeriale dei 9 maggio sul numero dei giudici supplenti che possono intervenire in un tribunale di commercio per la decisione delle cause.

— Circolare del 9 maggio con la quale si stabilisce che la contribuzione fondiaria imposta sopra i beni delle amministra-

zioni diocesane e sopra fondi che fan parte dell'amministrazione de' beni riservati e di quei donati reintegrati allo stato, dovrà pagarsi dagli affittatori dei fondi stessi, sugli estagli dovuti.

— Circolare del 19 maggio con la quale si determina il modo come debbono essere autorizzati, e da quali autorità i guardiani comunali nell'asportazione delle armi.

— Ministeriale dei 30 maggio sulla specie della carta bollata che dee adoperarsi pei fogli di udienza.

— Circolare dei 3 giugno portante disposizioni per lo pagamento del contributo fondiario dovuto dalle amministrazioni diocesane e dalle amministrazioni del patrimonio regolare.

— Ministeriale del 6 giugno con la quale si determina che le autorità giudiziarie nei casi di sorpresa dei ruoli, per sospetto di falsità, deggiono subito i ruoli restituire se il sospetto svanisce; e debbono rilasciarne copie legali se il reato è sussistente.

— Circolare dei 9 giugno portante disposizioni per lo matrimonio dei soldati sbandati.

— Reale Rescritto del 12 giugno col quale si determina come debba farsi la scelta dei maestri per le scuole primarie.

— Reale Rescritto dei 13 giugno portante norme a seguirsi per le nomine dei notai avvenute nel corso del nonimestre.

— Reale Rescritto dei 16 giugno per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alle acque e foreste.

— Reale Rescritto dei 16 giugno sulla competenza pei fatti criminosi dei militari austriaci residenti nel regno.

— Circolare dei 30 giugno per lo matrimonio dei refrattari delle passate leve.

— Ministeriale del 7 luglio con la quale si permette l'arresto dei contribuenti facoltosi i quali ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

— Circolare del 7 luglio con la quale si determina che non possonsi dai ricevitori spedire al banco delle due Sicilie monete di rame rotte.

— Reale Rescritto degli 11 luglio portante disposizioni sul pagamento delle pensioni ecclesiastiche.

— Risoluzione sovrana del 14 luglio che dichiara non potersi formare in un sol foglio di carta bollata i catasti relativi a più di un contribuente.

— Reale Rescritto dei 14 luglio per abilitare la camera cri-

minale della suprema corte di giustizia a decidere in alcuni casi con sette votanti.

— Reale Reseritto del 14 luglio col quale si stabiliscono norme a regolare la provvista degl'impieghi in Napoli ed in Sicilia.

— Ministeriale dei 18 luglio con la quale si determina se il penitenzierato nelle chiese cattedrali debba o pur no rimanervi.

— Circolare del 18 luglio sulla riforma degli articoli 4 e 5 delle istruzioni dei 21 febbraio 1821 rapporto alla rinnovazione d'iscrizione per i crediti del patrimonio ecclesiastico.

— Reale Rescritto dei 21 luglio portante la conferma degli impiegati negli archivi notariali.

— Reale Rescritto del 28 luglio col quale si determina che nel caso in cui debbansi eseguire sentenze giudiziarie nei real siti, se ne debba prima dare parte agli amministratori.

— Reale Rescritto dei 4 agosto pei seqnestri sopra i beni dei beneficî di patronato dei particolari.

— Sovrana determinazione del 7 agosto con la quale si determina a chi si appartenga l'approvazione della scelta dei maestri delle scuole primarie.

— Sovrana determinazione del 8 agosto con la quale si stabilisce che non è conveniente inerire ai reclami dei coloni per l'annullamento o riduzioni dei contratti onerosi fatti tra negozianti di grano, ma debbono le autorità amministrative invigilare alla conservazione ed aumento dei monti frumentari e dei pegni.

— Reale Rescritto degli 11 agosto per la esazione dei dritti di repertorio e di archivio sugli atti in brevetto.

— Reale Reseritto degli 11 agosto sul dubbio se il decreto dei 6 giugno 1821 avendo ristabilite le gran corti speciali ed il rito straordinario pei reati prevednti dall'articolo 426 delle leggi di procedura penale sieno con questo rito giudicabili le cause, nelle quali pria di questo decreto erasi profferita la sottoposizione ad accusa o la competenza della gran corte criminale.

— Reale Rescritto degli 11 agosto sulla condonazione accordata coi decreti dei 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 dei censi e canoni al di sotto di grana 50, e delle piccole prestazioni in derrate, applicabili ai soli patrimoni che erano irrevocabilmente riuniti al demanio, e non già a quelli dei quali lo stesso demanio amministrava le rendite.

— Reale Rescritto degli 11 agosto col quale si determina che

i crediti contro i diversi rami appartenenti all'interno ed anteriori al 1806 vadino a carico di quelle officine alle quali appartenevano prima dell'istallazione del detto ministero.

— Circolare dei 15 agosto pei matrimoni dei disertori.

— Circolare dei 18 agosto per determinare in quali casi le autorità pubbliche possano avvalersi dei telegrafi.

— Ministeriale del 18 agosto portante delle dilucidazioni ad un dubbio relativo a multe.

— Reale Rescritto del 21 agosto col quale si stabilisce che nei piccoli comuni ove si trovano delle cappelle rurali atte ad essere sostituite ai campisanti può il seppellimento praticarsi per tumulazione.

— Reale Rescritto del 22 agosto per la esecuzione del concordato relativo alla commessione stabilita per l'esame de' piani intorno alla formazione de' titoli delle sagre ordinazioni.

— Reale Rescritto de' 29 agosto per la inapplicabilità de' decreti de' 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 sulle condonazioni de' censi e de' canoni al di sotto di cinquanta grana e delle piccole prestazioni in derrate a censi, canoni, ed alle prestazioni che comunque dello stesso valore fossero state in amministrazione e non in proprietà del demanio.

— Circolare de' 30 agosto sul modo da serbarsi per contestare il rifiuto di un ricevitore a vendere carta bollata.

— Reale Rescritto de' 31 agosto per la osservanza della circolare de' 30 dicembre 1820 per supplire provvisoriamente i registri dello stato civile.

— Ministeriale del 1 settembre per l'intervento del giudice istruttore ne' giudizi criminali.

— Reale Rescritto del 1 settembre col quale si stabilisce il principio che coloro che hanno un domicilio di dieci anni possono occupare nel luogo della loro residenza pubblici impieghi.

— Ministeriale del 1 settembre con la quale si dichiara non aver dritto alle multe i notai che in occasione di stipula di contratti rivelano fondi occultati.

— Circolare del 1 settembre relativa al real decreto che approva un regolamento per la facile amministrazione dei beni del patrimonio regolare.

— Circolare degli 8 settembre relativa alla devoluzione de'

legati e delle cappellanie laicali alla real corona in mancanza di eredi de' legittimi patroni.

— Circolare degli 8 settembre sul registro da apporsi negli atti degli uscieri per l'affissione degli editti nelle vendite degli stabili.

— Circolare degli 8 settembre snl dubbio se possano confermarsi i deputati delle amministrazioni diocesane scorso il triennio.

— Reale Rescritto del 12 settembre col quale si prescrivono i documenti necessari a coloro che si recano nella capitale a causa di salnte.

— Circolare del 12 settembre con la quale si prescrive agli intendenti di riferire al commessariato generale gli avvenimenti e le notizie che possono fermar materia di nn articolo di giornale.

— Ministeriale de' 15 settembre sull'intervento de' giudici istruttori nelle gran corti criminali.

— Reale Rescritto de' 15 settembre col quale si risolve la qnistione se le dichiarazioni de' periti e testimonj generici fatte prima delle attuali leggi di procedura penale, e giurate con forme allora vigenti, possano esser lette nella pnbblica discnssione.

— Reale Rescritto de' 18 settembre sul numero de' votanti per le decisioni della gran corte civile in Napoli.

— Circolare del 19 settembre con la qnale si prescrive che la manutenzione e l'accrescimento de' mobili per uso delle corti, e de' tribunali dei giudici d'istruzione, e de' giudici regj dee gravitare fra le spese di giustizia.

— Risolnzione sovrana del 22 settembre pel discarico della contribnzione imposta sopra i ruoli delle chiese.

— Reale Rescritto del 22 settembre col qnale si stabilisce che nelle quistioni demaniali in cui vi fosse l'interesse del patrimonio ecclesiastico, o delle mense vescovili sono accordati due mesi improrogabili per nltimare le conciliazioni.

— Reale Rescritto del 29 settembre col qnale si prescrive che i giudici di circondario pei sequestri a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette procedono senza limitazione di somma.

— Sovrana risoluzione del 6 ottobre con la qnale si dichiarano decaduti dai loro dritti tutti que' creditori che non si tro-

vano aver presentato nel corso di settembre 1820 le di loro dimande per liquidazione dei crediti arretrati a tutto il 1815.

— Circolare del 10 ottobre con la quale si determina che i soldi de' funzionarj amministrativi delle provincie non possono essere soddisfatti in Napoli.

— Ministeriale de' 13 ottobre sull'intervento de' giudici istruttori nelle gran corti criminali.

— Circolare de' 13 ottobre pe' sequestri a ragione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette, qualunque ne sia l'ammontar delle somme.

— Reale Rescritto de' 13 ottobre che permette di adottarsi dalle amministrazioni diocesane il sistema tenuto dalla commessione mista amministratrice col manifesto de' 13 settembre 1820 per rendere agevole ai debitori arretrati il pagamento del respettivo dare.

— Reale Rescritto del 20 ottobre che conferma a' regj procuratori presso le amministrazioni diocesane il dritto di sedere alla destra del sindaco nelle pubbliche funzioni.

— Circolare del 24 ottobre con la quale si prescrive che la legge de' 21 giugno 1819 non ha derogata l'istruzione dell'antica amministrazione della registratura e demani de' 28 novembre 1812 che stabilisce il modo come radiarsi le iscrizioni de' crediti demaniali estinti.

— Circolare del 26 ottobre con la quale si raccomanda agli intendenti la buon'amministrazione delle provincie e la vigilanza nel prevenire i reati, perseguitarli e porli nei limiti delle loro attribuzioni.

— Reale Rescritto dei 27 ottobre per spiegazione di dubbio sulla competenza pe' misfatti preveduti dall'articolo 4 del decreto de' 30 agosto 1821 ed allo stesso anteriori.

— Reale Rescritto del 31 ottobre che prescrive potersi scegliere fuori del capitolo della cattedrale i deputati per le amministrazioni diocesane, qualora la scelta fatta da' capitoli non meritasse la fiducia del governo.

— Reale Rescritto de' 3 novembre per lo metodo da serbarsi nell'invio de' condannati alla relegazione.

— Regolamento del 6 novembre portante disposizioni per la riscossione de' soldi e delle indennità de' funzionari amministra-

tivi, e per fissarsi il modo, e l'epoca dei congedi che potranno loro essere accordati.

— Reale Rescritto de' 10 novembre col quale si attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza pe'misfatti preveduti nell'articolo 4 del decreto de'30 agosto 1821 relativo alle persecuzioni delle comitive armate.

— Reale Rescritto del 17 novembre col quale si diminuisce la tassa sulle lettere provvenienti dallo atato romano.

— Reale Rescritto de' 21 novembre sulla destituzione degli impiegati giudiziari.

— Circolare del 21 novembre sullo stato dettagliato dei cespiti sotto la gestione delle amministrazioni diocesane.

— Regolamento del 30 novembre sulle così dette carte di sicurezza, di permanenza, di passo, e su de' passaporti, sovranamente approvato pei reali domini al di qnà del faro.

— Circolare dei 5 dicembre sulla intelligenza dell'articolo 57 della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato.

— Reale Rescritto dei 5 dicembre sul posto che i giudici conciliatori debbon occupare nelle pubbliche cerimonie.

— Reale Rescritto de' 5 dicembre col quale si prescrive che la destinazione a far parte della deputazione che sceglie il consiglio generale di ogni provincia per sollecitare presso l'intendenza, o presso le reali segreterie di stato le risoluzioni delle sue deliberazioni non deve dare occasione a verun deputato di recarsi in Napoli a spese dei comuni.

— Reale Rescritto del 12 dicembre col quale si fissa il premio per lo scoprimento de' cespiti occultati.

— Circolare del 12 dicembre con la quale si determina da qual tempo debbano aver vigore i ruoli suppletori risultanti da catasti rettificati.

— Circolare del 19 dicembre con la quale si determina che i progetti delle opere pubbliche a carico del tesoro non possono farsi dagl'ingegneri che per ordine speciale del direttore generale di ponti e strade.

— Reale Rescritto dei 21 dicembre sull'applicazione dell'articolo 10 del real decreto de' 30 agosto corrente anno.

— Reale Rescritto dei 29 dicembre portante la risoluzione di un dubbio risguardante la competenza delle corti marziali.

— Reale Rescritto del 29 dicembre col quale si determina che

i figli di famiglia che vivono in casa paterna non possono accettar cariche comunali e quelle di decurioni, senza il consenso del padre.

— Circolare del 29 dicembre intorno alla facoltà e privilegi di cui godono per pontificia concessione gli imperiali e reali cappellani Castrensi dell'armata austriaca.

— ANNO 1822. —

— Reale Rescritto de' 5 gennaio sul dubbio se i benefici e le cappellanie da servir di titolo alle sacre ordinazioni debbano calcolarsi senza o con deduzione de' pesi di messe, de' quali fossero gravati.

— Reale Rescritto de' 9 gennaio col quale si permette ai collettori delle rendite dell'orfanotrofio militare di dare le cauzioni in beni fondi.

— Ministeriale de' 10 gennaio con la quale si determina che l'epoca e l'ordine della nomina de' magistrati dee regolare la loro precedenza.

— Circolare degli 11 gennaio portante la norma da seguirsi nel caso di destituzione del rettore, vice-rettore ed amministratore del collegio, o liceo per l'assicurazione della cassa.

— Circolare de' 12 gennaio con la quale si determina se ai termini dell'articolo 75 dello statuto penale militare sien considerati militari e sottoposti alla giurisdizione militare tutti i guardamagazzini ancorchè pagani.

— Circolare del 12 gennaio con cui si determina qual sorveglianza debbano usare i sindaci pe' figli delle prostitute e delle concubine.

— Circolare dei 16 gennaio sulle norme pei salvacondotti, che per la presentazione in giudizio si rilasciano agl'incolpati di misfatto, non che sul congedo temporaneo chiesto dagl'incolpati sottoposti a mandato.

— Reale Rescritto de' 19 gennaio sul dubbio se sia in forza dell'articolo 3 del decreto de' 9 aprile 1821 la detenzione di armi vietate giudicabile dagli agenti di polizia.

— Reale Rescritto del 23 gennaio col quale si danno disposizioni onde regolare le liquidazioni delle pensioni di giustizia di coloro che emigrarono in Sicilia.

— Reale Rescritto del 26 gennaio col quale si danno disposizioni a regolare le casse dei segreti e prosegreti in Sicilia.

— Reale Rescritto del 30 gennaio col quale si stabilisce che unico esser deve il dritto di registrazione di un'inventario ereditario sebbene compiuto in diverse sedute.

— Circolare del 31 gennaio portante le disposizioni come redigersi uno stato nominativo e categorico riguardanti i fabbricanti di armi di ogni genere.

— Circolare del 2 febbraio con la quale si determina che i vice-consoli dei sovrani esteri sono esenti dal peso degli alloggi militari.

— Reale Rescritto de' 2 febbraio per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati.

— Reale Rescritto del 6 febbraio riguardante quei religiosi secolarizzati che desiderano rientrar in monistero col godimento della pensione.

— Risoluzione sovrana del 9 febbraio pe' reclami di sfitto dei teatri della capitale.

— Circolare de' 9 febbraio per la celebrazione de' matrimoni dei disertori de' corpi di armata disciolti in vigore del decreto del 1 luglio 1821.

— Circolare dei 13 febbraio per l'invio dai giudici di circondario ai direttori del registro e bollo delle copie intere degli articoli annotati nel registro de' visti.

— Reale Rescritto del 13 febbraio col quale si prescrive che le offerte di censuazioni pei fondi urbani di dipendenza del banco delle due Sicilie sieno per ora rifiutate.

— Reale Rescritto de' 16 febbrajo portante disposizioni per supplire a' registri dello stato civile che non fosser pervenuti in tempo utile ai comuni.

— Circolare de' 16 febbraio per le notizie necessarie alla formazione della statistica del personale dell'ordine giudiziario.

— Circolare del 20 febbraio con la quale si determina che il dipartimento della guerra deve cedere ai comuni i locali che non servono più ad usi militari.

— Sovrana determinazione del 27 febbraio con la quale si stabilisce che le spese di scrittoio degli agenti contabili delle prigioni cedono in metà a carico del governo e nell'altra dell'appaltatore generle.

— Circolare del 27 febbraio con la quale si determina che i controlori delle contribuzioni dirette sono obbligati presentare al visto dell'intendente o sottointendente mensilmente i certificati de' lavori eseguiti.

— Reale Rescritto de' 7 marzo sugli esiti da farsi dalle amministrazioni diocesane e sulla norma colla quale questi debbono essere regolati.

— Reale Rescritto de' 9 marzo sulla incapacità de' religiosi e delle religiose professe a raccoglier successioni e sul favore delle loro rinunzie.

— Reale Rescritto del 9 marzo col quale si determina che avvenendo la morte di qualche antico pensionista, che ottenne la pensione pria del 1806, nel caso che i figli di lui o la di lui vedova si facessero a dimandare una pensione alimentaria, deesi una tal domanda inviare per esame alla commessione dei presidenti e qundi umiliarsi il corrispondente rapporto alla sovrana intelligenza.

— Reale Rescritto del 9 marzo col quale si determinano le norme come regolare il pagamento delle spese di cibario e di vetture pei condannati a morte.

— Reale Rescritto del 31 marzo col quale si aboliscono tutte le maestranze e tutte le corporazioni di artieri nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 14 marzo col quale si determina potersi mettere a liquidazione i crediti contro i monisteri soppressi pei quali trovasi interposto il solo assenso apostolico.

—Reale Rescritto del 15 marzo col quale si prescrivono mezzi di rigore perchè gli studenti frequentino le congregazioni di spirito.

— Regolamento del 15 marzo pel versamento da farsi nella cassa di ammortizzazione della quinta parte dell'annuale contribuzione fondiaria.

— Circolare del 16 marzo con la quale si determina che le disposizioni emesse con circolare de' 12 gennaio 1822 intorno alle prostitute e concubine, vengono modificate per le sole concubine.

— Circolare del 20 marzo portante le pene contro i giocatori nelle bettole e nelle cantine.

— Reale Rescritto del 20 marzo col quale si esclude l'ince-

renza dell'agente del contezioso in Sicilia nelle cause contro l'erario.

—Reale Rescritto de' 21 marzo per lo importo delle vacazioni ai giudici di circondario e loro cancellieri, allorchè intervengono per lo passaggio delle schede da' notai defunti ai notai conservatori.

— Sovrana risoluzione del 22 maggio che attribuisce alla direzione generale delle foreste la spedizione delle licenze da caccia in vista de' permessi di armi della polizia.

— Circolare de' 23 marzo con la quale si vieta agli appaltatori de' dazi comunali la spedizione de' piantoni.

— Circolare de' 23 marzo portante disposizioni sulla formazione de' certificati che risguardano la esistenza de' militari nelle prigioni.

— Reale Rescritto de'3 aprile portante la risoluzione del dubbio se il parroco, che celebra i matrimoni di coscienza secondo la bolla pontificia *satis nobis* incorra per l'osservanza delle forme dello stato civile stabilite dalle leggi in vigore nella pena, che le stesse hanno sanzionato.

— Reale Rescritto degli 8 aprile col quale si diminuisce di un terzo il dazio sugli oli che si trasportano dalla Sicilia.

— Circolare del 10 agosto con la quale si determinano i casi nei quali i segretari generali che rimpiazzano gl'intendenti abbiano dritto alle indennità.

— Reale Rescritto del 13 aprile col quale si determina che i figli di famiglia non possono amministrare fondi comunali, se non quando sieno guarentiti dal proprio genitore, o da altra opulenta persona.

— Reale Rescritto de' 13 aprile sul tempo in cui l'amministrazione civile dee spedire ai presidenti de' tribunali civili i registri dello stato civile per la numerazione e cifra, non che sul tempo in cui questi funzionari debbono avere adempiuta alla cifra e numerazione anzidetta e corrispondenti sanzioni penali.

— Circolare del 20 aprile con la quale si sospende il soldo dal mese di settembre in avanti ai presidenti de' tribunali civili ed ai giudici delegati per la cifra dei registri degli atti dello stato civile, quando non ne documentino l'adempimento a tutto il precedente mese.

— Reale Rescritto de' 20 aprile portante la soluzione di dubbi sulla intelligenza del decreto de' 13 marzo circa l'abolizione della pena e dell'azione penale pe' delitti, e per le contravvenzioni.

— Circolare del 20 aprile con la quale si stabilisce che i detenuti comunque abbiano i genitori possidenti, se non emancipati, debbono considerarsi poveri per la somministrazione della sussistenza.

— Reale Rescritto del 24 aprile col quale si danno disposizioni a regolare la esibizione dei titoli originari per liquidare i crediti contro i comuni.

— Circolare del 29 aprile con la quale si richiama in vigore la tassa innocenziana relativamenta ai dritti pe' matrimonj e pompe funebri.

— Reale Rescritto de' 4 maggio sul dubbio se le ammende per contravvenzioni al regolamento sulle reali riserve sono comprese nell'indulto de' 13 marzo 1822.

— Reale Rescritto de' 4 maggio per soluzione di dubbio sulla intelligenza dell'indulto pe' delitti e per le contravvenzioni contenute nel decreto de' 13 marzo 1822.

— Circolare degli 8 maggio con la quale si determina che gli affitti de' beni riuniti alla cassa di ammortizzazione debbono eseguirsi secondo le norme stabilite nel decreto de' 18 ottobre 1819.

— Reale Rescritto degli 8 maggio portante le istruzioni per la spedizione dei semi e delle piante in vegetazione del sommacco.

— Circolare degli 11 maggio con la quale si derminano quali carte di autorizzazione sono abilitati a portare quei religiosi che questuano per gli ordini mendicanti.

— Reale Rescritto de' 15 maggio sulla intelligenza del decreto de' 9 aprile 1821 circa la competenza per la conservazione di oggetti settari.

— Reale Rescritto de' 18 maggio portante la dispensa pel corrente anno 1822 al tempo stabilito per l'invio de' registri dello stato civile dagl'intendenti ai presidenti de' tribunali.

— Circolare del 22 maggio con la quale si prescrive che l'esenzione dal peso degli alloggi militari accordata ai viceconsoli esteri deve limitari a quelli soli tra essi i quali sono venuti espressamente dall'estero.

— Reale Rescritto del 25 maggio sul dubbio se trovandosi legittimamente impedito un deputato dell'amministrazione diocesana, possa essere scelto un sostituto dal capitolo.

— Reale Rescritto del 13 maggio col quale si determina potersi pagare le vincite ai giocatori del lotto senza la esibizione degli stampati a causa di uno svaligiamento avvenuto.

— Circolare del 1 giugno col quale si stabilisce l'obbligo dei medici e cerusici comunali d'istruire le levatrici de' loro comuni.

— Reale Rescritto del 5 giugno col quale si determina il modo come adempiersi le formalità ipotecarie per gli atti stipulati prima e dopo la distruzione e sospensione degli offici.

— Decreto e bolla pontificia del dì 14 maggio (pubblicata il dì 15 giugno 1822) prescrivente la conservazione della sede vescovile e diocesi di Ostuni.

— Circolare dei 26 giugno sul pagamento della spesa che occorre per la trasmissione degli atti giudiziari in linea civile diretti contra coloro che sono stabiliti in paese straniero.

— Circolare del 26 giugno con la quale si determina che l'interstizio di anni tre per potere un individuo essere di nuovo nominato sindaco od eletto riguarda la stessa carica esercitata, e non una diversa del comune istesso.

— Reale Rescritto de' 26 giugno portante la soluzione di alcuni dubbi insorti nell'applicazione del reale rescritto de' 7 marzo 1822 per gli esiti da eseguirsi dalle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto de' 29 giugno portante la sospensione fino a tutto l'anno 1822 del reale rescritto dei 10 novembre 1821, che attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza delle corti marziali.

— Reale Rescritto del 29 giugno col quale si apportano talune modificazioni all'atto di giuramento.

— Risoluzione sovrana del 6 luglio sul metodo onde facilitar su i catasti le mutazioni di quota per fondi di picciola rendita.

— Reale Rescritto del 6 luglio col quale si dichiara nulla ed abusiva la fondazione del benefizio di S. Maria del Carmine in S. Giovanni di Cammarota.

— Reale Rescritto del 9 luglio col quale si nominano due inquisitori costantiniani.

— Reale Rescritto del 17 luglio portante disposizioni per le sentenze di morte pronunziate per gli asportatori di armi.

— Circolare del 27 luglio con la quale si abolisconо le condizioni che debbono contenere i certificati di povertà dei contrabandieri per ammettersi dai magistrati.

— Ministeriale dei 31 luglio sull'intervento del giudice istruttore nelle udienze dei tribunali civili.

— Circolare del 3 agosto con la quale si stabiliscono le eccezioni alla regola prescritta dall'articolo 595 delle leggi di procedura penale per gli arrestati per misura di polizia.

— Circolare dei 10 agosto portante disposizioni per la carta che dee adoperarsi pei fogli di udienza.

— Regolamento provvisorio per la qualità della moneta da impiegarsi nei pagamenti di conto della tesoreria generale, sanzionato da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 13 agosto 1822.

— Reale Rescritto dei 14 agosto per attribuirsi alle gran corti criminali la facoltà di ordinare un temporaneo allontanamento da un determinato luogo di quei che nella raccolta delle indagini portano ostacolo allo scovrimento della verità.

— Circolare dei 14 agosto sul pagamento della spesa che può occorrere per la somministrazione dei generi di nutrimento ai condannati a morte nei giorni di cappella.

— Circolare dei 17 agosto portante disposizioni pei matrimoni dei soldati sbandati.

— Circolare dei 27 agosto portante disposizioni per la pruova della insolvibilità dei debitori delle spese d'iscrizioni ipotecarie e di multe.

— Reale Rescritto del 28 agosto col quale si stabilisce che delle liquidazioni fatte nel decennio e non pienamente eseguite non se ne debba tener conto, ma sottoporsi a nuova liquidazione secondo i decreti in vigore.

— Reale Rescritto del 2 settembre portante disposizioni per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati.

— Ministeriale dei 14 settembre sul dubbio se i pubblici impiegati godano il beneficio della garantia pei giudizi che in linea civile sono contra di essi introdotti per fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

— Reale Rescritto dei 29 settembre per la soluzione di dubbio

circa la competenza delle corti marziali pei misfatti designati nel decreto dei 30 agosto 1821.

— Reale Rescritto dei 29 settembre col quale si proroga il termine stabilito dal decreto dei 13 marzo 1822 circa il disbrigo delle cause dei detenuti in linea di concordia.

— Sovrana risoluzione del 1 ottobre con la quale si stabiliscono dei viceprotomedici e speziali visitatori in tutti i distretti del regno, e la visita degli esercenti l'arte salutare e delle farmacie.

— Circolare del 5 ottobre con la quale si stabilisce come debbano regolarsi le transazioni per individuo, o capo di famiglia in mancanza di appalti dei dazi di consumo, giusta l'art. 202 della legge dei 12 dicembre 1816.

— Reale Rescritto dei 5 ottobre sull'obbligo della residenza dei vescovi nelle proprie diocesi.

— Reale Rescritto del 5 ottobre col quale si danno disposizioni per le liquidazioni dei crediti anteriori al 1799.

— Reale Rescritto del 12 ottobre col quale si stabiliscono delle economie a farsi onde scemare lo stato discusso dell'amministrazione dei reali lotti.

— Reale Rescritto del 14 ottobre col quale si stabilisce il soldo da corrispondersi al direttore di polizia.

— Circolare del 19 ottobre portante disposizioni regolamentarie pel servizio delle regie poste.

— Reale Rescritto dei 19 ottobre per lo stabilimento di alcune norme per la gestione delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto dei 25 ottobre portante disposizioni su i giudizi relativi allo scioglimento dei monti di famiglia, e sulla dimanda per ripristinazione del monte detto delle ventinove famiglie.

— Circolare del 26 ottobre con la quale si determina che gli atti di liquidazione formano titolo per coazionarsi amministrativamente i decurionati responsabili della sfondacazione delle rispettive quote dei generi di privativa.

— Circolare del 2 novembre portante disposizioni relative all'invio degli stati riguardanti i cespiti di ciascuna amministrazione diocesana e la situazione delle rispettive casse.

— Circolare del 13 novembre portante le dilucidazioni su dubbi sorti circa l'esecuzione della disposizione che permette il

passaggio su i catasti dei fondi di piccola rendita, allorchè la proprietà di essi viene ad altri trasferita.

— Reale Rescritto del 20 novembre col quale si determina di praticarsi la visita doganale su dei legni della real marina, come si esegue per Napoli.

— Circolare del 20 novembre con la quale si vieta la inversione de' fondi provinciali, tranne il caso di urgenza che potrebbe compromettere il bene dell'amministrazione.

— Sovrana determinazione del 20 novembre con la quale si stabilisce il modo come amministrare il sussidio ai rilegati nelle isole e forti della Sicilia.

— Reale Rescritto de' 4 dicembre sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle quistioni relative ai danni che i privati posson temere per ragion di lavori di appaltatori delle pubbliche strade.

— Circolare de' 7 dicembre sul dubbio circa la competenza delle commessioni militari pel misfatto di asportazione di armi vietate.

— Sovrana determinazione degli 11 decembre con la quale si stabilisce l'ammontare del sussidio da accordarsi ai rilegati nelle isole e nei forti della Sicilia.

— Reale Rescritto degli 11 decembre col quale si determina che gli uffiziali pubblici debbano presentare al visto il loro repertorio nella prima decade di un mese, tuttochè nel mese antecedente non abbiano stipulato atti.

— Reale Rescritto degli 11 decembre col quale si manifestano le istruzioni disposte dalla commessione dei vescovi coll'intervento del nunzio apostolico ed approvate sovranamente per la formazione dei titoli delle sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie sufficientemente dotate.

— Reale Rescritto de' 18 decembre sul metodo da serbarsi per impugnare le dichiarazioni di laicalità di beneficî emesse dall'abolita real camera di S. Chiara.

— Reale Rescritto del 1 gennaio portante disposizioni circa i patrimoni e l'ammissione de' clerici alle porzioni delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio portante la competenza del contenzioso amministrativo nelle azioni per rimessione di mercede in un contratto di affitto coll'amministrazione comunale.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio sulla intelligenza del numero 3 dell'articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio col quale si danno disposizioni a regolare le liquidazioni a causa delle affrancazioni di cedole seguite nella cassa di ammortizzazione dietro la legge del 4 maggio 1810 ed il decreto de' 17 ottobre 1811.

— Reale Rescritto degli 11 gennaio portante disposizioni relative al numero dei conventi dei mendicanti ripristinati da costituire una regolare famiglia.

— Decisione de' 14 gennaio sulla quistione se la omissione dell'appuramento del fatto in cause dipendenti da' processi antichi costituisce un mezzo di annullamento presso la suprema corte di giustizia.

— Circolare de' 15 gennaio per assicurare al real tesoro il rimborso delle spese giudiziarie a credito ne' giudizj civili.

— Decisione de' 18 gennajo sulla quistione se la clausola rivocatoria compresa in un testamento nullo per difetto di forma vade ad annullare un precedente testamento valido.

— Circolare del 18 gennaio con la quale si determina a quali osservanze sien soggetti i patrocinatori prima di entrare in esercizio delle loro funzioni.

— Circolare del 18 gennaio con la quale si determina la necessità del consenso del percettore della sezione in cui son siti i fondi ai quali si riferiscano i depositi giudiziarj qualora si voglia da altri percettori ritirar denaro depositato presso la cassa di ammortizzazione.

— Reale Rescritto de' 18 gennaio col quale si danno disposizioni pei depositi giudiziarj amministrativi o volontarj.

— Decisione de' 21 gennaio con la quale si stabilisce che il ricorso per annullamento avverso una decisione non notificata è ricettibile, quantunque sieno state notificate decisioni poste-

riori pronunziate per esecuzione di una parte interlocutoria della prima decisione definitiva impugnata col ricorso.

— Circolare de' 22 gennaio per la vigilanza sugli uscieri, onde non istrumentino che per atti delle autorità giudiziarie e per quelli pei quali abbiano ricevuto dalla legge un'espressa commissione.

— Reale Rescritto del 29 gennaio col quale si proibisce la immissione delle armi da fuoco provvenienti dall'estero.

— Decisione de' 20 gennaio con la quale si stabilisce che ne' giudizj correzionali è ammissibile l'appello dell'incolpato sottoposto per semplice consegna di un mallevadore e che ne abbia promessa la presentazione in giudizio senza obbligare a pagare una somma determinata in caso d'inadempimento; e se può la gran corte criminale senza pubblica discussione profferire in appello il non costa, quando in prima istanza sia profferita la dichiarazione di reità.

— Decisione de' 30 gennaio con la quale si risolve la quistione se nel contratto di vendita è richiesta di essenza la scrittura, e se allorchè di una scrittura privata è fatta mensione in un atto d'intimazione di usciere, può dirsene comprovata la sostanza in un atto disteso da ufiziale pubblico e per cui la sua data può computarsi contro delle terze persone; in fine se allorchè esista un principio di pruova scritturale nel caso dell'articolo 1347 il giudice può negare la pruova testimoniale.

— Regolamento del primo febbraio 1823 in esecuzione dell'articolo 5 del real decreto de' 17 gennaio 1823, riguardante il metodo da tenersi ne' concorsi a' quali devono esporsi gl'impiegati della direzione generale del gran libro del debito pubblico per potere aspirare alle piazze vacanti.

— Decisione del dì 1 febbraio con la quale si risolve la quistione se è valida la rinunzia di un fondo soggetto a primogenitura fatta dal possessore del fondo medesimo al suo primogenito che vi è immediatamente chiamato, e se la circostanza che la rinunzia ebbe luogo in un tempo, in cui si credeva imminente la legge abolitiva de' fedecommessi, ha ninna influenza nella risoluzione della controversia.

— Decisione de' 5 febbraio con la quale si risolve la quistione in quale caso la definizione del reato deve riputarsi non corrispondente a' fatti semplici espressi nella decisione.

— Circolare de' 5 febbraio con la quale si ordina che l'asportatore di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia è sottoposto alla sanzione del decreto de' 3 ottobre 1823 quantunque non vi sia sorpreso colle armi nella flagranza.

— Circolare de' 5 febbraio sulla forma delle cedole di assegnazione prescritte dall'articolo 77 delle leggi di procedura ne' giudizj penali.

— Circolare de' 6 febbraio per la spedizione gratuita delle fedi di nascita dei parrochi ai marinari che debbono essere ascritti alle matricole dell'ascrizione marittima.

— Reale Rescritto degli 8 febbraio sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso di acque pubbliche.

— Circolare degli 8 febbraio con la quale si stabilisce che contro i debitori de' generi di privativa possonsi usare le coazioni de' piantoni.

— Circolare del 12 febbraio con la quale si stabiliscono norme a seguirsi per gli asportatori di armi.

— Ministeriale del 13 febbraio con la quale si raccomanda la custodia degli oggetti di belle arti, e si danno disposizioni perchè i detti oggetti non sieno spediti all'estero.

— Circolare del 15 febbbraio con la quale si danno disposizioni sulle competenze dei mobili appartenenti alle intendenze e sottointendenze.

— Circolare del 22 febbraio con la quale si danno disposizioni per la manutenzione, ed accrescimento di mobili pei giudicati d'istruzione e dei giudicati regj.

— Reale Rescritto del 22 febbraio portante disposizioni relative al termine nel quale debbono registrarsi gli atti delle amministrazioni diocesane, e sul dritto di registro al quale questi atti debbono esser soggetti.

— Ministeriale del 2 marzo con la quale si stabilisce a carico di chi debbano andare le spese per l'esecuzione della pena capitale.

— Reale Rescritto del 2 marzo col quale si stabilisce che la determinazione del reale rescritto de' 16 marzo 1818 circa il modo di chiamare le dignità ecclesiastiche a prestare testimonianza ne' giudizj penali, non è stata abolita dalle leggi di procedura penale in vigore.

— Circolare de' 5 marzo portante le norme per la comunicazione de' processi dalle autorità ecclesiastiche a' magistrati dell'ordine giudiziario.

— Decisione de' 6 marzo con la quale si risolve che i creditori delle mense vescovili, i quali non liquidarono il loro credito in conseguenza del decreto de' 7 marzo 1823 possono oggi pretenderne la soddisfazione dalle mense istesse.

— Decisione del 7 marzo con la quale si risolve la quistione se nel termine a produrre il ricorso per l'annullamento delle decisioni delle gran corti criminali dee computarsi il giorno in cui sono le stesse notificate.

— Decisione de' 7 marzo con la quale si risolve la quistione se un incolpato, che appellando da sentenza correzionale offra successivamente due cauzioni decade dall'appello sol perchè la prima delle medesime è dichiarata non idonea dalla gran corte criminale.

— Circolare degli 8 marzo con la quale si determina da quali fondi debbano prestarsi gli elementi ai detenuti che manchino di mezzi di sussistenza, benchè figli di persone facoltose.

— Decisione degli 8 marzo con la quale si risolve la quistione se gli atti per l'alienazione di beni di minori incominciati secondo le leggi vigenti prima di gennaio 1809 debbono essere ultimate colle formalità prescritte nei novelli codici civile e di procedura civile allorchè sotto l'impero de' medesimi vengono tali atti a perfezionarsi.

— Decisione de' 12 marzo con la quale si definisce se ne' giudizi penali vi è nullità quando all'appoggio della definizione del reato sono esposti nella decisione i detti semplici di ciascun testimonio senza il fatto, che il giudice ha nella sua latitudine da' medesimi rilevato.

— Reale Rescritto de' 12 marzo col quale si stabilisce che in tutti i giudizi delle commissioni militari dovrà intervenire un magistrato per darvi il suo avviso come uomo di legge.

— Decisione de' 13 marzo con la quale si risolve la quistione se è suscettibile di annullamento una sentenza la quale è in contraddizione co' fatti elementari del processo, ed in altri termini se può il giudice trasandare, o snaturare i fatti contestati, allorchè dagli stessi deve egli trarre il suo giudizio; di più allorchè esiste un principio di pruova scritta, deve il giudice di

necessità ammettere la prnova testimoniale qualora sia richiesta da una delle parti.

— Reale Rescritto de' 15 marzo sul sistema da osservarsi per la citazione de' testimoni, che domiciliano nel territorio del governo pontificio.

— Reale Rescritto de' 15 marzo col quale si prescrive che ne' giudizi delle commissioni militari dovrà esser profferito sul processo scritto l'abilitazione degl'incolpati, contra i quali non si abbiano sufficienti indizi di reità, nè tracce conducenti ad acquistarli.

— Decisione de' 21 marzo con la quale si risolve la quistione se il concorso di armi proprie nel reato è una delle circostanze constitutive della violenza pubblica anche quando i delinquenti abbiano l'antorizzazione di asportarle.

— Decisione degli 11 marzo con la quale si determina se la ferita o percossa con pericolo di sfregio è nella classe delle ferite o percosse gravi comprese nella disposizione dell'articolo 356 delle leggi penali.

— Reale Rescritto del 22 marzo col quale si proibisce nei porti della Sicilia il caricamento delle munizioni da guerra.

— Reale Rescritto de' 22 marzo portante disposizioni per le vacazioni a' giudici di circondario ed a' loro cancellieri nel caso in cui, a' termini dell'articolo 88 della legge de' 23 novembre sul notariato, intervengono por lo passaggio delle schede de' notai conservatori.

— Circolare de' 25 marzo sulla intelligenza dell'articolo 138 delle leggi di procedura penale relativamente all'atto di accusa.

— Circolare de' 29 marzo con la quale si permette adoperarsi manoscritte fino a nuova disposizione le cedole di assegnazione ne' gindizi penali.

— Reale Rescritto del 2 aprile col quale si determina il sistema a serbarsi pei pieghi della commessione delle vendite volontarie.

— Circolare de' 5 aprile per la riscossione de' diritti per iscrizioni o trascrizioni eseguite a credito su registri delle conservazioni d'ipoteche.

— Circolare de' 5 aprile portante disposizioni per la lassa delle indennità de' giudici di circondario de' capoluoghi di distretti, allorchè funzionano da giudici istruttori.

— Decisione degli 11 aprile con la quale si stabilisce se la decisione in appello ne' giudizi correzionali deve, a pena di nullità, esser motivata sopra ciascuno de' mezzi, cui è l'appello poggiato; ed in quali casi per pascolo di animali nell'altrui terreno è applicabile la sanzione dell'articolo 446 delle leggi penali.

— Reale Rescritto del 12 aprile col quale si danno disposizioni per gli stati di agginsto dei militari.

— Decisione de' 14 aprile con la quale si stabilisce in quali casi e fatti d'incontinenza portano offesa al pubblico costume od oltraggio al pubblico pudore nel senso dell'articolo 345 delle leggi penali e quando è applicabile la sanzione dell'articolo 328 delle leggi penali contro l'nomo con moglie, che abbia commercie d'issonesto con altra donna.

— Reale Rescritto del 15 aprile col quale si stabiliscono le norme da servir di guida negli ascensi degl'impiegati dell'amministrazione generale de' lotti.

— Circolare del 16 aprile portante le misure da rendere più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatarj di oggetti pegnorati per debito di contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 16 aprile portante dilucidazioni alla circolare de' 15 febbraio sulle competenze della mobilia nelle intendenze e nelle sottintendenze.

— Decisione de'16 aprile con la quale si stabilisce se prima del giudizio di accusa la gran corte criminale può decidere della competenza ed in quali casi i fatti che si puniscono correzionalmente sono giudicabili dalla gran corte criminale.

— Decisione de' 18 aprile con la quale si stabilisce se l'incolpato, che fugge con violenza dalle mani degli agenti della pubblica forza è compreso nella sanzione dell'articolo 253 delle leggi penali relativo alla fuga con violenza o frattura da' luoghi di custodia o di pena.

— Ministeriale de' 19 aprile portante disposizioni sulla quistione se il magistrato deve intervenire come uomo di legge nella commissione militare riunita per giudicare sul processo scritto dell'abilitazione degli incolpati sottoposti alla sua competenza.

— Reale Rescritto de' 19 aprile col quale si danno norme come stabilire le indennità ai capitani de' porti di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani.

— Decisione de' 21 aprile con la quale si determina che la

gran corte criminale, che procede in secondo giudizio nella causa, in cui altra gran corte abbia profferito la decisione di non costa, e di più ampia istruzione, potrà pronunziar condanna sopra le sole pruove raccolte prima di questa decisione.

— Reale Rescritto de' 26 aprile col quale si risolvono taluni dubbj in fatto di precedenza.

— Circolare del 1 maggio con la quale si apportano dilucidazioni al decreto de' 18 maggio 1819 sulle precedenze nelle pubbliche cerimonie.

— Reale Rescritto del 3 maggio col quale si determina che le ammende forestali van comprese nello indulto del 13 marzo 1822 poichè le medesime costituiscono una pena.

— Reale Rescritto de' 7 maggio col quale si determina che per talune indicate ricevitorie distrettuali si faccia direttamente trasportare in Napoli per mezzo del procaccio il danaro e che la tesoreria generale s'incarichi delle corrispondenti spese di trasporto.

— Ministeriale de' 7 maggio portante disposizioni per la precedenza dell'Ispettore-commissario di polizia di Aversa al giudice di circondario ivi residente.

— Circolare de' 10 maggio portante disposizioni sul modo e su i funzionarj da adoperarsi per assicurare la pruova generica dei fatti criminosi.

— Circolare de' 21 maggio con la quale si spiega il senso del decreto de' 28 marzo ultimo circa l'allontanamento dell'uccisore dal domicilio de' parenti dell'ucciso finchè non abbia ottenuto il loro contentamento.

— Ministeriale de' 24 maggio portante la risoluzione di dubbj in fatto di precedenza tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative.

— Circolare de' 28 maggio relativa alla consegna delle commende badie e benefizj antoniani.

— Circolare de' 4 giugno con la quale si stabilisce che i cancellieri delle camere notariali debbono tenere il repertorio prescritto dagli articoli 33 e 34 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro.

— Circolare de' 4 giugno sulla formazione de' fogli di udienza delle gran corti criminali.

— Reale Rescritto de' 7 giugno col quale si stabilisce che

spetta a' notai di pagare il diritto di registro per le dichiarazioni di visita de' loro protocolli, che n'è eseguita dalle camere notariali.

— Ministeriale degli 11 giugno sul posto che dee occupare alla pubblica udienza il giudice destinato a far le veci del pubblico ministero.

— Reale Rescritto degli 11 giugno col quale si spiega il senso dell'articolo 246 delle leggi di procedura penale circa la nullità per mancanza di giuramento nelle dichiarazioni di periti o testimonj generici lette nella discussione pubblica.

— Istruzioni degli 11 giugno pel pagamento del contributo fondiario imposto sui beni di spettanza della cassa di ammortizzazione.

— Circolare del 14 giugno con la quale si stabilisce che la fondiaria imposta sopra i beni della cassa di ammortizzazione deve pagarsi direttamente dai ricevitori distrettuali agli esattori.

— Ministeriale del 14 giugno sulla incompatibilità della carica di conciliatore con quella di cassiere comunale.

— Decreto del 15 giugno relativo all'incorporazione della chiesa arcivescovile di Matera a quella di Acerenza

— Circolare del 21 giugno portante disposizioni relative al modo come rendere esecutivi i titoli delle rendite appartenenti alle mense vescovili badie e benefizj.

— Reale Rescritto de' 21 giugno circa l'esecuzione della bolla satis vobis del sommo pontefice Benedetto XIV relativa ai matrimonj segreti, volgarmente detti di coscienza.

— Circolare de' 25 giugno portante disposizioni sulle indennità ai cancellieri de' giudici di circondario e de' giudici istruttori per gl'interrogatori degl'imputati.

— Decisione de' 27 giugno con la quale si determina se il furto commesso in campagna è compreso per la circostanza del luogo nella classe de' furti qualificati.

— Reale Rescritto del 9 luglio col quale si fissa per punto generale, che nelle vacanze de' benefici curati la congrua de' parrochi è a carico de' comuni, debbano questi nella stessa proporzione corrisponderla alle amministrazioni diocesane rispettive

— Reale Rescritto de' 19 luglio portante disposizioni sulla immissione dei frumenti esteri nel porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 19 luglio col quale si determina che

sien tolti dagli atti ministeriali le voci e le frasi improprie tolte ad imprestito dai francesi ed adoperate in tempo di rivoluzione.

— Reale Rescritto del 19 luglio col quale si stabilisce il metodo come eseguire le visite onde non dare luogo a reclamo per parte delle potenze e nazioni privilegiate.

— Reale Rescritto del 30 luglio portante norme da seguirsi sulla competenza nelle quistioni con le pubbliche amministrazioni relative ai danni che possono essere causati da' lavori di pubbliche strade.

— Regolamento del 2 agosto portante disposizioni per la realizzazione de' lavori di portafoglio del tesoriere generale.

— Reale Rescritto de' 13 agosto col quale si stabilisce che lo assegno ai relegati nelle isole e forti deve andare a carico della tesoreria, non già dei fondi della polizia.

— Circolare del 20 agosto con la quale si stabilisce che gl'intendenti sono facoltati a trarre dei boni a favore delle commessioni amministrative sopra i crediti loro aperti con ordinativi del ministero degli affari interni pel mantenimento dei proietti, senza attenderne gli stati mensili dalle medesime, che debbono in vece spedire i conti per trimestri.

— Reale Rescritto de' 27 agosto col quale si danno disposizioni pei locali degli agenti di polizia.

— Circolare de' 30 agosto portante disposizioni per lo parere delle camere notarili sulla scelta de' candidati per componenti delle medesime.

— Risoluzione sovrana del 30 agosto che rivoca la circolare de' 27 giugno 1818 e quindi dichiara soggetti ad aumento di tassa i fondi di coltura diversa da quella per la quale sono ascritti al catasto.

— Reale Rescritto del 30 agosto col quale si stabilisce una giunta composta da taluni uffiziali facoltativi e da taluni ingegneri per lo esame dei progetti di costruzioni di strade.

— Reale Rescritto del 10 settembre col quale si ordina non doversi esigere i dazi di esportazione sui generi che s'imbarcano sopra legni austriaci.

— Ministeriale del 17 settembre che dichiara i casi ne' quali per deterioramento di fabbriche dee darsi luogo a riduzione o discarico d'imponibile.

— Circolare del 20 settembre portante la pubblicazione del

decreto della santa congregazione de' riti, relativo all'uso delle insegne pontificiali, che per indulto apostolico godono alcune dignità e canonici di chiese cattedrali o collegiate.

— Reale Rescritto del 24 settembre col quale si danno disposizioni a regolare l'intestazione dei titoli nelle famiglie, specialmente ai secondogeniti.

— Reale Rescritto del 1 ottobre col quale si determina che le multe per contravvenzioni in materia doganale e quelle per contravvenzioni ai regolamenti delle reali riserve non van comprese negl'indulti poichè le medesime son perseguibili in linea civile.

— Reale Rescritto del 5 ottobre col quale si stabilisce potersi affrancare i canoni a linea mascolina e quelli a tempo determinato.

— Reale Rescritto del 22 ottobre relativo ai diritti spettanti ai parrochi di tutto ciò che si ritrae della stola bianca e nera, come fedi di battesimo, matrimonio, morte, pubblicazione, stato libero, verifica di dispense apostoliche ec.

— Circolare de' 25 ottobre con la quale si stabilisce che il primo aiutante rimpiazza l'archivario provinciale ne' casi d'impedimento ed assenza di questo.

— Reale Rescritto del 1 novembre relativo alla partecipazione de' preti nelle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 5 novembre col quale si danno disposizioni a regolare l'amministrazione de' beni della real casa di Mascali.

— Reale Rescritto del 5 novembre col quale si stabilisce in quali casi, e con qual metodo possono le amministrazioni finanziere far procedere all'arresto de' contabili debitori pria di essere tali dichiarati da'giudizi diffinitivi della gran corte de'conti.

— Reale Rescritto del 5 novembre col quale si manifestano le sovrane munificenze onde accorrere al sollievo dei danneggiati dal tremuoto del 5 marzo ultimo.

— Estratto di un rescritto spedito dal ministro delle finanze il dì 8 novembre al direttore della provincia di Napoli col quale si stabilisce che le somme che si accordano per disgravi a coloro che sono stati danneggiati dall'eruzione del vesuvio vadino a carico della tesoreria.

— Circolare degli 8 novembre con la quale si vieta a' partico-

lari piantare i termini di confinazione de' loro fondi sulle strade.

— Reale Rescritto del 15 novembre col quale si prescrive che quando volte gli avanzi indicati dall'articolo 17 delle reali istruzioni sulla formazione dei titoli di sacre ordinazioni nelle chiere ricettizie, sieno esorbitanti, debba il parroco nella divisione di essi averne una porzione eguale a quella de' partecipanti.

— Ministeriale del 15 novembre con la quale si risolve il quesito circa le facilitazioni accordate per le mutazioni di quote di piccole proprietà.

— Circolare del 19 novembre portante talune dilucidazioni per formare con facilità i piani nelle chiese ricettizie pei titoli di sacro patrimonio a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà a' 18 novembre 1821.

— Circolare del 26 novembre con la qnale s'inculca di dirigere al ministro degli affari ecclesiastici le domande de' sovrani provvedimenti pe' bisogni delle chiese, o de' clerici, o di particolari individui ecclesiastici.

— Circolare del 29 novembre con la qnale si determina che è in libertà degli esattori fornirsi di stampe per la percezione delle contribuzioni da chi meglio lor piace.

— Circolare del 6 dicembre con la qnale si vieta accordare all'ultimo appaltatore di manutenzione la nuova manutenzione delle strade.

— Reale Rescritto del 6 dicembre col quale si stabilisce una commessione per attivare la esazione della rendita del 1823 e gli arretrati a tutto il 1821.

— Circolare del 20 dicembre con la quale si stabilisce che il segretario generale che rimpiazza l'intendente per congedo da questo ottenuto o per altra causa comunque non sorta dalla residenza o dalle provincie ha dritto ad indennità.

— Reale Rescritto del 20 dicembre col quale si stabilisce che la costruzione delle strade è a responsabilità degl'ingegneri e del direttor generale dei ponti e strade.

— Circolare del 27 dicembre con la quale si stabilisce che i cancellieri comunali a richiesta de' notai stipulatori dei testamenti debbono dichiarar in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore.

— Reale Rescritto de' 31 dicembre che determina il caso, in

cui le frazioni di abitanti possono dar luogo a vacanza di piazza di notai in Napoli od in altri comuni di questi reali domini.

— ANNO 1824 —

— Circolare del 3 gennaio con la quale si stabilisce che i quadri de' debitori giusta il decreto de' 2 maggio 1823 sono esenti dal registro.

— Circolare degli 8 gennaio con la quale si stabilisce che i notai non sono esenti dalla carica di cassieri comunali.

— Circolare de' 10 gennaio con la quale si stabilisce che in tutti gli affari in cui vi sia obbligo di prendere il parere de' sottintendenti debbono i rapporti di questi ultimi essere trascritti per intero nelle proposte.

— Circolare de' 17 gennaio per lo invio in ciascun mese di aprile, al ministero di grazia e giustizia di uno stato nominativo de' notai che sono morosi alla esibizione de' protocolli e delle copie de' repertori.

— Ministeriale de' 21 gennaio sul metodo per la liberazione de' depositi dei notai certificatori.

— Reale Rescritto del 31 gennaio col quale si determina non dovere avere più effetto il provvedimento per la diminuzione del 10 per 100 sulla immissione dei generi coloniali in favore dei padroni di bastimenti.

— Ministeriale del 7 febbraio con la quale si dichiara non doversi tenere a calcolo fra la perduta rendita, per cagion di disastri, le spese cagionate dallo spurgo de' fondi ed altro.

— Circolare de' 14 febbraio che aggiunge altre norme per li concorsi alle piazze de' notai e per le correlative deliberazioni d'idoneità dai tribunali civili.

— Circolare del 14 febbraio con la quale si stabilisce che non possono i comuni sospendere il pagamento di ciò che sogliou dare ai parrochi, salvo l'esame delle ragioni che avessero per esserne discaricati.

— Risoluzione sovrana de' 18 febbraio che dichiara i casi ne'quali per deteriorazioni di fabbriche si può accordar riduzione d'imponibile.

— Reale Rescritto del 21 febbraio col quale si prescrive co-

me i chierici si debbono mettere in possesso di una partecipazione di chiesa.

— Reale Rescritto del 28 febbraio portante disposizioni pei possessori de' certificati delle cedole formate dietro le liquidazioni dell'abolita commissione del debito pubblico.

— Reale Rescritto del 28 febbraio col quale si ammettano a liquidazione le cedole depositate per compre di fondi non effettuate.

— Circolare de' 3 marzo che risolve diversi dubbi pe' giudizi contra i notai e per la correlativa loro esecuzione.

— Reale Rescritto del 10 marzo portante disposizioni per definirsi le strade che interessar possano la difesa delle frontiere.

— Circolare del 10 marzo con la quale si trasmette ai direttori il modello del registro per le novelle fabbriche che menano a temporanea esenzione di contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 10 marzo col quale si danno disposizioni per impedirsi la pesca con le alalungare.

— Reale Rescritto del 27 marzo portante disposizioni pei funzionari dell'ordine giudiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni.

— Reale Rescritto del 27 marzo portante norme a regolare il servizio degl'impiegati degli antichi arrendamenti in caso di liquidazione di pensione.

— Ministeriale del 31 marzo portante disposizioni sulle novelle fabbriche.

— Circolare del 5 aprile con la quale si stabilisce che non possono imporsi nuovi dazj di consumo ne' comuni o variare la tariffa di quelli esistenti senza adempirsi prima al prescritto nella legge all'oggetto pubblicata.

— Circolare del 7 aprile con la quale si determina che quando non vi siano agenti consolari in un porto i capitani esteri possono farsi assistere da chi loro piacerà.

— Circolare del 10 aprile con la quale si stabilisce che le amministrazioni diocesane ne' giudizj di dissequestro de' beni non debbano subire condanna di spese, fino a che non si costituiscono partante contraddicenti.

— Reale Rescritto del 10 aprile col quale si stabilisce potersi permettere la vendita cumulativa di più fondi a favore di un solo compratore.

— Ministeriale del 24 aprile con la quale si danno disposizioni pei certificati di cedole depositati nella cassa di ammortizzazione.

— Reale Rescritto del 27 aprile col quale si stabilisce che nel fissarsi la pensione di ritiro per individui militari destinati alla quarta classe debba prendersi per base il soldo che essi godevano nell'attività.

— Circolare del 5 maggio portante nuove dichiarazioni perchè sieno dalle autorità giudiziarie restituiti subito i ruoli nei casi di reati di falsità.

— Circolare degli 8 maggio con la quale si danno disposizioni pel pagamento dei soldi de' regj giudici in congedo.

— Ministeriale del 15 maggio con la quale dichiarasi che nei passaggi di proprietà che si verificano per atti di conciliazione e compromessi, non per mezzo di notai, non si può riguardar come contravvenzione la mancanza degli estratti di conto.

— Regolamento del 15 maggio relativo ai documenti essenziali che si devono esibire da' creditori della regia corte, che versarono cedole per acquisto o affranchi di beni demaniali.

— Reale Rescritto del 19 maggio portante disposizioni ad eseguirsi per le appoderazioni.

— Reale Rescritto del 2 giugno col quale si danno disposizioni per le sovvenzioni alle casse de' ricevitori del registro per far fronte alle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 4 giugno col quale si danno disposizioni a regolare le dimande de' permessi d'armi per ottenere le licenze da caccia.

— Ministeriale del 5 giugno con la quale si stabilisce che quando trattasi di restituzioni dalla madrefede del tesoriere generale è il ministero di finanze che deve disporne.

— Circolare del 9 giugno con la quale si stabilisce che è affidato alla prudenza dell'intendente il divisamento di ricorrere all'arresto de' contribuenti morosi.

— Ministeriale degli 11 giugno sul dubbio a carico di chi debba cedere la spesa per la confezione dell'inventario delle schede dei notai defunti.

— Circolare del 16 giugno con la quale si determina che non è vietato che il sindaco ed il primo o secondo eletto congiunti con alcun decurione trovisi nella stessa amministrazione.

— Circolare del 19 giugno con la quale si stabilisce che le assise giornaliere dee darle il primo eletto.

— Reale Rescritto del 19 giugno portante disposizioni per l'alienazione dei fondi urbani.

— Circolare del 17 luglio con la quale si determina che per le piazze franche nel collegio veterinario non possono proporsi che giovani esaminati e che promettono buona riuscita.

— Reale Rescritto del 17 luglio portante il divieto della immissione de' grani in Sicilia fino a novella sovrana determinazione.

— Ministeriale del 21 luglio con la quale si stabiliscono i dati che debbonsi manifestare ogni qualvolta si propone assolvere taluno dalla decadenza dello assegno sui ruoli della tesoreria.

— Reale Rescritto del 21 luglio col quale si stabiliscono le cariche di orefici apprezzatori e revisori nel banco dello Spirito Santo.

— Reale Rescritto del 28 luglio col quale si determina che con la creazione della consulta generale del regno cessino tutte le commessioni stabilite in Palermo, meno la commessione consultiva di giustizia, la quale resta annessa presso la luogotenenza generale.

— Reale Rescritto del 28 luglio col quale si danno disposizioni intorno al dritto del fisco di esigere una mesata dell'annuale rendita de' vescovadi abbadie e beneficj di regia presentazione, ogni qualvolta vanno a provvedersi.

— Circolare de' 31 luglio portante lo stabilimento del registro nelle camere notariali per notarvi l'introito de' diritti e delle competenze loro attribuite dalla legge sul notariato.

— Reale Rescritto del 31 luglio col quale si stabilisce che la garantia pe' cassieri comunali dura per tutto il tempo in cui sono in esercizio.

— Reale Rescritto del 31 luglio col quale si danno disposizioni a regolare i casi di conflitti di giurisdizione.

— Reale Rescritto del 31 luglio col quale si stabilisce che le facilitazioni accordate per la vendita dei beni dello stato sono estese anche a quelli di pertinenza del banco delle due Sicilie.

— Circolare del 5 agosto con la quale si danno disposizioni onde reprimere gli abusi degl'impiegati a ricevere compensi per lo disbrigo degli affari.

— Istruzioni del 10 agosto portante le norme come regolare l'interna contabilità de' corpi.

— Ministeriale degli 11 agosto sul dubbio se i notai conservati in Sicilia dovessero eseguire il deposito o prestar cauzione, o giustificare in vece il loro patrimonio.

— Reale Rescritto degli 11 agosto col quale si risolve il dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annate reddittizia dei beni consegnati ai vescovi dalle amministrazioni diocesane.

— Circolare degli 11 agosto con la quale s'inculca la rimessiva dello stato dei cespiti di ciascuna amministrazione diocesana non che quello di cassa tanto del numerario che de' generi.

— Circolare del 16 agosto con la quale si determina che i funzionarj amministrativi che fra due mesi dopo la visita nella loro giurisdizione non mandino i certificati delle indennità loro dovute ne perdono il dritto.

— Reale Rescritto de' 16 agosto sulla compatibilità delle funzioni di notaio con quelle di esattor comunale.

— Reale Rescritto del 18 agosto col quale si stabilisce che a misura che per la mancanza dei titolari scaderanno le pensioni sui fondi ecclesiastici debbano nel momento stesso rimanere devoluti a favore del prelato o beneficiato che ne aveva ricevuto il carico.

— Reale Rescritto de' 23 agosto col quale si determina il senso da darsi alle suppliche che s'inviano per l'uso conveniente.

— Reale Rescritto del 25 agosto col quale si determina che in ogni caso di errore di uno o più numeri sul gioco del lotto, debba starsi al pagherò.

— Reale Rescritto del 25 agosto col quale si stabilisce che fino alla pubblicazione delle nuove tariffe doganali resti sospesa la esazione de' due tari del nuovo imposto.

— Reale Rescritto del 28 agosto col quale si vieta di gravar esiti sulla cassa provinciale per articoli non iscritti sullo stato discusso e come debba procedersi ne' casi di urgenza.

— Reale Rescritto del 1 settembre portante disposizioni per gl'impieghi da occuparsi da coloro che non sono domiciliati nel luogo della loro nascita.

— Circolare degli 11 settembre con la quale si esenta la casa

dell'istituto sotto il titolo di S. Maria di Deliceto dall'obbligo di ricevere persone discole.

— Circolare degli 11 settembre con la quale si stabilisce che i notai possono anch'essere esattori comunali.

— Reale Rescritto degli 11 settembre col quale si stabilisce che gli stranieri che si naturalizzano nel regno debbono essere cattolici.

— Reale Rescritto degli 11 settembre col quale si danno disposizioni a regolare l'assiento de' sussidj che si accordano ad individui in quei reali dominj.

— Istruzioni del 15 settembre portante le attribuzioni dell'orefice revisore de' pegni di oggetti preziosi che si fanno tanto nella cassa dei particolari nel locale della pietà quanto nella cassa ausiliaria del banco di corte, che andrà di breve ad aprirsi nel locale dello Spirito Santo.

— Circolare del 18 settembre con la quale si trasmettono gli statuti delle chiese ricettizie.

— Circolare de' 22 settembre sul modo di applicarsi l'articolo 29 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro alle minute e copie di sentenze de' tribunali di commercio e de' giudicati di circondario.

— Reale Rescritto del 25 settembre portante disposizioni per la liquidazione dei crediti per depositi di sedole.

— Circolare del 29 settembre con la quale si danno le norme come debbono praticarsi gli scavi delle antichità.

— Circolare del 2 ottobre con la quale si determina che i cavalieri di S. Giorgio della riunione non possono portare decorazioni maggiori del loro grado.

— Circolare del 9 ottobre con la quale si stabilisce che gl'impiegati che hanno de' congedi per malattia non si debbono appartare dal luogo della officina cui sono addetti.

— Reale Rescritto del 9 ottobre col quale si danno disposizioni per la esatta intelligenza degli ordini sovrani circa i mansionariati.

— Circolare del 13 ottobre con la quale si stabilisce che la nomina de' cassieri de' luoghi pii ecclesiastici e degli amministratori deve farsi a seconda della fondazione e dev'esservi la conferma del consiglio degli ospizj per la sufficienza, e validità della cauzione.

— Ministeriale dal 16 ottobre per regolar le procedure ne' reclami che per cangiata natura di fondi produconsi.

— Reale Rescritto de' 18 ottobre sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni circa la validità o invalidità de' contratti di appalto fatti coll'amministrazione pubblica.

— Circolare del 23 ottobre con la quale si stabilisce che l'atto di morte del soldato dee trasmettersi dall'uffiziale dello stato civile del luogo ova muore all'uffiziale dello stato civile del luogo di nascita.

— Sovrana risoluzione del 27 ottobre con la quale si stabilisce che non è di rigore il termine fissato dal decreto de' 30 gennaio 1817 per la formazione de' quadri de' debitori.

— Circolare de' 27 ottobre portante disposizioni per lo stabilimento di un indice alfabetico ai protocolli de' notai.

— Reale Rescritto del 27 ottobre col quale si determina la tassa sulle lettere che si spediscono col battello a vapora.

— Reale Rescritto del 27 ottobre col quale si permette di pagarsi la vincita al lotto senza la esibizione dello stampato.

— Ministeriale del 30 ottobre con la quale si approva la tariffa dei dritti dovuti nel supremo consiglio di cancelleria sulle diverse spedizioni di titoli ed altro.

— Circolare del 4 novembre con la quale si stabilisce il modo come i magistrati debbano ascoltare gl'informi.

— Circolare de' 2 novembre portante il divieto ai notai di ricevere dichiarazioni e testimonianze in materia di reati sottoposti a procedimento penale.

— Ministeriale de' 14 novembre portante la risoluzione di dubbi sulla impartizione del regio recipiatur alle carte estere.

— Circolare del 20 novembre con la quale si determina che la spesa de' supplementi ai registri dello stato civile è a carico de' comuni.

— Reale Rescritto del 24 novembre col quale si danno disposizioni per gli antichi impiegati dei banchi.

— Reale Rescritto del 27 novembre col quale si danno disposizioni sul modo come soddisfare il dritto di trascrizione quando segue il passaggio di un immobile ad uno nella proprietà e all'altro all'usufrutto.

— Reale Rescritto del 4 dicembre portante disposizioni sul disvincolo delle cauzioni dei pandettari del banco.

— Reale Rescritto del 4 dicembre col quale si danno disposizioni a regolare i depositi fatti per le cauzioni dei notai.

—Circolare degli 8 dicembre con la quale si determina che i monasteri soppressi deggiono di preferenza addirsi ad usi pubblici.

— Circolare degli 11 dicembre sul metodo di render pubblica la sospensione, cessazione, o riammissione al notariato.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre sul la rinnovazione dei componenti le camere notarili.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre col quale si stabilisce che il pagamento degli emolumenti ai componenti la consulta del domini oltre il faro si paghino dalla tesoreria di Napoli, salvo a farsene il rimborso da quella di Sicilia.

— Circolare degli 11 decembre con la quale si prescrive che gl'individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solidum al pagamento.

— Reale Rescritto del 18 decembre col quale vien creato un commessario civile per gli affari del tavoliere.

— Circolare del 22 dicembre portante disposizioni per lo stabilimento delle cappelle nelle prigioni distrettuali.

— Ministeriale de' 22 dicembre sul dubbio se possano riunirsi in un solo atto diverse contrattazioni fra le stesse o diverse persone, o diversi estratti o certificati derivanti da atti di diverse date e di diversi oggetti.

— Reale Rescritto de' 27 dicembre col quale si danno disposizioni a regolare talune spese di giustizia esenti dalla ritenuta del dieci per cento.

— Circolare del 29 dicembre portante la dilucidazione di alcuni dubbi su i trasporti de' militari per mare.

— Reale Rescritto del 29 dicembre portante l'approvazione del regolamento per le negoziazioni della cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 31 dicembre portante le istruzioni per lo disimpegno degl'incarichi da Sua Maestà conferiti al commessario civile per gli affari del tavoliere.

— Reale Rescritto del 3 gennajo col quale si determina non doversi praticare la ritenuta del dieci per cento sul premio che si paga a favore de' ricevitori generali, e distrettuali e de' percettori delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 3 gennajo col quale si prescrive esaminarsi parzialmente le domande prodotte dalle vedove o dai figli degli antichi pensionisti.

— Reale Rescritto degli 8 gennajo col quale si determina che i corrieri ordinarj debbono partire impreteribilmente alle ore fissate dai regolamenti.

— Reale Rescritto del 12 gennajo col quale si permette la pubblicazione di alcune disposizioni del S. Padre circa le indulgenze della bolla della crociata durante il corrente anno Santo.

— Reale Rescritto del 12 gennajo col quale si danno disposizioni per la esecuzione delle nuove tariffe doganali.

— Reale Rescritto del 19 gennajo col quale si determina che le pensioni gravitanti sul terzo pensionabile debbono andare esenti dalla ritenuta del dieci per cento.

— Circolare del 22 gennajo portante disposizioni per lo esatto adempimento dei doveri e della speditezza degli affari delle diverse amministrazioni finanzeire.

— Ministeriale del 22 gennajo con la quale si danno disposizioni a regolare il servizio de' nuovi uffizj in Sicilia.

— Reale Rescritto del 22 gennajo portante la soluzione di alcuni dubbi circa gli onorari dovuti agli economi curati delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 26 gennajo col quale si dispone covrirsi gl'impieghi che vacano da coloro che per riforme o cambiamento siano rimasti senza occupazioni.

— Circolare del 29 gennajo col quale si stabilisce che il decurione il più antico funziona da giudice del contenzioso amministrativo, quando non lo possa nè il sindaco, nè gli eletti.

— Reale Rescritto del 2 febbrajo col quale si dispone che i legnami possono trasportarsi in libero cabotaggio tra' dominj di quà e quelli al di là del faro.

— Circolare del 2 febbrajo col quale si stabilisce che le reclute che si presentano spotaneamente debbono essere sciolte ai

depositi ma i refrattarj legati e colla pena del doppio servizio militare.

— Circolare de 2 fabbrajo portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda ne' suggelli delle camere notarli e nei tabbellionati de' notai in occasione dell'ascensione al trono di S. M. il Re Francesco primo.

— Ministeriale del 5 febbrajo con la quale si danno disposizioni a regolare i pagamenti dei corpi stanzionati in Sicilia.

— Ministeriale del 5 febbrajo portante disposizioni per la regolarizzazione dei documenti che si trasmettono in tesoreria dopo il mese di decembre.

—Ministeriale de'5 febbrajo portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda ne' suggelli delle camere notarili e de' tabellionati de' notai ne' dominj oltre il faro.

— Reale Rescritto del 15 febbrajo col quale si determinano gli onori e gli averi del cerimoniere di corte.

— Ministeriale del 19 febbrajo con la quale si stabilisce che gli esattori come amministratori del denaro pubblico non godono per lo arresto la eccezione degli anni settanta.

— Reale Rescritto del 19 febbrajo col quale si determina che rinvenendosi errori nei numeri dei biglietti di gioco si abbiano i medesimi per nulli, restituendosi il danaro a' giocatori.

— Determinazione del 23 febbrajo con la quale si danno disposizioni per regolare le cause attive e passive del regio erario.

— Circolare de'23 febbrajo sull'applicazione del decreto de' 5 ottobre 1824, per la ritenuta del dieci per cento sugli averi delle camere e degli archivj notariali.

— Reale Rescritto del 23 febbrajo col quale si approva il regolamento circa il modo come eseguirsi le visite per lo ramo di garantia.

— Determinazione del 24 febbrajo con la quale si danno disposizioni a regolare le cause una volta di competenza dell'abolito tribunale dell'erario.

— Circolare del 26 febbrajo con la quale si determina che la ritenuta del 10 per cento a favore della tesoreria dee avere luogo anche nei fondi provinciali, che riguardano soldi, gratificazioni e spese di uffizio.

— Reale Rescritto del 26 febbrio col quale si stabilise l'e-

satto adempimento della bolla *satis vobis* del pontefice Benedetto XIV.

— Circolare del 2 marzo con la quale si stabilisce che i detenuti non perfettamente ristabiliti dalle febbri carcerarie non saranno messi in libertà affinchè il male non si diffonda.

— Ministeriale del 3 marzo con la quale si danno disposizioni a regolare le citazioni da farsi dal tesoro pubblico in una causa di espropriazione.

— Circolare del 4 marzo portante disposizioni per la punizione di coloro che asportano le armi senza licenza per iscritto della polizia.

— Reale Rescritto degli 8 marzo col quale si determina con quali obblighi debbonsi tenere i mercati e le fiere nei giorni festivi.

— Reale Rescritto del 9 marzo col quale si risolvono i diversi dubbi elevati circa l'applicazione del real decreto de' 5 ottobre 1824 sulla ritenuta del dieci per cento.

— Ministeriale dei 9 marzo portante disposizioni sulle somme che debbonsi anticipatamente sborsare per le misure di fondi da coloro che denunziano le occultazioni di estensione.

— Ministeriale del dì 11 marzo con la quale si prescrive che nel formarsi gli aggiusti di rate cogli eredi de' beneficiati, l'amministrazione diocesana divida con i medesimi i frutti e le rendite indistintamente del beneficio vacato.

— Reale Rescritto degli 11 marzo con cui si prescrive che fosse lecito a' titolari de' benefici di presentare i certificati della propria esistenza in carta libera e senza registro.

— Reale Rescritto del 14 marzo col quale si danno disposizioni a regolare le decisioni sugli abusi di congedi ai militare.

— Reale Rescritto del 16 marzo col quale si determina che il consigliere decano firmar deve gli atti del consiglio d'intendenza in assenza dell' intendente.

— Reale Rescritto del 16 marzo con cui si ordina ai capitoli delle sedi vescovili vacanti di rimettere le carte che ricevono da Roma nel ministero dell'ecclesiastico per le superiori disposizioni.

— Ministeriale del 17 marzo con la quale si approvano i

provvedimenti provvisori a regolare l'amministrazione del macino in Sicilia.

— Circolare del 19 marzo con la quale si prescrive che gli assegnamenti ed i sussidi che per sovrane disposizioni si erogano dagli avanzi delle amministrazioni diocesane, non debbono esser soggetti alla ritenuta del decimo.

— Reale Rescritto de' 21 marzo portante disposizioni per risoluzione di dubbi nell'applicazione del decreto de' 14 luglio 1824 per la costituzione de' patrimoni sagri.

— Circolare del 23 marzo con la quale si determina che quante volte si facciano trascorrere due mesi senza mandare i certificati delle indennità dovute ai funzionari amministrativi di grado inferiore si decade dal dritto delle indennità.

— Reale Rescritto de' 25 marzo col quale si stabilisce che i consigli generali degli ospizi nell'esame delle regole delle congregazioni debbono tener presente il progetto generale proposto dalla consulta di stato.

— Circolare del 26 marzo con la quale si stabilisce essere espressamente vietati i pranzi di uso per le riunioni de' consigli provinciali.

— Circolare del 30 marzo con la quale si comunica la determinazione sovrana da servire di norma nelle proposte de' consigli provincali.

— Circolare del 30 marzo con la quale si stabilisce che l'alloggio delle truppe di permanenza o di passaggio per meno di quindici giorni è a carico degli abitanti e non della provincia.

— Circolare del 30 marzo con la quale si determina di quali documenti abbisognino i maestri addetti al servizio forestale per le indennità di transiti.

— Reale Rescritto del 30 marzo col quale si stabilisce il modo come intimare le citazioni in caso di contestazione nella provvisoria assenza dell'agente del contezioso.

— Circolare de' 30 marzo sul dubbio se i notai certificatori fossero esclusivamente competenti per le contrattazioni particolari de' comuni.

— Circolare del 30 marzo portante la risoluzione de' dubbi sul versamento del dieci per cento giusta il decreto de' 5 ottobre 1824.

— Ministeriale de' 2 aprile portante disposizioni per la cauzione o depositi dei notai in Sicilia.

— Circolare del 9 aprile con la quale si stabilisce che quando i conduttori de' distaccamenti militari cui si forniscono razioni, o altro non sanno scrivere, i loro boni deggiono essere segnati da due testimoni.

— Circolare del 9 aprile riguardante la soluzione di alcuni dubbi insorti sul modo di esecuzione del real decreto de' 14 luglio 1821 e dall'articolo 12 del regolamento de' 29 maggio 1819.

— Circolare de' 16 aprile con la quale si fissa la competenza del potere giudiziario ed amministrativo nella percezione delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 20 aprile circa i reclami per perdite di terreni rosi per le acque che vi scorron vicino.

— Reale Rescritto del 27 aprile col quale si stabilisce che nella liquidazione de' dritti debbonsi distinguere quelli propriamente detti signorili, da quelli provvenienti da impieghi, dritti, ed uffici regi aboliti.

— Circolare del 25 aprile con la quale si vieta il permesso di trasportare polvere in Sicilia.

— Circolare del dì 30 aprile con cui si ordina di adoperarsi il ministero degli usciери nel sequestro de' beni di una mensa per rendere autentico e legale l'atto di esecuzione.

— Ministeriale del 9 maggio con la quale si dispone che in caso di dubbio nei pagamenti lo scrivano di razione dee dirigersi o al ministro delle finanze o a quello di guerra e marina.

— Circolare del 7 maggio sul metodo per la restituzione dei conservatori d'ipoteche de' titoli loro presentati se non venga esibito il bullettino di deposito.

— Circolare del 7 maggio con la quale si stabilisce che quando i cancellieri vogliono incaricarsi del lavoro degli uffizj di conciliazione non hanno dritto i sostituti a dovergli rimpiazzare in tale incarico.

— Ministeriale del 7 maggio con la quale si estendono anche per la Sicilia le disposizioni a regolare la restituzione dei titoli che si depositano nelle conversazioni delle ipoteche.

— Ministeriale de' 14 maggio portante disposizioni per l'esame della cauzione dei notai dei reali domini al di là del faro.

— Ministeriale del 14 maggio con la quale si determina che gl'impiegati tradotti in giudizio per reati contro lo stato non godono il benefizio del mezzo soldo o del terzo del soldo.

— Circolare de' 18 maggio per lo visto per collazione dai ricevitori del registro sulle copie de'repertorj che debbonsi dai notai presentare negli archivj notarili.

— Ministeriale de 23 maggio per lo versamento del dieci per cento dalle camere e dagli archivj notarili in Sicilia.

— Circolare del 28 maggio con la quale si comunicano le istruzioni per lo servizio delle guardie civiche.

— Circolare del 4 giugno con la quale si vieta ai sindaci la ricompra in contanti de' boni di foraggi a' distaccamenti del treno.

— Circolare del 4 giugno con la quale si prescrive che le spese di vitto e medele pe'detenuti infermi anche dopo gli ordini ottenuti di escarcerazione deggiono gravitare sul fondo delle prigioni.

— Circolare del 4 giugno con la quale si danno disposizioni circa l'asportazione delle armi agli individui addetti alla guardia civica.

— Circolare del 15 giugno con la quale si determina doversi serbare il solito sistema circa le indennità de' primi eletti pei viaggi in occasione della verifica delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

— Reale Rescritto del 22 giugno col quale si danno disposizioni a riordinare varj articoli d'interesse de' censuarj

— Reale Rescritto del 22 giugno portante disposizioni sull'affrancazione di taluni canoni.

— Reale Rescritto del 22 gingno portante dispozioni sulla sostituzione negli uffizj aboliti, una volta di proprietà particolare, perchè comprati.

— Reale Rescritto del 25 giugno portante disposizioni sull'abolizione delle sottintendenze in Sicilia.

— Reale Rescritto del 25 giugno con cui viene risoluto che i canonici deputati dell'amministrazione diocesana possono esser eletti nuovamente, dopo scorso almeno un triennio dalla cessazione delle loro funzioni, ed a condizione che abbiano reso i conti.

— Circolare del 29 giugno con la qnale si determina come

debba essere pagato un militare assoluto da un consiglio di guarnigione ; finchè raggiunga il suo corpo.

— Circolare del 2 luglio portante dilucidazioni ai dubbj sul modo di percezione delle contribuzioni dirette.

— Circolare de' 2 luglio per la forma de' conti dell'introito e dell'esito per le camere e per gli archivj notarili.

— Circolare del 1 luglio con la quale si prescrive ch'è obbligo de' notai certificatori apporre la data in lettere ne' certificati di esistenza degli assegnatari e sussidianti de'ruoli provvisori della tesoreria generale.

— Ministeriale de'9 luglio per lo versamento del dieci per cento in Sicilia delle camere e degli archivj notarili.

— Circolare del 9 luglio portante disposizioni sul mantenimento dei detenuti a carico dei comuni.

— Ministeriale de' 13 luglio sul dubbio se in un solo atto possano riunirsi diverse contrattazioni.

— Ministeriale del 13 luglio portante nuove disposizioni circa i casi ed i modi ne' quali si può praticare l'arresto de'contribuenti che ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

— Reale Rescritto del 13 luglio portante disposizioni circa le indennità da pagarsi agl'impiegati doganali di prim'ordine per gli accessi nelle dogane di second'ordine.

— Ministeriale del 15 luglio con la quale si danno disposizioni a regolare le patenti dei consoli e viceconsoli esteri.

—Risoluzione sovrana del 16 luglio con la quale si dichiara dover essere di mesi tre il termine assegnato pe' gravami che produconsi alla gran corte de'conti avverso le decisioni de'consigli d'intendenza per oggetti di contribuzione fondiaria.

— Ministeriale de' 20 luglio relativa all'assicurazione delle schede appartenenti a notaio imprigionato per debito, o contro del quale si trovi spedito mandato di arresto.

— Circolare del 23 luglio con la quale si danno disposizioni sui fatti che i giudici circondariali debbono riferire all'autorità di polizia.

— Circolare del 26 luglio con la quale si stabilisce che i documenti che si estraggono dagli archivj per uso di matrimonio sono esenti da' dritti di archivio.

— Circolare del 30 luglio con la quale si determina che siano

occupate, o vacanti le piazze de' regj giudici ne'circondari, il cassiere comunale dee versare alla cassa distrettuale la ritenuta del due e mezzo per cento.

— Reale Rescritto del 20 agosto col quale si determina che quando i ricevitori del registro e bollo sono proposti dai decurionati giusta la sovrana risoluzione de'29 ottobre 1817 i decurionati istessi sono garanti della loro gestione.

— Circolare del 24 agosto con la quale si stabilisce che i cassieri comunali, che avendo danaro in cassa non adempiono al versamento di ciò che devono alla cassa delle opere pubbliche provinciali, possono essere soggettati alle coazioni dei commissari e piantoni.

— Risoluzione del 24 agosto con la quale si prescrive che le deputazioni sanitarie che tengono l'officio distante oltre un miglio dal mare hanno dritto alla indennità di vettura di legni che approdano una sola volta, e pro rata.

— Circolare del 25 agosto con la quale si prescrive che i medici condottati de'comuni debbono assistere tutti indistintamente per le loro malattie.

— Reale Rescritto del 27 agosto col quale si prescrive accordarsi le indennità di viaggio e di dimora ad un notajo che si recò nella gran corte criminale di Trapani a fare ostensibile una carta privata presso di lui depositata.

— Reale Rescritto del 27 agosto col quale si ordina che le copie degli atti di uscieri sieno esenti dal registro quando si esibiscono in giudizio per formare il doppio processo in un giudizio diverso da quello per cui sono state intimate.

— Reale Rescritto del 27 agosto portante disposioni per l'abolizione de' consigli distrettuali nei dominj oltre il faro.

— Reale Rescritto del 31 agosto portante disposizioni per lo sequestro delle commende della religione di S. Giovanni di Gerusalemme.

— Circolare del 7 settembre con la quale si stabilisce che le somministrazioni di lume e fuoco alle scorte de'procacci sono a carico de' comuni.

— Ministeriale de' 6 settembre per la esecuzione de' decreti de'26 maggio, 5 luglio, e 18 agosto 1825 riguardante il ramo notariale.

— Reale Rescritto del 10 settembre col quale si partecipa

essere sovrana volontà che la religione Gerosolimitana debba considerarsi come civilmente esistente.

— Reale Rescritto de' 14 settembre portante disposizioni sull'assegnazione dei compensi de'crediti risultanti dalla liquidazione fatta dalla commessione de'crediti legali contro lo stato.

— Reale Rescritto del 14 settembre col quale si determina che il pagamento delle spese di giustizia di questa capitale sia ripartito fra tutti sei i ricevitori del registro e bollo.

— Circolare del 14 settembre con la quale si permette che nel primo gennaio si facciono le felicitazioni di uso dalle diverse autorità al capo della provincia come mezzo da presentarlo a Sua Maestà.

— Circolare de' 21 settembre che determina non potersi dai cancellieri degli archivj notarili ritenere dietro le contate trimestrili di cassa una somma maggiore di due terzi della loro cauzione.

— Circolare del 28 settembre portante ulteriori ordini per l'asportazione delle armi dalle guardie civiche.

— Circolare del 24 settembre con la quale si stabilisce che le indennità dovute ai custodi supplenti delle prigioni allorchè funzionano da proprietarj.

— Reale Rescritto del 24 settembre col quale si accorda un termine di altri tre mesi ai granatari onde implorare il corrispondente compenso.

— Reale Rescritto del 24 settembre col quale si prescrive essere obbligo del marito lo anticipare le spese per le ipoteche nascenti da contratti dotali ed esser obbligo de' notai di fare eseguire la iscrizione corrispondente.

— Reale Rescritto del 24 settembre portante disposizioni per lo incasso degli arretrati a tutto dicembre 1821.

— Circolare del 1 ottobre sul dubbio se la ordinanza del presidente o del giudice del circondario in occasione dell'arresto di alcuno possa scriversi sul verbale dell'usciere per l'arresto istesso e se questa ordinanza debba avere speciale registrazione.

— Reale Rescritto del 12 ottobre col quale si danno disposizioni a regolare le cauzioni dei contabili in Sicilia.

— Reale Rescritto del 12 ottobre col quale si dichiara non esservi interrompimento di servizio per quegl'impiegati ripristi-

nati sia per ragione di scrutino, sia per misura disciplinare amministrativa.

— Reale Rescritto del 15 ottobre con cui si adottano alcune misure di rigore contro i cleri riluttanti alla formazione ed invio degli stati delle rendite delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 19 ottobre col quale si danno disposizioni a regolare le appoderazioni nei dominj al di quà ed al di là del faro, abolendosi quelle de' militari isolati.

— Circolare del 26 ottobre con la quale si dispone che nell'impedimento del primo e secondo eletto le verifiche delle contravvenzioni alla legge de' 25 marzo 1817 si fanno dal decurione più anziano.

— Circolare de' 29 ottobre sul dubbio se i notai debbano iscrivere ne' luro repertorj gli atti che ne sono rogati, nel caso in cui tali atti siano esentati dal pagamento del registro.

— Circolare de' 29 ottobre sul dubbio se l'accettazione di cariche incompatibile col notariato importi cessazione o sospensione dal notariato istesso.

— Ministeriale del 2 novembre con la quale si prescrive che le officine di Sicilia debbono eseguire i pagamenti a norma delle istruzioni della tesoreria generale.

— Circolare del 5 novembre con la quale si determina che gli amministratori comunali non possono cambiar domicilio durante l'esercizio della carica senza il permesso dell'intendente.

— Circolare del 5 novembre con la quale si prescrive che tutti gli antichi processi tranne quelli delle regie udienze e del tavoliere di Puglia deggiono riunirsi nell'archivio generale.

— Reale Rescritto del 5 novembre col quale si determina in qual modo debbono essere i beni da darsi per cauzioni dai ricevitori provinciali e distrettuali.

— Reale Rescritto del 12 novembre col quale si prescrive che i crediti anteriori alla occupazione militare di già liquidati fossero inscritti sul terzo ruolo della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 15 novembre col quale si proroga a tutto aprile 1826 il termine a potere i proprietarj dei dritti aboliti col decreto del 30 novembre 1824 presentare i loro titoli alla gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 16 novembre portante disposizioni per le cauzioni dei postieri dei reali lotti in Sicilia.

— Circolare del 23 novembre con la quale si prescrive che con la sovrana risoluzione degli 11 settembre 1825 non si è derogato al real decreto de' 18 maggio 1819 intorno alle precedenze.

— Reale Rescritto del 23 novembre portante l'esenzione del registro su tutte le carte che si presentano dai concorrenti a' legati pii, meno per quelle riguardanti il nominato.

— Reale Rescritto del 26 novembre portante disposizioni per gli atti di cauzione de' nuovi agenti finanzieri.

— Circolare de' 26 novembre sul dubbio se la risposta del giudice ricusato possa scriversi in piè dell'atto di ricusa senza violazione dell'articolo 38 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo.

— Reale Rescritto de' 26 novembre con cui viene accordato a quei vescovi ai quali non fu partecipata la sovrana risoluzione de' 18 settembre 1821 la proroga di due mesi per provocare la conciliazione delle cause concernenti la esecuzione delle ordinanze per divisione di terre demaniali d'interesse delle mense vescovili.

— Reale Rescritto del 30 novembre col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sulle pelli di agnelli e capretti e sui fazzoletti di balazar di Svizzera.

— Reale Rescritto del 30 novembre col quale si determina che i percettori comunali non sono obbligati di sottoscrivere le obblianze per la esazione del macino.

— Circolare del 3 dicembre con la quale si prescrive che cedono a carico degli uffiziali di salute le spese pei mezzi di trasporti accordati per di loro giudizio a' militari, che si sono ammalati in marcia e che poi giunti all'ospedale non hanno bisogno di entrarvi perchè trovansi esenti da malattia.

— Circolare del 3 dicembre con la quale si proibisce la vendita di qualunque composto medicinale a persone non autorizzate.

— Circolare del 6 dicembre con la quale si prescrive che tra le cariche comunali sola quella di decurione è compatibile con quella di ricevitore del registro e bollo.

— Circolare del 6 dicembre con la quale si prescrive come debbono presentarsi le felicitazioni al sovrano nel giorno primo dell'anno.

— Circolare del 7 dicembre con la quale si determina che i ruoli di transazione pe' dazj comunali deggiono esser fatti per tutto il 15 novembre e si stabiliscono le pene contra i trasgressori.

— Circolare de' 10 dicembre per definirsi nel rapporto della legge sul registro quali atti abbiano considerarsi di giudice e quali altri di cancelliere.

— Reale Rescritto del 12 dicembre col quale si risolve il dubbio se i giudici istruttori di capoluoghi di distretto ed i giudici di circondario eletti provvisoriamente debbono percepire due terzi o l'intero rispettivo soldo.

— Circolare del 17 dicembre riguardante la soluzione di alcuni dubbj insorti sulla esibizione de' certificati di esistenza de' titolari dei beneficj.

— Reale Rescritto de' 17 dicembre per l'osservanza della regola, che le così dette cappellanie non possono formar titoli di sagro patrimonio.

— Reale Rescritto del 21 dicembre portante disposizioni a regolare il servizio delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 24 dicembre col quale si determina l'assegno mensuale ossia sussidio da godersi dagli antichi impiegati del banco delle due Sicilie.

— Reale Rescritto del 24 dicembre col quale si dichiara competente il potere giudiziario a pronunziare nella causa tra i fedecommessarj del defunto monsignor vescovo di Patti e l'amministrazione del demanio.

— Ministeriale del 29 dicembre con la quale si danno disposizioni per la esecuzione del regolamento della tesoreria generale dei reali demanj oltre il faro.

— Reale Rescritto del 31 dicembre con cui viene dichiarato che i beneficiati, gli abati, ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio, e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni del beneficio e della chiesa.

— Circolare del 10 gennaio con la quale si stabilisce che nelle pubbliche cerimonie il primo eletto ha la precedenza sul secondo.

— Circolare degli 11 gennaio con la quale si stabilisce che gl'individui addetti al servizio attivo de' dazj indiretti s'intendono destituiti se sono arrestati per qualunque causa.

— Circolare degli 11 gennaio portante disposizioni per acquistare la piena e distinta conoscenza delle badie, benefizj semplici, cappellanie e legati pii laicali esistenti nelle diverse diocesi di questa parte de' reali dominj.

— Ministeriale del 14 gennaio portante disposizioni per l'impiego de' capitali restituiti in iscrizioni sul gran libro.

— Reale Rescritto del 14 gennaio col quale si determina che la sopraimposta dell'uno e mezzo per cento sulla fondiaria non debba aver effetto che dal 1 di gennaio corrente anno.

— Reale Rescritto del 18 gennaio con cui s'invia la bolla pel santo giubileo ed una relativa enciclica pontificia.

— Reale Rescritto del 25 gennaio col quale si danno disposizioni sulla revisione in consulta delle decisioni emesse dalla gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 25 giugno col quale si danno disposizioni sulla ripartizione e versamento dei fondi provinciali nei reali dominj al di là del faro.

— Regolamento approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 25 gennaio 1826 circa il modo come eseguirsi il versamento della ripartizione de' fondi provinciali.

— Reale Rescritto del 25 gennaio col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sulla carne ed ogni altro dazio di regio conto in Sicilia.

— Regolamento del 28 gennajo portante disposizioni per la verifica delle casse delle opere pubbliche provinciali.

— Circolare del 31 gennaio con la quale si determina che la qualità degli animali deve considerarsi l'una separatamente dall'altra nei ratizzi per fida.

— Circolare del 31 gennaio con la quale si prescrive che l'eccezioni per le quali due congiunti non possono far parte del decurionato siano applicabili alla carica di primo eletto.

— Circolare degli 8 febbraio portante la risoluzione di dubbi sulla registrazione delle copie degli atti di usciere.

— Circolare degli 11 febbraio con la quale si ordina l'esatto adempimento dei legati pii di messe, elemosine, mantenimento delle cappelle, ed altro.

— Ministeriale del 13 febbraio con la quale si danno disposizioni a regolare i versamenti che far debbono gli agenti dell'amministrazione in Sicilia.

— Reale Rescritto de' 19 febbraio col quale si prescrive che l'autorità amministrativa è la sola competente per quistioni di esame e verifica delle occupazioni di terre demaniali de' comuni e reintegra di esse.

— Circolare del 20 febbraio con la quale si stabilisce che la competenza in materia di contravvenzioni dei dazj indiretti è de' giudici ordinarj fino a che non saranno emesse all'oggetto altre disposizioni.

— Reale Rescritto del 1 marzo col quale si determina che i creditori per soccorsi e sementi son preferiti all'erario.

— Ministeriale del 4 marzo con la quale si prescrive che sieno accordati a ciascuno dei paggi promossi ad uffiziali ducati venti pei primi sei mesi, nei quali essi non debbono ricever soldo.

— Reale Rescritto degli 8 marzo col quale si dispone che per accorrere al bisogno della riattazione delle strade comunali debbono i decurionati proporre l'occorrente rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con denari o con opere.

— Ministeriale degli 8 marzo con la quale si dichiara doversi per le novelle fabbriche accordar la temporanea esenzione di contribuzione fondiaria o che le fabbriche isolatamente si reggano, o che si appoggino a fabbriche contigue.

— Reale Rescritto degli 11 marzo col quale si approvano le norme proposte dal procuratore generale della gran corte de' conti nel fissare il compenso ai difensori de' comuni.

— Circolare del 15 marzo con la quale si stabilisce che i guardiani rurali non possono usare di altro distintivo che della placca prescritta dalla legge de' 12 dicembre 1816.

— Ministeriale del 20 marzo con la quale si danno disposizioni a regolare i versamenti de' cespiti diversi, e gli avanzi di essi nella general tesoreria.

— Reale Rescritto del 22 marzo risguardante l'enciclica del

santo padre per la riedificazione della basilica di S. Paolo in Roma.

— Reale Rescritto del 22 marzo con cui si comunica una bolla pontificia di papa Pio VII contro i carbonari.

— Ministeriale del 25 marzo portante disposizioni per la risoluzione de' dubbi insorti sulla spesa dell'iscrizioni ipotecarie e della rinnovazione delle medesime.

— Reale Rescritto del 29 marzo col quale si approva il regolamento per lo incasso, versamento e restituzione dei depositi giudiziari, volontari o amministrativi.

— Reale Rescritto del 29 marzo col quale si manifestano le sovrane determinazioni sulle diverse suppliche umiliate al real trono.

— Circolare del 29 marzo con la quale si determina che il servizio sanitario marittimo non pnò essere affidato agl'impiegati comunali del servizio sanitario.

— Ministeriale del 29 marzo con la quale si determina il modo come eseguirsi gli assienti dei nuovi impiegati.

— Reale Rescritto del 30 marzo portante le regole da osservarsi dai consigli provinciali nelle loro proposte.

— Ordinanza del 1 aprile sulla osservanza delle sante feste.

— Reale Rescritto del 5 aprile col quale si dispone che non debbono essere le amministrazioni diocesane condannate al rifacimento di spese nel caso di opposizione presso le autorità giudiziarie a' quadri pubblicati, sino a che non si rendano parti contraddicenti.

— Ministeriale de' 15 aprile sul metodo a serbarsi pe' notari che chiedono esser traslocati ne' comuni diversi da quelli, ove hanno l'attuale loro residenza.

— Ministeriale de' 15 aprile sulla convenienza della citazione dell'articolo 63 della legge sul notariato, anzichè dell'articolo 65 nell'articolo 127 della medesima legge.

— Reale Rescritto de' 19 aprile col quale si determina non farai novità sul conteggio monetario sulle scritture della tesoreria di Sicilia.

— Circolare del 19 aprile con la qnale si stabilisce che il premio ai cassieri per l'introito de' dritti pe' gradi dottorali è del due pel cento.

— Circolare del 19 aprile portante disposizioni sull'impiego

dei capitali restituiti, di pertinenza de' benefici, in iscrizioni sul gran libro.

— Circolare del 19 aprile con la quale si determinano quali persone meritano essere esentate dalla carica di consigliere distrettuale.

— Reale Reseritto del 22 aprile col quale si danno ulteriori provvedimenti a vantaggio de' censuarj.

— Ministeriale del 22 aprile che dichiara doversi, come per le rettifiche di catasto, destinare una commessione ne' casi di riduzioni movitive da reclami per cangiamenti di coltura di fondi.

— Reale Rescritto del 22 aprile portante disposizioni a regolare il disvincolo delle cauzioni degli antichi contabili.

— Ministeriale del 22 aprile col la quale si partecipa il reale rescritto portante disposizioni per la estenzione dei bigletti di credito di seconda emissione.

— Circolare del 26 aprile con la quale si determina come debbano stabilirsi le tasse per gli avvocati de' comuni o delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali.

— Reale Rescritto del 26 aprile portante disposizioni perchè l'abate Perielli non si opponga alla visita del cardinale arcivescovo di Napoli nella chiesa badiale di S. Maria a Cappella.

— Reale Rescritto del 25 aprile col quale si ordina che nelle alienazione de' beni delle corporazioni ecclesiastiche debbono le subaste sempre aver luogo prima di rassegnarsi l'affare per la sovrana approvazione.

— Circolare de'28 aprile per l'applicazione della multa stabilita dall'articolo 79 della legge de' 25 novembre 1819 contra i notai per ritardata esibizione delle copie de' repertorj negli archivj notarili.

— Reale Rescritto del 29 aprile col quale si dichiarano esenti dal registro le procure ed i documenti che si presentano ai conciliatori nei giudizi di loro competenza e nei casi di conciliazione o compromesso, il cui valore non eccede i ducati sei.

— Reale Rescritto del 29 aprile col quale si comunica una nuova bolla sulle società segrete.

— Circolare del 6 maggio con la quale si prescrive che i co-

muni non hanno bisogno di nuove autorizzazioni per gravarsi delle sentenze di cui vogliono appellare.

— Ministeriale del 10 maggio portante disposizioni a regolare l'assenza dell'agente del contenzioso nel consiglio di tesoreria.

— Ministeriale de' 20 maggio sul dubbio se la limitazione de' ducati cento, di cui è pasola nell'articolo 34 della legge sul notariato per gli atti in brevetto, sia applicabile indistintamente a tutti gli atti in questo articolo enunciati, o a que' soli atti che contengono obbligazioni o contrattazioni di mobili.

— Reale Rescritto dei 27 maggio sul dubbio se i notai possano redigere i certificati di carattere sul medesimo foglio di carta bollata, nel quale esistono le firme riconosciute.

— Reale Rescritto del 7 giugno col quale si permette in taluni casi celebrare nei dì festivi le fiere ed i mercati.

— Reale Rescritto del 7 giugno col quale si determina che nella riscossione dei ratizzi per arginare i fiumi ed i torreuti è permessa la spedizione dei piantoni.

— Reale Rescritto del 10 giugno col quale si determina l'ammontare della cauzione dei cassieri delle opere pubbliche provinciali.

— Reale Rescritto del 10 giugno col quale s'istituisce una commessione per punire con le lagnate le eccedenze che si commettono dai detenuti nelle prigioni dei capoluoghi di provincia.

— Reale Rescritto de' 10 giugno col quale si risolvono de' dubbj sul modo, col quale i notaj soprannumerarj possono giustificare la loro ammissione al notariato; e se sono eguagliati ai notai futuristi o soprannumerarj eletti dall'ex-portonotaio della camera reginale, dal patrizio portonotaio di Catania e da altre autorità che godevano di queste facoltà.

— Regolamento del 14 giugno per la formazione della voce de' cereali in Barletta.

— Circolare de' 23 giugno per la risoluzione del dubbio se la limitazione della somma di ducati cento fosse applicabile indistintamente a tutti gli atti in questo articolo enunciati.

— Reale Rescritto del 24 giugno col quale si determina che la incompatibilità di zio e nipote contemplata nell'articolo 110 della legge sull'amministrazione civile dee prendersi nel senso più stretto.

— Reale Rescritto de' 26 giugno col quale si danno norme a seguire per istabilire la riduzione de' canoni.

— Reale Rescritto del 28 giugno portante talune dilucidazioni sulla legge de' 21 marzo 1817 intorno ai gradi di giurisdizione ne' giudizi di contravvenzione.

— Circolare del 28 giugno con la quale si determina che l'impedimento ad essere rieletto nelle cariche comunali prima che spirasse un triennio di riposo è, quando trattasi di rielezione alla carica medesima.

— Circolare del 28 giugno portante la soluzione di un dubbio a due specie di eccedenze che potessero commettere i detenuti nelle prigioni fossero comprese tra quelle punibili con le legnate.

— Reale Rescritto del 28 giugno portante la inibizione di potere le amministrazioni diocesane alienare i beni loro affidati.

— Reale Rescritto del 1 luglio col quale si approva il regolamento per gli obblighi, che in caso di cambiamento di qualche ricevitore assumer deve il suo successore.

— Reale Rescritto del 1 luglio col quale si prescrive essere esenti dal dritto fiscale le trascrizioni di sentenze declaratorie della libertà e capienza dei fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Istruzioni del 1 luglio sovranamente approvate per la riscossione del dazio di grana sei a tomolo sulla farina imposto col decreto dei 28 maggio 1826.

— Circolare del 1 luglio con la quale si determina che pei comuni che stabiliscono un appalto delle multe per le contravvenzioni le spese de' giudizi sono a loro carico.

— Circolare del 1 luglio con la quale si determinano quali personali circostanze deggiono indicarsi nell'invio de' folli alla casa dei matti.

— Reale Rescritto del 5 luglio col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio di quegl'individui che destinati una volta al ritiro sono richiamati all'attività, e poscia nuovamente al ritiro destinati.

— Reale Rescritto degli 8 luglio col quale si prescrive che nel termine di otto giorni tra il primo manifesto e l'aggindicazione preparatoria nell'appalto delle opere comunali è il minimum dell'intervallo prescritto.

— Reale Rescritto degli 8 luglio portante la sanatoria per gli

atti di semenze e soccorsi in contravvenzione, dispensandosi le multe dovute dai notai.

— Reale Rescritto degli 8 luglio portante disposizioni a meglio regolare l'attuale sistema delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 13 luglio portante disposizioni a regolare le contravvenzioni sul dazio del macino.

— Reale Rescritto del 15 luglio portante disposizioni a regolare il dritto dovuto agli esattori e percettori della contribuzione fondiaria.

— Circolare del 15 luglio con la quale si dispone che i sindaci sono competenti a pronunziare non solo la multa ma benanche la rifazione de' danni e spese di giudizio nelle contravvenzioni, in cui la multa non eccede i ducati sei; di più che i servienti comunali possono eseguire le sole notifiche delle coazioni, e non altri atti.

— Reale Rescritto del 17 luglio col quale si risolvono i dubbi proposti dal consiglio di tesoreria sulla ritenuta de' primi sei mesi di soldo ai nuovi nominati o promossi.

— Reale Rescritto del 19 luglio col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di bollo dovuto alla camera consultiva di commercio.

— Circolare del 21 luglio con la quale si prescrive che l'atto di coazione amministrativa in forza dell'articolo 243 della legge de' 12 dicembre 1816 ha forza di precetto preventivo e che il pignoramento si esegue dall'usciere giudiziario.

— Circolare del 21 luglio con la quale si fanno raccomandazioni agl'intendenti perchè nella pratica delle coazioni si eviti ogni abuso ed ogni vessazione.

— Ministeriale del 22 luglio con la quale si dispone che trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica debba procedere la curia e non il tribunale giudiziario.

— Reale Rescritto del 26 luglio portante la proroga del gibbileo.

— Circolare del 29 luglio con la quale si comunica il real rescritto sull'esenzione della leva di coloro che sono ne' seminarj.

— Reale Rescritto del 29 luglio col quale si prescrive che i brigadieri ed i guardiani forestali sono esenti dal rilascio dei sei mesi.

— Reale Rescritto del 29 luglio col quale si determina il modo come eseguirsi in favore degli agenti della percezione la ritenuta dei loro averi rispettivi.

— Reale Rescritto del 2 agosto portante speciali concessioni al duca di Fragnito ed al marchese di Pietracatella per la esazione de' terraggi.

— Circolare del 1 agosto portante dilucidazioni sulla ritenuta di un semestre di soldo a' nuovi impiegati.

— Reale Rescritto del 2 agosto portante disposizioni sul dazio del macino.

— Circolare del 5 agosto che determina potersi rogare in brevetto i contratti di affitto, semprechè l'estaglio per tutta la durata del medesimo non ecceda i ducati cento.

— Circolare del 5 agosto con la quale si prescrive essere vietato radunarsi nelle chiese parrocciali per la formazione delle liste della leva e per discutere ogni altro affare.

— Reale Rescritto del 5 agosto portante disposizioni relative alle estinzioni delle soggiogazioni.

— Circolare del 9 agosto con la quale si prescrive che le cause che interessano l'amministrazione pubblica deggiono essere trattate come urgenti.

— Reale Rescritto del 9 agosto col quale si dichiara che il compenso ai proprietarj delle dogane di terra e segrezie abolite con le leggi del 1822 e 1823 debba liquidarsi col sistema prescritto in dette leggi, cogli articoli 20 e 21 del real decreto del 21 giugno 1819 e che in ciò sia competente a procedere la gran corte de' conti.

— Ministeriale del 9 agosto con la quale si danno disposizioni a regolare i caricamenti di sale sui legni oltre le dugento tonnellate.

— Reale Rescritto del 9 agosto portante disposizioni sul dritto di percezione de' crediti arretrati dell'erario.

— Reale Rescritto del 16 agosto col quale si determina che al contenzioso giudiziario si appartiene il giudizio delle controversie per rescissioni di contratti di appalti con delle pubbliche amministrazioni essendo puramente civili le azioni corrispondenti.

— Reale Rescritto de' 18 agosto per condonazione di multe ai notai per contravvenzioni alla legge sul notariato.

— Reale Rescritto del 19 agosto col quale si determina che la beneficenza può disporre delle doti delle donzelle non maritate dopo il loro quarantesimo anno.

— Circolare del 19 agosto con la quale si partecipa una determinazione ministeriale sulle indebite esazioni fatte dagli uffiziali dello stato civile.

— Circolare del 13 agosto con la quale s'inviano i modelli secondo i quali debbono redigersi gli stati di situazione di cassa delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 23 agosto con la quale si stabilisce che indipendentemente dall'azione reale, la riscossione della contribuzione diretta può spiegarsi anche con l'azione personale.

— Circolare del 26 agosto sul dubbio se possa agirsi contra i notai per pronunciazione di multa per contravvenzione che abbiano commessa ne' rogiti alle leggi sul notariato, qualora per tale contravvenzione, oltre alla multa, è dalla legge medesima stabilita la nullità del rogito.

— Circolare del 26 agosto portante disposizioni sulla verifica della contabilità de' trasporti pe' militari infermi.

— Reale Rescritto del 30 agosto portante la destinazione dei funzionarj che debbono rimpiazzare nei casi di assenza i componenti la commessione istituita per punire con le legnate le eccedenze che si commettono da' detenuti nelle prigioni.

— Reale Rescritto del 30 agosto col quale si prescrive a chi sia commesso discutere i conti morali de' licei e collegi.

— Circolare del 30 agosto con la quale si stabilisce che i soldi de' regj giudici in congedo rimangono in deposito a disposizione del ministro di grazia e giustizia.

— Reale Rescritto de' 30 agosto per la esclusione della carta bollata negli editti che si affiggono per le vendite di stabili o di mobili.

— Circolare del 30 agosto con la quale si determina che la spesa di una recluta che muore durante lo sperimento è a carico del suo comune.

— Reale Rescritto del 30 agosto col quale si riconosce la massima che le cause ecclesiastiche si nel petitorio che nel possessorio, appartengono al foro degli ordinarj.

— Reale Rescritto del 30 agosto col quale si definisce di esser causa ecclesiastica la controversia insorta tra il primicerio

nella celebrazione delle messe solenni, debba essere assistito da due canonici in qualità di diacono e suddiacono.

— Ministeriale del 2 settembre con la quale si rigetta l'idea di costituire capitali irrepetibili e fruttiferi sugli arretrati dovuti alle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 2 settembre portante le norme a regolare i pagamenti che si eseguono pei compensamenti dei fondi occupati o danneggiati per novelle costruzioni di pubblica utilità.

— Reale Rescritto del 2 settembre portante disposizioni sugli abusi di congedi.

— Circolare del 2 settembre con la quale si determina che i locali per le cancellerie de' regi giudicati debbono conseguarsi co' mobili ai cancellieri, perchè ne rispondano della manutenzione.

— Circolare del 9 settembre con la quale si stabilisce che gli attestati di buona condotta pe' volontarj al servizio militare deggiono essere formati dagl'intendenti.

— Circolare del 9 settembre con la quale si determina che il pagamento del dazio sul macino dev'essere fatto per cinque sesti in argento, ed un sesto in rame.

— Ministeriale degli 11 settembre con la quale si partecipa il regolamento sul modo onde eseguirsi in favore degli agenti della percezione la ritenuta dei loro rispettivi averi.

— Reale Rescritto de' 18 settembre portante gli ordini del Re per la condotta da serbarsi da tutti i pubblici funzionarj.

— Reale Rescritto del 21 settembre portante disposizioni sul libero cabotaggio e sulla libertà per le interne comunicazioni del porto franco di Messina.

— Ministeriale del 25 settembre con la quale si danno disposizioni a regolare il versamento del terzo pensionabile.

— Reale Rescritto del 27 settembre col quale si determina che non potendosi ottenere il fitto de' dazj comunali si ritornerà ai ruoli per transazione prima d'incominciare l'esercizio.

— Circolare del 27 settembre portante dichiarazione ai dubbj surti su i modelli degli stati di cassa delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 27 settembre portante l'aggiunzione

di taluni articoli nella tariffa de' dritti così detti di cancelleria.

— Reale Rescritto del 27 settembre portante disposizioni per la introduzione de' baccalà in Sicilia.

— Reale Rescritto del 4 ottobre risguardante i preti diocesani commoranti in Napoli, e quelli che volessero senza permesso uscire dalle rispettive diocesi.

— Circolare del 7 ottobre con la quale si stabilisce che i comuni non debbono sopportare la spesa per legare il codice e la collezione delle leggi di proprietà de' giudicati regj.

— Reale Rescritto del 7 ottobre col quale si danno disposizioni a regolare le indennità giudiziarie dovute a' componenti delle commissioni militari e dei loro cancellieri, allorchè essi a causa di servizio si portino in luoghi diversi da quelli della loro residenza.

— Ministeriale de' 14 ottobre portante la risoluzione di dubbj sulla applicabilità del rescritto de' 18 agosto 1826 per condonazione di multe ai notai.

— Reale Rescritto del 16 ottobre col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio degl'impiegati della casa reale in caso di pensione di giustizia.

— Ministeriale del 18 ottobre con la quale si determina il modo come rilasciare i certificati che tanto dai particolari, quanto dalle diverse amministrazioni si domandano per epoche, le di cui carte trovansi passate alla gran corte dei conti.

— Reale Rescritto de' 18 ottobre portante disposizioni sulla liquidazione dei crediti dell'erario contro i comuni.

— Reale Rescritto del 18 ottobre col quale si prescrive il modo come liquidarsi il compenso spettante a quei possessori di officj aboliti, che non possono contare l'intero ventennio designato dalle istruzioni del 17 marzo 1819.

— Reale Rescritto del 18 ottobre sul modo come liquidarsi il compenso spettante al principe di Trabia, per l'abolito officio di maestro notajo della gran corte di Sicilia.

— Circolare del 28 ottobre con la quale si stabilisce che le coazioni a' debitori morosi de' collegi e de' licei si faranno per mezzo de' serventi comunali.

— Reale Rescritto del 4 novembre con cui si determina quali

amministrazioni di beneficenza godono del dritto di spedire i piantoni.

— Circolare degli 8 novembre portante disposizioni per la misura e circoscrizione de' boschi.

— Circolare degli 8 novembre con la quale si determina che i consigli d'intendenza nel pronunziare le multe dichiarino a beneficio di quale cassa debbono essere applicate.

— Reale Rescritto degli 11 novembre con cui si dà la spiegazione dell'altro antecedente real rescritto su i preti commoranti nella capitale.

— Circolare degli 11 novembre portante disposizioni per la provvista de' guardaboschi.

— Reale Rescritto del 13 novembre col quale si prescrive che invece delle scorridoje per guardare il littorale della Sicilia sieno messe altrettante barche.

— Reale Rescritto del 15 novembre col quale si stabiliscono venticinque soprannumeri nella dogana dei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 18 novembre col quale sono accordati a D. Giuseppe Giojeni once 300 annue per compenso dell'officio di tesoriere della città di Catania, giusta un atto di gabellazione da lui presentato per soli anni dieci.

— Circolare del 20 novembre portante il divieto per le pubbliche questue, ed in quali casi sieno le medesime permesse.

— Ministeriale del 25 novembre di risposta al quesito se per un contribuente che fa egli stesso le spese per la misura di un fondo denunziato per erronea estensione, la multa in caso di scovrimento di occultazione, esser debba il tre annate, o della metà di un annata di contribuzione.

— Circolare del 29 novembre portante disposizioni sui doveri dei guarda boschi e delle guardie generali forestali per le verifiche, procedure, e pene di reati selvani.

— Reale Rescritto del 29 novembre col quale si determina che i controlori provincali non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali.

— Reale Rescritto del 29 novembre col quale s'inculca agl'intendenti la più severa vigilanza, perchè non siano commessi atti arbitrarj contro i poveri debitori per contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 29 novembre col quale si prescrive che gl'intendenti obbligati a vegliare sul servizio delle coazioni e ad allontanare ogni abuso deggiono mensualmente riferire sulla condotta degli esattori ancorchè non si osservi in essi alcuna trasgressione.

— Reale Rescritto del 2 decembre sul dubbio se nel passaggio dalle porzioni minori alle maggiori delle chiese ricettizie vi sia bisogno di un previo esame.

— Circolare del 6 dicembre con cui si stabilisce un termine perentorio per la trasmessione dello stato delle badie, de'benefic.j semplici, delle cappellanie ec.

— Circolare del 9 dicembre portante le prescrizioni ad osservarsi nella proposta de' nuovi dazj.

— Circolare del 9 dicembre sul numero e sul termine della registrazione degli atti di usciere quando le persone da intimarsi risiedono in diversi comuni.

— Reale Rescritto del 15 dicembre portante disposizioni circa il modo come debbasi eseguire l'intimazione dei documenti che abbisognano alla consulta generale del regno nelle diverse contestazioni.

— Circolare de' 16 dicembre per la iscrizione de' testamenti dei notai così sotto la data di loro formazione come sotto la data della loro pubblicazione.

— Reale Rescritto del 19 decembre col quale si accorda una proroga per l'estrazione de' grani senza pagamento di dazio.

— Reale Rescritto del 20 decembre con la quale si stabilisce il modo da serbarsi per le cauzioni che fornir debbono gli appaltatori de' fondi e dazj regj.

— Reale Rescitto del 20 decembre col quale si determina l'uniforme per gli stazionarj delle strade.

— Regolamento del 20decembre sovranamente approvato portante disposizioni sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette nei reali domini oltre il faro, e de'versamenti in esecuzione del decreto de' 30 novembre 1814.

— Reale Rescritto del 21 decembre col quale si stabiliscono le indennità dovute ai proprietari de'fondi danneggiati per le opere pubbliche.

— Ministeriale del 23 decembre sul dubbio elevato relativamente alla qualità di carta della seconda spedizione dei ruoli.

— Circolare del 30 decembre portante disposizioni sulle copie dei verbali forestali da rilasciarsi da'funzionarj giudiziarj.

— Circolare del 30 decembre portante delle agevolazioni ai vecchi esercenti in farmacia senza le carte autorizzanti.

— ANNO 1827. —

— Reale Rescritto del 1 gennaio col quale si danno disposizioni pei beni appartenenti all'ordine gerosolimitano ed al gran priorato di Messina.

— Circolare del 5 gennaio con la quale si partecipano le sovrane prescrizioni ad oggetto di reprimere gli abusi nella percezione delle contribuzioni.

— Circolare del 10 gennaio con la quale si determina se particolari circostanze de' comuni consigliano i ruoli di transazione pe' dazj comunali è da osservarsi la risoluzione sovrana de' 26 settembre 1826.

— Circolare del 10 gennaio con la quale si determina un particolar premio accordato ai cassieri comunali per l'incasso del dazio sul marino.

— Ministeriale degli 11 gennaio portante disposizioni sul metodo definitivo da stabilirsi per le canzioni da prestarsi dagli appaltatori.

— Ministeriale del 17 gennaio con la quale si prescrive che i padri spirituali delle congregazioni debbono essere approvati dagli ordinarj.

— Reale Rescritto del 17 gennaio col quale si comunicano le sovrane determinazioni in ordine agli aventi stretto dritto.

— Circolare del 17 gennaio con la quale si prescrive che se gli agenti forestali dian disposizioni non conformi alla legge forestale, gl'intendenti hanno le facoltà di sospenderne la esecuzione.

— Circolare del 17 gennaio con la quale si determina che in quei comuni tra le cui rendite vi sien dazi non si possono autorizzare o intraprendere opere non urgenti senza l'approvazione del ministro.

— Circolare del 27 gennaio con la quale si prescrive che le autorità amministrative in visita si tratterranno a proprie spese o alle locande, o ai conventi.

— Circolare del 29 gennaio con la quale si prescrive che dalla straordinaria misura della punizione de' detenuti con le legnate per le eccedenze che commettessero nelle prigioni sono eccettuati gli ecclesiastici.

— Circolare del 3 febbraio con la quale si prescrive che se non vi sien locande, o conventi per alloggiare le autorità amministrative in visita, useranno le case particolari, ma senza trattamento.

— Circolare de'3 febbraio che determina quali elementi debbano esser presi in considerazione nella esecuzione dell'articolo 108 della legge del 26 novembre 1819 per dividenza stabilita da cotesto articolo tra i componenti le camere notariali.

— Circolare del 7 febbraio con la quale si stabilisce la carta cui debbono essere muniti i questuanti che appartengono ad ordini religiosi.

— Circolare del 7 febbraio con la quale si prescrive che i guardaboschi de'comuni e dei pubblici stabilimenti debbono sapere leggere e scrivere.

— Reale Rescritto del 10 febbraio col quale si prescrivono le facilitazioni per la ricensuazione de' fondi devoluti.

— Circolare de' 10 febbraio per lo caso in cui i giudici di circondario possano pronunziare loro sentenze in consegnenza di esame testimoniale, primachè il correlativo verbale fosse registrato.

— Reale Rescritto del 10 febbraio col quale si spiega la intelligenza di taluni articoli riguardanti la legge sul contezioso de' dazj indiretti in que' reali dominj.

— Reale Rescritto del 14 febbraio col quale si prescrive che i procuratori generali non sono obbligati alla tenuta de' repertorj.

— Circolare del 14 febbraio con la quale s'impone l'obbligo ai compratori del combustibile reciso ne'boschi di pagare la tassa dell'otto per per cento alla tesoreria generale.

— Circolare del 14 febbraio con la quale si determinano quali sieno le terre boscose.

— Circolare del 14 febbraio con la quale si prescrive che i cassieri comunali possono ne'capoluoghi di provincia, o di distretto versare il dazio sul macino presso i ricevitori.

— Reale Rescritto del 17 febbraio col quale si determina il

modo di accordare le indennità agl'impiegati de'dazj indiretti quando esegnono disimpegni sanitarj.

— Ministeriale del 17 febbraio con la qnale si danno disposizioni per frenare i matrimonj clandestini riconosciuti frequentissimi nella diocesi di Lecce.

— Circolare del 17 febbraio con la quale si stabiliscono i casi nei quali è limitata la responsalibità, a cui pe'ricevitori di distretto sono sottoposti i ricevitori generali.

— Reale Rescritto del 21 febbrajo col qnale si assoggettano ad unica multa gli atti principali che formati in tempo della sospensione del reegistro nel termine prefisso non furono sottoposti alla registrazione.

— Reale Rescritto del 21 febbrajo col quale si stabiliscono le indennità di uffizio dovute ai controlori provinciali e distrettuali.

— Reale Rescritto del 24 febbraio col quale si risolvono le dissensioni tra padre e figlia Sagarriga, per essersi questa arbitrariamente rinchinsa in monastero.

— Ministeriale del 24 febbrajo portante la retta intelligenza dell'articolo 31 della legge de'21 giugno 1819 sul registro.

— Reale Rescritto del 24 febbraio col quale si prescrive il modo come eseguirsi le coazioni personali contro i debitori delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 28 febbraio con la qnale si stabilisce che gl'incaricati della polizia ritenendo solo le carte che appartengono a questo ramo restituiranno subito qnelle di commercio ai negozianti.

— Ministeriale del 3 marzo portante chiarimenti sopra un dubbio nella elezione de'deputati delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 3 marzo con la qnale si stabilisce che i versamenti degli esattori deggiono essere accompagnati da borderò vistati dai sindaci che mostrino e distinguano le somme del rame e dell'argento.

— Reale Rescritto del 7 marzo col quale si danno disposizioni a regolare gli nniformi a conferirsi agl'inservienti delle amministrazioni.

— Circolare del 7 marzo con la qnale si stabilisce che i sindaci debbono certificare il servizio de'guardaboschi comunali.

— Ministeriale del 10 marzo portante disposizioni, perchè il salario del cancelliere ed impiegati della curia non sia a carico delle rendite della mensa vescovile vacante, ma de' provventi della curia medesima.

— Ministeriale del 10 marzo portante disposizioni sul dubbio se debba darsi indennità a' cassieri delle amministrazioni diocesane pe' depositi de' capitali da reimpiegarsi.

— Circolare del 10 marzo con la quale si stabilisce che senza richiesta delle autorità non possono ultroneamente i decurionati rilasciare certificati di condotta.

— Circolare del 10 marzo con la quale si determina ch' è permessa la sepoltura si per tumulazione che per inumazione nelle chiese fuori l'abitato.

— Reale Rescritto del 14 marzo col quale si prescrive che i guarda lagni sono esenti dalla ritenuta del semestre.

— Ministeriale del 17 marzo con la quale si risolve il dubbio proposto per lo sequestro da apporsi in nome dell'erario a frutti appartenenti a due ciantrie.

— Circolare del 17 marzo con la quale si prescrive che la discussione delle opposizioni alle coazioni amministrative de' comuni o delle commessioni di beneficenza deve essere fatta come per cause urgenti ne' casi di eccezioni.

— Circolare del 21 marzo con la quale si prescrive che l'uffiziale di gendarmeria funzionante da capitano rimpiazzerà nei casi di assenza o impedimento il capitano relatore del consiglio di guerra di guarigione chiamato a rimpiazzare il capitano di gendarmeria.

— Reale Rescritto del 4 aprile col quale si fissa la forza del ramo forestale.

— Ministeriale del 7 aprile con cui si rimette un real decreto e regolamento, per autorizzare i superiori de' regolari a tenere ne' rispettivi conventi il carcere per la custodia disciplinare de' religiosi.

— Reale Rescritto del 7 aprile col quale si partecipa la sovrana determinazione che estende alla Sicilia le disposizioni contenute nella legge per lo servizio delle acque e foreste.

— Reale Rescritto del 7 aprile portante varie disposizioni sulla pesca.

— Reale Rescritto del 7 aprile portante norme a seguirsi per

lo anticipo delle spese di giustizia per gli esperimenti di fatto.

— Reale Rescritto degli 11 aprile con cui si risolve negativamente la domanda di conservarsi la prepositura nullius di Atina, perchè in opposizione della bolla di circoscrizione delle diocesi.

— Reale Rescritto degli 11 aprile con cui si partecipa non permettersi nuove concattredali.

— Circolare degli 11 aprile con cui si determina che la pena economica delle legnate ai detenuti nelle prigioni centrali si estende ai detenuti nelle prigioni distrettuali.

— Circolare del 21 aprile con la quale si prescrive che agli impiegati in giro i sindaci forniranno l'alloggio, ove non vi siano alberghi, con una moderata indennità.

— Circolare del 25 aprile con la quale si determina che allorquando si esige col ruolo di transazione il dazio sul macino i contribuenti deggiono pagare non dopo il giorno 14 alla scadenza del bimestre.

— Circolare del 28 aprile con la quale si determina che nei comuni ove si reca il percettore ad esigere la contribuzione, il cassiere comunale non ha dritto al premio per la esazione del dazio sul macino.

— Circolare del 2 maggio con la quale si determina che sono esenti dal bollo e registro le ordinanze amministrative per rimboschimenti o divieto di coltura di terre in pendio.

— Ministeriale del 2 maggio con la quale si risolve il dubbio sulla percezione de' dritti di associazione de' cadaveri e di puntatura, tra il curato ed i partecipanti di chiese ricettizie.

— Ministeriale del 2 maggio con la quale si risolve il dubbio se nel caso d'inadempimento degli esattori alle loro obbligazioni debbano le coazioni dirigersi contro i sindaci e decurioni che nominarono gli esattori.

— Ministeriale del 7 maggio con la quale si risolve il dubbio se mai tra le attribuzioni di giurisdizione esecutiva accordata alle autorità amministrative, sia compreso lo arresto personale.

— Ministeriale degli 8 maggio relativa alla controversia se debba procedere il tribunale civile, o pure la curia dell'ordinario, nella causa relativa ad un preteso patronato su di una parrocchia.

— Ministeriale del 9 maggio portante disposizioni a repri-

mere gli errori che si commettono nella redazione de' decreti.

— Ministeriale del 9 maggio portante la risoluzione del dubbio incontrato da un'intendente a spedire la ordinanza per rendere esecutorj gli estratti del qnadro generale de' debitori del demanio presentati dal vescovo.

— Regolamento approvato con ministeriale del 9 maggio pel pagamento de' soldi degl'individui componenti la forza forestale a piedi ed a cavallo.

— Circolare del 9 maggio con la quale si dispone di meritare la esenzione dalle cariche comunali i venditori de' generi di privativa.

— Circolare del 14 maggio con la quale s'inculca la esecuzione del sovrano rescritto degli 11 agosto 1821 che assoggetta gli atti in brevetto al dritto di repertorio.

— Ministeriale del 16 maggio portante la sovrana risoluzione per lo incoraggiamento della marina mercantile nelle lontane navigazioni delle Indie orientali.

— Reale Rescritto del 16 maggio portante disposizioni sul pagamento delle indennità di dimora ai testimoni chiamati a deporre sugli affari penali e che sono messi in carcere in linea di esperimento.

— Reale Rescritto del 16 maggio col qnale si determinano quali dritti si appartengono ai cancellieri assistenti i giudici deputati per le vendite o assegnazioni dei beni.

— Ministeriale del 19 maggio portante disposizioni perchè la platea delle amministrazioni diocesane non vada soggetta alla formalità del bollo.

— Reale Rescritto del 19 maggio col quale si determinano le indennità di viaggio e di dimora dovute per la visita delle cancellerie de' giudicati de' circondarj della valle di Trapani.

— Circolare del 19 maggio portante disposizioni circa l'uniformità del metodo d'insegnamento ne' collegi e ne' licei.

— Ministeriale del 21 maggio con la quale si risolve il dubbio circa il funzionario che dopo l'abolizione della conservazione generale avesse dovnto eseguire la liquidazione preparatoria del compenso da darsi ai possessori degli nffizj aboliti.

— Circolare del 23 maggio con la qnale si preserive che non si possono stampare composizioni anche in lode senza l'assenso della persona lodata.

— Ministeriale del 23 maggio con la quale si prescrive che fissata la classe de' ricevitori secondo il loro annual carico, posteriori aumenti, o diminuzioni di prodotti non deggiono le fissate classi alterare.

— Reale Rescritto del 26 maggio con cui si dichiara di non annuirsi al dismembramento di Amantea dalla diocesi di Tropea.

— Ministeriale del 28 maggio portante disposizioni a regolare i depositi giudiziarj e volontarj.

— Reale Rescritto del 31 maggio per la visita generalizia dei monasteri dell'ordine de' padri conventuali.

— Istruzioni del 1 giugno relative a' suicidi ed a coloro che muoiono da pubblici impenitenti.

— Circolare del 2 gingno portante disposizioni ad eliminare le difficoltà nei modelli degli stati di cassa delle amministrazioni medesime.

— Ministeriale del 2 giugno portante disposizioni per la formazione della platea richiesta dalle istruzioni generali de' 31 ottobre 1818.

— Circolare del 9 giugno portante il divieto di eseguirsi il taglio di legname ne' boschi per motivi di urgenza.

— Circolare del 20 giugno portante disposizioni relative agli onori militari da rendersi agli arcivescovi e vescovi.

— Reale Rescritto del 23 giugno portante la risoluzione di taluni dubbj intorno alle dichiarazioni dei capitani che giungono dall'estero.

— Reale Rescritto del 26 giugno portante disposizioni per gli uniformi degli uscieri barandieri ed inservienti.

— Reale Rescritto del 27 gingno col quale si dispone che le cause ecclesiastiche si trattino in prima istanza nelle curie vescovili, salvo l'appello alla santa sede.

— Reale Rescritto del 27 giugno col quale si danno varie disposizione a regolare il terzo pensionabile delle prelature ed abbadie di regio padronato.

— Ministeriale del 30 giugno portante disposizioni sulla pratica da osservarsi nelle chiamate de' parrochi di Napoli per l'istruzione de' processi criminali.

— Reale Rescritto del 4 luglio portante disposizioni per taluni individui della forza de' dazj indiretti che non hanno potuto essere stati considerati nel nuovo piano.

— Reale Rescritto del 4 luglio portante disposizioni a regolare le vincite al giuoco del lotto quando trovansi i numeri scambiati o non corretti.

— Circolare del 7 luglio portante prescrizioni pe' versamenti che si fanno nelle casse generali.

— Circolare de' 7 luglio con la quale si determina in quali casi i notai possono far uso di cifre nella tenuta de' repertorj.

— Reale Rescritto del 7 luglio portante disposizioni a regolare lo incasso delle spese di giustizia dovute da individui poveri.

— Reale Rescritto degli 11 luglio portante disposizioni a regolare il vestire e l'uso delle armi tra gli ecclesiastici.

— Ministeriale degli 11 luglio portante disposizioni per la multa cui van soggetti i beneficiati per difetto di esibizione de' certificati di esistenza.

— Circolare del 13 luglio con la quale si determina in quali casi e con quali circospezioni sia permesso l'uso dell'acqua di mare.

— Reale Rescritto de' 13 luglio col quale si danno disposizioni a regolare le indennità da pagarsi agl'impiegati della dogana di prima classe per gli accessi nelle dogane d'ordine inferiore onde eseguire operazioni di maggior rilievo.

— Circolare del 21 luglio con la quale si prescrive che le ricevute ai reddenti dei comuni e pubblici stabilimenti deggiono esser fatte in carta bollata.

— Reale Rescritto del 23 luglio portante disposizioni per le contravvenzioni al dazio sul macino.

— Reale Rescritto del 25 luglio col quale si prescrive che i portalettere sono esclusi dalla ritenzione dei sei mesi.

— Reale Rescritto del 27 luglio portante disposizioni per l'esatta intelligenza del decreto che vieta gli assegnamenti sui soldi degl'impiegati.

— Circolare del 28 luglio con la quale si prescrive che la nomina dei guardiani sanitari si appartiene alla soprintendenza generale di salute sulla proposta delle deputazioni locali.

— Circolare del 1 agosto con la quale si prescrive che gli arretrati dell'otto per cento sul taglio de' boschi debbono pagarsi dagli aggiudicatari alla tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 1 agosto col quale si prescrive in quali modi possono gli appaltatori de' dazi comunali domandare la spedizione dei piantoni contro i contribuenti morosi.

— Circolare del 1 agosto portante la soluzione del dubbio se il notaio incorra in nullità omettendo la clausola che la lettura dell'atto sia avvenuta a chiara ed intelligibile voce, o dicendo che tal lettura sia avvenuta alle parti in presenza de' testimoni.

— Circolare degli 11 agosto con la quale si determina come ed a chi debbano farsi le dimande di disboscamento per misura di pubblica sicurezza.

— Reale Rescritto del 18 agosto col quale si determinano coloro che posson portare i bottoni con la corona reale.

— Ministeriale del 22 agosto riguardante la vendita degli alberi infruttiferi e secchi esistenti ne' fondi de' bedefici pieni.

— Reale Rescritto del 27 agosto portante disposizioni relative ai dazi di consumo.

— Circolare del 29 agosto con la quale si prescrive che nella dimanda per l'ammissione di un folle nella casa de' matti dev'essere anche indicato il suo mestiere.

— Circolare del 5 settembre con la quale si assegna un termine per la trasmessione dello stato delle badie vacanti.

— Reale Rescritto del 5 settembre sul dubbio, se costituito una volta il patrimonio sagro, possa il medesimo svincolarsi, sostituendosi un beneficio ecclesiastico, o altri fondi liberi, e di ugual rendita.

— Reale Rescritto del 5 settembre portante disposizioni per l'introduzione e vendita de' commestibili nella favignana.

— Reale Rescritto del 7 settembre portante disposizioni per gli uniformi dei ricevitori generali e distrettuali.

— Reale Rescritto del 12 settembre col quale si determina la cancellazione delle spese di giustizia riguardante i rati compresi nell'indulto degli 8 agosto 1820.

— Circolare del 15 settembre con la quale si determina a quali pensionisti debbono rilasciarsi gratuitamente i documenti necessari alla esazione della pensione.

— Reale Rescritto del 24 settembre col quale si danno disposizioni a regolare la intestazione de' titoli nelle famiglie.

— Circolare del 26 settembre con la quale si prescrive che pe' guardaboschi comunali vi è luogo alla ritenuta del due e mezzo per cento ed al beneficio che ne risulta.

— Circolare del 20 settembre portante disposizioni sulla valutazione degli alberi abbattuti mutilati o danneggiati.

— Reale Rescritto del 29 settembre col quale si vieta a' tribunali del regno di prendere ingerenza nelle qnistioni che nascono tra gli equipaggi ed i comandanti di legni esteri.

— Circolare del 3 ottobre con la quale si determina che l'azione penale pe' reati forestali rimane prescritta col trascorrimento del biennio.

— Circolare del 20 ottobre con la quale si stabilisce che possono aggregarsi nel rnolo de' proietti quei fanciulli, le cui madri non esistono nel comune, o sono misere.

— Reale Reseritto del 20 ottobre col quale viene prorogato il termine per la presentazione nei consigli d'intendenza dei titoli di cre dito dell'erario delle mense abbadie e benefici di regio padronato contro i comuni.

— Ministeriale del 21 ottobre portante disposizioni a regolare le indennità di viaggio e di dimora da corrispondersi ai regi procuratori presso i tribunali civili e loro cancellieri in cui per ispeciale delegazione debbon visitare le rispettive cancellerie circondariali.

— Reale Rescritto del 27 ottobre col quale si prescrive accordarsi ai due testimoni che nei casi di pignoramento contro i debitori dell'erario assister debbono l'usciere le istesse indennità di viaggio che nei casi medesimi è determinata per l'usciere.

— Reale Rescritto del 27 ottobre portante disposizioni per le canzioni da darsi dagli affittatori del dazio sul macino.

— Reale Rescritto del 27 ottobre col quale si partecipa la sovrana determinazione sul piano ad eseguire la reintergra dei tratturi e dei riposi laterali.

— Reale Rescritto del 27 ottobre portante disposizioni di economia sulle diverse indennità prescritte dal decreto de' 15 gennaio 1817 relativo alle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 28 ottobre col quale si danno disposizioni a regolare le cauzioni de' ricevitori generali in Sicilia.

— Reale Rescritto de' 28 ottobre per condonazione di multe a' notai contravventori alle prescrizioni sulla tenuta de' repertori.

— Reale Rescritto del 20 ottobre portante disposizioni da

osservarsi in Sicilia tanto per l'esportazione degli oggetti di antichità e di arti, quanto per gli scavi per ricerca di cose antiche.

— Reale Rescritto del 24 ottobre portante disposizioni sulla elezione de' deputati delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 24 ottobre con la quale si determina dover decorrere dal momento in cui i molini novelli mettonsi in attività, le diminuzioni di contribuzione fondiaria reclamate pei molini preesistenti.

— Ministeriale de' 5 novembre portante disposizioni a seguirsi in ordine ai depositi che si fanno presso i ricevitori nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto de' 7 novembre portante disposizioni per agevolare ai notai l'obbligazione loro imposta dall'articolo 95 della legge dei 23 novembre 1819 per la numerazione e cifra de' repertori.

— Reale Rescritto del 14 novembre portante disposizioni sulla tassa del 25 per cento per le assegnazioni che godono il capitolo ed il clero della chiesa metropolitana di Palermo sopra quella mensa arcivescovile.

— Circolare del 14 novembre con la quale si prescrive che coloro i quali dimorano in un comune sono obbligati a pagare i dazj di consumo.

— Ministeriale del 14 novembre sulle difficoltà proposte da un procuratore del Re presso un tribunale civile sulla tassa diocesana del patrimonio sacro.

— Ministeriale de' 17 novembre con la quale si prescrive che i conservatori degli archivi notarili possono esser tenuti a rendimento di conto presso la gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 24 novembre portante la sovrana risoluzioni sulle istanze della regia in Sicilia in caso di volersi diffondere per la via di terra al consumo interno i generi dichiarati per consumo nel porto franco di Messina.

— Circolare del 28 novembre con la quale si stabilisce che i consigli d'intendenza nelle decisioni portante condanna a multa in esecuzione dell'articolo 137 della legge de' 12 dicembre 1816 debbono indicare a favore di chi n'è destinato l'introito.

— Ministeriale del 28 novembre portante disposizioni sulla formazione della platea delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 29 novembre portante la risoluzione dei dubbi promossi sulla esecuzione di alcune disposizioni riguardanti le chiese ricettizie.

— Circolare del 28 novembre con la quale si prescrive che i ricevitori generali e tutti coloro che tengono regie casse che si rifiutano a cambiare le polizzie in numerario e pretendono agio, saranno destituiti.

— Circolare del 1 dicembre portante talune disposizioni alla circolare de' 9 dicembre 1826 sulle proposte de' nuovi dazj e sulle loro variazioni.

— Ministeriale del 5 dicembre portante le norme a seguirsi nella verificazione delle rendite delle chiese ricettizie dopo l'approvazione de' rispettivi piani.

— Circolare del 15 dicembre con la quale si determina che il prodotto del dazio sul macino debb'essere iscritto negli stati discussi quinquennali.

— Circolare del 26 dicembre con la quale si dà il modo per lo disvincolo delle cauzioni dei contabili de' pii stabilimenti.

— Circolare del 29 dicembre con le quale si prescrivono le carte di autorizzazione di cui abbisognano i romiti questuanti.

— Reale Rescritto de' 29 decembre portante disposizioni ad attivare la sopraimposta dell'uno e mezzo per conto sulla fondiaria per la costruzione delle strade regie.

— Ministeriale del 29 decembre con la quale si partecipa il reale rescritto del 21 febbrajo di questo anno portante disposizioni sulla ripartizione delle diverse torri che circondano il littorale del regno.

— ANNO 1828 —

— Reale Rescritto del 5 gennajo col quale si stabilisce un premio d'incoraggiamento alla nostra marina mercantile per la navigazione del Baltico.

— Reale Rescritto del 5 gennajo portante disposizioni ad organizzare le officine della navigazione di cemmercio stabilendosi i soldi di quegl'impiegati.

— Circolare del 5 gennaio con la quale si stabilisce che nella liquidazione dei danni cagionati ai fondi per opere pubbliche si terrà conto del 5 per cento a titolo d'interesse dal dì della perdita dei frutti fino all'effettivo pagamento.

— Reale Rescritto del 9 gennaio col quale si ordina di rimaner ferme le privative pe' reali dominii di quà e di là del faro, quando siensi stabilite le fabbriche in entrambi i reali dominii.

— Reale Rescritto del 9 gennaio col quale si traceiano le norme comme liquidare il prezzo de'fondi soggetti ai dritti promiscui.

— Reale Rescritto del 9 gennaio col quale si dispone che gl'impiegati de'dazi indiretti quando non si recano al loco destino rimarranno privi di soldo.

— Circolare del 10 gennaio portante la sovrana risoluzione in ordine agli esercizi spirituali.

— Ministeriale dagli 11 gennaio con la quale si comunica il real rescritto relativo a' beni di antica provvenienze de' monisteri soppressi, ignoti e poi scoverti, dichiarati di pertinenza del potrimonio regolare.

— Reale Rescritto del 16 gennaio con cui si dichiara causa ecclesiastica la controversia tra i parrochi di Marano e l'arciprete del Terziere di Capodimonte per la divisione de' lucri ecclesiastici.

— Ministeriale del 19 gennaio con la quale si prescrive che in cambio delle polizze non si dee dare se non la moneta che rappresentan le polizze.

— Circolare de'19 gennaio che determina dover cedere a carico de' notai le spese di posta per la spedizione de' repertori a'presidenti delle camere notarili per la correlativa numerazione e cifra.

— Circolare del 26 gennaio con la quale si prescrive che il trasporto delle carte agli archivi provinciali è a carico degli archivi istessi.

— Reale Rescritto del 26 gennaio col quale si danno disposizioni per punire i controbandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi ne' conventi dei mendicanti.

— Circolare del 30 gennaio con la quale si stabilisce che nelle

verifiche delle terre in pendio i comuni pagano le vetture ai sindaci, e le indennità ai periti.

— Ministeriale del 30 gennaio con la quale si stabilisce che i certificati che si scrivono dagli uscieri in piedi degli avvisi per appalti di cespiti regi debbono andare esenti dalle formalità del registro.

— Circolare del 2 febbraio portante le istruzioni per reprimere gli oziosi ed i vagabondi nella città di Napoli.

— Reale Rescritto de'6 febbraio sul dubbio se gli atti di soprascrizione de'testamenti mistici debbano essere scritti per intero dai notai.

— Reale Rescritto del 15 febbraio per la fondazione in questa capitale dell'istituto delle religiose Sagramentine.

— Reale Rescritto del 13 febbraio col quale si accorda a coloro che fino al 1827 han tra-gedito lo adempimento delle obbligazioni imposte negli articoli 57 e 58 delle leggi civili la condonazione della pene sanzionate a loro carico nell'art. 349 delle leggi penali.

— Ministeriale de'14 febbrajo portante taluni chiarimenti per restituzione dei depositi fatti presso i ricevitori del registro.

— Ministeriale de'14 febbraio col quale si determina che elevandosi dalla regia scrivania dei dubbi sugli elementi delle liquidazioni per compensi di offici aboliti, che esigono esame e conoscenza di giudice, la gran corte dei conti, sulla domanda della parte debba provvedere come di dritto.

— Circolare del 20 febbrajo con cui si stabilisce che la multa del decimo contro i beneficiati oscitanti ad esibire i certificati di esitenza, si calcoli sulla rendita netta.

— Reale Rescritto del 4 marzo col quale si prescrive che il marito non titolato di una moglie titolata possa far uso dei titoli di costei.

— Reale Rescritto del 15 marzo col quale si prescrive che gli uffiziali condannati a pene correzionali debbon riguardarsi come se fossero alla terza classe.

— Reale Rescritto del 17 marzo portante disposizioni a regolare la restituzione delle multe ed ammende giudiziarie civili.

— Reale Rescritto del 22 marzo col quale si dispone che i somministratori di frumenti ed orzi per l'agevolazione della coltura non debbono essere compresi nella tassa dei negozianti.

— Circolare del 22 marzo col quale si determina che nelle verifiche de fondi da dissodarsi e disboscarsi deve badarsi che il combustibile non venga a mancare a' comuni vicini.

— Circolare del 29 marzo con la quale si prescrive che gli atti de'consigli provinciali si rimettono al ministro direttamente dai presidenti de' medesimi.

— Ministeriale del 2 aprile sul dubbio se i certificati di esistenza, debbano esigersi anche da'canonici a da' parrochi.

— Circolare del 2 aprile con la quale si dispone che gl' intendenti, i procuratori generali, ed i direttori del registro e bollo debbon risolvere a qual ramo debbonsi imputare le spese per sepoltura dei cadaveri per sezioni ed altri simili anticipate da' comuni.

— Reale Rescritto del 2 aprile che dichiara dover subito impedirsi di zappare le terre in pendio nel distretto di Nola dissodate prima del 1815 ; salvo a' proprietarj di ripararle fra due anni per indi coltivarle di nuovo.

— Circolare del 9 aprile con la quale si determinano le indennità di viaggio dovute ai funzionari incaricati della verifica de' fondi da disboscarsi e dissodarsi.

— Reale Rescritto del 12 aprile con cui si ordina di non potersi i sinodi diocesani pubblicare se non previo il sovrano permesso.

— Reale Rescritto del 12 aprile col quale si risolve la quistione se debba intendersi cessata la definizione temporanea del restauro della chiesa metropolitana in Palermo e fuse le sue incombenze in quella ordinaria definizione della maramma, e se abbia ad essere discaricato quell'arcivescovato dal pagamento di talune prestazioni.

— Ministeriale del 12 aprile con la quale si dichiara al direttore generale di ponti e strade non essere obbligati i sindaci a dare alloggio gratuito agl'individui delle brigate mobili.

— Reale Rescritto del 12 aprile che dichiara non competere gravame giudiziario ai proprietarj dei fondi colpiti da ordinanze di rinsaldimento.

— Reale Rescritto del 12 aprile col quale si fissano le indennità di scrittojo alle commissioni marittime.

— Regolamento del 12 aprile intorno al versamento degli in-

troiti ed alla esecuzione degli esiti relativi all'amministrazione del regio lotto de' dominj oltre il faro.

— Reale Rescritto del 16 aprile portante disposizioni sui terreni usurpati nelle pubbliche trazzere.

— Circolare del 16 aprile con la quale si dispone che allorchè un consigliere d'intendenza per incarico del contenzioso amministrativo ha dritto alle indennità, saranno pagate dalle parti che avran chiesto lo accesso sopra luogo.

— Circolare del 16 aprile con la quale si stabilisce che non compete gravame giudiziario a coloro che son colpiti dalle ordinanze amministrative per rimboscamento e rinsaldamento di terre.

— Circolare del 18 aprile con la quale si prescrive che i difensori dei comuni saranno compensati sulle norme del real decreto de' 12 ottobre 1827.

— Reale Rescritto del 19 aprile con cui si dispone che gli ecclesiastici in carcere sieno separati dagli altri detenuti.

— Reale Rescritto del 19 aprile portante disposizioni per la scelta de' predicatori dei quaresimali.

— Reale Rescritto del 23 aprile col quale si determina non essere soggetti alla ritenuta dei sei mesi i soldi dei guardacacci.

— Reale Rescritto del 24 aprile col quale si prescrive che i mariti delle titolate, i cui genitori sieno tuttora viventi non possono negli atti pubblici decorarsi di quei titoli che usano le loro mogli.

— Circolare del 30 aprile con la quale si prescrive che le commissioni incaricate delle verifiche de' fondi da disboscarsi e dissodarsi debbono uniformarsi strettamente alla legge forestale.

— Reale Rescritto del 9 maggio portante disposizioni sulle reali riserve in Sicilia.

— Reale Rescritto del 10 maggio portante la diffinizione del tempo in cui i notai futuristi ed i soprannumerarj possono assumere l'esercizio del notariato, e sotto quali condizioni.

— Reale Rescritto de' 10 maggio sul dubbio se i notai quivi eletti dagli ex-baroni dovessero considerarsi come notai conservati, giusta la legge de' 23 novembre 1819 sul notariato.

— Reale Rescritto del 13 maggio col quale si prescrive accordarsi una indennità di carlini dodici ai cancellieri dei con-

sigli di guerra di guarnigione per la compilazione dei processi, la cui discussione non si porta al pubblico dibattimento.

— Circolare del 14 maggio con la quale si conferma il divieto a' droghieri di vendere medicinali a minuto.

— Circolare del 17 maggio con la quale si toglie il divieto a' parrochi di essere maestri di scuole primarie.

— Reale Rescritto de' 17 maggio sulla esenzione dal bollo e dal registro ec. degli atti per lo possesso ed altro de beni devoluti al pubblico demanio per eredità vacanti o abbandonate.

— Circolare del 26 maggio con la quale si esentano dal registro le procure per gli affari di commercio che si fanno dai contendenti in piè degli originali e delle copie delle citazioni.

— Circolare del 7 giugno con la quale s'inculca a' ricevitori distrettuali di verificare almeno tre volte l'anno, secondo i regolamenti, le scritture degli esattori.

— Ministeriale del 9 giugno con la quale si danno disposizioni sulle indennità ai detenuti per esperimento.

— Circolare del 14 giugno con la quale si determina il tempo in cui dee cominciarsi a caricar la contribuzione sui fondi di novella costruzione che han goduta temporanea esenzione.

— Circolare del 14 giugno portante disposizioni per l'osservanza degli obblighi degli uscieri del contenzioso amministrativo verso l'amministrazione del registro e bollo.

— Circolare del 14 giugno circa la scelta de' predicatori quaresimali.

— Reale Rescritto del 16 giugno col quale si determinano le persone obbligate al rendimento dei conti materiali dei fondi delle opere pubbliche provinciali, l'esame e rivisione annuale dei medesimi nel caso in cui non si convochino i consigli provinciali.

— Circolare degli 11 giugno portante disposizioni su i repertori che debbono tenersi dagli uscieri addetti nel tempo istesso al contenzioso giudiziario ed al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 25 giugno portante disposizioni pei possessori di uffizj, pensioni o dritti feudali aboliti, concessi in origine senza pagamento di prezzo.

— Ministeriale del 2 luglio sul dubbio, se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite, l'esazione per l'aggiusto

di rate debba farsi dall'amministrazione diocesana, o dal novello titolare.

— Ministeriale del 3 luglio con la quale si fanno delle osservazioni sulla radiazione delle 25 annate d'iscrizioni a carico de' censuarj del tavoliere.

— Ministeriale de' 9 luglio relativa al dubbio se a' novelli titolari debbonsi consegnare i titoli de' beni dei rispettivi beneficj.

— Ministeriale del 9 luglio circa la esenzione temporanea di contribuzione fondiaria per novelle fabbriche addette ad usi di agricoltura.

— Circolare del 12 luglio con cui si danno le norme alle amministrazioni diocesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti.

— Circolare del 12 luglio con la quale si dispone come debbono essere formate le dichiarazioni per cangiamento di domicilio.

— Circolare del 12 luglio con la quale si dispone quali autorità possono ingerirsi negli oggetti che si ricuperano da un naufragio.

— Ministeriale del 20 agosto sul dubbio se nella vacanza delle parrocchie, che hanno una rendita minore di ducati cento la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa, o debba andare a carico dell'amministrazione diocesana in generale.

— Ministeriale del 20 agosto con la quale si danno disposizioni a regolare l'importo delle migliorie nei fondi devoluti.

— Ministeriale del 23 agosto con la quale si risolvono i dubbj, se il parroco di una chiesa ricettizia debba dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe annessi alla massa, oltre all'obbligazione di celebrare pro populo e se debba godere una delle percecipazioni.

— Reale Rescritto del 23 agosto col quale si dispone che tutt'i terreni da' quali provvengono danni a proprietà soggiacenti, qualunque sieno, debbono comprendersi negli stati delle terre a pendio.

— Circolare del 3 settembre con la quale s'incaricano le amministrazioni diocesane a trasmettere uno stato delle badie e beneficj semplici, e che dieno subito avviso in occasione di vacanza di qualunque beneficio.

— Ministeriale del 3 settembre con la quale si stabilisce il modo di procedersi all'aggiusto di rate nei casi di vacanza o

di provvista di un beneficio, pendente la vendita fatta delle olive ancora immature, e prima della raccolta.

— Ministeriale del 3 settembre portante disposizioni sulle somme di cui per l'aggiusto di rate dee dar conto all'amministrazione diocesana il novello titolare, il quale esige le rendite al maturo, quanto prima di quest'epoca venga il beneficio provveduto.

— Ministeriale del 3 settembre portante disposizioni a ben regolare le ritenute che si praticano sui soldi degl'impiegati.

— Ministeriale del 6 settembre con la quale s'impedisce ad un sacerdote l'esercizio della professione di avvocato.

— Circolare de' 6 settembre per alligarsi dai notai alle minute dei capitoli matrimoniali gli estratti della seguita iscrizion legale per le doti.

— Reale Rescritto del 13 settembre portante disposizioni sull'alienazione di parte del sagro patrimonio.

— Reale Rescritto del 13 settembre col quale si approva il regolamento per lo servizio della cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 13 settembre portante disposizioni a regolare la esazione della tassa del 5 e 25 per cento sulle pensioni ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 17 settembre col quale si risolve il dubbio se la disposizione dell'articolo 17 del concordato sia applicabile ai vescovi traslati.

— Reale Rescritto del 17 settembre col quale si stabilisce la forza doganale tanto da parte della regia, che per parte dell'amministrazione generale de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 17 settembre col quale si danno disposizioni per lo pagamento dell'assegno di ducati mille al vescovato di Nicosia.

— Circolare del 20 settembre con la quale si dispone che i quadri de' debitori delle amministrazioni diocesane debbono subito dall'intendente essere trasmessi alle amministrazioni.

— Ministeriale del 20 settembre con la quale si prescrive che le somme sequestrate sulle liberanze che si spediscono in forza di ordinativi dell'intendente dell'esercito debbono rimanere presso la tesoreria generale depositate.

— Reale Rescritto del 22 settembre col quale si approva il

regolamento pei salassatori e per le levatrici de' dominii oltre il faro.

— Ministeriale de' 24 settembre con la quale si determina il modo come negli aggiusti di rate tra le amministrazioni diocesane ed i titolari o i loro eredi, debba considerarsi la cosi detta terraggiera, la quale consiste in una parte de' prodotti.

— Reale Rescritto del 24 settembre col quale si determina che la contesa non di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato, abbenchè questo acquistato fosse dalla pubblica amministrazione, è di competenza del potere giudiziario.

— Ministeriale del 24 settembre perchè negli aggiusti di rate tra le amministrazioni diocesane, i titolari ed i loro eredi, le decime sagramentali sieno da considerarsi come frutti civili.

— Ministeriale del 27 settembre con la quale si prescrivono le norme per la cessione di un patrimonio sagro.

— Reale Rescritto del 2 ottobre col quale si proroga per un'altro anno il favore della franchigia per la estrazione dei cereali con bandiera estera.

— Circolare del 4 ottobre portante disposizioni pel tempo da concedersi a'condannati a morte per ricevere i conforti della religione.

— Reale Rescritto degli 8 ottobre portante disposizioni relative allo invio delle persone discole nella casa della missione di Napoli, detta de' vergini.

— Circolare del 16 ottobre portante le norme a seguirsi per la sussistenza ai detenuti militari.

— Ministeriale del 16 ottobre portante la risoluzione di alcuni dubbj elevati dalle amministrazioni diocesane sullo stato de' debitori reso esecutivo.

— Ministeriale del 18 ottobre con la quale si dichiara che le diminuzioni d'imponibili per danni o distruzioni di molini in un comune deggiono produrre aumenti nell'imponibile agli altri molini del comune stesso.

— Circolare del 18 ottobre con la quale si determina che sia permesso alle castandelle doganali ritornare alla propria stazione, se fossero state obbligate ad uscirne, benchè sfornite di carte sanitarie.

— Circolare del 22 ottobre con la quale si comunica un real

decreto e regolamento per gli affitti de' beni e per la vendita de' generi delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 22 ottobre con la quale si prescrive che il sindaco soltanto in seguito di permesso superiore può rilasciare certificati di condotta.

— Ministeriale del 22 ottobre portante disposizioni pe' ruoli suppletorj ne' casi di ritardata verifica di occultazione.

— Reale Rescritto del 25 ottobre col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattedrali, le collegiate vacati o da vacare nel secondo semestre dell'anno, essendo vacante la sede vescovile, sieno di collazione pontificia o debbano riservarsi al futuro vescovo.

— Ministeriale del 25 ottobre con la quale si comunica approvato il metodo suggerito dal consiglio di tesoreria per la percezione delle multe comminate dal commessariato civile contra gli occupatori dei tratturi.

— Reale Rescritto del 29 ottobre col quale si delega la corte suprema di giustizia di Palermo a decidere le cause di sospensione attribuite alle curie ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 29 ottobre portante la risoluzione del dubbio se nelle controvenzioni di polizia urbana la condanna o la remissione delle multe medesime appartenga al primo eletto o al sindaco.

— Reale Rescritto del 7 novembre col quale si determina essere volere sovrano che le sanatorie per la interruzione di servizio debbono per massima esser valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro e vedovili e non già per gli ascensi.

— Reale Rescritto del 10 novembre col quale si stabilisce la ragione de' viveri sul piede di campagna.

— Ministeriale del 12 novembre portante disposizioni a regolare il modo di pagare i legni armati della real marina.

— Reale Rescritto del 12 novembre col quale si prescrive che una delle sette piazze di marinari doganali, sia invertita in quella di pilota di seconda classe.

— Reale Rescritto de' 12 novembre col quale si riduce la costruzione a spese dell'erario di una macchina ad un sol conio per la bollazione delle mercanzie indigene.

— Reale Rescritto del 15 novembre col quale si danno di-

sposizioni per la registrazione degli atti, che negli affitti ed appalti di beni è cespiti comunali preceda l'approvazione dell'intendente.

— Reale Rescritto de' 12 novembre sul dubbio se le camare notarili in Sicilia abbian facoltà di attendere alla visita de' protocolli appartenenti a notai non residenti ne' comuni non capoluoghi di valle, quando tal visita non si trovi praticata dal notajo all'uopo delegato giusta il real decreto de' 7 ottobre 1821.

— Ministeriale del 26 novembre portante disposizioni perchè nelle permute di fondi di luoghi pii non sia applicabile il reale rescritto de' 29 aprile 1826 che richiede le subaste.

— Ministeriale del 26 novembre con la quale si stabilisce che le subaste nelle alienazioni dei beni ecclesiastici debbano aver luogo nelle cessioni, non già nelle permute.

— Circolare del 26 novembre con la quale si comminano delle pene agli agenti comunali che rilascino senza fondamento certificati d'impossidenza.

— Ministeriale del 29 novembre portante chiarimenti sull'intelligenza del real decreto de' 2 maggio 1823 che stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense, badie, e beneficii.

— Ministeriale del 3 dicembre portante disposizioni perchè l'amministrazione diocesana non prenda alcuna parte nel giudizio intentato da un parroco per l'esazione delle decime sagramentali.

— Reale Rescritto del 5 decembre col quale si prescrive che gl'impiegati del lotto godino di una parte del soldo quando sono in carcere e sotto mandato.

— Ministeriale de' 10 dicembre portante disposizioni relative ai proventi ed alle spese de' parrochi, ed alle coadiuazione della cura.

— Ministeriale del 10 decembre portante le norme come rilasciarsi i certificati dalla tesoreria generale a richiesta delle parti.

— Circolare del 13 decembre per la quale s'inculca agl'intendenti di vigilare sulla regolare trasmissione dei permessi di armi a' ricevitori senza de' quali le licenze di caccia non potran consegnarsi.

— Istruzioni del 16 dicembre relative allo spaccio delle licenze di caccia.

— Reale Rescritto del 16 decembre col quale si permette alla mensa arcivescovile di Morreale di far uso delle stesse facoltà esecutive, cui gode il direttore generale de' rami e dritti diversi nell'esazione delle rendite.

— Ministeriale del 17 decembre portante la risoluzione di alcuni dubbi relativi agli agguisti di rate.

— Circolare del 17 decembre con la quale si prescrive che le verifiche pe' disboscamenti deggiono farsi non dal sindaco del comune al cui territorio il bosco si appartiene, ma dal sindaco viciniore.

— Reale Rescritto del 17 decembre col quale si determina non farsi alcuna novità per l'intendenza e per la valle di Girgenti.

— Ministeriale del 20 decembre con la quale si danno chiarimenti sull'intelligenza degli articolo 3 e 9 del regolamento riguardante gli affitti de' beni e la vendita de' generi delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 20 decembre portante disposizioni sulla durata degli affitti de' beni ecclesiastici delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 24 decembre sull'inconveniente di discuotersi le opposizioni a' quadri de' debitori, senza che l'amministrazione diocesana possa costituire il suo patrocinatore.

— Ministeriale del 31 decembre sulla competenza della controversia che potrebbe muoversi, qualora venisse impugnata di nullità l'ordinanza dell'intendente che dichiara esecutivi i ruoli de'debitori per rendite costituite di pertinenza della mense, badie ec.

— Ministeriale del 31 decembre con cui si ordina di non farsi alcuna mossa sull'oggetto dell'esazione delle decime sagramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni dell'esecuzione del concordato affidata agli alti commissari.

— Circolare dei 3 gennaio sul dubbio se la vendita o la cessione per atto notariale di un credito di somma maggiore di ducati cento fatto per valore minore di questa somma, possa seguire in forma di brevetto, o debba stipularsi in minuta.

— Reale Rescritto del 3 gennaio portante disposizioni a regolare talune concessioni fatte senza il regio assenso.

— Reale Rescritto del 7 gennaio portante norme a seguirsi nel dare i tari venti per vestiario ai preti o monaci che rattrovansi condannati.

— Reale Rescritto del 7 gennaio portante le norme da seguirsi per la esazione del dazio accordata per tutti gli effetti appartenenti all'amministrazione generale della guerra.

— Ministeriale de' 10 gennaio sul dubbio se una iscrizione ipotecaria debba rinnovarsi nella conservazione d'ipoteche della provincia cui al tempo della primitiva iscrizione appateneva il comune nel quale sono i beni ipotecati, o nella conservazione d'ipoteche della provincia cui nel tempo della rinnovazione il comune anzidetto trovasi di appartenere.

— Circolare del 14 gennajo con la quale si determina che il decreto de' 12 ottobre 1817 non porta alcuna alterazione all'articolo 314 della legge sull'amministrazione civile circa il compenso agli avvocati.

— Circolare del 17 gennajo col quale si prescrive che basta l'ordinanza dell'intendente senza il ministero del giudice per l'arresto dei contabili.

— Ministeriale del 18 gennaio portante disposizioni sul rendimento de' conti dell'amministrazione generale delle poste in Palermo.

— Circolare del 21 gennajo con la quale si prescrive il rilascio della tassa dell'otto per cento per le guardie forestali a vantaggio dei comuni e corpi morali.

— Ministeriale del 21 gennajo circa le valutazioni de' fondi di novella costruzione che vengono richieste nell'intervallo in cui pei fondi stessi si gode di temporanea esenzione di tassa.

— Ministeriale del 24 gennaio che serve di dilucidazione o di continuazione a quella de' 13 dicembre 1828 circa le cautele da osservarsi pe' permessi di armi in vista de' quali si consegnano le licenze da caccia.

— Ministeriale de' 28 gennajo per la residenza de' notai graduati nel comune di Castroreale, allorchè vi era riunito il comune di Barcellona.

— Reale Rescritto de' 29 gennajo con cui vien dichiarato essere di competenza del contenzioso amministrativo la cognizione delle quistioni di occupazione di un demanio comunale.

— Reale Rescritto del 31 gennaio col quale si munisce di regio assenso una concessione sui fondi della mensa vescovile di Catania.

— Ministeriale del 31 gennajo per diffinizioni di dubbio sulla spedizione de' giudizii ne' tribunali civili per contravenzioni de' notai.

— Circolare del 31 gennaio con la quale si prescrive che le perizie de' piccoli danni inferiti ai fondi addetti ad opere pubbliche si eseguiranno da' periti locali.

— Ministeriale del 9 febbrajo con la quale si determina che le decisioni della gran corte de' conti per materie contabili e le scritture che ne servono di fondamento non van soggette alla formalità del registro.

— Circolare degli 11 febbraio sull'importo del dritto da pagarsi per la iscrizione ipotecaria in favore della moglie su i beni del marito.

— Circolare degli 11 febbraio con la quale si prescrive che sono applicabili ai consigli d'intendenza per la revisione de' conti le norme stabilite nell'articolo 20 della legge de' 29 maggio 1817, e nell'articolo 55 del decreto de' 2 febbraio 1818.

— Reale Rescritto del 14 febbraio col quale si stabiliscono massime da osservarsi dalla gran corte de' conti nella liquidazione di compensi degli officii aboliti in riguardo alla deduzione per risponsabilità.

— Ministeriale del 14 febbrajo portante disposizioni a regolare i compensi per gli officii aboliti.

— Circolare del 14 febbraio prescrivente delle rettifiche negli stati quadrimestrili delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 25 febbraio con la quale si dispone che le terre in pendio dissodate nel corso del 1815 debbono restituirsi salde e rimboscarsi.

— Ministeriale del 15 marzo con la quale si dichiara quali autorità sieno competenti a pronunciare sulle quistioni di richiami, che avrebbero potuto nascere per causa delle percezioni

de' cespiti venduti dal regio erario ed aboliti in dritto ma non in fatto.

— Circolare de' 21 marzo sul dubbio se gl'incartamenti amministrativi debbano registarsi e bollarsi quando si producano in giudizio dalle amministrazioni civili.

— Reale Rescritto del 23 marzo portante disposizioni a fissare un termine a reclamare contro le decisioni delle autorità contenziose.

— Reale Rescritto del 25 marzo portante disposizioni sulla redazione degli stati discussi comunali.

— Reale Rescritto del 28 marzo portante disposizioni sullo scioglimento delle promiscuità, sulla ripartizione delle spese occorrenti negli accessi e sul modo come le parti debbono essere astretti al pagamento delle medesime.

— Circolare del 28 marzo col quale si prescrive che gl'incartamenti amministrativi sono esenti dal bollo e dal registro.

— Ministeriale del 6 aprile portante disposizioni a regolare la restituzione de' depositi giudiziarii.

— Reale Rescritto degli 8 aprile portante disposizioni per una partecipazione di chiesa ricettizia conferita dal vescovo di Capaccio senza il precedente esame.

— Ministeriale degli 8 aprile portante disposizioni sullo stesso oggetto.

— Ministeriale degli 11 aprile portante disposizioni a regolare le istruzioni per le spese di giustizia.

— Reale Rescritto degli 11 aprile col quale si fissa il dazio sulle varie specie di carta.

— Ministeriale degli 11 aprile perchè l'arciprete di Turi godendo come prima dignità la prebenda e come parroco la congrua ed altri provventi, adempia al peso delle messe che gravitano sulla massa comune.

— Ministeriale degli 11 aprile con cui si manifesta la sovrana adesione alle sagge determinazioni del santo padre dirette a troncare le quistioni insorte tra i due capitoli di Barletta.

— Circolare del 18 aprile con la quale si dispone che possono i sindaci presentare all'intendente i reclami avverso le determinazioni contumaciali emesse su' loro conti morali, e l'intendente inteso l'avviso del consiglio d'intendenza rimettere le carte tutte al ministro degli affari interni.

— Ministeriale de' 27 aprile sulla norma, secondo la quale dee praticarsi la valutazione de' fondi che i notai si costituiscono in patrimonio.

— Ministeriale del 22 aprile circa il modo di far pervenire al ramo di artiglieria le notizie che possono interessarlo, relativamente ai tagli di alberi.

— Reale Rescritto del 22 aprile portante disposizioni a regolare il pagamento delle pensioni ai cavalieri dell'ordine gerosolimitano.

— Circolare del 1 maggio portante disposizioni a stabilire l'armonia necessaria tra la polizia e l'ordine giudiziario.

— Reale Rescritto del 5 maggio col quale si determina essere volere sovrano che le sanatorie per le interruzioni di servizio debbono valere solamente per le liquidazioni di ritiro e vedovili.

— Reale Rescritto del 6 maggio per far cessare le difficoltà elevate da' parrochi nella esecuzione del real decreto de' 4 febbraio 1828 diretto ad assicurar pe' neonati la ceremonia del Santo Battesimo e l'iscrizione dell'atto di nascita su i registri dello stato civile.

— Ministeriale del 9 maggio portante la risoluzione dei dubbi promossi relativamente ai semipartecipanti della chiesa ricettizia di Ischitella.

— Ministeriale del 14 maggio portante disposizioni per gli asportatori d'armi.

— Reale Rescritto del 16 maggio col quale si determinano i periti che debbono verificare la specie delle merci.

— Circolare del 20 maggio con la quale si prescrive che i sindaci firmeranno le misure dei lavori del genio nelle piazze dei comandanti delle medesime.

— Circolare del 29 maggio con la quale si prescrive che il dritto del repertorio per gli atti de' cancellieri comunali è a carico della cassa del comune.

— Reale Rescritto del 28 maggio col quale si fissa il dazio sui fazzoletti di seta.

— Circolare del 26 maggio portante le norme onde provvedere alla giacitura e casermaggio delle truppe di transito.

— Circolare del 27 maggio perchè il religioso mendicante, incaricato a far la questua, venga fornito di una carta giustificativa, minuta di designata formalità.

— Reale Rescritto del 27 maggio portante disposizioni pel maestro saggiatore della zecca di Palermo.

— Circolare del 27 maggio con cui si previene che gli eremiti, per porsi in giro a far la questua, debbano munirsi della licenza della polizia.

— Ministeriale del 27 maggio con la quale si prescrive che i giudici regj debbano pagare il due e mezzo per cento dai loro soldi.

— Reale Rescritto dei 3 giugno col quale si prescive il fondo dal quale debbonsi prelevare le spese giudiziarie erogate pei controbandi.

— Circolare del 3 giugno con la quale si prescrivono le precauzioni che debbono accompagnare i folli al reale stabilimento di Aversa.

— Ministeriale del 10 giugno contenente la spiegazione di alcuni dubbii promossi sugli ex religiosi che aspirano ad un benefizio o porzioni avacanti in chiese ricettizie.

— Circolare de' 17 giugno sulla formazione delle note per iscrizioni ipotecarie che debbono essere chieste di uffizio da' procuratori del re, e dai presidenti delle camere notariali.

— Circolare del 17 giugno con la quale si prescrive che non debbono i decurionati incerirsi della condotta de' regi funzionari.

— Reale Rescritto del 20 giugno portante disposizioni su di alcuni abusi che in materia di giuridizione ecclesiastica si pretendono indrotti nel reale stabilimento degl'incurabili.

— Reale Rescritto del 23 giugno col quale si determina l'autorità cui i banchi di Palermo e Messina son sottoposti.

— Circolare del 23 giugno sull'impiego delle somme provegnenti da multe di contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 23 giugno col quale si prescrive che gli atti contemplati nel numero 20 dell'articolo 16 della legge sul registro sono esenti da questa formalità.

— Circolare del 27 giugno con la quale si stabilisce che agli ingeneri di ponti e strade sono dovute le indennità di viaggio in caso di traslocazione della provincia ove vanno.

— Circolare del 27 giugno con la quale si stabilisce che allorchè un privato viene incaricato dall'intendente di un disimpegno amministrativo, avrà le stesse indennità dei consigli provinciali e distrettuali.

— Reale Rescritto del 27 giugno col quale si danno disposizioni pel dazio sul pesce.

— Reale Rescritto del 27 giugno col quale si stabilisce la imposizione delle mete a' cereali.

— Circolare del 29 giugno con la quale si prescrive che le case dei Liguoristi sono esenti dall'alloggio militare.

— Reale Rescritto del 4 luglio portante disposizioni sul mantenimento delle strade regie.

— Circolare degli 8 luglio con la quale si determina in quali casi i cancellieri possono esigere il dritto di repertorio.

— Circolare degli 11 luglio con la quale si determina che nella deliberazione discrepante di più comuni di preferire il percettore all'esattore della fondiaria prevalerà il parere del capo-luogo del circondario e si sceglierà sempre per percettore chi possa personalmente non per sostituto esercitare l'impiego.

— Circolare degli 11 luglio con la quale si determina in quali casi i funzionanti da commissari di guerra dipendano da' commissari titolari.

— Ministeriale degli 11 luglio sulla persona che dee rappresentare in giudizio il seminario nella discussione delle opposizioni prodotte al quadro de' debitori di rendite costituite.

— Ministeriale del 18 luglio con la quale si dichiara di essere della compentenza de' tribunali ordinarii, l'esame delle opposizioni prodotte da' debitori delle chiese ricettizie contro i quadri per rendite costituite.

— Ministeriale del 18 luglio con cui si fa rivelare il modo illegale adoperato nei sequestri de' benefizii vacanti, e si suggeriscono le formalità richieste dalle leggi in vigore.

— Reale Rescritto del 18 luglio portante disposizioni pei militari detenuti senza distinzione di classi.

— Ministeriale del 18 luglio che dichiara doversi negli estratti di catasti spiegare in lettere la somma totale dell'imponibile, e ridursi in ducati e grana qualora il carico non si trovi in questa moneta valutato.

— Ministeriale del 18 luglio con cui si dichiarano ben fondate le osservazioni sull'illegalità de' modi adoperati dall'amministrazione diocesana di Città ducale pei sequestri de' benefizj vacanti e di niun momento, e sul turbamento del possesso e sulla natura de' benefici.

— Reale Reseritto del 22 luglio col quale si danno provvedimenti sulle cauzioni dei contabili.

— Ministeriale del 22 luglio con la quale si danno disposizioni ad allontanare i dubbii per rendere esecutivo il quadro dei debitori di decime sagramentali.

— Ministeriale del 25 luglio che autorizza il discarico dell'imponibile di taluni locali appartenenti all'amministrazione generale dei dazj indiretti, ed addetti ad uso di real servizio.

— Ministeriale del 25 luglio portante disposizioni sul piano pel corso de' porzionarj annesso al capitolo cattedrale di Castellaneta,

— Ministeriale del 25 luglio con la quale si fa rilevare la illegalità adoperata ne' sequestri, e si richiama l'arcivescovo di Chieti a' modi stabiliti dalle leggi.

— Ministeriale del 25 luglio portante l'esecuzione al breve pontificio pel giubileo accordato in occasione dell'esaltazione di Pio VIII alla cattedra di S. Pietro, e ad una encicliea per la maggior vigilanza ed impegno nell'esercizio del sagro ministero.

— Reale Rescritto del 29 luglio col quale si stabilisce il metodo da eseguirsi nella provvista delle piazze nella lotteria.

— Reale Rescritto del 30 luglio portante i distintivi dei capi e sotto capi delle guardie urbane.

— Circolare del 31 luglio con la quale si prescrive che ne' reati comuni i funzionarj di polizia non possono procedere ad atti istruttorj.

— Circolare del 1 agosto con la quale si determinano le indennità di alloggio, e di mobiglia dovute agli uffiziali superiori di gendarmeria.

— Circolare del 12 agosto con la quale si vieta ai droghieri, di vendere generi medicinali a minuto.

— Ministeriale del 12 agosto sulla devoluzione a pro della real corona del beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Neva in Pulsano.

— Circolare de' 14 agosto con la quale si prescrive affiggersi in ogni comune i manifesti che indichino il carico annuale della contribuzione fondiaria.

— Circolare de' 25 agosto sul dubbio se debbano essere sot-

toscritte dalle parti richiedenti le note che si presentano ai conservatori per le iscrizioni ipotecarie.

— Reale Rescritto del 26 agosto col quale si stabilisce che la somministrazione ai militari sotto mandato deve farsi in denaro.

— Reale Rescritto de' 26 agosto col quale si prescrive che le disposizioni posteriori al decreto de' 18 maggio 1819 sulla precedenza nelle pubbliche cerimonie sono rivocate.

— Reale Rescritto del 26 agosto portante talune modifiche allo statuto dell'università degli studi di Catania.

— Reale Rescritto del 26 agosto portante la spiegazione delle antecedenti disposizioni sugli abusi indrotti in materia di giurisdizione ecclesiastica nel reale stabilimento degl'incurabili.

— Reale Rescritto del 2 settembre col quale si prescrive che non possonsi rappresentare delle opere drammatiche senza il consenso dei loro autori o pagando a questi un premio da determinarsi dall'intendente.

— Circolare de' 5 settembre sul periodo di tempo in cui deo rinnovarsi l'elenco de' notai.

— Circolare del 9 settembre col quale si determina il modo come debbansi fornire i mezzi di trasporto alle truppe in colonna mobile.

— Circolare del 9 settembre portante le norme onde serbarsi l'uniformità nella spedizione degli stati quadrimestrali della situazione di cassa e di maggazzino delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 14 settembre portante disposizioni sulla quistione se non essendosi emessa la sovrana approvazione sui conti morali dei fondi provinciali possa il consiglio d'intendenza procedere alla discussione dei conti materiali de' fondi medesimi.

— Reale Rescritto del 16 settembre col quale si prescrive che nel conflitto elevato nella contestazione tra un'arrendatario del dazio sul macino e l'amministrazione dei dazj indiretti sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

— Reale Rescritto del 16 settembre col quale si prescrive che i ruoli di transazione per la percezione de' dazj comunali deggiono farsi in mancanza degli appalti ed osservandosi determinate prescrizioni.

— Circolare del 23 settembre sul medoto della corrisponden-

za tra le autorità giudiziarie di questi dominj e quelle dei domini oltre il faro.

— Reale Rescritto de' 26 settembre portante norme da seguirsi sull'uniforme e su' distintivi de' capi, e sotto-capi delle guardie urbane.

— Reale Rescritto de' 7 ottobre col quale si determina la ritenuta che deve eseguirsi sulle pensioni delle commende gerosolimitane incamerate.

— Circolare del 7 ottobre con la quale si prescrive che i decurionati non possono deliberare sopra materie estranee all'amministrazione, e specialmente sopra la condotta de' regj funzionarj, giusta la circolare de'17 giugno 1829.

— Ministeriale del 14 ottobre portante dispozioni sul dubbio se l'amministrazione generale del registro e del bollo possa riscuotere l'importo del registro e del bollo sulle note per le iscrizioni ipotecarie di uffizio una co' correlativi dritti d'iscrizione.

— Reale Rescritto del 17 ottobre col quale si stabilisce che nel conflitto elevato nella causa tra Sacco e la direzione dello stralcio del macino sia competente a procedere il contenzioso amministrativo.

— Ministeriale de' 17 ottobre sulla responsabilità dei notai nel caso in cui ricevano atti da persone che non conoscono.

— Ministeriale del 17 ottobre portante l'abolizione del servizio del clero ricettizio della cattedrale di Melfi.

— Reale Rescritto del 20 ottobre portante talune disposizioni a favore dei comuni di Sicilia.

— Ministeriale del 24 ottobre col quale si determina come debbonsi considerare i censi ed i prodotti in genere tanto indipendenti dalla raccolta quanto proporzionati alla medesima.

— Reale Rescritto dei 24 ottobre col quale si prescrive che nè lo intendente, nè i consiglieri d'intendenza sono astretti ad astenersi dall'intervenire, e dall'emettere i di loro voti ne' consigli, ancorchè vi si tratti de' giudizi sulla solidità, legittimità, ed interpretazione, e spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di officio abbiano preso parte.

— Ministeriale del 24 ottobre sulla risoluzione della controversia sorta tra il capitolo ed il clero della cattedrale di Con-

versano se, per l'esecuzione del piano sovranamente approvato, debba esser distinta la proprietà della rendita assegnata al clero, farsene una massa separata, ed amministrarsi dal capitolo.

— Reale Rescritto del 28 ottobre portante disposizioni relative alla sovraimposta alla contribuzione fondiaria nell'isola di Lipari.

— Reale Rescritto del 28 ottobre portante disposizioni a regolare la pesca in Sicilia.

— Circolare de' 28 ottobre sulla esclusiva competenza de'tribunali civili ad ordinare il rilascio di copie delle carte private presso gli ageoti del registro.

— Reale Rescritto del 28 ottobre col quale si proibisce la coltura delle terre in peodio sovrastante alle pubbliche strade.

— Reale Rescritto del 1 novembre portante disposizioni risguardaoti varie foodazioni.

— Reale Rescritto del 7 novembre portante disposizioni sull'amministrazione delle commende gerosolimitane in sequestro.

— Reale Rescritto del 7 novembre col quale si approva il regolamento per lo spaccio della carta bollata.

— Reale Reale Rescritto del 7 novembre col quale si dispone che i possessori di beni fondi nelle isole adiacenti alla Sicilia abbiano a godere la munificenza sovrana stabilita coi rescritti de' 3 aprile 1822 ed 11 febbraio 1824.

— Reale Rescritto del 18 novembre col quale si determina che non ostante la perenzione del termine stabilito nel real decreto de' 10 novembre 1819 si autorizza il luogotenente generale in Sicilia a permettere l'esame dei titoli di credito contro i comuni, purchè i titoli non siano disgiunti dal possesso e dal dritto di esigere.

— Reale Rescritto del 18 novembre col quale si escludono dalle pensioni vedovili quelle mogli che contrassero un matrimonio di coscienza.

— Reale Rescritto del 25 novembre portante il permesso per esigersi taluni antichi dritti doganali.

— Circolare de' 25 novembre con la quale si stabilisce che può il consiglio d'intendenza rinviar le parti al sindaco ne' giudizi di contravvenzione, ad onta che il sindaco avesse dichiarata la incompetenza.

— Reale Rescritto del 2 dicembre col quale si danno disposizioni sulla risoluzione del dubbio se, nella rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie de' censi e canoni, debba formarsi un solo borderò per ciascun articolo di credito, ovvero un solo borderò per ciascun ruolo esecutorio che comprenda più crediti.

— Circolare del 16 dicembre portante le forme che debbono eseguirsi nella rinunzia de' conti morali, sì al dritto di cui è lite, che a' gravami prodotti.

— Circolare de' 23 dicembre per la iscrizione da farsi dai notai ne' registri d'ipoteche in favor delle mogli così per le doti, come per ogni altra convenzione matrimoniale cui dalla legge è assicurata la ipoteca legale.

— Reale Rescritto del 23 dicembre col quale si danno alcuni provvedimenti sui relegati poveri.

— Circolare de' 23 dicembre con la quale si determina chi debba pagare ed in qual ragione le vacazioni ai giudici di circondario e loro cancellieri per confisca di schede in benefizio degli archivi notariali.

— ANNO 1830 —

— Reale Rescritto del 5 gennaio portante le facilitazioni per lo acquisto dei legnami di cui abbisogna il ramo di artiglieria.

— Circolare de' 13 gennaio per l'applicabilità del decreto de' 5 marzo 1829 sul termine di grazia per lo rinnovamento delle iscrizioni, sia che il decennio ne fosse scaduto nel 1829 o scadesse negli anni successivi.

— Ministeriale de' 16 gennaio portante la risoluzione del dubbio promosso se i piani delle chiese ricettizie di Locorotondo e Carovigno debbano eseguirsi gradatamente dal giorno della loro pubblicazione.

— Reale Rescritto del 20 gennaio portante disposizioni per lo pagamento dei soldi agl'impiegati esuberanti nell'amministrazione dei dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 20 gennaio col quale si dispone che coloro che hanno preso la laurea in medicina possono dopo aver fatto il concorso prendere ancora quella in chirurgia.

— Reale Rescritto del 20 gennaio col quale si danno dispo-

sizioni a far rispettare i dritti di proprietà della mensa vescovile di Cefalù.

— Ministeriale del 23 gennaio portante disposizioni a combattere la considerazione del tribunale civile di terra d'Otranto che il ruolo comunque esecutivo valga solo nel possessorio e non già nel petitorio.

— Circolare del 27 gennaio con la quale si prescrive che nè il cancelliere comunale, nè il suo sostituto può essere decurione.

— Circolare del 30 gennaio con la quale si prescrive che le spese de' repertori de' servienti comunali è a carico de' comuni.

— Reale Rescritto del 4 febbraio portante disposizioni in ordine alle dimande per richiamo di competenze concernenti esercizi chiusi pel ramo di guerra.

— Ministeriale del 15 febbraio portante disposizioni ad inibire i sequestri sui soldi degl'impiegati.

— Circolare del 15 febbraio portante disposizioni ad apprestare un sollievo alle classi più indigenti della popolazione, prive, per la mancanza del giornaliero lavoro, de' mezzi di sussistenza.

— Reale Rescritto de' 17 febbraio portante disposizioni per quei giovani che nella qualità di novizi della congregazione del SS. Redentore escono alla leva.

— Reale Rescritto del 17 febbraio portante disposizioni onde regolare i prestiti della società a tontina da farsi agl'impiegati e sussidiari della tesoreria generale.

— Ministeriale del 20 febbraio contenente alcune osservazioni sull'accoglienza che nel petitorio i tribunali danno alle opposizioni prodotte fuor di tempo contro il ruolo de' debitori per censi e canoni.

— Reale Rescritto del 3 marzo col quale si prescrive che quando nei capitoli delle congreghe non è determinato il numero de' confratelli necessario per deliberare legalmente, questo non può essere minore della terza parte del numero totale de' suoi componenti, tranne che fosse minore di cinquanta, in qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

— Circolare del 3 marzo con la quale si richiamano in osservanza i generali stabilimenti sulle processioni.

— Ministeriale de' 10 marzo sul dubbio, se nella esecuzione, sulla cauzione de' notai, di sentenze contenenti contro i mede-

iscrizioni delle ipoteche per le convenzioni matrimoniali, debbano presentarsi dai notai unica nota o note distinte e parziali per ciascuna di tali convenzioni.

— Ministeriale del 17 agosto portante disposizioni a regolare i prestiti che si fanno dalle società delle assicurazioni diverse agl'impiegati e sussidiari che li chiedono.

— Ministeriale del 21 aprile con la quale si prescrive che ogni qualvolta si provocano disposizioni per lo ravvivamento di pagamenti ammortizzati per lo elasso del biennio si unisca al rapporto il mandato corrispondente.

— Ministeriale del 22 aprile con la quale si stabilisce che le piccole ed isolate riunioni di case comunque denominate, dipendenti da un comune, debbonsi riputare stabilimenti rurali non soggetti a dazi civici sulla consumazione, quando la popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di dugentocinquanta abitanti.

— Ministeriale del 28 aprile con la quale si prescrive che per gli aggiusti di rate debbono esclusivamente procedere le amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 1 maggio portante la risoluzione del dubbio proposto relativamente alle coazioni che si spediscono contro i reddenti morosi.

— Ministeriale degli 8 maggio portante disposizioni per l'affrancazione di un censo, e per reimpiego del capitale restituito.

— Ministeriale degli 8 maggio con la quale si dichiara doversi, secondo la consuetudine, continuare a corrispondere lo stipendio al sagrestano dal canonico ultimo di nomina della chiesa di Castellaccio, quando vaca un canonicato il cui titolare non avea un tale obbligo.

— Ministeriale degli 8 maggio sullo stesso oggetto.

— Reale Rescritto degli 8 maggio col quale si dispone che nelle vacanze di commende gerosolimitane debbonsi solamente incamerare i beni, lasciandosi alle autorità giudiziarie il conoscere della pertinenza dei beni propri.

— Reale Rescritto degli 8 maggio portante disposizioni per la riscossione di alcune partite di antichi donativi.

— Ministeriale del 12 maggio sulla irregolarità di una ordinanza di sequestro per misura di conservazione del regio giudice di Laurino ottenuta dal signor de Bellis che si dice pa-

trone di un benefizio da più tempo sequestrato dall'amministrazione diocesana di Capaccio.

— Circolare del 15 maggio con la quale si prescrive esservi nei comuni i regolamenti di polizia, nei quali si determini tra l'altro la multa per le contravvenzioni indicate negli articoli 6 e 7 della legge dei 21 marzo 1817.

— Ministeriale del 22 maggio con la quale si dichiara di non potersi formare il patrimonio sagro di un ordinando sulla rendita nascente da capitali.

— Circolare del 22 maggio con cui si partecipa l'altra del ministro di grazia e giustizia diretta alle autorità giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni reali decreti sull'efficacia de' debitori di censi.

— Ministeriale del 26 maggio con cui si osserva che dei reclami per privazione delle distribuzioni quotidiane non possa conoscersi che dall'autorità laicale.

— Ministeriale del 26 maggio con la quale si determina in quali mani gli ecclesiastici chiamati a deporre ne' tribunali laici debbano prestare il giuramento.

— Ministeriale del 29 maggio con la quale si prescrive che le spese del sequestro dei cespiti della vacante mensa di Amalfi vadano a carico dell'amministrazione diocesana.

— Circolare del 29 maggio portante disposizioni per agevolare la costituzione del sacro patrimonio, e promuovere così il sacerdozio.

— Reale Rescritto del 29 maggio portante talune modificazioni all'articolo 17 degli statuti per le chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 5 giugno col quale si esentano dal pagamento del dritto di registro gli atti recognitori che si stipulano dagli enfiteuti della real contea di Mascali che pagano un canone annuale al di sotto di tari sei.

— Reale Rescritto del 9 giugno col quale si prescrive che la spedizione de' piantoni non è a rigore necessario quando sieno stati praticati prima i sequestri.

— Ministeriale del 12 giugno portante alcune osservazioni contrarie al rapporto del procurator generale del re presso la corte suprema di giustizia sulla rivendita a pro della real corona del legato pio mandatorizio.

— Ministeriale del 16 giugno con la quale si dichiara di non

esser adottabile alle partecipazioni delle ricettizie povere la sovrana risoluzione resa nel consiglio ordinario di stato dei 12 marzo 1830 su i patrimoni sagri.

— Circolare del 16 giugno con la quale si stabilisce che contro i contribuenti morosi non si adoperano commissari e s'indicano quali debbono essere gli uffizi degl'intimatori.

— Reale Rescritto del 23 giugno col quale si dichiara competere all'autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i padri scolopii ed il capitolo cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche.

— Circolare del 29 giugno con la quale si prescrive che i funzionari amministrativi che non profittano de' congedi ottenuti fra quindici giorni non potranno più avvalersene.

— Circolare del 30 giugno con la quale si prescrive che i guardaboschi ed altri agenti dell'ammistrazione forestale possono asportare il cangiarro nell'esercizio delle loro funzioni.

— Ministeriale del 3 luglio portante disposizioni per reprimere alcuni abusi introdrotti nella chiesa di Foggia dagli amministratori comunali.

— Reale Rescritto del 3 luglio col quale si prescrive che gli anni di servizio prestati nell'accademia militare vadino compresi nel computo di quelli richiesti nelle pensioni di giustizia.

— Reale Rescritto del 3 luglio col quale si esentano dal dritto dell'archivio notariale i certificati di vita che debbono esibire i pensionisti a carico dello stato.

— Circolare degli 8 luglio con la quale si dispone che i dritti dovuti per gli atti degli uscieri del contenzioso amministrativo sono assimilati a quelli degli uscieri presso il tribunale civile e conciliatori.

— Circolare del 10 luglio con la quale si prescrive che i fondi comunali di un imponibile minore di carlini trenta possono locarsi senza subasta.

— Ministeriale del 14 luglio portante la risoluzione di alcuni dubbj insorti nell'esecuzione del piano per la chiesa ricettizia di Piccrno.

—Circolare de' 17 luglio per la forma de'certificati delle iscrizioni ipotecarie, e per la forma della rinnovazione di coteste iscrizioni.

— Circolare del 24 luglio con la quale si apportono delle

modifiche al regolamento di polizia de' 30 novembre 1821 in riguardo alle pene pe' contravventori.

— Circolare del 24 luglio con la quale si dichiara doversi i reclami per fondi del demanio produrre da' percettori demaniali, o dai ricevitori generali delle province nei quali non trovasi percettori demaniali.

— Reale Rescritto del 24 luglio col quale si permette che il patronato sul benefizio di S. Elia in Mazzara ritorni alla confraternita del Santissimo Sacramento dello stesso comune.

— Ministeriale del 4 agosto sul giudizio indrotto dal canonico Cerrone per la rimozione del sequestro apposto dall'amministrazione diocesana di Teramo sopra le perbende del preposto e di un canonico della chiesa di S. Giovan Battista in Castelnuovo.

— Reale Rescritto del 7 agosto col quale si determina che i cassieri di opere di beneficenza non sieno tenuti a prestare il giuramento.

— Reale Rescritto del 7 agosto col quale si danno provvedimenti per coloro che aspirono o esercitano la professione di farmacisti.

— Reale Rescritto del 12 agosto col quale si prescrive che richiedendosi dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni dei consigli d'intendenza in vista dei motivi che si adducano si permettesse, secondo praticasi nei tribunali civili.

— Reale Rescritto del 14 agosto col quale si prescrive che tutte le somme dirette alle pubbliche amministrazioni si rilasciassero in vista di un ricevo in carta semplice.

— Circolare del 14 agosto portante disposizioni su i documenti rilasciati dai parrochi per l'ammissione dei volontari nell'armata.

— Reale Rescritto de' 16 agosto portante disposizioni per la incompatibilità in Sicilia della carica di percettore comunale col notariato.

— Ministeriale del 20 agosto portante disposizioni su i reclami innoltrati dalla badessa delle benedettine di Conversano contro i provvedimenti di quel vescovo sull'amministrazione temporale del monistero.

— Ministeriale del 21 agosto portante disposizioni pei lavori esteri di oro e di argento soggetti al bollo di garenzia.

— Reale Rescritto del 21 agosto col quale si proibisce la estrazione del granone.

— Circolare del 25 agosto con la quale si permette l'uso de' piantoni contro i cassieri morosi che abbiano esatta la tassa protomedicale.

— Reale Rescritto del 25 agosto col quale si determina che i verbali di aggiudicazione negli appalti di regj cespiti possano ritenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi.

— Ministeriale del 28 agosto portante disposizioni perchè si notino a credito le iscrizioni ipotecarie prese in favore delle corporazioni religiose ripristinate e riguardanti censi bollari o capitali di piccola rendita.

— Reale Rescritto del 28 agosto col quale si stabilisce che i consiglieri provinciali i quali non faranno costare nel modo e nel tempo convenevole la leggettimità delle ragioni che avranno loro impedito l'esercizio delle proprie funzioni, saranno trattati come dimissionarii volontarii, e decaduti da qualsisia diritto dell'amministrazione civile.

— Ministeriale del 28 agosto perchè ne' casi in cui per contribuzione fondiaria un reclamo si presenti da individuo diverso da quello sotto il cui nome il fondo è ascritto al catasto, si faccia di ciò menzione nelle relative verifiche.

— Reale Rescritto del 1 settembre portante disposizioni per gl'impiegati di quella tesoreria che hanno un doppio impiego.

— Circolare del 4 settembre con la quale si stabilisce che i sindaci possono come terzi opponenti prender parte alla discussione del conto de' cassieri.

— Reale Rescritto del 4 settembre col quale si danno disposizioni pei sussidi goduti dai rilegati poveri.

— Reale Rescritto degli 11 settembre col quale si danno disposizioni per rendere più semplice il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi dei vescovi.

— Reale Rescritto degli 11 settembre sul compenso da fissarsi in favore di D. Giuseppe Nicolò Salvadore facultandosi lo steseso ad avvalersi degli atti di gabella a far liquidare i frutti del perduto officio di maestro notaro delle ventidue gabelle patrimoniali in Messina, non ostante l'interruzione durante il ventennio.

— Reale Rescritto dei 16 settembre col quale si dispone di

starsi strettamente alle tariffe doganali ed alle leggi di cabotaggio per gli straeci bianchi.

— Reale Rescritto dei 22 settembre portante disposizioni sulla quistione se debba pagarsi indennità e da qual ramo ai militari che viaggiono o come testimoni o per altri oggetti dei tribunali civili o di commissione militari.

— Ministeriale del 22 settembre sulla provvista del priorato della cattedrale di Andria di patronato comunale.

— Reale Rescritto del 22 settembre col quale si stabilisce che le indennità ai testimoni pagani chiamati dai consigli di guerra di diserzione sieno provvisoriamente pagate dal fondo delle spese di giustizia.

— Circolare del 22 settembre con la quale si prescrivono le norme da eseguirsi allorchè si eleva il conflitto di attribuzioni.

— Ministeriale del 22 settembre con la quale si danno disposizioni per lo introito delle reste dovuto dai censuari del tavoliere.

— Circolare del 25 settembre con la quale si prescrive che il repertorio degli uscieri degli uffizi di conciliazione è a carico del comune.

— Circolare de' 25 settembre sul dubbio se in un atto di appello avverso sentenza di aggiudicazione diffinitiva debba necessariamente farsi menzione della registrata di questa sentenza.

— Reale Rescritto del 25 settembre col quale si abolisce il sistema degli affitti delle licenze da caccia senza schioppio e si diminuiscono i dritti delle licenze per le dette cacce.

— Circolare del 25 settembre con la quale si dispone che i giudici di circodario nei giri per affari amministrativi han dritto all'indennità stessa dovuto ai consiglieri d'intendenza.

— Reale Rescritto del 27 settembre col quale si prescrive che debba la gran corte de' conti astenersi di giudicare in quistioni relative al prezzo dei legnami sebbene per lo addietro tali quistioni si appartenevano al tribunale dell'erario.

— Circolare del 29 settembre con la quale si prescrivono le norme sulle permissioni di uso dell'acqua marina.

— Circolare del 29 settembre con la quale si prescrive che non si possono cumulare nella stessa persona la cariche di cassiere ed esattore comunale.

— Reale Rescritto del 30 settembre col quale si dettano norme a seguirsi nello arrivo de' legni portochesi e spagniuoli nei nostri porti.

— Reale Rescritto del 2 ottobre portante le norme a seguirsi contro i contabili contumaci al rendimento dei loro conti.

— Ministeriale de' 6 ottobre sulla specie di carta bollata per dichiarazione di debito in favore di un creditore che sia detentore di pegno.

— Circolare del 6 ottobre con la quale si prescrive che non possono gl'impiegati delle intendenze, e sottointendenze essere adoprati per disimpegni amministrativi senza superiore autorizzazione.

— Reale Rescritto del 6 ottobre col quale si sospende il decreto di potersi imprendere nuove opere affinchè non sieno complete quelle che si trovano in costruzione.

— Circolare del 6 ottobre con la quale si prescrive che sull'articolo mantenimento dei detenuti si gravi l'esito delle medicine da somministrarsi nelle malattie ai detenuti infermi nelle prigioni circondariali.

— Reale Rescritto del 7 ottobre col quale si prescrive che anche gl'impiegati di casa e siti reali che si trovano di aver ottenuto il ritiro debbono impetrare la licenza se vogliono contrarre matrimonio.

— Reale Rescritto del 9 ottobre col quale si stabilisce che anche nei domini al di quà dal faro la corte dei conti non deve incerirsi nelle quistioni che riguardano compre di legname.

— Ministeriale del 13 ottobre con la quale si prescrive l'esatta osservanza di non riceversi atti di giuramento se non muniti di bollo.

— Circolare del 14 ottobre con la quale si prescrive che ne' casi di matrimonio tra un uffiziale, ed una signora di famiglia siciliana può sostituirsi alla dote di ducati 200 annui in rendita iscritta nel gran libro del debito pubblico quella di ducati 360 annui in beni fondi netta e libera d'ipoteche.

— Circolare del 16 ottobre portante la risoluzione del dubbio promosso circa il modo del pagamento delle nuove partecipazioni provvedute nel clero ricettizio annesso alla cattedrale di Bitonto, onde servir di norma nella esecuzione de' piani approvati per le chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 16 ottobre portante disposizioni a regolare le dimande che si avanzano per sanatorie d'interruzioni di servizio.

— Reale Rescritto del 16 ottobre portante disposizioni sull'abolizione di alcuni dritti angarî e parangari.

— Circolare del 20 ottobre con la quale si danno disposizioni a moltiplicare i mezzi d'istruzione nelle principali verità della nostra sacrosanta religione, specialmente pe' fanciulli e per le fanciulle.

— Ministeriale de' 20 ottobre sul dubbio se prima di pronunziarsi la interdizione di alcun notaio, possa provvedersi all'assicurazione della sua scheda.

— Reale Rescritto del 20 ottobre col quale si stabilisce che coloro che godono l'uso dell'abitazione franca si debbono uniformare all'articolo 524 delle leggi civili.

— Circolare del 21 ottobre relativa all'esecuzione dei lavori in economia.

— Ministeriale del 23 ottobre portante la norma da seguirsi dalle amministrazioni diocesane nel fissar l'estaglio di un nuovo affitto.

— Reale Rescritto del 31 ottobre portante disposizioni perchè i consigli d'intendenza non sieno competenti a far eseguire le loro decisioni che portano arresto personale contro i debitori dei comuni.

— Reale Rescritto del 3 novembre portante disposizioni sul metodo da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli ordinandi, le cappellanie delle congregazioni e de' luoghi pii laicali dipendenti dalla beneficenza.

— Reale Rescritto del 3 novembre col quale si stabilisce una commessione per esaminare i titoli de' censi, le vedute militari ed i bisogni delle opere della piazza di Cotrone.

— Reale Rescritto del 4 novembre portante disposizioni sui libri recati a bordo dai bastimenti forestieri.

— Ministeriale del 6 novembre portante disposizioni circa i luoghi di correzione ove possono rinchiudersi gli ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati.

— Ministeriale del 6 novembre portante la risoluzione del dubbio se un chierico ordinato con sagro patrimonio venendo promosso ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sagro

per servire di titolo di sagre ordinazioni ad un altro, e se nell'affermativa vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale.

— Ministeriale del 6 novembre portante disposizioni sulle onorificenze che in chiesa competono a' giudici di circondario.

— Reale Rescritto del 10 novembre col quale si stabiliscono delle massime come procedersi nel fissarsi il compenso degli aboliti diritti a favore degli acquirenti di essi da' concessionari, ai quali non era stata data facoltà di alienarli.

— Circolare del 10 novembre con la quale si prescrive come debbansi rinnovare le iscrizioni pe' ruoli collettivi delle mense, ed amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 10 novembre col quale si determina che trovandosi una vincita nei pagherò, ove per errore sieno in essi impressi numeri di più sia dovuto il pagamento della vincita stessa.

— Ministeriale del 13 novembre con cui si risolvono i dubbi elevati in occasione della vacanza della parrocchia di Fasano, se si debba procedere al sequestro delle rendite addette a celebrazione di messe e di quella della porzione vacata.

— Circolare del 13 novembre portante la risoluzione di vari dubbi promossi sul metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi in forza de' ruoli resi esecutivi.

— Reale Rescritto del 24 novembre col quale si dispone che la commessione creata per la verifica de' beni costantiniani ed antoniani della real commenda di magione si occupi pure della verifica degli altri beni di simil natura della valle di Palermo.

— Reale Rescritto del 26 novembre col quale si ordina di non potere amuoversi dai loro posti tutti i pubblici funzionari ed impiegati del governo, non esclusi gli ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 26 novembre portante disposizioni pei suggelli da adoperarsi dalle pubbliche amministrazioni.

— Circolare del 30 novembre con la quale si determina che il potere giudiziario non può esaminare le decisioni della commessione liquidatrice sovranamente approvata.

— Reale Rescritto del 6 dicembre portante disposizioni ad escludere tutte le dimande per ottenere gratificazioni nella ricorrenza del S. Natale.

— Ministeriale del 15 decembre con la quale si stabilisce di non esser soggetti all'iscrizione i canoni dovuti per enfiteusi.

— Reale Rescritto del 15 diecmbre portante il divieto dei distintivi che possono uguagliarsi a quelli dei militari.

— Ministeriale del 22 dicembre con la quale si determina che pei canoni enfiteutici non occorre iscrizione, e che i censi bollari si debbono iscrivere a cura e responsabilità de' canonici amministratori.

— Circolare de'22 dicembre sulla forma delle note che i notai debbono presentare ai conservatori d'ipoteche per richiederne la iscrizione della ipoteca legale in favore delle mogli, non che sul diritto che dee pagarsi per tale iscrizione.

— Ministeriale del 22 dicembre portante disposizioni sulla iscrizione de' canoni quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto enfiteutico.

— Reale Rescritto del 22 dicembre portante la estrazione in franchigia dei cereali sopra bastimenti coverti di bandiera estera.

— Regolamento del 23 dicembre portante le formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici per mezzo de'procacci.

— Reale Rescritto del 27 dicembre col quale si aboliscono le sovvenzioni per maritaggio e parti.

— Circolare del 29 dicembre con la quale si prescrive che le spedizioni delle decisioni dei consigli d'intendenza nella discussione dei conti de' luoghi pii, deggiono esser firmate dal segretario del consiglio generale di beneficenza.

— ANNO 1831. —

— Reale Rescritto del 1 gennaio col quale si determina qual debba essere la forma del bottone militare.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio col quale si danno alcune disposizioni pel dazio sul caffè.

— Ministeriale del 16 gennaio con la quale si dileguono alcuni dubbi relativi al pagamento delle pensioni gerosolimitane.

— Circolare de' 19 gennaio portante le istruzioni e norme da osservarsi per la minorazione degli esiti de' comuni in esecuzione del real decreto degli 11 gennaio 1831.

— Regolamento del 19 gennaio per la riduzione degli onorari, soldi, stipendi, ed altre spese che sono a carico de'comuni ai termini del real decreto degli 11 gennaio 1831.

— Circolare de' 26 gennaio sul dubbio se gli atti presso i

conciliatori soggetti a registro gratuito debbano notarsi su i repertori dei cancellieri de' conciliatori.

— Reale Rescritto del 28 gennaio col quale si prescrive che le disposizioni di economia sanzionate nel real decreto degli 11 del corrente mese sieno estese anche alla casa reale.

— Circolare del 29 gennaio portante una modifica alla circolare degli 8 dicembre 1825 circa i mezzi di trasporto ai militari infermi che nel corso della marcia prima di giungere all'ospedale si ristabiliscono.

— Circolare del 29 gennaio portante le norme per i giuramenti che si prestano dagli aspiranti ai gradi accademici e da' pubblici funzionari.

— Reale Rescritto del 2 febbraio portante disposizioni pei siciliani rilegati nelle isole.

— Reale Rescritto del 3 febbraio col quale si prescrive che gli impiegati e funzionari obbligati a domicilio deggiono dipendere pe' congedi dalle autorità loro superiori.

— Ministeriale de' 5 febbraio con la quale si ammettono a licitare negli affitti de' fondi di gestione delle amministrazioni diocesane i congiunti de' componenti le medesime.

— Reale Rescritto del 12 febbraio col quale si prescrive che da oggi innanzi gli alunni di tutte le reali segreterie non godono nè soldi nè gratificazioni.

— Circolare de' 2 marzo che determina dover cedere a beneficio degli archivi notarili il compenso stabilito col decreto de' 12 settembre 1828 per la carta da bollo a ragion degli atti che nell'interesse delle parti s'iscrivono ne' repertori dei cancellieri delle camere notarili.

— Ministeriale del 12 marzo con la quale si risolve la quistione se lo stato di esuberanza porti interruzione di servizio.

— Reale Rescritto del 16 marzo portante disposizioni come valutarsi il dazio sui tessuti che esteri di origine abbiano ricevuto in regno una mano d'opera.

— Circolare de' 15 marzo con la quale si danno disposizioni perchè si provvegga acciò che i notai ritirino dalle camere notarili i protocolli che loro han presentato per la correlativa visita, e non si ricusino senza giusto motivo alla conservazione delle schede notarili.

— Reale Rescritto del 16 marzo portante disposizioni per co-

loro che godono due soldi distinti in due impieghi differenti.

— Reale Rescritto de' 18 marzo col quale si prescrive che tanto le commende dell'ordine gerosolimitano, vacate prima dell'abolizione dell'ordine di Malta, quanto quelle che andranno a vacare debbono considerarsi come appartenenti al demanio regio.

— Ministeriale de' 19 marzo con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla commutazione della decima, che si esige da quella mensa vescovile, in un canone in numerario.

— Reale Rescritto del 23 marzo col quale si risolve il dubbio se lo esame e l'approvazione e la condanna dei conti morali degli amministratori comunali che si fa dagl'intendenti sia un atto economico che ad essi attribuisce la legge ovvero dipende dalle facoltà contenziose.

— Reale Rescritto del 26 marzo col quale si stabilisce che i cassieri comunali non sono tenuti a prestare il giuramento di fedeltà nei modi voluti dalla legge.

— Circolare dei 28 marzo con la quale si danno le norme onde non rendere temporaneo ma stabile il disgravio de' dazi comunali in esecuzione del decreto degli 11 gennaio 1831.

— Ministeriale del 6 aprile relativa allo assegno e distribuzione del sale da accordarsi in ogni anno ai censuari pastori del tavoliere.

— Ministeriale del 6 aprile portante le diverse sovrane risoluzioni solite ad accordarsi agli impiegati del governo.

— Circolare del 12 aprile con la quale si prescrive che debbono evitarsi le liti pei comuni, e dove queste siano indispensabili debbono gli intendenti vigilarne il buon andamento, ed indi curare l'esecuzione de' giudicati.

— Circolare de' 16 aprile per assicurare se i notai trovinsi in regola per la costituzione dei loro patrimoni e per la loro cauzione.

— Ministeriale del 16 aprile portante la risoluzione di alcuni dubbi proposti relativamente alle chiese ricettizie.

— Ministeriale del 20 aprile portante la comunicazione della sovrana risoluzione relativa all'annuale corrisponsione della covertura e mezza covertura per parte de' coloni al padrone diretto delle terre coloniche.

— Ministeriale de' 20 aprile sul metodo che dee serbarsi per

la esecuzione sulle cauzioni de' notai, di sentenze che abbian pronunziato multe contra i medesimi.

— Circolare del 23 aprile con la quale s'insinua ai medesimi la formazione degli statuti delle chiese ricettizie secondo il modello all'uopo emanato.

— Reale Rescritto de' 23 aprile col quale si dettano le cautele da adoperarsi relativamente alla custodia de' fondi pubblici che nel cammino de' procacci si depositano nelle ricevitorie per cangiar di vetturini, o attendere che altri procacci arrivano per rilevarli.

— Circolare de' 30 aprile per aggiugnersi altre notizie allo stato nominativo de' notai richiesto dalla circolare de' 17 gennaio 1824 per la esibizione de' protocolli e delle copie de' repertori.

— Circolare del 30 aprile portante disposizioni pel risarcimento di danni ed ammende per le controvenzioni forestali.

— Circolare del 30 aprile con la quale si determina come debbonsi liquidare le pensioni di ritiro agl'impiegati amministrativi in forza del decreto de' 3 maggio 1816.

— Ministeriale del 30 aprile portante la risoluzione della controversia circa la precedenza che nel clero delle chiese ricettizie i partecipanti pretendono su i religiosi secolarizzati.

— Ministeriale del 30 aprile portante la risoluzione delle controversie insorte tra il clero di una chiesa ricettizia relativamente alla soddisfazione della congrua, alla puntatura ec. ec.

— Ministeriale del 30 aprile portante disposizioni sul modo come debba valutarsi il grano di rendita delle chiese ricettizie nel pagamento della congrua a' parrochi.

— Reale Rescritto del 2 maggio col quale si istituisce in Sicilia una commessione consultiva.

— Reale Rescritto del 4 maggio col quale si risolve un dubbio elevato relativamente agli assegni o delegazioni sui soldi degl'impiegati regi.

— Reale Rescritto del 4 maggio col quale si determina la ritenuta da praticarsi sugli averi de' ricevitori dei lotti e di quello del Tavoliere.

— Circolare de' 7 maggio che rinnova a' giudici di circondario ed a' conciliatori il divieto di ricever atti estranei alle loro attribuzioni.

— Circolare del 10 maggio con la quale si prescrive che se una guardia urbana è eletta per sindaco ritiene le prerogative di urbano senza l'obbligo di prestar servizio.

— Circolare degli 11 maggio contenente i provvedimenti sulla mancanza di chiese, che possa sperimentarsi ne' comuni delle rispettive diocesi.

— Circolare de' 14 maggio che determina il tempo, in cui dee eseguirsi la visita degli archivi notariali, e le norme secondo le quali questa visita dee adempirsi.

— Circolare del 18 maggio con la quale si determina che non deggiono togliersi ai comuni i medici e cerusici condottati per vedute di risparmio.

— Ministeriale de' 21 maggio per la esecuzione secondo la forma del diritto comune sulla cauzione de' notai di sentenze contra di esse pronunziate per multe.

— Circolare de' 21 maggio per agevolare a' notai l'adempimento delle iscrizioni legali in favore delle mogli.

— Reale Rescritto del 23 maggio portante le norme da serbarsi per l'ammissione degli alunni nelle officine di scrittura della real casa e delle loro promozioni a cariche superiori.

— Ministeriale del 4 giugno portante la partecipazione delle risoluzioni sovrane per le indennità di pigione di casa concedute ai Siciliani.

— Circolare del 4 giugno portante la nuova forma di reportori per gli uffizi di conciliazione.

— Circolare degli 11 giugno sulla scelta dei notai per lo deposito de' testamenti mistici in occasione di loro apertura.

— Reale Rescritto de' 15 giugno che impone ai notai di rimettere agli archivi notariali, nel termine stabilito per lo invio delle copie de' repertori, loro certificato negativo se nel mese precedente non abbiano rogato alcun atto, e rende a costoro notai applicabile la sanzion penale dell'articolo 1 numero 6 del decreto de' 12 settembre 1828.

— Circolare del 15 giugno con la quale si determina che gl'individui del regno, e quelli dello stato pontificio oltre de' passaporti deggion essere muniti dei certificati di non essere sottoposti ad alcun gravame di pregiudizio presso il proprio governo.

— Circolare de' 18 giugno con la quale si determina che non

deve darsi alcuna mercede alla truppa che custodisce i servi di pena nell'esecuzione de' lavori cui sono addetti.

— Circolare del 22 giugno con la quale si prescrive che i servienti comunali ed i cancellieri avranno un solo repertorio sì per gli atti degli uffizi di conciliazione che per quelli del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto de' 22 giugno sul dubbio se possa adoperarsi ed in quali casi la forma del brevetto per le contrattazioni di derrate a' coloni per uso di sementi colla restituzione di esse.

— Circolare de' 24 giugno con la quale si prescrive che le somme di contribuzione fondiaria che nella città di Napoli pagansi con polizze dirette, girate a' precettori, non possono dal banco sulle madre fedi de' percettori accreditarsi senza la dichiarazione del ricevitore generale di essersi le polizze scritturate su' relativi stati dei ruoli.

— Circolare de' 28 giugno per lo invio agli agenti dell'amministrazione del registro delle sentenze per multe contra i notai e gli uffiziali dello stato civile.

— Reale Rescritto del 1 luglio col quale si approva il parere della consulta sul modo onde giudicarsi amministrativamente le quistioni fra gli appaltatori e la direzione generale dei ponti e strade.

— Reale Rescritto del 13 luglio portante disposizioni per le cauzioni che debbon dare gl'impiegati del banco.

— Reale Rescritto del 13 luglio portante disposizioni per le cauzioni che debbon dare i pandettari del banco.

— Reale Rescritto del 13 luglio col quale si prescrive che le negoziazioni della cassa di sconto debbono eseguirsi non più da un solo agente di cambi, ma da tutta la classe de'medesimi.

— Reale Rescritto del 16 luglio col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamento della congrua de' parrochi e negli assegnamenti di somme fatte a' seminari, qualora la rendita effettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita.

— Circolare del 17 luglio con la quale si stabilisce che gli estratti de' catasti debbono rilasciarsi dai cancellieri comunali e non dai sindaci.

— Ministeriale del 13 agosto con la quale si danno le nor-

me onde regolare il pagamento degli assegni agli alunni delle reali segreterie.

— Ministeriale del 13 agosto con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorità che dee procedere in una contesa di patronato.

— Ministeriale dei 17 agosto per risoluzione della circolare degli 11 maggio del corrente anno relativa alle ipoteche legali in favore delle mogli.

— Ministeriale dei 20 agosto sull'ammontare del diritto di archivio notariale che dee pagarsi pei contratti di affitto.

— Circolare de' 20 agosto che determina il metodo per lo esame teorico e pratico degli aspiranti al notariato, e diffinisce in qual tempo, a pena di decadenza, gli aspiranti istessi, approvati che sieno, debbono presentare nel ministero di giustizia le loro dimande per la nomina in favor loro.

— Ministeriale del 20 agosto portante alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell'interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunale civile in una causa di patronato.

— Circolare del 24 agosto portante la sovrana risoluzione in ordine alla misura de' pacchetti a vapore.

— Reale Rescritto del 24 agosto col quale si stabilisce che le indennità agli agenti giudiziari sugli affari penali non sieno per ora colpite dal divieto della cumulazione.

— Reale Rescritto del 24 agosto col quale si conferma la sovrana risoluzione per le negoziazioni della cassa di sconto che si fanno dagli agenti di cambio.

— Ministeriale de' 27 agosto sul dubbio se i tribunali possano pronunziare la destituzione contra que' notai i quali sospesi per alcuna mancanza non abbiano curato mettersi in regola.

— Circolare del 28 agosto con la quale si prescrive come debba procedersi all'arresto de'delinquenti rifuggiti nelle chiese.

— Reale Rescritto del 31 agosto col quale si approva il regolamento che fissa il numero dei magistrati della gran corte dei conti che debbono assistere al tiraggio dell'estrazione e che stabilisce la somma che deve ognuno di essi percepire.

— Istruzioni del 31 agosto per la redazione degli stati di variazione de' comuni per l'anno 1832 onde le utili riforme

economiche, ordinate col decreto degli 11 gennaio 1831, sieno consolidate in un modo stabile e permanente.

— Circolare del 3 settembre con la quale si previene di essersi inculcato alle autorità giudiziarie lo adempimento delle disposizioni su' sequestri, e sul servizio degl'intimatori.

— Reale Rescritto del 3 settembre col quale si stabilisce che i funzionarii amministrativi anche allorchè compiano gli anni sessanta nell'esercizio della carica prima di terminarlo non possono essere esonerati.

— Circolare del 7 settembre con la quale si dispone che nelle rinnovazioni degli affitti le amministrazioni diocesane si dirigano agl'intendenti affin di procurare coll'opera dei sindaci gran numero di oblatori e tener lontano dagl'incanti il monopoli.

— Circolare de' 7 settembre con la quale si raccomanda l'esatta osservanza della legge, perchè i sottintendenti siano intesi in tutti gli affari de' rispettivi distretti.

— Circolare del 10 settembre con la quale si fanno delle avvertenze da osservarsi nella proposta degli aumenti de' fondi delle spese impreviste dei comuni.

— Reale Rescritto del 14 settembre col quale si prescriva che la direzione generale dei ponti e strade per ciò che riguarda le opere pubbliche provinciali è subordinata al ministero dell'interno.

— Reale Rescritto del 14 settembre col quale si dispone che fra il termine di mesi sei si trasmettano i piani delle chiese ricettizie, onde portare a compimento l'utile opera della formazione de' titoli di sagre ordinazioni.

— Ministeriale del 17 settembre che dichiara doversi ne' casi di occultazioni considerare isolatamente i fondi relativamente alla regola di non spedirsi i ruoli supplentorj per le omissioni inferiori al ventesimo.

— Reale Rescritto del 18 settembre col quale si dichiara terminata la proibizione della estrazione del granone per l'estero.

— Circolare del 21 settembre con la quale si comunica un real rescritto perchè gli ecclesiastici ad eccezioni de' soli parrochi curati, debbano prestarsi al servizio del cordone sanitario.

— Ministeriale del 21 settembre portante la risoluzione del

dubbio se i canoni che si addicono in sagro patrimonio, debbano calcolarsi netti o lordi di fondiaria.

— Reale Rescritto del 21 settembre col quale si esculdono le indennità dovute dai decurioni per la verifica dei tratturi.

— Reale Rescritto del 24 settembre col quale si prescrive che i generi indigeni nell'immettersi nel portofranco di Messina non si deggiono misurare, nè su di essi riscuotersi dritto di misura, meno su quelli che spediti all'estero siansi poi introdotti nelle dogane del regno.

— Reale Rescritto del 28 settembre col quale si stabilisce nelle chiese ricettizie la norma come i parrocci debbano dividere il peso delle messe gravitanti sulla massa comune in cui per intera o in parte si è stabilita la congrua.

— Reale Rescritto del 28 settembre col quale si ordina che la liquidazione del compenso spettante a monsignor D. Gaetano Trigona per l'abolito officio di maestro notaro della corte capitaniale di Piazza si esegua sul rilevo del rendita del detto officio e si dichiara però, che per altri casi debba starsi alle regole dette nelle istruzioni del 17 marzo 1819.

— Reale Rescritto del 28 settembre col quale si autorizzano i vicarii capitolari di provvedere sempre colla regola del breve impensa e delle sovrane istruzioni semplicemente le partecipazioni vuote, e di determinare anche soltanto il passaggio da porzioni minori a maggiori.

— Reale Rescritto del 12 ottobre col quale si danno disposizioni per lo incasso delle somme provvenienti dai sequestri messi sopra i beni delle vacanti commende gerosolimitane.

— Circolare de' 12 ottobre con la quale si prescrive essere dovuta l'indennità di carlini quindici al giorno ai consiglieri provinciali, e distrettuali, ed altri soggetti che dagl'intendenti possono essere incaricati del disimpegno di affari amministrativi.

— Reale Rescritto degli 11 ottobre col quale si manifesta essere spirato il termine della estrazione in franchigia de' cereali con bastimenti coverti di bandiera estera.

— Reale Rescritto del 15 ottobre col quale si prescrive che nei casi di liquidazioni di pensioni di giustizia a favore d'impiegati i quali godevano di più soldi riuniti si stesse strettamente al real decreto circa il divieto delle comulazioni.

— Circolare del 29 settembre con la quale si prescrive che debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi di procedura nel farsi dai serventi comunali i pegnoramenti a carico de' debitori de' comuni.

— Reale Rescritto del 29 ottobre col quale si stabilisce che nel concedersi le pensioni di giustizia vedovile o agli orfani d'impiegati, gli arretrati di pensioni a pagarsi loro, non debbono eccedere un solo anno.

— Reale Rescritto del 2 novembre col quale si rigetta il voto del consiglio generale della valle di Siracusa per fare addire ad ospedale il locale del covento di S. Antonio in Ragusa.

— Reale Rescritto del 9 novembre portante la risoluzione del dubbio surto se in un giudizio per la rettificazione di un atto di morte che servir deve per contrarre matrimonio, gli atti di tale giudizio debbano andare esenti dalla formalità del registro e bollo.

— Regolamento del 9 novembre col quale si stabiliscono le indennità a favore de' decurioni, che da ora innanzi saranno adoperati nella reintrega del regio tratturo, in conformità della sovrana determinazione del 20 settembre 1831.

— Circolare de' 12 novembre che determina il metodo per l'apertura de' concorsi alle piazze vacanti di notai.

— Reale Rescritto del 23 novembre col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute ai giudici in caso che debbano assistere all'apertura delle case nelle quali ad istanza del governo siansi fatto un sequestro.

— Ministeriale de' 30 novembre per risoluzione di dubbio sulla esecuzione della circolare relativa all'affissione degli avvisi per l'apertura dei concorsi a piazzia di notai.

— Circolare de' 30 novembre portante risoluzione del dubbio se ne' giudizj per rettificazione di atto di morte da eserbirsi per celebrazione di matrimonio, gli atti correlativi fossero esenti dalle formalità del registro.

— Ministeriale del 3 decembre portante alcune osservazioni sulle riparazioni ad una chiesa per la cessione del patronato fattone dal rispettivo patrone.

— Circolare del 3 decembre con la quale si stabiliscono le misure disciplinari contro gli urbani durante il cordone sanitario.

— Circolare del 3 dicembre portante disposizioni ad agevolare

a' notai l'invio agli archivii notariali delle copie de' repertorii e de' certificati di residenza.

— Circolare del 3 dicembre portante disposizioni per la denunzia delle terre in pendio riparate, e non riparate, dissodate prima del 1815.

— Reale Rescritto del 7 dicembre col quale si prescrive che può un consigliere d'intendenza fare le parti di pubblico ministero presso il consiglio in assenza del segretario generale.

— Reale Rescritto del 7 dicembre col quale si prescrive che non possono i fratelli germani essere uno conciliatore l'altro cancelliere archivario.

— Reale Rescritto del 7 dicembre col quale si prescrive che i dazii comunali deggiono esigersi nell'intero territorio del comune.

— Reale Rescritto del 10 dicembre col quale si stabiliscono le norme a regolare le basi di primo soldo degl'individui appartenenti al ramo militare nel caso di pensioni di ritiro.

— Circolare del 14 dicembre con la quale si richiama in osservanza il disposto dell'altra circolare del 1 dicembre 1827 con cui si chiese con premura lo stato del seminario; e si domanda se ha altro da aggiungere a quanto si riferì in tal rincontro.

— Reale Rescritto del 14 dicembre col quale si determina che debbano i ministri della religione concorrere colle loro omelie ed istruzioni catechistiche alla propagazione della inoculazione dal vaiuolo vaccinico.

— Circolare del 14 dicembre portante misure disciplinari contro le guardie urbane.

— Circolare del 14 dicembre per lo versamento presso i ricevitori di registro dai notai dei diritti di archivio notarile per essi introitati nel corso del mese istesso di dicembre.

— Reale Rescritto del 14 dicembre col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio per quegli impiegati militari che sono obbligati allo imbarco.

— Reale Rescritto del 17 dicembre col quale si approva la tariffa riguardante i compensi spettanti ai facchini pei servizii che prestano nelle dogane.

— Circolare del 24 dicembre portante disposizioni pe' conti delle competenze delle camere notarili.

Ministeriale del 24 dicembre con cui si risolve il dubbio che ove i beneficii o cappellanie che possan servire di titoli alle sagre ordinazioni sieno gravati di messe lette e cantate, debbano quest'ultime esser tassate colla norma fissata per le messe lette.

—Ministeriale del 31 dicembre con la quale si determina non dovere i tribunali civili accogliere domande per omologazione de' contratti de' beni ecclesiastici, se non per organo del ministero degli affari ecclesiastici.

— ANNO 1832. —

— Circolare del 4 gennaio con la quale si rammentano le disposizioni per comprendersi negli affitti de' cespiti comunali le rinunzie all'escomputo qualunque, ed al beneficio della legge per la sospensione di una parte della mercede in pendenza di giudizio; chiamandosi risponsabili i cancellieri della mancanza sotto pena di destituzione.

— Circolare degli 11 gennaio con la quale si dispone che le sole guardie generali forestali debbono formare gli stati delle terre in pendio non riparate o riparate dopo il biennio.

— Reale Rescritto del 18 gennaio col quale si prescrive che basta enunciare nelle domande per conciliazione contro i comuni solamente l'oggetto della contestazione senza esservi l'obbligo di produrre documenti.

— Reale Rescritto del 18 gennaio col quale si danno disposizioni relativamente alla facoltà di procedere in modo esecutivo alla reintegra delle usurpazioni commesse a danno delle pubbliche trazzare.

— Reale Rescritto del 18 gennaio col quale si determina che gl'impiegati comunali detenuti in carcere hanno dritto ad una porzione dello stipendio.

— Circolare del 18 gennaio con la quale si apportano taluni chiarimenti al regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

— Ministeriale del 21 gennaio con la quale si apportano talune modificazioni al regolamento per le indennità dovute ai decurioni per la verifica del tratturo.

— Ministeriale del 21 gennaio con cui si dichiara che in caso

di strepiti giudiziarii le amministrazioni diocesane non sono obbligate all'esperimento di conciliazione presso il consiglio d'intendenza.

— Ministeriale del 21 gennaio con cui si dà la norma a seguirsi nell'aggiusto di rate per la divisione della rendita di un beneficio.

— Reale Rescritto del 23 gennaio col quale si determina che le commessioni amministrative, ed i parrochi debbono avere la vigilanza, e sorveglianza su i proietti, la cura della nutrizione, e buona esistenza dei medesimi, e la distribuzione delle rate mensili alle nutrici sotto la dipendenza degli stessi intendenti, senza però prender parte nell'amministrazione dei fondi comunali a tale uso destinati.

— Reale Rescritto del 25 gennaio col quale si danno disposizioni su talune dimande fatte da coloro, i cui beni furono confiscati.

— Reale Rescritto del 25 gennaio col quale si danno disposizioni per le patenti che si rilasciano dalla direzione generale dei dazii indiretti.

— Circolare del 28 gennaio portante dilucidazioni sull'articolo 5 della legge sul contenzioso amministrativo.

— Circolare degli 8 febbrajo portante le norme ad osservarsi per la spedizione de' folli nella sala di osservazione in S. Francesco in Napoli.

— Reale Rescritto del 10 febbraio col quale si determina che i beni proprj de' commendatori dell'ordine gerosolimitano o sia lo spoglio, debba lasciarsi agli eredi dei medesimi.

— Circolare de' 15 febbrajo con la quale si prescrive che ne' congedi de' percettori deggiono essere intesi i loro garanti e che non si daran congedi senza l'autorizzazione del ministero.

— Reale Rescritto del 15 febbrajo portante talune facilitazioni nella vendita de' beni dello stato da farsi con rendite iscritte sul gran libro.

— Circolare del 28 febbrajo con la quale si accorda una indennità di carlini due a miglio alle guardie generali forestali per le spese necessarie alla compilazione degli stati delle terre in pendio.

— Reale Rescritto del 18 febbrajo col quale si determina come

debbasi provvedere allorchè il decurionato in due terne successive non offra soggetti idonei alla carica di cassiere.

— Circolare dei 18 febbrajo con la quale si determina che l'interesse del 5 per 100 sulle somme dovute a' proprietarii pei danni recati loro dalle opere pubbliche, deve calcolarsi dal giorno dell'occupazione.

— Ministeriale de' 18 febbraio con cui s'inibisce alle amministrazioni diocesane di sottoporre a sequestro le rendite delle cappellanie e partecipazioni meramente laicali.

— Circolare del 20 febbraio portante le norme da osservarsi nei comuni dei reali dominii oltre il faro per la scelta dei predicatori quaresimali.

— Reale Rescritto del 22 febbraio col quale si prescrive che rifiutata la prima e la seconda terna formata dal decurionato per la nomina del cancelliere comunale, l'intendente ha la facoltà di proporre al ministro degli affari interni una nuova terna.

— Circolare del 22 febbraio con la quale si danno delle norme per la tassa delle spese sui procedimenti delle autorità del contenzioso amministrativo per contravvenzioni.

— Reale Rescritto del 22 febbraio col quale si danno disposizioni sulla facoltà accordata ai ricevitori dei rami e dritti diversi di destinare i loro sostituti nei comuni del rispettivo circondario invece di incaricarne i sindaci.

— Ministeriale del 22 febbraio con la quale si danno disposizioni per gli aggiusti degli uffiziali che dal ritiro passano all'attività.

— Ministeriale de' 29 febbraio con cui si dispone che il procuratore delle chiese ricettizie non possa astringersi a dar cauzione e si danno le norme per la di costui elezione.

— Ministeriale del 29 febbraio con cui si dichiara di continuarsi a corrispondere la partecipazione ad un sacerdote di chiesa ricettizia pel tempo in cui insegnerà filosofia nel seminario, senza che gli faccia ostacolo la mancanza temporanea della residenza.

— Reale Rescritto del 10 marzo col quale si prescrive, che pel possessore degli aboliti officj di maestro notaro, e depositario delle curie civili e criminali la liquidazione si esegua sul conservo di un decennio.

— Circolare de' 17 marzo sul metodo col quale debbono eseguirsi le spese per lo materiale degli archivj notarili.

— Ministeriale del 17 marzo con la quale si stabilisce che almeno una volta al mese ciascun capo di amministrazione deve fare eseguire sulle casse dei contabili suoi dipendenti una verifica straordinaria, oltre quelle prescritte dai rispettivi regolamenti.

— Reale Rescritto de' 17 marzo col quale si prescrive che le cauzioni che si danno in beni fondi dai ricevitori e contabili dell'amministrazione dei dazj indiretti debbono presentarsi presso i tribunali civili ove esistono i fondi ove si esercita la carica.

— Circolare del 17 marzo con la quale si determina il tempo ed il modo per lo bruciamento delle stoppie.

— Circolare del 21 marzo con la quale si prescrive che di ogni vuoto di cassa, delle reste, e delle significatorie deggione gl'intendenti dar notizie all'agente del contenzioso della real tesoreria.

— Ministeriale del 22 marzo con la quale si determina la quistione se abbiansi a ricevere degli acconti dopo intentati i giudizj di devoluzione delle terre del tavoliere.

— Reale Rescritto del 23 marzo portante la soluzione di due dubbj nell'interesse del regio erario nella incamerazione delle commende gerosolimitane e di altre rendite una volta appartenenti all'ordine suddetto.

— Regolamento del 4 aprile portante le norme come eseguirsi il lavoro della distribuzione del sale ai censuarj del tavoliere.

— Circolare del 7 aprile con la quale si stabilisce l'indennità di grana venti a miglio alle guardie generali forestali per gli stati delle terre in pendio compilati anche prima del 1832.

— Circolare del 7 aprile con la quale si stabilisce che la tesoreria dee dare agl'intendenti le notizie delle significatorie che trasmette per la esazione a' ricevitori generali.

— Istruzioni del 9 aprile portante le norme da tenersi pei concorsi per la provvista delle piazze degli aiutanti, e vice archivarj negli archivj provinciali e suppletorj.

— Reale Rescritto degli 11 aprile col quale si determina che

tutte le quistioni nascenti dai contratti di appalti, forniture, trasporti, opere, manifatture, lavori e qualunque altro servizio delle amministrazioni finanziere sieno di competenza del potere amministrativo.

— Reale Rescritto del 18 aprile col quale si stabilisce che gli atti di sequestro per somme minori di ducati dieci contro più contribuenti poveri si possono riunire in un sol foglio di carta bollata.

— Circolare del 23 aprile con la quale si stabilisce che i ricevitori del registro e bollo non si debbono comprendere nei ruoli delle guardie urbane.

— Reale Rescritto del 25 aprile col quale si stabilisce che le verifiche de' fondi di meno di cinque moggia, pe' quali si chiede la permissione sovrana di dissodamento debbano farsi in collettiva.

— Reale Rescritto del 28 aprile col quale si prescrive che il disposto nel real rescritto de' 10 luglio 1826 relativo alla remora del semestre, deve restare nel suo pieno vigore, ed essere applicato anche agli individui finora passati, e che passeranno dal seguito, o da una classe minore di piazza ad una maggiore.

— Reale Rescritto del 28 aprile col quale si ordina che le direzioni finanziere in Sicilia rettifichino il loro metodo di scrittura secondo i regolamenti di Napoli.

— Reale Rescritto del 28 aprile col quale si stabilisce che può estendersi ai dazj ed alle privative la dispensa alle subaste accordate per gli altri cespiti comunali, la di cui rendita imponibile sia minore di carlini trenta.

— Circolare del 5 maggio con la quale si prescrive che i fogli di udienza debbano essere tenuti in carta bollata.

— Reale Rescritto del 9 maggio col quale si stabilisce che tanto i fondi delle due amministrazioni dei beni donati e dei beni riservati quanto quelli del tavoliere debbono servire alla garentia del pagamento del debito consolidato.

— Reale Rescritto del 9 maggio portante disposizioni sulle antiche vie pubbliche dette trazzere.

— Reale Rescritto del 10 maggio col quale si danno disposizioni concernenti la quistione se si debba indennità di viaggio e quale ai periti che in caso di apprezzo di generi pignorati

in campagna ai debitori di contribuzioni dirette sieno obbligati a recarsi fuori comune.

— Reale Rescritto del 12 maggio portante disposizioni per le guardie, marinari e sotto uffiziali, appartenenti all'amministrazione generale dei dazj indiretti, che si allontanano dai loro posti.

— Circolare de' 19 maggio con la quale si stabilisce che le indennità alle guardie generali forestali per gli stati delle terre in pendio saranno pagate sulle specifiche di distanze percorse certificate dai sindaci.

— Ministeriale del 19 maggio con la quale si partecipa la sovrana risoluzione emessa per gl'individui che cumulano più impieghi.

— Reale Rescritto del 19 maggio col quale si stabilisce che i medici, chirurgi, i farmacisti da meno di 60 anni di età debbono regolarizzare le loro carte autorizzanti, ed a quelli poi di oltre i 60 anni si accordano talune agevolazioni, e si danno altre disposizioni all'oggetto.

— Reale Rescritto de' 2 giugno portante disposizioni per provveder di chiese quei comuni che ne mancano.

— Circolare del 5 giugno con la quale si stabiliscono le competenze degl'impiegati delle intendenze e delle sottointendenze negli affitti de' beni del demanio.

— Ministeriale de' 6 giugno sulla esecuzione del decreto del 13 gennaio 1832 per la procedura ne' giudizii per contravvenzioni alla legge sul notariato.

— Ministeriale del 5 giugno con la quale si approva il nuovo metodo proposto in ordine ai depositi per parte de' censuarii.

— Reale Rescritto del 6 giugno col quale si stabilisce che i canoni convenuti a tempo determinato non debbono essere alienabili, nè per affranco che voglia fare il debitore, nè per compra che intende farne il terzo.

— Circolare del 9 giugno con la quale si stabiliscono le abilitazioni ai vecchi esercenti l'arte salutare.

— Reale Rescritto dei 9 giugno col quale si stabilisce che allorchè si passano gli alimenti a detenuti creduti poveri, e che in effetti non lo siano si possono obbligare a restituirne l'ammontare coi mezzi amministrativi.

— Reale Rescritto del 9 giugno col quale si prescrive che l'atto originale del giuramento prestato dagl'impiegati debba conservarsi nel ministero da cui il giuramto dipende.

— Reale Rescritto del 9 giugno col quale si danno alcune disposizioni relative al debito dei titolari delle commende gerosolimitane.

— Ministeriale dei 13 giugno sulla risoluzione di alcuni dubbii proposti nell'eseguirsi gli statuti di chiesa ricettizia, e relativi alle distribuzioni di rendita, ed alla congrua dei parrochi nella vacanza delle porzioni.

— Reale Rescritto del 16 giugno portante disposizioni ad impedire le frequenti doglianze specialmente dei comuni per le soprassessorie che si accordano dalla gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 16 giugno col quale si stabilisce che dipendendo l'ammissione di una domanda giudiziale dalla definizione di un patto stabilito in un contratto con pubblica amministrazione, l'esame deve di necessità versarsi sull'intelligenza e validità dell'obbligazione, e per conseguenza la competenza è del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 16 giugno col quale si stabilisce che i libri usati di estere nazioni possono liberamente circolare fra gli uni e gli altri reali dominii.

— Reale Rescritto del 20 giugno col quale si prescrive che l'importare della differenza tra il nuovo e l'antico soldo accordato a titolo di soprassoldo e soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento deve mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni di ritiro o vedovili.

— Circolare del 20 giugno con cui si da la norma per la estrazione a richiesta de' vescovi dall'archivio generale del regno di quegli atti che possono riguardare le materie ecclesiastiche.

— Circolare del 20 giugno con la quale si stabilisce che agli urbani è accordato il permesso delle armi e sono autorizzati ad inoltrarne domanda in carta semplice.

— Circolare del 23 giugno con la quale si prescrive che i segretarii interini delle società economiche hanno dritto alla metà del soldo.

— Ministeriale de' 27 giugno sul dubbio se i cancellieri delle camere notariali possano rilasciare estratti, copie ec. di atti

compresi nei protocolli che trovansi esibiti alle camere per ragion di visita, e se competa all'archivio alcun dritto pei certificati negativi che ne fossero rilasciati.

— Circolare de' 27 giugno sul metodo per giustificare gli esiti per ispesa di posta per le lettere dirette alle camere notariali.

— Ministeriale del 27 giugno con la quale si tracciano le considerazioni ed il tempo da convenirsi coi nuovi censuarii per lo pagamento degli arretrati sopra i fondi devoluti.

— Reale Rescritto dei 28 giugno col quale si stabilisce che i postieri de' lotti nelle provincie sono esenti dalle cariche municipali.

— Reale Rescritto del 28 giugno riguardante la istituzione in Sicilia del gran libro del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione, ed il dettaglio delle rendite da iscriversi in quello.

— Reale Rescritto del 30 giugno col quale si stabilisce che gli anni di servizio prestati dai soldati soprannumerarii della compagnia di dotazione di pantelleria debbono essere calcolati nel passare al ritiro, sebbene non avessero essi percepito in quel tempo alcuna paga.

— Circolare del 4 luglio con cui si stabiliscono le regole per la contrazione de' matrimonii de' condannati ad ogni pena.

— Reale Rescritto del 4 luglio col quale si determina che l'esame di un'azione di rivindica istituita da un privato, della proprietà di alcune terre che trovansi in atto destinate ad uso di un comune è di competenza del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 7 luglio col quale si prescrive che i verbali di aggiudicazione dei cespiti de' comuni e della beneficenza degli affitti che nell'offerta non oltrapassano ducati trenta, tengono forza di pubblici istrumenti.

— Reale Rescritto dei 12 luglio portante la soluzione di taluni dubbii elevati sull'intelligenza, ed applicazione del real rescritto del 22 maggio 1830 riguardante l'esame e giudizio de' conti arretrati delle rendite de' comuni dei dominii oltre il faro.

— Circolare del 14 luglio con la quale si stabilisce che dovendo farsi a persona sicura la consegna degli oggetti che ven-

gono sequestrati per debiti di contribuzione fondiaria possono gli esattori ricusare gl'insolvibili, e quelli che destino sospetti di frode.

— Reale Rescritto del 14 luglio col quale si stabilisce che quando nella liquidazione delle vendite mancano i due dati dell'affitto deve tenersi presente tanto quello dello apprezzo, quanto quello dell'imponibile, e prescegliersi il maggiore per base della liquidazione.

— Reale Rescritto del 14 luglio col quale si danno disposizioni a regolare le patenti da rilasciarsi ai padroni de'legni.

— Reale Rescritto del 18 luglio col quale è accordato ai comuni per la esazione delle loro rendite di qualunque natura l'uso de' piantoni del pari che ai luoghi pii ed agli stabilimenti di beneficenza del regno.

— Reale Rescritto del 21 luglio col quale si determinano le procedure da osservarsi ne' reclami verso la ripartizione della tassa così detta de' negozianti.

— Circolare del 21 luglio sul dubbio se debbasi e da chi eseguire la redazione delle narrative ne' giudizii contro i notai per contravvenzioni alla legge sul notariato, e se di tali narrative debba succedere la intimazione.

— Circolare dei 21 luglio con cui s'inculca la diffusione della istruzione morale e religiosa onde si diminuiscano i reati.

— Circolare del 28 luglio portante le istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali per lo quinquennio che incomincia dal 1833 dopo la riforma fatta nell'amministrazione dei comuni col decreto degli 11 gennaio 1831.

— Reale Rescritto del 4 agosto col quale si prescrive che non si cangi col tempo la natura de' boschi, ma che occorre la sovrana permissione, qualora in boschi dei comuni e di stabilimenti pubblici intendensi per via d'innesti ingentilire alberi selvaggi.

— Ministeriale degli 8 agosto con la quale si danno disposizioni a regolare il lavoro per lo sale da accordarsi a'censuarii del tavoliere.

— Reale Rescritto degli 11 agosto col quale sono riserbate al Re nostro signore le eccezioni per dispensa alla legge per prodursi reclami in istraordinarii casi d'insistenza di fondi, e di estremamente alterata estensione.

— Circolare degli 11 agosto portante la risoluzione di alcuni dubbii sulla esazione dei dritti di archivio notariale.

— Circolare degli 11 agosto con la quale si prescrive che vi è bisogno di sovrana permissione per innestare ed ingentilire alberi selvani.

— Circolare del 18 agosto con la quale si stabilisce che i difensori e procuratori presso i consigli d'intendenza hanno dritto all'onorario giusta il real decreto de' 12 ottobre 1827.

— Reale Rescritto del 18 agosto portante disposizioni per l'uniformità da serbarsi in tutte le dipendenze finanziere circa la formalità nell'autorizzazione dei pagamenti delle stampe.

— Reale Rescritto del 22 agosto col quale si prescrive che lo zucchero in giuleppe dev'essere sottoposto al dazio prescritto dalle tariffe doganali.

— Reale Rescritto de' 22 agosto col quale si danno disposizioni per le levatrici.

— Reale Rescritto del 23 agosto col quale si determina che in mancanza dell'intendente e del vescovo il consiglio degli ospizii è preseduto dal consigliere di beneficenza decano.

— Circolare dei 25 agosto con cui si dà la norma per le inscrizioni ipotecarie degli articoli non oltrepassanti la rendita di un ducato e de' censi enfiteutici.

— Reale Rescritto del 5 settembre col quale si stabilisce che l'elezione de' deputati del monte di pietà si appartiene al decurionato che rappresenta il comune di Palermo, il quale ha il padronato sul monte.

— Reale Rescritto del 15 settembre portante disposizioni sulla surroga da darsi all'intendente in caso di sospensione.

— Reale Rescritto del 18 settembre col quale si approvano le istruzioni da eseguirsi dai capi della real casa in pendenza di un regolamento da fissarsi all'oggetto.

— Circolare del 22 settembre con la quale si prescrive che in difetto di ecclesiastici abili possono essere eletti maestri delle scuole primarie ne' comuni anche i laici ne' quali concorrono i requisiti di essere buoni cristiani, zelanti, ed istruiti.

— Circolare de' 22 settembre sul dubbio se i cancellieri delle camere notariali sieno oppur no obbligati alla cauzione.

— Reale Rescritto del 26 settembre col quale si danno disposizioni ad escludere le indennità richieste dai consultori,

segretario ed impiegati della consulta dei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 26 settembre col quale si prescrive che le indennità dovute ai componenti la corte marziale da stabilirsi in S. Stefano debbono gravitare sul fondo delle spese di giustizia.

— Circolare del 29 settembre con la quale si stabilisce che i documenti della povertà de' condannati ad ammenda come pena principale devono da' direttori del registro e bollo inviarsi al giudice che ha pronunciato le condanne, per la sostituzione di altra pena a seconda del real decreto de' 20 giugno 1827.

— Circolare del 3 ottobre con la quale si stabilisce l'indennità di carlini due alle guardie generali forestali per le martellate degli alberi di dote e di limite ne' boschi comunali.

— Reale Rescritto del 6 ottobre col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sulle mercanzie che voglionsi altrove trasportare.

— Circolare del 6 ottobre con la quale si prescrive che nei contratti tutti in generale con le amministrazioni finanziere si apponga il patto della rinunzia ed ogni escomputo da parte dei contraenti con le amministrazioni medesime.

— Reale Rescritto de' 6 ottobre per la sospensione de' notai dal loro uffizio nel caso che trovinsi in arresto per causa penale o civile.

— Ministeriale del 10 ottobre con la quale si approva l'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette sulle operazioni degli agenti di questo ramo nel caso che la parte di una posta devoluta si trovi di maggiore o minore estensione.

— Reale Rescritto del 10 ottobre col quale si approva il regolamento portante i patti e le condizioni che deggiono servire di base ai contratti di mantenimento delle strade regie.

— Circolare de' 10 ottobre per risoluzione di altri dubbi sulla percezione de' dritti di archivio notariale.

— Reale Rescritto del 20 ottobre col quale si prescrive che la risoluzione pel dazio da gravitare sullo zucchero in giulebbe sia resa cognita a tutti i commercianti.

— Reale Rescritto del 20 ottobre col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di tonnellaggio da pagarsi dai legni che approdano in Messina.

— Circolare de' 20 ottobre per la vidimazione de' certificati di servizio degl'impiegati negli archivi notariali.

— Ministeriale de' 24 ottobre per risoluzione di dubbi in fato di concorso a piazza di notai.

— Circolare del 21 ottobre con la quale si rende nota la sovrana risoluzione portante le disposizioni a rogolare il dritto di tonnellaggio da pagarsi dai legni che approdano nel porto di Messina.

— Reale Reseritto del 3 novembre col quale si stabilisce che i sindaci debbono ratificare con giuramento fra le 24 ore i verbali forestali nella compilazione de' quali intervengono.

— Circolare de' 7 novembre sul termine per la contata delle casse degli archivii notariali.

— Circolare del 7 novembre con la quale si dettano le norme come debbono farsi le mutazioni di quote sia per fondiaria, che per canoni.

— Reale Rescritto del 7 novembre col quale si approva il regolamento per la pesca ne' mari di Termini.

— Reale Reseritto degli 8 novembre col quale si determina che le cauzioni pel ramo finanziere debbansi diffinitamente discutere a cura della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti con l'intervento del ministero pubblico e dell'agente del contenzioso.

— Reale Reseritto de' 10 novembre sul dubbio se sieno esenti dalla leva coloro che ottengono dispensa di età per essere notai.

— Circolare del 14 novembre con la quale si preserive che non si deve indennità a' testimoni adibiti da' servienti comunali ne' pignoramenti di mobili.

— Circolare del 16 novembre con la quale si enunciano le disposizioni date dal ministro di grazia e giustizia per escludere le amministrazioni finanziere dal prestar cauzione in occasioni di liti, come ogni altro contendente.

— Reale Reseritto del 17 novembre col quale si accordano altre abilitazioni a' vecchi esercenti l'arte salutare.

— Reale Reseritto del 24 novembre col quale si stabilisce che pei giudizi di contravenzioni niun provento è attribnito ai cancellieri comunali.

— Reale Rescritto del 28 novembre col quale si preserive

che possono gl'intendenti continuare ad avvalersi delle facoltà di nominare un uffiziale comunale fuori terna, anche nel caso che dopo la scelta venisse il nominato esentato per eccezioni prodotte dopo la comunicazione della nomina.

— Reale Rescritto del 5 decembre col quale vien creata la corte di sua Maestà la Regina.

— Circolare del 13 decembre con la quale si stabiliscono i dritti e documenti a cui sono obbligati i vecchi esercenti l'arte salutare per godere delle abilitazioni loro concesse.

— Decisione del 15 decembre sul dubbio se sieno soggette ad appello le deliberazioni dei tribunali civili relativamente ai concorsi per piazze di notaio.

— Reale Rescritto del 15 decembre col quale si apporta una modifica al regolamento per la pescaggione nei mari di Ustica.

Reale Rescritto del 19 dicembre col quale si mantiene in osservanza fino a nuova sovrana disposizione la commessione militare pei reati di stato.

— Reale Rescritto del 22 decembre col quale si chiamano responsabili tutti i capi di amministrazione dell'obbligo imposto agli impiegati di non accettare retribuzioni particolari, sotto qualsivoglia pretesto.

— Circolare del 17 dicembre con la quale si stabilisce che non è regolare procedersi contro i decurionati per lo semplice inadempimento delle così dette obbliganze di riuvio soscritte dagli esattori pei territori di Palermo e Monreale.

— Real Rescritto del 28 dicembre col quale si proroga per altri due anni l'estrazione de' cereali in franchigia sui bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 29 dicembre col quale si stabilisce che gl'ispettori controlori delle spese di giustizia debbono apporre la loro firma al primo ed ultimo foglio de' processi.

— Circolare del 31 dicembre con la qnale si dichiara essersi per equivoco detto nel rescritto de' 14 luglio che i legni doganali dovessero farsi ritoccare la patente da 20 in 20 giorni, mentre doveva dirsi di 20 in 20 miglia.

— Reale Rescritto del 5 gennaio con cui si stabilisce che gli impiegati i quali dalla sospensione vengono rimessi nello esercizio delle proprie funzioni non vanno soggetti alla ritenzione del semestre.

— Circolare del 5 gennaio con la quale si prescrive di non provocarsi permessi di disboscamenti, e dissodamenti che apportino danno alle terre contigue sottoposti.

— Reale Rescritto de' 5 gennaio contenente le disposizioni per l'esatta gestione de' cassieri delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 9 gennaio portante disposizioni relative all'esportazione de' sugheri.

— Reale Rescritto de' 10 gennaio col quale si prescrive che per aver dritto delle indennità un usciere deve riunire molti atti di coazioni contro dei debitori fiscali e portarli al registro.

— Circolare de' 16 gennaio per assicurare vieppiù l'adempimento della notizia di notai delle disposizioni in favore degli stabilimenti di beneficenza.

— Circolare de' 16 gennaio per agevolare l'invio delle copie de' repertori e dei certificati di residenza dai notai alle camere notariali.

— Circolare del 19 gennaio portante le istruzioni per le spese di culto a carico de' luoghi pii laicali.

— Istruzioni de' 18 gennaio relative al real decreto de' 7 dicembre 1832 per le opere di culto a carico de'luoghi pii laicali.

— Ministeriale de' 19 gennaio sul dubbio se possa ammettersi al concorso per piazza di notaio colui che in giudizio penale, abbia ottenuta la libertà assoluta per lo solo decorrimento del biennio.

— Risoluzione sovrana del 23 gennaio portante disposizioni sulle verifiche risguardanti reclami che vengon prodotti per cangiata natura di territori, per la cui produzione è stabilito il termine di sei mesi.

— Reale Rescritto del 4 febbraio portante la spiegazione sulla responsabilità per le contribuzioni scadute, e non esatte nella successione di un percettore o esattore ad un'altro.

— Circolare de' 9 febbraio per determinare in quali casi,

avvenuta la morte di un notaio, si debba destinare un amministratore provvisorio alle schede.

— Circolare de' 16 febbraio sul metodo per la somministrazione de' repertori ai notai.

— Circolare de' 23 febbraio con cui si previene d'essersi impartito il regio exequatur all'enciclica del santo padre pel buon governo della chiesa.

— Ministeriale del 23 febbraio intorno all'epoca della valutazione de' fondi urbani di costruzione.

— Circolare de' 23 febbraio portante il modello del ruolo delle cause presso il consiglio d'intendenza, e del foglio di udienza delle divisioni.

— Reale Rescritto del 27 febbraio col quale si dispone che sui soldi degl'impiegati non debbono gravitare ritenute.

— Regolamento del 1 marzo circa le prescrizioni delle mede le negli ospizi civili.

— Circolare del 2 marzo con la quale si prescrive che non vi è bisogno di ordinanza dell'intendente e sottointendente per procedere all'arresto personale dei contabili significati con decisione de' consigli d'intendenza e che non possono i cassieri che han terminato il periodo di esercizio abbandonare le funzioni in pendenza della discussione dell'eccezioni prodotte dal successore.

— Circolare del 6 marzo con la quale si stabilisce di doversi proseguire le procedure de' reclami prodotti a' termini della sovrana risoluzione senza darsi luogo ad altri che non si troveran prodotti fra i sei mesi dalla pubblicazione della risoluzione medesima.

— Circolare de' 9 marzo con cui si chiede l'avviso de' vescovi sulla diminuzione della tassa de' patrimoni sagri nelle rispettive diocesi, onde promuovere il sacerdozio.

— Reale Rescritto del 9 marzo col quale si prescrive che ogni qualvolta in un conflitto vi è interesse della finanza, il presidente della consulta deve inviare nel detto ministero una copia del di lei avviso.

— Reale Rescritto de' 13 marzo col quale si stabilisce che gl'impiegati possono prendere in prestito dalla cassa di sconto il soldo di un mese anticipatamente.

— Reale Rescritto del 13 marzo col quale si stabilisce che

gl'impiegati del banco possono prendere l'anticipazione dalla cassa di sconto di sei mesi di soldo con talune spaciali condizioni.

— Ministeriale de' 23 marzo per risoluzione di dubbio in fatto di concorso a piazza di notaio.

— Ministeriale de' 23 marzo sul dubbio se possa ammettersi al concorso per piazza di notaio quell'aspirante, per lo quale una decisione di gran corte criminale si trovi aver disposto di conservarsi gli atti in archivio.

— Reale Rescritto del 23 marzo col quale si stabilisce che le felicitazioni a Sua Maestà pel primo dell'anno si trasferiscono nel giorno natalizio della Maestà Sua.

— Reale Rescritto del 29 marzo col quale si stabilisce che l'intero mantenimento del real collegio e scuola militare sia a carico dall'amministrazione dell'orfanotrofio militare.

— Reale Rescritto de' 30 marzo portante la celebrazione di un triduo, e per la pratica delle preci nella festa del patrocinio del glorioso S. Gennaro in testimonianza di gratitudine pei benefizii ricevuti e specialmente per la preservazione dal cholera-morbus.

— Circolare del 3 aprile con la quale si stabilisce che per accordare ai percettori congedi fino ad un mese si dee chidere l'autorizzazione del controloro generale.

— Reale Rescritto del 13 aprile col quale si danno disposizioni in riguardo alla nomina del vescovo di Malta ed ai beni che quella mensa possiede in Sicilia.

— Reale Rescritto del 13 aprile col quale si stabilisce che gli estratti di singoli catasti di fondiaria defineranno l'indole coltivabile de' terreni in caso di dissodamenti.

— Reale Rescritto del 15 aprile portante disposizioni per la liquidazione dei crediti de' comuni.

— Reale Rescritto del 17 aprile portante disposizioni pei richiami avverso la ripartizione della tassa dei negozianti.

— Reale Rescritto del 17 aprile col quale si determina essere nuova elezione l'impiego conferito ad un'individuo rimasto destituito o dismesso.

— Reale Rescritto del 17 aprile col quale si apportano alcune modifiche al decreto organico sull'amministrazione generale de' rami e diritti diversi.

— Circolare de' 20 aprile per lo inventario e per la consegna delle carte e degli effetti appartenenti alle camere ed agli archivii notariali.

— Circolare del 20 aprile con la quale s'inculca la vigilanza dei tribunali su' sequestri che si fanno per la esazione della contribuzione fondiaria.

— Ministeriale del 20 aprile portante disposizioni a regolare lo sconto su talune somme dovute dalla tesoreria generale per cause di prestito fatto.

— Circolare de' 24 aprile sul dubbio se competa indennità e quale a' componenti delle camere notariali per gli aspiranti che si riportono ad un precedente esame.

— Circolare del 27 aprile con la quale si stabilisce che gli intendenti deggiono aver costantemente in mira tutte le operazioni degli agenti dell'amministrazione finanziera.

— Decisione del 30 aprile emessa dal supremo magistrato di salute in modificazione del regolamento dei 26 settembre 1818, riguardante i trappeti ad olio.

— Circolare degli 11 maggio per risoluzione di dubbio sulla percezione de' diritti di archivio notariale.

— Circolare degli 11 maggio con la quale si determina che gl'intendenti deggion vegliare perchè non si commettano abusi soggettandosi a pignoramento cose che sono per legge insequestrabili.

— Circolare degli 11 maggio con la quale si prescrive che nei congedi che chieggonsi da' percettori debbono essere intesi i ricevitori distrettuali.

— Circolare degli 11 maggio per risoluzione di dubbio sulla percezione de' diritti di archivio notariale.

— Reale Rescritto del 13 maggio portante disposizioni sui reclami avverso la ripartizione della tassa così detta dei negozianti.

— Circolare de' 25 maggio sul tempo in cui dee soddisfarsi il dritto di archivio notariale per la iscrizione ne' repertorj dei testamenti in forma pubblica e degli atti di soprascrizione dei testamenti mistici.

— Reale Rescritto del 4 giugno col quale si determina che il reclamo de' negozianti contro le voci delle lane e dei for-

maggi sovranamente approvate avranno da oggi innanzi l'effetto devolutivo e non sospensivo.

— Circolare de' 15 giugno sul dubbio se in ogni caso dovessero essere bollate e registrate con pagamento e gratuitamente le copie delle deliberazioni de' consigli di famiglia per nomina di tutore, le quali si rimettono ai procuratori del Re, e le deliberazioni de' tribunali od altri atti per la correlativa omologazione.

—Reale Rescritto de' 16 giugno col quale si prescrive che possano le donne ottenere cedole di flebotomia solo per assistere le persone del loro sesso.

— Cicolare de' 19 giugno con la quale si preserive che gl'intendenti non debbono limitarsi a riparare i disordini che per occasionali circostanze si scoprono; ma debbono con abituale, metodica, e ben esercitata vigilanza proccurare che ogni sconcio si eviti il quale potrebbe colpire la loro responsabilità.

— Reale Rescritto del 19 giugno col quale si risolvono taluni reclami presentati dai negozianti esteri stabiliti in Messina.

— Reale Rescritto de' 19 giugno col quale si accordano incoraggiamenti a quei legni che intraprendono un secondo viaggio per le indie orientali.

— Reale Rescritto del 22 giugno con cui si dispensa dall'obbligo di chiedere il preventivo real permesso ne' giorni di grandi gale di corte i soli vescovi di quelle diocesi le quali non distano dalla capitale più di venti miglia.

— Circolare del 22 giugno con cui si dispone di adattarsi la massima che l'economo curato goda durante la carica la porzione doppia nelle associazioni de' cadaveri, e la metà de' dritti di stola.

— Ministeriale de' 26 giugno sul dubbio se le occasione di passaggio di schede notariali debba delle medesime formarsi necessariamente un'inventario intregrale.

— Reale Rescritto de' 28 giugno sulle rettificazioni degli atti dello stato civile che riguardino persone povere.

— Reale Rescritto del 28 giugno col quale si stabilisce che non vi è interruzione nè di servizio nè di soldo per taluni impiegati ai quali fu accordato a titolo di gratificazione una somma maggiore di quella che pria percepivano come soldo.

— Sovrana risoluzione del primo luglio con la quale si sta-

bilisce che non si possa spedire decreto di nomina a chi dovendo dar cauzione, non l'abbia completamente data in tutta regola.

— Reale Rescritto del 3 luglio col quale si determina che il reclamo de' negozianti sia devolutivo e non sospensivo anche nella voce de' cereali.

— Reale Rescritto del 5 luglio col quale si dispone che nei reati forestali di complicata natura debba applicarsi l'ammenda corrispondente al danno maggiore.

— Circolare del 10 luglio con la quale si accordano agevolazioni a' poveri ed agli operai giornalieri per la rettifica degli atti dello stato civile.

— Circolare de' 10 luglio sul dubbio se gli uscieri dovessero oppur no contrassegnare le copie de' loro repertori con particolare suggello.

— Reale Rescritto degli 11 luglio con la quale si dichiara che la competenza a procedere nello stabilire il compenso ai proprietari delle abolite segrezie e dogane di Nicosia non che di altri simili sia della gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 13 luglio col quale si prescrive che ai vecchi esercenti l'architettura, ed agrimensura si accordano altre agevolazioni per lo conseguimento delle carte autorizzanti.

— Circolare de' 17 luglio per risoluzione di dubbii sulla percezione de' dritti di archivio notarile.

— Reale Rescritto del 20 luglio sull'esame di un'imputazione per contravvenzione al dazio sul macino, colta in flagranza e che è di competenza del potere giudiziario.

— Reale Rescritto del 27 luglio col quale si stabilisce che le indennità ai componenti la corte marziale marittima nell'isola di S. Stefano gravitar debbono sul fondo delle spese di giustizia.

— Sovrana risoluzione del 31 luglio con la quale si richiama in osservanza il decreto de' 9 ottobre 1809 pel pagamento della contribuzione pei fondi che cangian di proprietario e fra sei mesi non sien fatte le mutazioni di quote.

— Reale Rescritto del 31 luglio portante la ripristinazione della famiglia religiosa de' cisterciensi di Casamari nel locale annesso alla chiesa badiale di S. Domenico di Sora.

— Circolare del 31 luglio con la quale si stabilisce che contro i cassieri di beneficenza che riluttano di entrar in esercizio

delle loro funzioni, non si possano spedir piantoni ma obbligarli colle misure prescritte dall'articolo 137 della legge sull'amministrazione civile.

— Circolare del 1 agosto con la quale si stabilisce che la rata della pensione che godono i figli di un defunto impiegato si estingue a misura che le figlie nubili si danno a marito ed i maschi prevengono all'età maggiore, e ciò tanto per le pensioni di giustizia, che di grazia.

— Ministeriale de' 3 agosto sull'applicabilità delle misure disciplinari contra i notai.

— Circolare del 3 agosto perchè le amministrazioni diocesane per tutto ciò che possa aver rignardo alla gestione ed alla situazione delle casse rispettive non corrispondano se non col real ministero degli affari ecclesiastici.

— Reale Rescritto degli 8 agosto col quale si danno disposizioni a regolare i doveri de' percettori ed esattori fondiarii.

— Reale Rescritto de' 10 agosto con cui si dispongono misure di rigore contro quei beneficiati che si mostrano negligenti a somministrare alle amministrazioni diocesane le notizie relative a' rispettivi beneficii e necessarie per la formazione della ordinata mappa generale.

— Reale Rescritto del 10 agosto col quale si dichiara non potersi provocare abilitazione di dispensa alla legge per produzioni di reclami senza la doppia condizione, la erroneità della descrizione del fondo e l'esistenza di un ostacolo se non invincibile, almeno imponentissimo che abbia occasionato il ritardo.

— Ministeriale de' 10 agosto sul dubbio se convenisse dividere il numero de' notai residenti in Napoli in quattro porzioni eguali, addicendone una per ciascuno officio di registratura nella città istessa di Napoli.

— Reale Rescritto de' 14 agosto col quale si apportano modifiche alle indennità stabilite a favore dei ricevitori dei rami e dritti diversi.

— Reale Rescritto del 17 agosto col quale si determina che non può permettersi di far cenere nei boschi, costruire calcaie, e forni a distanza minore e di quattrocento palmi di boschi.

— Circolare del 21 agosto con la quale si precisano i docu-

menti che debbono esibire gli esercenti l'architettura, ed agrimensura per conseguire le carte autorizzanti.

— Circolare del 24 agosto con la quale si apportano chiarimenti gli articoli 207, 208 e 209 del regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

— Ministeriale de' 24 agosto per risoluzione di dubbii in fatto di trascrizione di sentenze per costituzione di patrimonii sagri.

— Circolare de' 24 agosto per risoluzione di dubbii sulla percezione de' dritti di archivio notariale.

— Reale Rescritto de' 24 agosto col quale si stabilisce che i premi fissati a favore di coloro che eseguono gli arresti degli imputati inscritti sull'albo dei rei assenti debbonsi pagare dall'amministrazione generale del registro e bollo.

— Circolare del 28 agosto portante disposizioni perchè la regola della immobilizzazione della dote pei militari, deve anche valere per li assimilati.

— Ministeriale del 30 agosto con la quale si stabilisce che gl'impiegati non possono prendere più di sei mesi di anticipo dalle diverse casse di assicurazioni.

— Reale Rescritto del 31 agosto col quale si stabilisce che lo esame delle cozioni amministrative e della legittimità degli atti emessi dalle antiche giurisdizioni sia di pertinenza del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 31 agosto portante disposizioni sul modo da seguirsi le vesite domiciliari.

— Reale Rescritto del 4 settembre col quale si stabilisce la norma da seguirsi in caso di pensione di giustizia per quegli impiegati che col soldo han conservato una differenza anche a titolo di soldo.

— Reale Rescritto del 7 settembre col quale si stabilisce un dritto sulle produzioni indigene nei dominii dell'imperiale real governo austriaco.

— Circolare del 14 settembre con la quale si proibisce la costruzione de' trappeti nell'interno degli abitanti, dovendo essi situarsi ad una distanza non minore di cento tese, e per quelli già esistenti se ne permette l'uso per un decennio coll'obbligo a' possessori di formarvi de' condotti sotterranei.

— Reale Rescritto del 21 settembre prescrivente che nelle chiese ricettizie si fissi por punto generale dovere il peso di

messe gravitare sulla massa comune e distribuirsi in ragione della rendita che si percepisce.

— Reale Rescritto del 21 settembre col quale si ordina che la spesa di mantenimento delle chiese ex-cattedrali, cader debba a carico de' vescovi quando non vi esistano fondi separati.

— Ministeriale del 21 settembre con la quale si autorizza l'ordinario a provvedere un canonicato vacante per morte di un beneficiato, di cui non possa contestarsi il mese in cui sia trapassato.

— Ministeriale de' 21 settembre sull'applicabilità del sovrano rescritto de' 28 giugno 1835 al caso di omissione dello stato civile.

— Circolare del 21 settembre contenente le norme per la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse di persone povere.

— Ministeriale de' 24 settembre sul dubbio se convenisse adottare la misura della sospensione contra i patrocinatori morosi al pagamento delle multe.

— Circolare del 28 settembre con la quale è negato agli ospizii ed altri pii stabilimenti la esenzione del bollo e registro degli atti di subasta pe' fitti, la di cui prima offerta ecceda i ducati quaranta.

— Circolare de' 28 settembre portante disposizioni sull'applicabilità del decreto del 5 ottobre 1832 relativo alle ordinanze delle autorità giudiziarie che potessero scriversi sul medesimo foglio di carta bollata e rilasciarsi in minuta alla parti.

— Circolare de' 5 ottobre sul dubbio se pe' testamenti olografi scritti su carta semplice incorrasi nelle multe comminate dalle leggi sul bollo e sul registro.

— Circolare de' 5 ottobre relativamente ai conti dei cancellieri delle camere notariali.

— Reale Reseritto del 16 ottobre che regola i modi e le formalità occorrenti per dichiarar la difesa ne' boschi de' comuni e de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali.

— Reale Reseritto de' 19 ottobre portante disposizioni a regolare la nomina di notaio.

— Reale Reseritto del 22 ottobre col quale si prescrive che le disposizioni degli articoli 16, 28 e 21 della legge de' 21 agosto 1826 per le terre in pendio, e per dissodazioni di ter-

reni, relativamente ai danni di terreni sottoposti, s'intendono ancora pe' terreni contigui in qualunque posizione questi si trovino.

— Reale Rescritto del 22 ottobre col quale si danno disposizioni a regolare le indennità agli uscieri per gli atti contro i notai per contravvenzioni alla legge notarile.

— Reale Rescritto del 23 ottobre portante disposizioni a seguirsi per la divisione dell'eredità del vescovo di Mazzara.

— Ministeriale del 16 ottobre sul dubbio se pendente il ricorso per annullamento convenga provvedere la piazza di notaio contra del quale sia stata pronunziata la destituzione.

— Circolare del 26 ottobre con la quale si stabilisce che i giri e visite e accesi dei funzionarii amministrativi devono essere autorizzati dal ministero, tranne i casi di urgenza.

— Ministeriale de' 30 ottobre sul dubbio se convenisse obbligare i notai di richiere a' testatori se volessero disporre di alcuna cosa in favore del monte della pietà.

— Ministeriale de' 30 ottobre per risoluzione di dubbii sul metodo per la rinnovazione delle iscrizioni.

— Reale Rescritto del 6 novembre col quale si danno le norme a regolare i pagamenti agli appaltatori di opere pubbliche.

— Ministeriale de' 6 novembre sul dubbio se debbano o no rimetter per via del ministero di giustizia al procurator generale del Re presso la suprema corte di giustizia le carte riguardanti giudizio disciplinare contra notaio, il quale siasi gravato presso la medesima corte suprema.

— Circolare de' 9 novembre sul modo col quale debba regolarsi la indennità degli uscieri ne' giudizii contra i notai e gli uffiziali dello stato civile.

— Circolare del 16 novembre con la quale si stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono esenti dal prestar cauzione ne' giudizii come privati.

— Reale Rescritto del 16 novembre col quale vengono aumentate le spese di scrittojo della direzione generale de' rami e dritti diversi in Sicilia.

— Ministeriale de' 19 novembre con la quale si risolve il dubbio se debbano far cumulo le ripristinate pensioni con gli

averi tutti di cui godono i concessionarii e quindi applicarsi la doppia ritenuta graduale.

— Circolare de' 20 novembre sul modo col quale dee formarsi l'inventario delle schede notariali.

— Ministeriale de' 20 novembre per determinare in quali casi il notaio conservatore di schede notariali debba scioglierei dalle camere, ed in quali altri dagl'interessati.

— Circolare del 23 novembre con la quale si stabilisce che i supplenti dei giudicati di circondario, ed i conciliatori, che si distinguono per aver acquistato l'opinione di giurisperiti, potranno esser proposti alla promozione di giudici di circondario senza pubblici esami.

— Circolare del 2 dicembre con la quale si determina il titolo in forza di cui può agirsi contro gli esattori comunali, anche in caso di espropria.

— Circolare del 3 dicembre con la quale si apportano dilucidazioni all'articolo 18 del regolamento del 1 febbraio 1816 dichiarandosi essere facoltativa pel ricevitore la permanenza del commissario presso gli esattori in ritardo dopo i dieci giorni stabiliti; siccome facoltativa per l'intendente è la misura di arresto degli esattori qualora scorsi i dieci giorni si faccia il ricevitore a provocarla.

— Bolla apostolica del 3 decembre in virtù della quale la chiesa e diocesi di Nocera dei Pagani è segregata dalla cattedrale di Gava.

— Reale Rescritto del 10 dicembre col quale si stabilisce che gl'impiegati tutti in caso di bisogno possono prendere due soldi in prestito dalla cassa di sconto.

— Circolare degli 11 dicembre per applicarsi ai testamenti mistici le disposizioni comprese nella precedente circolare de' 5 ottobre relativamente ai testamenti olografi.

— Circolare de' 14 dicembre per assicurare vieppiù la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni pe' patrimónii dei notai.

— Circolare de' 18 dicembre con la quale si stabilisce che possono i sindaci richiedere la forza della guardia urbana ai termini dell'articolo 56 della legge sull'amministrazione civile.

— Reale Rescritto del 28 dicembre con cui si chiede una copia della tassa de' diritti che si esigono nelle curie, e si

domandano le notizie distinte su gli altri che si riscuotono dai curati e direttamente da' vescovi.

— Circolare del 28 dicembre contenente alcune disposizioni sulla immobilizzazione della dote ne' matrimonii degli assimiliati a' gradi militari e la spiegazione di una tale categoria.

— Circolare del 28 dicembre per richiamarsi in osservanza le disposizioni per la corrispondenza degli ordinarii co' ministeri e reali segreterie di stato.

— Circolare del 28 dicembre con cui s'inculca ai medesimi di raddoppiar di zelo nell'esercizio delle loro cure pastorali onde promnoversi colla prosperazione della religion cattolica il bene della chiesa e la salute del gregge.

— ANNO 1834. —

— Reale Rescritto del 4 gennaio col quale si prescrive che gl'impiegati addetti al magazzino delle multe non sono soggetti a dar cauzione.

— Reale Reseritto del 4 gennaio col quale si prescrive che tutti i condannati di civil condizione segnitino a ricevere il sussidio di tari nno e grana dieci al giorno.

— Reale Rescritto del 4 gennaio col quale si danno disposizioni a rendere più celere la liquidazione delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 9 gennaio col quale si determina che la tutela della mensa arcivescovile di Morreale non dipende dalle attribuzioni del direttore generale de' rami e dritti diversi.

— Reale Rescritto degli 11 gennaio col quale si danno disposizioni per lo ricnpeso delle somme poste a carico dei contabili del tesoro.

— Reale Rescritto del 14 gennaio col quale si stabilisce che ogni qualvolta si deve una eccezione al regolamento per lo anticipo de' soldi della cassa di sconto, si deve questa provocare per mezzo del ministero di finanze.

— Sovrana risolnzione del 14 gennaio che dichiara, pe' reclami di disastri, doversi la riduzione d'imponibile far volere solamente pe' cangiamenti di natura e coltura de' fondi; salvo

a relamarsi ogni anno per moderazione di tassa de' fondi di mutate classi fino a che non tornino alle classi antiche.

— Circolare de' 18 gennaio sul dubbio se possa adoperarsi la forma del brevetto per la vendita dei frutti non raccolti o di messi attaccate alle radici, semprechè il valore non ecceda cento ducati.

— Circolare del 29 gennaio con cui si chieggono le indicazioni di quelle popolazioni delle rispettive diocesi che sono mancanti di chiesa.

— Circolare del 19 gennaio con cui s'insinuano i modi onde ottenersi la legittimazione de' figli nati pria del matrimonio.

— Circolare del 22 gennaio per eliminare gli abusi che presso i religiosi mendicanti hanno avuto luogo nella gratuita distribuzione del sale e del tabacco.

—Reale Rescritto de'25 gennaio con la quale si danno disposizioni a regolare l'andamento degli affari dell'amministrazione generale dei ponti e strade.

— Circolare del 21 genuaio col quale si stabilisce come debbono essere iscritti sul repertorio de' cancellieri comunali gli atti di subaste per appalti o fitti soggetti all'approvazione superiore.

— Ministeriale del 29 gennaio con la quale si portano chiarimenti alla misura di doversi liquidare le indennità ai patrocinatori nell'agenzia del contenzioso della tesoreria generale.

— Circolare de'5 febbraio sul metodo da serbarsi per la rinnovazione dei componenti le camere notariali.

— Reale Rescritto degli 8 febbraio col quale si risolvono due quistioni relative agli atti di possesso di giuramento in quanto agli effetti della percezione degli averi degl'impiegati civili e militari.

— Circolare dei 21 febbraio con la quale si prescrive che gli atti amministrativi sono esenti del registro allorchè dobbono prodursi in giudizio.

— Reale Rescritto del 15 febbraio con cui si dispone dover essere munite di regio exequatur l'encicliche convocatarie di qualunque ordine religioso.

— Reale Rescritto del 15 febbraio col quale si prescrive che la commissione delle fortificazioni in Cotrone deve stabilire delle trattative coi proprietari delle fabbriche di quel comune.

— Reale Rescritto del 22 febbraio col quale si proibisce alle banche e società di far prestiti agl'impiegati.

— Circolare del 22 febbraio con la quale si prescrive che i conti de' gestori defunti, debbonsi rendere dai loro legittimi eredi, e dai curatori, se vi sono eredi minori.

— Reale Rescritto del 22 febbraio con la quale si stabilisce che resta estesa espressamente ancora nei domini oltre il faro il beneficio del dieci per cento ai legni coverti di real bandiera anche nel secondo viaggio che faranno sul Baltico.

— Ministeriale de' 22 febbraio sul dubbio diretto a conoscere qual compenso spettasse al notaio nel caso in cui le parti cangiando di determinazione non volessero più stipulare l'atto che all'uopo era stato preparato dal notaio istesso.

— Circolare de' 25 febbraio sulla necessità di nuovo esame in ciascun concorso a piazza di notajo da coloro che aspirano alla medesima, avessero per altra piazza subito altro esame e vi fossero stati anche approvati o nominati notai.

— Circolare del 27 febbraio con la quale si stabilisce che i conti dei commercianti, negozianti, e persone d'industria son soggetti al bollo.

— Circolare del 26 febbraio con la quale si stabilisce come debbano valutarsi le cauzioni per le opere pubbliche di conto della tesoreria generale.

— Ministeriale del 1 marzo sul dubbio se le multe per contravvenzione alla legge sul bollo per essersi distese sopra carta libera delle sentenze di giudicato di circondario dovessero cedere a carico del giudice o del cancelliere.

— Reale Rescritto del 5 marzo col quale ad istanza di taluni farmacisti si danno disposizioni a regolare la vendita che debbon fare i droghieri dei diversi farmaci composti o in polvere.

— Ministeriale degli 8 marzo con la quale si stabiliscono forme speciali di procedura per la esecuzione contro i debitori di fondiaria.

— Circolare degli 11 marzo con la quale si prescrive che i dritti di repertorio per le subaste non approvate sono dovuti al cancelliere dalla parte interessata a di cui favore si stipula il contratto e sono applicabili alle subaste che si celebrano nell'intendenza le prescrizioni contenute nella ministeriale de' 29 gennaio 1834.

— Reale Rescritto del 12 marzo col quale si adottano provvedimenti per coloro che vorran produrre querela di falso in principale contro scrittura privata.

— Circolare del 16 marzo con la quale s'inculca la maggior vigilanza ai sindaci nel rilasciare il certificato ai notai di residenza nel proprio comune.

— Reale Rescritto del 18 marzo col quale si adottano provvedimenti ad impedire i verbali di conciliazione che volontariamente le parti eseguono per defraudare le leggi sul registro e bollo.

— Reale Rescritto del 19 marzo portante disposizioni di rigore per coloro che senza validi legali documenti s'insegnivano dell'ordine gerosolimitano.

— Ministeriale del 22 marzo con la quale si danno disposizioni a regolare il rimborso da farsi alla cassa di sconto del soldo che anticipa agl'impiegati di regia nomina.

— Reale Rescritto del 22 marzo col quale si stabilisce che le contabilità per le prigioni circondariali, per maggiore abilitazione dei comuni ond'essere riborsati delle somministrazioni, deggiono farsi come per le prigioni centrali.

— Ministeriale del 26 marzo con la quale si prescrive che gl'impiegati che debbono godere l'agevolazione di prendere i loro soldi in anticipo dalla cassa di sconto non debbono avera alcuna particolare ritenuta sui medesimi.

— Circolare del 26 marzo con la quale si rammentano i regolamenti pe' quali ogni franchigia di pubblici pesi è abolita.

— Circolare del 29 marzo con la quale si deroga a quanto è prescritto dal decreto de' 3 luglio 1809 intorno al permesso del magistrato, per la vendita degli oggetti pignorati a' contribuenti morosi, non occorrendo più tale permesso; e s'insinua agl'intendenti d'invigilare perchè non si abusi di tale facilitazione.

— Reale Rescritto del 1 aprile che dichiara la ratifica dei sindaci a' processi verbali di contravvenzioni di cui è parola nell'articolo 173 della legge doversi fare fra le ore 24 del momento in cui loro perviene la decisione dell'intendente.

— Circolare del 5 aprile con la quale si partecipa il regolamento per l'anticipazione della cassa di sconto di un bimestre di soldo a favore degli impiegati.

— Circolare degli 8 aprile con la quale si dispone che i ricevitori generali, ed i ricevitori distrettuali, che sono in arretrato sulle obbliganze, può procedersi alla vendita della cauzione.

— Circolare degli 8 aprile con la quale si dispone che non sarà fatta novità alcuna senza approvazione del ministero delle finanze nelle foreste, fiumi, corsi di acqua ec. e nelle loro ripe.

— Circolare degli 8 aprile con la quale si dispone che per giustificazione di ritardo ne'versamenti il quale dipende da dilazioni accordate a contribuenti meschinissimi, possono i ricevitori generali produrre alla gran corte de'conti i processi verbali delle commissioni finanziere dalle quali le dilazioni si accordano.

— Circolare del 9 aprile con la quale si stabilisce che debbono subito emanarsi le ordinanze amministrative per lo rinsaldimento, rimboscamento delle terre messe a coltura, non ostante che i contraventori alla legge ferestale sieno stati pel real decreto del primo dicembre 1832 assoluti dalle pene cui eran soggetti.

— Circolare degli 11 aprile con la quale si prescrive che l'esattore novello dee incaricarsi della riscossione delle reste del predecessore, la somma delle quali non oltrepassi le obbliganze da scadere.

— Reale Rescritto del 21 aprile con la quale si apportano chiarimenti alla sovrana risoluzione relativa al cominciamento della percezione degli averi di regio conto.

— Circolare del 22 aprile con la quale si raccomanda l'esatta osservanza de'provvedimenti sull'invio e sul trasporto del denaro, dichiarandosi che la trasgressione di ogni menoma ritualità mena a conseguenza di responsabilità pe'trasgressori.

— Ministeriale de'23 aprile portante la risoluzione del dubbio in fatto di consegna o deposito di schede notariali.

— Reale Rescritto del 23 aprile col quale si conferma la sovrana risoluzione emessa a riguardo dei privati che reclamano dai giudici ordinarii e da quelli del contenzioso amministrativo il compensamento dei danni loro inferiti dalla pubblica amministrazione.

— Ministeriale del 25 aprile che dichiara, per le case dirute ed abbandonate, e per le quali reclamasi dagli esattori doversi produrre altrettanti parziali reclami quanti sono i fondi,

il cui imponibile chiedesi ridurre al valore del semplice suolo.

— Circolare del 30 aprile portante disposizioni per la provista delle casiche delle guardie di onore degli squadroni organizzati.

— Circolare del 30 aprile con la quale si ordina che gli atti che si estraggono dagli archivii generali e provinciali per uso di matrimonio sono esenti da qualunque dritto.

— Circolare del 2 maggio con la quale si prescrive che ne' ruoli di transazione vi è l'abilitazione di esentare il quarto della popolazione per gl'indigenti e minori di anni cinque, e di ridurre alla metà la stessa per le donne ed i fanciulli minori di anni dieci.

— Reale Rescritto del 7 maggio col quale si dileguono alcuni dubbii intorno all'esecuzione del nuovo stato discusso della tesoreria generale dei reali domimii oltre il faro.

— Reale Rescritto del 7 maggio portante disposizioni per le coazioni dei ricevitori dell'amministrazione generale dei rami e dritti diversi de' reali dominii oltre il faro.

— Reale Rescritto del 7 maggio portante una proroga di sei mesi per la conversione delle cauzioni in numerario o in crediti liquidi e fruttiferi.

— Ministeriale de' 10 maggio sul dubbio se avessero a scriversi in carta bollata le dimande delle parti per lo passaggio delle cause dal ruolo generale al ruolo di udienza.

— Reale Rescritto de' 10 maggio sul modo di provvedere alle spese per gli atti delle camere notariali per esecuzione di sentenze per misure disciplinari contro i notai.

— Reale Rescritto del 14 maggio col quale si risolve la quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la tesoreria generale per la esecuzione di quelle significatorie, le quali emesse dalla gran corte de' conti, in difetto di documenti dei contabili potessero essere in seguito dalla gran corte istessa annullate per la esibizione posteriore di detti documenti.

— Ministeriale del 14 maggio con la quale si prescrive che in pari tempo debbonsi fare due liberanze una a favore degli appoderati e l'altra a favore della cassa di sconto per lo rimborso dei soldi anticipati agl'impiegati.

— Circolare de' 14 maggio sul metodo della numerazione e

cifra de' repertorii de' notai nel rapporto della consegna de' medesimi per mezzo de' ricevitori di registro.

— Ministeriale del 17 maggio con la quale si determina che pel giorno due di ogni mese deve trovarsi fatto il rimborso dei soldi anticipati dalla cassa di sconto.

— Ministeriale de' 17 maggio sul dubbio se il termine di sei mesi accordato dall' art. 61 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato a coloro che sono nominato notai, per gli adempimenti ai quali debbono attendere, sia applicabile a' notai che sono traslocati di residenza,

— Circolare de' 17 maggio per l'intervenzione de' parrochi nell'amministrazione de' monti frumentari onde allontanare gli abusi a danno de' poveri e dell'agricoltura.

— Circolare dei 17 maggio per la provocazione dei soccorsi a' religiosi Alcanterini nella occassione della festività della canonizzazione del beato Gian Giuseppe delle Croce.

— Reale Rescritto del 24 maggio con la quale si determina la quistione a chi de' due ministeri, delle finanze o a quello presso la luogotenenza, appartiene l'amministrazione dei beni della real casa.

— Ministeriale de' 4 giugno con la quale si prescrive non dover essere soggette nè a bollo nè a registro le dimande che si fanno per far passare le cause del ruolo generale su quello di udienza.

— Reale Rescritto del 2 giugno col quale si risolve il dubbio se le rendite dell'erario potessero accettarsi in cauzione pendente l'esame e la verifica dei titoli originarj ed originali delle stesse.

— Reale Rescritto de' 7 giugno che determina in qual modo si debbono eseguire gli articoli 25 e 26 del regolamento de' 4 ottobre 1831 risguardanti la esazione de' dritti arretrati di archivi notariali.

— Reale Rescritto del 7 giugno riguardante il modo come stipularsi gli affitti dei beni comunali.

— Reale Rescritto degli 11 giugno col quale si prescrive che sono di competenza dei tribunali ordinari le cause di contrabando al dazio sul macino.

— Reale Rescritto degli 11 giugno portante disposizioni relative ai misfatti ed alle colpe soggette a pene correzionali che

si commettono dagli equipaggi a bordo dei legni mercantili di nazioni estere nei porti dei reali dominj.

— Circolare degli 11 giugno con cui si trasmette il real decreto perchè le amministrazioni diocesane nella esazione delle loro rendite possano far uso de' piantoni.

— Circolare del 17 giugno con la quale si determina che le vetture di equipaggio delle truppe si devono da' comuni far trovare pronte al giugnere delle medesime.

— Reale Rescritto del 14 giugno col quale si danno disposizioni per la verifica delle spese di giustizia nei conti dei ricevitori del registro e bollo.

— Ministeriale del 14 giugno che risolve il dubbio se nel clero ricettizio un partecipante che, qual vice-rettore del seminario diocesano, si trovi assente, debba godere della partecipazione e delle distribuzioni quotidiane.

— Circolare del 14 giugno sul dubbio se gli atti amministrativi debbano sottoporsi alla formalità del bollo e del registro allorchè debbano essere enunciati o inseriti nei contratti che si stipulano dall'amministrazione civile.

— Reale Rescritto del 16 giugno col quale si prescrive che le spese di uffizio della direzione generale dei dazj indiretti compreso il ramo del macino, si aumentino della somma equivalente all'ammontare della doppia decima.

— Reale Rescritto del 16 giugno col quale vengono applicate ai dominj oltre il faro le disposizioni del real decreto de' 22 gennajo 1834 relativo al metodo da serbarsi dai conservatori delle ipoteche nella formazione dei certificati che vengono ad essi richiesti per le iscrizioni prese nei loro officj.

— Circolare del 17 giugno con la quale si prescrive che la discussione de' valori di portafoglio solita a farsi in fine di ogni mese può farsi in ogni bimestre.

— Reale Rescritto del 17 giugno col quale si determina che in pendenza della liquidazione e dichiarazione di libertà possono provvisoriamente darsi in cauzione i crediti come sono notati nei libri di contabilità.

— Bolla pontificia del 17 giugno in virtù della quale si viene a segregare dalla cattedrale di Lanciano la diocesi di Ortona.

— Circolare de' 21 giugno sul dubbio se i conservatori d'i-

poteche nel certificato che rilasciano giusta la legge sulla spropriazione debbano inserirvi anche le ipoteche generali.

— Reale Rescritto del 21 giugno col quale si prescrive che ai maestri di scuole primarie non si libera che una somma in conto dello stipendio annuale, il resto alla fine dell'anno dopochè si sarà conosciuto qual numero di fanciulli abbiano frequentato la scuola.

— Regolamento del 25 giugno col quale si determinano le funzioni de' pesatori delle lane del Tavoliere.

— Circolare de' 25 giugno con la quale si prescrive che nei consigli di leva i presidenti de' consigli di guarnigione rimpiazzano i commissarj di guerra.

— Reale Rescritto del 27 giugno con cui si conferma il sistema finora osservato sulle domande relative ad alienazione di beni ecclesiastici.

— Circolare del 28 giugno con la quale si approva il regolamento per lo sale a' fittaiuoli de' censuarj.

— Circolare del 28 giugno con la quale si determina come debbano essere tassati gli atti coattivi per la riscossione della contribuzione fondiaria.

— Circolare de' 28 giugno tendente ad aver conoscenza delle chiese che minacciano crollamento, e di quelle che si sono cominciate a restaurare.

— Circolare del 5 luglio con la quale si danno disposizioni a stabilire l'elezione di un uffiziale idoneo per l'incarico del deposito di valutazione.

— Circolare del 5 luglio con la quale si prescrive che i consigli di ricezione sono obbligati a prender parte dell'esame nell'ammissione de' requisiti delle passate leve.

— Reale Rescritto del 12 luglio col quale si risolvono varj dubbj relativi a' crediti vantati contro lo stato.

— Reale Rescritto del 15 luglio che dichiara le disposizioni sul rinsaldimento delle terre in pendio essere applicabili ancora a quelle terre che versano acque ne' torrenti.

— Circolare del 15 luglio con la quale si danno disposizioni per intitolarsi al demanio a cui appartengonsi gli spezzoni di suolo rimasti per fiumi divietati, o per vecchie strade.

— Reale Rescritto del 17 luglio col quale si prescrive che i capi e sotto-capi delle guardie di onore, non possono lasciare

il servizio delle prime funzioni senza il permesso del ministro della polizia.

— Circolare del 19 luglio con la quale si prescrive che gli atti amministrativi che si debbono enunciare ne' contratti delle amministrazioni civili sono esenti dal bollo e dal registro.

— Reale Rescritto del 21 luglio col quale si prescrive che non possono i giudici del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza de' privati, e senza una preventiva autorizzazione, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o de' danni per esse a' medesimi cagionati.

— Circolare del 26 luglio con la quale si stabilisce che l'età di anni ventuno ed un giorno, sino alla quale i minoristi sono esenti dal marciare devesi computare dal dì della nascita.

— Ministeriale de' 26 luglio sul dubbio, se le deliberazioni del tribunale emesse sugl'incidenti di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori, le quali vengono registrate gratis, debbano oppur no iscriversi nel repertorio del cancelliere, e se costui per tale iscrizione possa ripetere il diritto fissato dal decreto de' 12 settembre 1828.

— Circolare del 30 luglio con la quale si stabilisce che il bussolo della leva s'intende effettuito nel giorno fissato non ostante che si fosse differito per qualche imperiosa circostanza.

— Circolare de' 2 agosto con la quale si provocano i soccorsi onde in Stockolm possa agevolarsi la edificazione di una chiesa decente alla celebrazione de' divini misteri della nostra sagrosanta religione.

— Circolare del 2 agosto per l'affrancazione alla posta de' pieghi che si spediscono dalle camere o dagli archivj notariali alle autorità, e per determinare a carico di chi debba cedere l'esito correlativo.

— Circolare del 2 agosto con la quale si stabilisce il numero dei consiglieri d'intendenza, che debbono far parte del consiglio di leva, e sulla presidenza del segretario generale in mancanza dell' intendente o del comandante della provincia.

— Circolare del 5 agosto con la quale si risolvono taluni

dubbi in riguardo alle famiglie che composte di quattro figli maschi, due figli, uno di questi sia separato.

— Reale Rescritto del 9 agosto col quale si dispone che i reimpieghi fatti dalle corporazioni religiose prima della pubblicazione del real decreto del 1 dicembre 1833 debbano essere regolati dal reale rescritto del 20 marzo 1820.

— Reale Rescritto degli 11 agosto col quale si prescrive che possa il ministro delle finanze in affari che giudicherà gravi disporre che il procuratore generale presso la gran corte dei conti ritenga le sue funzioni non dato luogo a delegazione veruna agli avvocati generali.

— Ministeriale degli 11 agosto con la quale si determina che l'esame della libertà delle rendite sull'erario, che si offrono in cauzione dai contabili finanzieri, dev'eseguirsi dalla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto de' 14 agosto portante disposizioni a regolare le subaste per lo affitto dei fondi appartenenti a' beni ceduti alla finanza dalla real casa.

— Reale Rescritto del 20 agosto portante la risoluzione del dubbio se cioè i documenti che le parti presentano in giustificazione de' loro titoli originali ed originarii, non che gli atti del cancelliere e le decisioni preparatorie e definitive della commessione all'oggetto istituita vadan soggetti alla formalità del registro.

— Circolare del 20 agosto con la quale si determina che allorchè i regii giudici di circondario ne vengono regolarmente richiesti debbono far eseguire l'apertura delle case de' contribuenti che per evitare i sequestri le fan trovar chiuse.

— Reale Rescritto del 20 agosto col quale si determina non farsi alcuna novità al sistema per la valutazione de' fondi occupati per causa di pubblica utilità.

— Circolare del 23 agosto con la quale si stabilisce qual funzionario deve rimpiazzare nel consiglio di leva il commissario di guerra nel caso di assenza, o impedimento di questi.

— Circolare del 25 agosto con la quale si prescrive che di tre fratelli de' quali due esercitano fuori la loro patria degl'impieghi amministrativi e giudiziarii, non dev'essere il terzo esente dalla leva.

— Reale Rescritto del 30 agosto portante disposizioni intorno al dritto che pagasi per le licenze dei salassatori e delle levatrici.

— Circolare de' 30 agosto con la quale si prescrive il modo come i notai debbono iscrivere nei loro repertorii gli atti dei quali non si possa determinare il valore.

— Reale Rescritto del 30 agosto col quale si dichiara che per la liquidazione del compenso spettante a' proprietarii della dogana di terra di Acireale non sia assolutamente necessaria l'esibizione dei libretti del collettore doganale, ma possa la gran corte de' conti eseguirla con le regole generali di dritto.

— Reale Rescritto del 30 agosto portante la soluzione di taluni dubbii elevati sul fondo in cui sono da iscriversi alcune pensioni di grazia accordate a de' militari, e dell'esenzioni dalla ritenuta del decimo per quelle fino alla somma di annui ducati 120.

— Ministeriale de' 3 settembre portante disposizioni a regolare la corrispondenza delle camere notariali.

— Circolare de' 6 settembre con la quale si stabilisce che ai segretarii delle commissioni amministrative di beneficenza non competono dritti pei contratti di fitto de' fondi degli stabilimenti.

— Circolare de' 6 settembre con la quale si richiama in osservanza il real decreto de' 24 giugno 1822 per la rettifica degli errori nei ruoli de' canoni dovuti a' luoghi di beneficenza.

— Reale Rescritto de' 10 settembre col quale si stabilisce che gli avvisi nel giornale d'intendenza per le espropriazioni forzate sono a carico delle parti ed il dritto allo stampatore è di carlini cinque per ciascun avviso.

— Reale Rescritto degli 11 settembre portante disposizioni a regolare la istituzione del terzo pensionabile delle prelature nei reali dominii oltre il faro.

— Reale Rescritto degli 11 settembre col quale si determina chi debba supplire gli amministratori delle officine di garantia nei casi di legittimo impedimento.

— Reale Rescritto del 13 settembre col quale si determina se gli estratti della visita di monsignor de Ciocchis debbono o nò riputarsi titolo originario ed originale nella ricognizione

delle rendite dovute dall'erario, alle prelature, badie, e benefici di regio padronato e si risolve un dubbio sul possesso oltre i trent'anni.

— Ministeriale del 13 settembre con la quale si apportano de' chiarimenti sulle sovrane risoluzioni relative all'amministrazione de' beni della real casa ceduti alla finanza.

— Circolare del 17 settembre con la quale si prescrive che i cambiamenti di numero non possono eseguirsi che tra i sorteggianti del comune stesso.

— Circolare del 24 settembre con la quale si prescrive che possonsi permettere le sostituzioni tra i sortegiati, e gli unici assoluti quando questi rinuncino al dritto di esenzione.

— Circolare del 24 settembre portante la formalità che debbono contenere i verbali forestali compilati per incendi, dissodamenti, e disboscamenti di selve.

— Istruzioni del 26 settembre sovranamente approvate portante disposizioni per gli alloggi degli uffiziali, e per le caserme della gendarmeria reale.

— Circolare del 27 settembre con la quale si prescrive che non si deve alcun dritto di percezione sulle somme malversate.

— Circolare del 27 settembre con la quale si prescrive che non si può rinvenire dalle pubbliche amministrazioni sui ruoli esecutorii, quando però non trattisi di giudizii possessoriali.

— Circolare del 27 settembre portante disposizioni per intitolarsi al demanio i fondi abbandonati e senza padrone, coi fondi che essendo senza padroni legittimi sono stati da altri destramente occupati.

— Reale Rescritto del 27 settembre col quale si determina che la discussione dei conti morali de' licei e de' collegi dee farsi da una commissione che per quest'anno si nomina dagl'intendenti trai consiglieri provinciali e distrettuali.

— Reale Rescritto del 27 settembre col quale si determina che le vedove e le fanciulle sono esenti dagli alloggi militari nelle proprie case, avendo l'obbligo di fornirlo solamente in altro luogo.

— Circolare del 29 settembre con la quale si accordano facilitazioni a' proprietari dimoranti nelle provincie per la riscossione delle rendite iscritte sul gran libro.

— Circolare del 28 settembre con la quale si determina co-

me debbono formarsi i verbali di malversazione per lo ricupero del dritto ch'è vietato di esigere sulle somme malversate.

— Circolare del 30 settembre con la quale si prescrive che ogni esattore può nominare intimatori, e gl'intendenti, quando non trovano dubbio sulle persone, deggiono rivestirle di patenti.

— Circolare del 4 ottobre con la quale si prescrive che i volontari debbono presentarsi ai depositi di ricezioni nelle provincie per essere ammessi al real servizio.

— Reale Rescritto del 4 ottobre col quale si determina che si appartiene al contenzioso amministrativo l'esame di un'azione istituita da un fittaiuolo di dazio sul macino contro un comune, onde fosse obbligato a rendere il conto dell'amministrazione tenuta per un dato tempo del dazio stesso, e per la destinazione di un perito, affine di misurare le terre sottoposte al dazio.

— Circolare del 4 ottobre con la quale si prescrive che le pensioni vedovili si debbono corrispondere dal giorno della morte dell'impiegato.

— Circolare del 9 ottobre con la quale si dispone che abbiansi a caratterizzare come urgenti le cause d'incompetenza.

— Reale Rescritto del 16 ottobre portante la soluzione di alcuni dubbi elevati nell'organizzazione degli squadroni di guardie d'onore.

— Circolare del 18 ottobre con cui si prescrive quale sia il posto dei vescovi nelle pubbliche cerimonie.

— Circolare del 18 ottobre con la quale si determina che colui, il quale si offre di servire forzosamente per cinque anni tra le guardie di onore è esente dalla leva.

— Reale Rescritto del 18 ottobre col quale si accorda ulteriore proroga per potere i contabili convertire in numerario ed in crediti liberi e fruttiferi le loro cauzioni.

— Circolare del 21 ottobre con la quale si prescrive che nel provocarsi le sovrane permissioni per dissodamenti e disboscamenti sieno eseguite rigorosamente le prescrizioni della legge forestale.

— Istruzioni del 21 ottobre per lo esatto adempimento degli ordini sovrani contenuti nel real rescritto de' 14 ottobre 1834 relativo al rattoppamento giornaliere delle regie strade consolari, tanto se sieno in brecciame, quanto se siano lastricate.

— Reale Rescritto del 22 ottobre col quale si accordano nuove

facilitazioni per la sostituzione de' numeri fra le reclute sorteggiate.

— Circolare del 28 ottobre con la quale si prescrive che gli atti di aggiudicazioni preparatorie negli affitti comunali vanno anche soggetti al registro.

— Circolare del 29 ottobre con la quale si determina che le deliberazioni amministrative delle commessioni de' collegi e licei s'inviano direttamente al ministero dagl'intendenti.

— Ministeriale del 29 ottobre con la quale si prescrive di anticiparsi come spese di giustizia i dritti al banco dovuti per la ricerca delle polizze.

— Reale Rescritto del 29 ottobre col quale si prescrive l'abolizione delle multe e delle pene corporali per le contravenzioni alla caccia ed alla pesca nelle reali riserve.

— Circolare del 31 ottobre con la quale si prescrive che gl'intimatori di fondiaria sono esenti della tenuta del repertorio.

— Reale Rescritto del 31 ottobre portante diluoidazioni su i regolamenti per lo invio, trasporto e consegna del numerario al banco.

— Reale Rescritto del 5 novembre col quale si risolve la quistione se nell'esazione dei canoni dovuti alla mensa arcivescovile di Palermo debba preferirsi l'attuale arcivescovo per le maturazioni correnti, ovvero l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti.

— Circolare del 5 novembre con la quale si prescrive che i rari esempi d'indulgenza usata in caso di vuoti e di malversazioni, non debbono far cadere i contabili nell'errore che si possan simili favori rinnovare e si fanno esortazioni ed avvertenze sulla severità, e sul rigore, che saranno usati per l'avvenire.

— Reale Rescritto degli 8 novembre col quale si determina che l'articolo 52 del real decreto de' 25 marzo 1819 riguardante l'amministrazione delle poste viene applicato all'amministrazione de' ponti e strade.

— Reale Rescritto del 12 novembre col quale si risolve il dubbio se nelle disposizioni degli articoli 196 e 204 delle leggi penali circa la concussione e corruzione dei pubblici uffiziali vadino compresi gl'impiegati negli uffizi del ministero pubblico.

— Reale Rescritto del 12 novembre col quale si danno disposizioni a risolvere taluni dubbi relativi all'arresto di un contabile disposto amministrativamente dal direttore generale de' rami e dritti diversi in Sicilia.

— Reale Rescritto de' 18 novembre col quale si risolve il dubbio se la condonazione per grazia della pena de' ferri importi anche l'abolizione della interdizione da' pubblici uffizi.

— Reale Rescritto del 18 novembre col quale si dispone che nella liquidazione de' compensi per gli offici aboliti di maestro notaro debbono calcolarsi li tarì sei per ogni centinaio di onze, che tali maestri notari esigevano per ricevere, stipulare e scrivere qualunque fideiussione, qualora per legge tale dritto era ricevuto.

— Bolla pontificia de' 19 novembre con la quale dichiarandosi estinta la giurisdizione spirituale della prepositura di Atina si aggreghi il suo territorio alla diocesi del monistero di Montecasino e separandosi dal monistero di Montecasino la giurisdizione spirituale del Cedraro, si aggreghi la medesima alla diocesi di San Marco.

— Circolare de' 22 novembre con la quale si prescrive il modo come debbono essere iscritti nei repertori gli atti che nesieno rogati e le correlative copie, certificati ed estratti.

— Circolare del 22 novembre con la quale si prescrivono i casi ne' quali i presidenti de' consigli di leva sono obbligati di far raporto ai reali ministeri degli affari interni, e della guerra, per eccezioni riguardenti le reclute.

— Circolare del 22 novembre con la quale si prescrive il metodo da serbarsi dalle reclute di leva, che intendono farsi rimpiazzare al servizio militare da cambi.

— Reale Rescritto de' 26 novembre col quale si risolvono diversi dubbi sulla percezione dei dritti di archivio notariale, e sulla esecuzione della legge de' 21 giugno 1819 sul registro.

— Reale Rescritto del 3 dicembre col quale si proroga per un'altro anno l'estrazione in franchigia de' cereali con bastimenti esteri.

— Circolare degli 8 dicembre con la quale si stabilisce il metodo di assicurare la data della esibizione delle copie dei repertorii, de' certificati di residenza ec. dai notai presso i ricevitori di registro.

— Circolare del 5 dicembre con la quale si stabilisce che qualora un contribuente dimandi di proporzionarsi diversamente la rendita imponibile de' suoi fondi, la natura di questi deve restare come trovavasi riportata ne' catasti.

— Reale Rescritto del 10 dicembre portante le norme come doversi eseguire i passaggi di rango e di classi tra gl'impiegati nelle reali segreterie e ministeri di stato.

— Reale Rescritto de' 18 dicembre portante disposizioni a regolare il pagamento de' dritti di cancelleria ne' giudizii ad istanza del pubblico ministero.

— Reale Rescritto del 17 dicembre portante la sovrana determinazione relativamente alla riscossione delle partite dovute per entratura nelle terre azionali dei luoghi pii.

— Reale Rescrito del 24 dicembre con la quale si risolve il dubbio promosso se nello scioglimento dei monti frumentari le quote spettanti ad individui la cui dipendenza non risultò chiara, si appartengono al demanio come beni vacanti, ovvero alla beneficenza della provincia nella quale era il monte istituito.

— Reale Rescritto del 27 dicembre portante la risoluzione di dubbi elevati sull'organizzazione delle guardie d'onore.

— Circolare del 31 dicembre con la quale si statuisce che a' missionari forestieri che, in caso di generale disastro in un comune intervengono nella verifica del reclamo in massa, diasi lo stesso trattamento stabilito per le rettifiche di catasto: e che la spese per verifiche simili sia pagata da soli venti fra' primari proprietari inclusi nel reclamo.

— Reale Rescritto del 31 dicembre col quale si fissano le indennità invece di soldo agli amministratori ed impiegati della officina di garenzia in Palermo in Messina ed in Catania.

— Reale Rescritto del 31 dicembre col quale si accorda una proroga di due altri mesi per la presentazione dei titoli originari ed originali dei creditori dello stato.

— Reale Rescritto del 31 dicembre col quale si risolve il dubbio se un fittainolo delle prestazioni di regio padronato avesse facoltà di procedere alla nomina del secondo perito da destinarsi per l'estimo dei prodotti soggetti alle decime.

— Reale Rescritto del 31 dicembre col quale si permette, che la liquidazione di un compenso domandato per l'abolito

officio di Portolanoto di Augusta, in mancanza di altri elementi, si esegua sul rilevo della rendita fattane nel 1811.

— ANNO 1835 —

— Reale Rescritto del 5 gennaio col quale si proroga di due altri anni il termine per la intitolazione de' ruoli censuari delle mense, abbadie, e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 7 gennaio per applicarsi ne' reali dominii oltre il faro il reale rescritto dei 10 maggio 1834 relativo al modo di provvedere alle spese per gli atti delle camere notarili in ordine alle sentenze disciplinari.

— Ministeriale de' 10 gennaio con la quale si risolvono alcuni dubbii circa la formazione dell'inventario di schede notariali.

— Ministeriale del 10 gennaio con la quale si prescrive che i partecipanti a prestar servio ne' seminarii diocesani possano godere l'intera partecipazione.

— Reale Rescritto del 10 gennaio col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute agli uscieri che vanno in paese lontano per munire di registro i loro atti.

— Circolare de' 14 gennaio con la quale si prescrive il metodo per lo pagamento agli uscieri delle loro indennità per gli atti ad istanza del pubblico ministero ne' giudici civili.

— Reale Rescritto del 14 gennaio portante disposizioni per la celebrazione di un triduo onde preservare le popolazioni dal flagello del cholera-morbus.

— Circolare del 14 gennaio con la quale si prescrive che i parrochi facciano intendere ai fedeli l'enormità ed il pericolo de' contrabandi.

— Reale Rescritto del 14 gennaio col quale si stabilisce che nella liquidazione de' compensi per gli offici alienati col patto della ricompra dove aggiugnersi la riserba dell'esercizio di tal patto in qualunque tempo se ne voglia fare uso.

— Reale Rescritto del 17 gennaio col quale si stabilisce il modo, come iscriversi nel gran libro del debito pubblico le partite di rendita risultanti da liquidazioni di compensi per offici aboliti, e che furono alienati col patto della ricompra.

— Circolare del 21 gennaio con la quale si prescrive non

potersi accettare rinunzie a piazze franche dello stabilimento veterinario a richiesta degli alunni e solo per mezzo degl'intendenti delle provincie.

— Circolare del 23 gennaio con la quale s'indica il modo come debbansi restituire i capitali ai corpi ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 21 gennaio col quale si determina che gli individui della compagnia delle guardie del corpo a piedi assistino al tiraggio del lotto, come praticansi in Napoli.

— Reale Rescritto del 28 gennaio col quale si prescrive di adottarsi provvisoriamente il lavoro fatto per lo allibramento del terzo pensionabile della prelatura di Palermo.

— Reale Rescritto de' 31 gennaio col quale si danno disposizioni sul modo da praticare le visite sui lavori di oro e di argento.

— Reale Rescritto del 31 gennaio portante disposizioni a regolare le vincite al giuoco del lotto quando nello stampato vengono impressi più numeri di quelli giocati.

— Circolare del 4 febbraio con la quale si prescrive che gli alunni del convitto veterinario, che hanno rinunziato alla piazza franca, non possono essere laureati in medicina o chirurgia.

— Reale Rescritto del 4 febbraio col quale si prescrive che gli uffiziali ed agenti delle regie poste soggetti a cauzione possono darla in biglietti di tenuta a firma di benestanti o proprietarii in conformità del disposto nel decreto de' 10 novembre 1819.

— Ministeriale degli 8 febbraio portante dilucidazioni per l'affitto de' beni ecclesiastici.

— Reale Rescritto degli 11 febbraio col quale si danno disposizioni per l'ospizio della congregazione del beato Pietro da Pisa.

— Circolare degli 11 febbraio con la quale si prescrive l'adempimento dai notai della provincia di Napoli o de'capoluoghi delle provincie per la numerazione e cifra de' loro repertori.

— Reale Rescritto del 20 febbraio col quale si prescrive la esatta osservanza de' regolamenti relativi alla economia selvana, per la salvezza, integrità e buona tenuta de' boschi.

— Ministeriale del 21 febbraio con la quale si dichiara di non esservi bisogno d'iscrizione ipotecaria pe' veri canoni enfiteutici.

— Ministeriale del 28 febbraio con la quale si prescrive non ostare più il divieto di esservi due fratelli nella chiesa di Grottaglie.

— Circolare del 2 marzo portante disposizioni sulla distribuzione della tassa de' negozianti.

— Circolare del 4 marzo con la quale si prescrive il modo come determinare quali ordinanze delle autorità giudiziarie debbano rilasciarsi in ispedizione.

— Circolare dei 7 marzo prescrivente le norme onde inoltrare domande per patrimoni sacri.

— Ministeriale degli 11 marzo con la quale si prescrive il tempo ed il modo in cui si renda operativa la sospensione o la cessazione di alcun notaio.

— Circolare degli 11 marzo con la quale si stabilisce che il capo sqnadrone delle guardie d'onore prende posto nelle pubbliche corimonie innanzi al corpo municipale.

— Reale Rescritto degli 11 marzo portante la formazione degli arretrati sui legati pii de'luoghi di beneficenza delle quali dassene la norma in quella eseguita dal vescovo di Gaeta.

— Circolare del 13 marzo con la quale si determina che non può un esattore che ha cessato di funzioni spedire coazioni per gli arretrati, comunque li avesse versati col proprio denaro, ma debbono essi riscuotersi dal successore, cui potrà il primo assistere.

— Risoluzione sovrana del 13 marzo portante disposizioni su gli atti del consiglio provinciale di Bari del 1834.

— Ministeriale de' 14 marzo con la quale si risolve il dubbio se gli atti che formansi presso le curie vescovili per cause matrimoniali sieno esenti dalle formalità del registro e bollo, e se dovessero rinnovarsi gli atti che manchino di queste formalità.

— Circolare del 16 marzo portante disposizioni sulla esazione dei dazi il consumo sopra i generi che si vendono fuori dell'abitato.

— Reale Rescritto del 8 marzo col quale si determina che l'esame ed il giudizio nelle quistioni di servitù d'interesse generale su di fondi privati e d'indennizzazione di danni si appartiene al contenzioso amministrativo.

— Circolare del 25 marzo con la quale si determina che co-

loro che sono nominati alla carica di cassieri non possono giovarsi della eccezione indicata dall'articolo 116 della legge sull'amministrazione civile se non minori di anni venticinque.

— Ministeriale degli 8 aprile portante disposizioni a regolare il servizio del giuramento per gli effetti della percezione degli averi.

— Ministeriale degli 8 aprile con la quale si conferma che se il partecipante brama godere i frutti della partecipazione non dee essere assente.

— Ministeriale degli 11 aprile portante le norme come i preti estra numero nelle chiese ricettizie debbano godere degli emolumenti avventizii.

— Reale Reseritto degli 11 aprile col quale si determina che la elezione de' superiori delle confraternite è devoluta al consiglio generale degli ospizi per la mancanza di legali riunioni dopo la intimazione per due volte.

— Circolare degli 11 aprile con la quale si definisce a carico di chi debbano cedere le spese cagionate dalle reclute di leva per diversi oggetti.

— Reale Rescritto del 11 aprile portante disposizioni sulle controvenzioni alle leggi di garentia sulle opere e lavori di oro e di argento.

— Ministeriale degli 11 aprile con la quale si danno disposizioni a regolare i giuramenti che prestar debbono gli Svizzeri.

— Reale Rescritto degli 11 aprile col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di trascrizione degli atti di tasferimento d'immobili.

— Ministeriale del 15 aprile con la quale si dichiara che i fittuari delle rendite delle amministrazioni diocesane non possono per la riscossione di esse far uso de' piantoni.

— Circolare del 15 aprile con la quale si prescrive che le guardie generali forestali, per effetto del loro impiego, non possono essere ammesse agli squadroni delle guardie d'onore.

— Reale Rescritto del 15 aprile col quale si accorda ai contabili un'altro anno di proroga, per offrire la di loro cauzione in numerario o in credfti liquidi ed ammessi liberi e fruttiferi.

— Reale Rescritto del 18 aprile col quale si apportono delle motifiche all'articolo 407 del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie.

— Ministeriale de' 21 aprile con la quale si risolve il dubbio se convenisse darsi notizia dalle autorità giudiziarie all'amministrazione del registro delle sospensioni, destituzioni, o traslocazioni degli uffiziali addetti alle medesime.

— Ministeriale del 14 aprile con la quale si determina che quando particolari circostanze lo suggeriscono si facciano le censuazioni con la subasta sull'entratura e sull'arretrato.

— Circolare del 28 aprile con la quale si prescrive che anche pei boschi comunali deve rigorosamente osservrasi quanto impone la legge forestale in caso di disboscamento e dissodamento.

— Ministeriale de' 20 aprile con la quale si risolve il dubbio se sieno esenti dal bollo e dal registro gli atti degli eletti o de'sindaci de' comuni nel rapporto delle loro funzioni ne' giudizi di contravvenzione in linea di contezioso amministrativo.

— Circolare del 2 maggio con la quale si partecipano le sovrane determinazioni circa l'assimilazione dei capi squadroni e capi plutoni della guardia di onore a'gradi militari.

— Reale Rescritto del 5 maggio col quale si mette argine al patto di esser riservato a' locati il sale relativo alle terre erbifere delle quali sono censuarii e che essi danno in affitto.

— Ministeriale de' 6 maggio con la quale si prescrive il motodo per la rinnovazione de' componenti le camere notariali.

— Ministeriale de' 6 maggio con la quale si prescrive il dubbio se i procuratori del Re possano richidere la covocazione di un consiglio di famiglia per rimozione di tutore.

— Reale Rescritto del 6 maggio col quale si determina che nei casi di pensioni vedovili o di ritiro non debbono andare compresi tra gli anni di servizio quelli per lo decorimento dei quali siansi percepita gratificazione.

— Reale Rescritto degli 8 maggio portante disposizioni a regolare il congedo che può chidere l'amministratore de' beni ceduti dalla real casa.

— Reale Rescritto del 13 maggio col quale si danno disposizioni a regolare le canzioni che debbon dare le guardie ed i marinari dell'amministrazione dei dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 15 maggio con cui si dichiara che colla semplice permessione di dissodamento non debba inten-

dersi concessa la facoltà di sveller le piante, circostanza che richiede una speciale dichiarazione.

— Ministeriale del 15 maggio con la quale si determina che il regolamento sul movimento dei fondi e dello stato dei lavori in vigore in Napoli fosse adottato ed esteso anche per la Sicilia.

— Reale Rescritto del 16 maggio col quale si stabilisce che i ricevitori de' rami e dritti diversi possono dare la canzione o in un biglietto di tenuta approvato dall'intendente e da rinnovarsi in ogni semestre, o pure in immobili.

— Reale Rescritto del 16 maggio col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sull' olio.

— Circolare del 20 maggio con la quale si danno disposizioni perchè sieno rarissime le dissodazioni e limitate a' soli casi in cui non si oppongono gl'interessi di pubblica economia.

— Reale Rescritto del 20 maggio col quale si determina che l'articolo 229 della legge sull'amministrazione civile è applicabile tanto alle strade di conto regio che a quelle di conto provinciale.

— Reale Rescritto del 3 giugno che dichiara i boschi dei luoghi pii laicali appartenere alla classe de' boschi di privata proprietà.

— Reale Rescritto del 3 giugno col quale si permette registrarsi a credito gli atti che si fanno da' titolari di badie e di beneficj di tenue rendite.

— Reale Rescritto del 7 giugno col quale si determina che a prevenire la degrazione delle strade s'inculchi la maggiore vigilanza onde i primi eletti ne verifichino le contravvenzioni, e si assegnino negli stati discussi i fondi di manutenzione.

— Reale Rescritto del 6 giugno col quale si stabilisce che tanto per le opere comunali, che per le povinciali, e per quelle di conto del real tesoro non deve cominciare il lavore prima che i fondi sieno approntati.

— Reale Rescritto del 6 giugno col quale si partecipano le norme da seguirsi intorno al modo pratico della esecuzione delle disposizioni sulla iscrizione d'ipoteca giudiziale da prendersi a favore del fisco in vista delle condanne profferite contro i contabili.

— Ministeriale de' 10 giugno portante le norme a tenersi nella provvista di piazze di notaio.

— Ministeriale de' 10 giugno sul dubbio se la risponsabilità per le carte ed altro nell'archivio notariale debba appartenere esclusivamente al presidente della camera notariale.

— Circolare del 10 giugno con la quale s'inculca l'osservanza de' regolamenti intorno le ricevute a tallone.

— Reale Rescritto de' 10 giugno portante disposizioni a regolare le indennità dovute a quegli uffiziali che si portono a registrare gli atti in un comune diverso dalla loro residenza

— Reale Rescritto del 10 giugno portante disposizioni perchè la discussione dei conti dei contabili succeda senza remora alcuna.

— Circolare de'17 giugno portante la insinuazione per la maggior vigilanza nell'adempimento delle messe e degli altri pesi intrinseci di benefizi nella gestione delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 17 giugno sul dubbio se i notai ad occasione della intitolazione di un antico contratto possano riconoscere per legittimo rappresentante di una delle parti il patrocinatore che non avendo specifico mandato, esibisca l'atto originale di citazione.

— Circolare del 17 giugno con la quale si prescrive che chiamato a misura un requisito di leva e si mostri contumace potrà essere dichiarato refrettario.

— Circolare del 17 giugno con la quale s'indicano quali risoluzioni de' consigli provinciali si possono inserire ne' giornali d'intendenza ed in qual modo.

— Reale Rescritto del 26 giugno col quale si prescrive che i percettori delle contribuzioni dirette sono esenti dalla leva militare.

— Circolare del 27 giugno con la quale si determina che l'azione amministrativa, della quale gli esattori, e precettori possono per due annate far uso per astringere i contribuenti morosi, finisce il dì 31 dicembre del secondo anno; nè può farsi valere contro i debitori la disposizione, per la quale per ogni anno le obbligazze degli esattori e percettori si saldano nell'aprile dell'anno appresso.

— Circolare del 26 giugno portante disposizioni sul permesso

che debbono ottenere le guardie d'onore per andare in Sicilia e nelle provincie al di quà del faro o pure all'estero.

— Circolare del 27 giugno portante disposizioni a promuovere la vaccinazione del vaiuolo, ed a dissipare i pregiudizj della plebe in conformità dell'inserito articolo pubblicato dal presidente dell'istituto vaccinico.

— Circolare degli 8 luglio con la quale si preserive che la emancipazioue per essere produttiva di esenzione dal far parte della leva deve aver luogo ne'modi legali.

— Circolare degli 8 luglio con la quale si determina non esser tenuti i comuni a rimpiazzare i requisiti alla leva se siano stati già ammessi, e posteriormente morissero o si congedassero, perchè inabili al servizio militare prima di avere destinazione di corpo nell'armata.

— Circolare degli 8 luglio con la quale si prescrive che i precettori sono esenti dai servizio militare.

— Reale Rescritto del 10 luglio col quale si determina che ogni qualvolta si discutano quistioni o gravami intorno alle voci delle lane e dei cereali di Foggia, sieno rimessi gli estratti dei corrispondenti avvisi al ministro delle finanze.

— Circolare degli 11 luglio con la quale si determina come debba procedersi alla nomina del cancelliere sostituto ne'comuni dopo aver respinte due terne fatte dai decurionati.

— Circolare degli 11 luglio con la quale si prescrive che si può far uso de' piantoni contro i requisiti alla lava renitenti a presentarsi.

— Reale Rescritto degli 11 luglio col quale si determina che i fratelli consanguinei non hanno lo stesso dritto che i fratelli germani per la esenzione dalla leva.

— Circolare del 13 luglio con la quale si prescrive che agli agenti di polizia ordinaria saranno pagate le indennità come uffiziali di polizia giudiziaria, allorchè trattisi d'istruzioni che compilino per delegazione della commessione suprema pe'reati di stato.

— Circolare del 15 luglio con la quale si prescrive che ne'luoghi di provincia si possono dichiarare ignoti gl'individui soggetti alla leva, che non si rinvengono.

— Reale Rescritto del 15 luglio col quale si prescrive che i

proietti ammogliati due anni prima de' reali ordini per la leva ne sono esclusi.

— Circolare de' 18 luglio per la esenzione dal registro sui documenti che fossero dai medesimi richiesti di nffizio in fatto di costituzione dì patrimonio sacro.

— Ministeriale del 22 luglio con la quale si determina che il ricevitore del tavoliere agisca su i prodotti cereali per la riscossione dell'entrature dipendenti dalle terre azionali.

— Circolare del 22 luglio con la quale si deffinisce in quali casi si può far uso delle coazioni amministrative con piantoni contro i reddenti morosi.

— Circolare del 25 luglio con la quale si dettano norme a ben redigere le narrative.

— Reale Rescritto del 18 luglio portante disposizioni per autorizzare la questa nel regno, e secondare l'impegno della costruzione di una chiesa in Gerusalemme.

— Reale Rescritto del 30 luglio portante disposizioni a prevenire i mali del cholera-morbus.

— Circolare del 1 agosto con cui s'insinua che nelle circostanze della ripullulazione del cholera-morbus in alcuni luoghi della Francia, per la quale si sono ordinate pubbliche preci in tutte le nostre chiese, si faccia intendere a'fedeli l'enormità della colpa e le fatali conseguenze del controbando.

— Circolare del 5 agosto portante disposizioni per la corrispondenza de' proccuratori del re presso i tribunali fuori provincia.

— Circolare del 7 agosto portante abilitazioni alle guardie di onore di potersi loro dare il permesso di andare fnori provincia per giorni qnindici dal comandante le armi nella medesima, per ventiqnattro dal comandante superiore degli sqnadroni delle guardie di onore provinciali, e di ventinove dal comandante generale delle armi ne' domini al di quà del faro.

— Circolare del 12 agosto portante disposizioni per l'amministrazione delle rendite de' canonicati vacanti e per la divisione del fruttato.

— Reale Rescritto del 12 agosto portante disposizioni perchè si elevi a convento assoluto la grancia dei padri conventuali in S. Anastasia.

— Circolare del 12 agosto per la celebrazione di un triduo

in tutte le chiese onde intercedere la preservazione dal cholera-morbus.

— Ministeriale de' 12 agosto con la quale si determina che le devoluzioni sono operabili ancorchè l'attrasso dei canoni non sia di due annate continue, ma di quantità uguale allo importo di due annate.

— Circolare del 14 agosto portante il divieto ai giudici di circondario di esigere con anticipazione le loro vacazioni per opposizione o rimozione dei suggelli.

— Circolare del 18 agosto con la quale si raccomanda l'esatta osservanza delle formalità relative alla ricezione di reclami per contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 19 agosto portante disposizioni per la franchigia della corrispondenza dei controlori incaricati della formazione dei catasti fondiari.

— Circolare del 19 agosto con la quale si stabilisce che se un requisito alla leva dopo l'ammissione fosse rinviato alla propria casa provvisoriamente, e si trovi legalmente impedito per giudizio che deve subire, allorchè vien richiamato, il comune non è in obbligo di rimpiazzarlo.

— Reale Rescritto del 22 agosto portante disposizioni per istabilirsi nel soppresso convento di S. Giovanni di Dio di Monopoli una famiglia de' padri agostiniani della congregazione di S. Giovanni a Carbonara di Napoli.

— Circolare de' 22 agosto sul dubbio se occorresse una sentenza per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie per patrimonio di notaio nel caso dell'articolo 71 della legge de' 23 novembre 1819.

— Circolare del 22 agosto con la quale si prescrive di reputarsi come congedato per compiuto impegno un individuo che abbia servito nella milizia pochi mesi, e ne sia stato licenziato perchè reso inutile.

— Reale Rescritto del 22 agosto col quale si determina che la unicità degl'impieghi non sia applicabile ai professori di arti liberali.

— Reale Rescritto del 24 agosto portante disposizioni a regolare la pegnorazione delle rendite sul gran libro e de' certificati sulla tesoreria presso la cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 24 agosto per elevare a monistero as-

soluto l'ospizio de' padri Cassinesi stabilito in una parte del locale di S. Severino e Sossio, con facoltà di riaprire l'educandato.

— Circolare de' 29 agosto per comprendere il compenso della carta bollata pe' repertori tra le spese che debbono essere anticipate dall'amministrazione generale del registro ne' correlativi giudizi.

— Reale Rescritto del 2 settembre col quale si prescrive esser dovuta una indennità a quell'impiegato che rimpiazza un altro impiegato e che tale indennità sia prelevata dal soldo che quello lascia a benefizio della tesoreria.

— Reale Rescritto del 3 settembre portante disposizioni a regolare nelle pensioni di giustizia le indennità che si godono per supplemento di soldo.

— Ministeriale de' 12 settembre portante disposizioni per la scelta de' quesiti a proporsi agli aspiranti al notariato.

— Reale Rescritto de' 16 settembre col quale si prescrive che le famiglie le quali in proporzione de' loro figli hanno fornito uno o due di essi al servizio militare, posteriormente al 1823, godono gli stessi benefici accordati alle reclute delle leve posteriori.

— Reale Rescritto del 10 settembre col quale si prescrive che non è esente dalla leva un requisito che abbia al servizio militare uno è più fratelli come cambii.

— Reale Rescritto del 22 settembre col quale si dannò disposizioni a regolare il passaggio degl'individui appartenenti ai reali eserciti che vanno a far parte della forza doganale.

— Circolare de' 13 settembre portante disposizioni a regolare la carta occorrente per le iscrizioni ipotecarie di uffizio disposte dai procuratori del re e dai presidenti delle camere notariali.

— Reale Rescritto del 23 settembre portante disposizioni a regolare le indennità dovute agl'impiegati che sono da una provincia in un'altra traslocati.

— Ministeriale del 23 settembre con cui si dichiara che le disposizioni comunicate circolarmente in data de' 12 agosto ultimo sulle rendite de' canonicati vacanti han riguardo al tratto successivo.

— Reale Rescritto del 25 settembre col quale si autorizza il presidente della cassa dei privati ad ammettere la pignorazione

di gioie fino al valore di ducati cento senza che il pegno sia garentito da cambiale.

— Reale Rescritto del 27 settembre col quale si accorda un'altro anno di proroga ai contabili per convertire le loro cauzioni a norma dei regolamenti.

— Circolare del 28 settembre con la quale si determina che non possono le amministrazioni pubbliche accettare per cauzione i biglietti di deposito di società anonime.

— Circolare del 29 settembre con la quale si prescrive che la indennità di grana 15 a miglio stabilita pe' commissari dee pagarsi non solo per l'andata ma anche pel ritorno.

— Reale Rescritto del 30 settembre che stabilisce le norme fondamentali sulla costruzione de' muri a secco ne' casi di coltura di terreni in pendio.

— Reale Rescritto del 2 ottobre col quale si prescrive che i segretari delle sottintendenze de' consigli generali degli ospizi per gli atti e contratti, le di cui approvazioni son delegate ai sottintendenti o si emettono de' prefati consigli, han l'obbligo rispettivo di spedire in ogni fine di mese al direttore del registro lo stato di tali approvazioni.

— Circolare del 3 ottobre con la quale si prescrive che la somministrazione del lume, fuoco, e letti alle reclute ammesse alla milizia, durante la loro permanenza nei depositi di leva, è a carico del ramo di guerra.

— Reale Rescritto del 7 ottobre col quale si tracciano le facoltà attribuite al direttore de' rami e dritti diversi per le riparazioni di ogni genere.

— Circolare del 10 ottobre con la quale si prescrive che per la esecuzione di mezzi coercitivi, non escluso l'arresto, che gl'individui delle guardie di onore dovessero adottare gl'intendenti, debbono questi rivolgersi a' comandanti di provincia.

— Circolare del 14 ottobre con la quale si prescrive che la spesa dell'iscrizione dell'obbliganza de' cassieri dei comuni è a carico delle casse di questi.

— Ministeriale de' 17 ottobre sul dubbio se per la valutazione dei beni fondi sui quali voglia costituirsi il patrimonio di notaio, abbiano a seguirsi le norme stabilite nell'articolo 33 della legge dei 29 dicembre 1828 sulla spropriazione forzata, o si

debba dar luogo ad apprezzo come pe' beni sottoposti a patrimoni sacri.

— Circolare del 17 ottobre con la quale si prescrive che non può un secondo eletto che è stato nelle funzioni interine di sindaco esser prescelto titolare nelle medesime, se non ha reso i conti.

— Reale Rescritto del 17 ottobre col quale si prescrive che le pensioni ed i soldi conservati sopra antiche piante non debbono subire ritenzione alcuna.

— Circolare de' 21 ottobre sul dubbio se vi fosse luogo a notai agginnti ed a dritto pei componenti le camere notariali nel caso in cui l'aspirante a piazza di notaio possa riportarsi al precedente esame per lo quale trovisi dichiarato idoneo al notariato.

— Circolare del 21 ottobre con la quale si prescrive che in tutti i casi nei quali i funzionari civili ottengono congedo con soldo, purchè non sia dovuta indennità ai supplenti, la tesoreria generale non potrà fare ritenuta a carico de' titolari.

— Circolare del 21 ottobre portante disposizioni a regolare la provvista delle quarte piazze.

— Ministeriale de' 24 ottobre sul dubbio se convenisse il deposito preventivo dell'ammontare delle indennità a' giudici di circondario per apposizione o rimozione de' suggelli.

— Ministeriale del 27 ottobre con la quale s'inculca di spedirsi rigorosamente il lavoro del sale per lo giorno 10 giugno.

— Circolare del 27 ottobre con la quale si prescrive che nei certificati di povertà relativi alle spese di giustizia deve dichiararsi, che gl'individui non posseggono immobili soggetti ad una contribuzione maggiore di ducati sei.

— Ministeriale de' 28 ottobre sul dubbio se le piante topografiche che avessero a presentarsi in giudizio debbano essere bollate e registrate, e se, ammessa la idea del registro sulle medesime, se ne debba lasciare ad occasione della loro registrazione un esemplare al ricevitore.

— Reale Rescritto del 28 ottobre col quale si determina che l'essere stato decurione non impedisce ad un individuo di poter essere nominato a due cariche comunali susseeutive e che l'esercizio di due delle cariche di sindaco, eletto ed aggiunto, qualunque ne sia stata la durata portano di dritto a colui che le ha disimpegnate un riposo ai termini della legge.

— Reale Rescritto del 28 ottobre col quale si prescrive che sono applicabili per le significhe che si procunziano dai consigli d'intendenza le disposizioni dell'articolo 20 del real decreto de' 2 febbraio 1818 circa gl'interessi delle somme significate e le ammende.

— Circolare del 28 ottobre con la quale si danno ulteriori disposizioni per la redazione delle narrative.

— Reale Rescritto del 3 novembre col quale s'inculca la esatta osservanza della legge e de' regolamenti su' boschi.

— Reale Rescritto del 3 novembre col quale si riserba alla sovrana saggezza la dispensa alla legge, per una proroga del termine trascorso alla produzione dei reclami per riduzione o discarico d'imponibile fondiario, col concorso però della doppia circostanza della inesistenza o della erronea estensione del fondo, e di un ostacolo imponentissimo alla produzione del reclamo in tempo utile.

— Circolare del 13 novembre con la quale si dichiara non dover per oggetti di contribuzione fondiaria i direttori eseguire ordini che non vengano immediatamente o mediatamente emanati dal medesimo.

— Reale Rescritto del 17 novembre portante disposizioni a regolare la misura legale nella rettifica del catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 27 novembre per le ordinanze di rimboscamento e rinsaldimento da emettersi per quelle terre dissodate e disboscate in contravvenzione, i cui processi verbali per l'indulto del primo dicembre 1832 menarono all'assoluzione dei rei, senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

— Reale Rescritto del 28 novembre portante disposizioni perchè le processioni abbian luogo soltanto di mattina e non mai nel dopo pranzo.

— Reale Rescritto del 22 dicembre portante disposizioni di rettifica all'articolo 17 del regolamento relativo alla intitolazione dei ruoli delle rendite, canoni e prestazioni dovute alle mense abbadie e benefizi di regio padronato.

— Reale Rescritto del 5 dicembre col quale s'inculca agl'intendenti, ai sindaci, agl'ispettori forestali ed alle guardie generali la più rigorosa osservanza del regolamento annesso al real decreto de' 2 settembre 1832 relativo alle regole da ese-

guirsi nelle decorticazioni, e sbucciamenti artificali delle querce sugheri, ed ogni altro albero silvano fruttifero.

— Circolare del 9 dicembre con la quale si prescrive che non è applicabile il regolamento pe'licei e collegi, circa i soldi de' professori interini, ai maestri provvisori dei comuni e che è della prudenza degl'intendenti potere per questi determinare l'occorrente sulla metà del soldo che rimane a liberarsi nella fine dell'anno.

— Reale Rescritto del 16 dicembre col quale si stabilisce che per evitare il controbando non si ammetta altro modo di custodia diverso dal carcere.

— Circolare del 19 dicembre con la quale si abilitano col concorso di taluni requisiti a comandare le barche da pesca nel littorale del regno quelli che non sono proprietari di esse.

— Reale Rescritto de' 23 dicembre sul modo a provvedersi una piazza vacante di notaio.

— Ministeriale de' 23 dicembre sul metodo a tenersi da un notaio che voglia discaricarsi dell'amministrazione di schede le quali erano state a lui affidate.

— Circolare de'23 dicembre sul dubbio se gli atti giudiziarii o notariali passati in questi reali dominii occorressero di speciale legalizzazioni per la loro esecuzione ne'reali dominii oltre il faro, e viceversa.

— ANNO 1836. —

— Ministeriale del 2 gennaio con la quale si stabilisce l'uso che debba farsi della rendita di qualche titolo vacato nelle chiese ricettizie.

— Ministeriale de' 13 gennaio sul dubbio se gli eredi di un notaio defunto, decorso il periodo de' 2 mesi, giusta l'art. 88 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, potessero affidare la consegna delle schede ad un notaio conservatore per evitare la confisca.

— Reale Rescritto del 13 gennaio col quale si proroga di un altro anno il beneficio dell'estraregnazione in franchigia de'cereali sopra legni coperti di bandiera estera.

— Circolare del 14 gennaio portante la reluizione del dazio di tarì sei a quintale sull'olio.

— Reale Reseritto del 9 gennaio col quale si prescrive che la gran corte de'conti non può emettere deliberazioni sui dritti di pensioni che possono competere agl'impiegati priachè non si presentasse il caso alla liquidazione.

— Ministeriale del 23 gennaio col quale si disapprova l'ingerenza presa da' funzionari amministrativi negli affari che riguardano le amministrazioni diocesane, le quali per la loro istituzione sono sotto la presidenza esclusiva dell'ordinario e nella dipendenza del real ministero degli affari ecclesiastici.

— Reale Reseritto del 24 gennaio col quale si accorda una proroga di quaranta giorni al termine per la presentazione dei rivoli per la rettifica del catasto fondiario.

— Reale Reseritto del 26 gennaio col quale si dà comunicazione del breve pontificio, munito di regio exequatur, onde eligersi a festa di doppo precetto quella della Santissima Vergine delle Grazie.

— Ministeriale del 3 febbraio con la quale si dichiara che l'elezione degli ufiziali de'cleri ricettizii debba aver luogo secondo i vigenti stabilimenti generali.

— Circolare de' 10 febbraio sul dubbio se i componenti le camere notariali possano essere ricusati dagli aspiranti al notariato.

— Circolare del 12 febbraio con la quale si sostituiscono le carte di passaggio a quelle di sicurezza ed ai passaporti per girare il regno.

— Ministeriale de'13 febbraio per risoluzione di dubbii sulla forma dell'inventario delle schede notariali, e sulla conservazione delle schede da notai destinati a conservatori delle medesime.

— Ministeriale de'20 febbraio per l'assicurazione delle schede appartenenti a notaio che faccia dubitare di sua fedeltà o di sua idoneità alla conservazione delle medesime.

— Circolare de' 20 febbraio con la quale si prescrive che la formazione de'tabellionati de'notai può farsi da qualunque incisore.

— Circolare del 28 febbraio con la quale si determina che appartiene agli eredi ed ai consigli generali degli ospizi la sorveglianza per l' adempimento dei legati pii imposti dai testatori.

— Circolare del 20 febbraio con la quale si prescrive che deggiono darsi la franchigia alle lettere di servizio che nel distretto rispettivo i ricevitori distrettuali ed i controlori delle contribuzioni dirette reciprocamente spediscono.

— Ministeriale de' 27 febbraio sul dubbio se la imputazione di percossa e ferita possa di per sè sola essere di ostacolo ad alcuno per aspirare al notariato.

— Ministeriale del 27 febbraio contenente alcune osservazioni sulla vertenza giudiziaria surta tra il capitolo di Salice e gli eredi di alcuni capitolari per lo dritto che questi credono vantare in compenso delle spese erogate ne' diversi giudizi sostenuti dallo stesso capitolo.

— Ministeriale de'2 marzo per la diffinizione delle spese che debbono cedere a carico delle camere e di quelle che debbono essere a carico degli archivii presso le medesime.

— Reale Rescritto del 2 marzo col quale si confermano le primiere disposizioni per la inibizione delle processioni nel dopo pranzo.

— Ministesiale de' 5 marzo sul dubbio se occorra giudizio per la confisca delle schede notariali ne' casi preveduti dalla legge sul notariato.

— Ministeriale de' 5 marzo sulla materia de' quesiti da proporsi agli aspiranti al notariato.

— Ministeriale de' 9 marzo per risoluzione di dubbi sulla formazione d'inventario per le schede notariali.

— Ministeriale de' 12 marzo sul dubbio se siano soggette al registro le ordinanze del presidente per la comunicazione delle carte al pubblico ministero , e per la destinazione de' giudici relatori sopra affari da spedirsi in camera di consiglio.

— Reale Rescritto del 2 marzo portante disposizioni a regolare i conti dei depositi giudiziarii o volontarii in Sicilia.

— Reale Rescritto del 12 marzo col quale si dichiarano aboliti i possessori delle abolite tratte sulle vettovaglie di Trapani , Alcamo , Castellammare e Mazzara , e delle segrezie di Castrogivanni a presentare i loro titoli nella gran corte de'conti non ostante la perenzione del termine.

— Reale Rescritto del 15 marzo col quale in occasione di permesso accordato per dissodamenti di terreni saldi e boscosi

si stabilisce doversi dar dall' interessato idonea cauzione per risponder de'danni.

— Circolare del 19 marzo con la quale si rinnovano le premure per la formazione degli stati di liquidazione degli arretrati de'legati pii de' luoghi di beneficenza.

— Circolare del 16 marzo con cui chiedesi riscontro alle date disposizioni sulle chiese lesionate.

— Circolare de' 18 marzo sul metodo a tenersi dai notai nel caso in cui le parti disponenti o contraenti non conoscano la lingua italiana.

— Reale Rescritto del 18 marzo col quale non sono ammessibili i certificati dei commessi in mancanza di registri, ed altri documenti per valutarsi l'effettiva percezione di alcuni dritti appartenenti all'abolito officio di maestro notaio del senato di Palermo e che possa bensì ricorrersi al rivelo del 1811.

— Ministeriale de' 18 marzo sulla facoltà de' notai di dividere i loro protocolli in più parti.

— Reale Rescritto del 18 marzo col quale si risolve il dubbio se gli stati delle prestazioni variabili dovute alle prelature e badie di regio padronato debbono sottoporsi alla formalità del registro.

— Reale Rescritto del 18 marzo portante disposizioni a regolare taluni cespiti dell'amministrazione de' dazii indiretti dati in regia.

— Reale Rescritto del 23 marzo portante disposizioni sulla discussione de' crediti antiquati.

— Ministeriale de' 26 marzo sul dubbio se dopo la pubblicazione della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato possa esservi luogo a commissione confermativa per alcun notaio in conseguenza della circolare de' 23 luglio 1817.

— Ministeriale del 26 marzo contenente talune disposizioni sul diritto di nomina ai legati pii ordinati dal fu signor Perelli.

— Reale Rescritto del 29 marzo portante taluni chiarimenti sulla sovrana risoluzione che approva i conti della tesoreria generale dei reali dominii oltre il faro.

— Reale Rescritto del 1 aprile col quale si richiamano in osservanza gli articoli 20 e 22 della legge de'21 agosto 1826 sul rinsaldimento delle terre in pendio.

— Circolare de' 2 aprile portante le norme sull'esame degli aspiranti al notariato.

— Reale Rescritto del 6 aprile col quale si prescrive che il disposto nel real decreto de' 17 gennaio 1824 è applicabile a quei militari, i quali prima dello scioglimento dell'armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio civilmente, ed ecclesiasticamente senza il real permesso, e che poi furono messi al godimento del sussidio, ma che oggi richiamati trovansi servendo nel real'esercito.

— Reale Rescritto del 6 aprile col quale si prescrive che debbono gl'intendenti proporre, ne'casi ove forti ragioni di economia e di utile pubblico nol vietino, la divisione de'boschi comunali in sezioni, ed i tagli regolari a norma della legge forestale.

— Ministeriale del 6 aprile con cui si dispone che nella ripartizione della rendita per gli aggiusti di rate si prenda norma dal reale rescritto degli 11 settembre 1830.

— Reale Rescritto del 6 aprile portante la risoluzione sopra taluni dubbii relativi alle guardie di onore.

— Ministeriale degli 8 aprile con la quale si determina che ogni qualvolta si verifichino dissodazioni senza precedenti autorizzazioni se ne debba rapportare al ministero.

—Reale Rescritto del 9 aprile portante la risoluzione del dubbio se nei casi di reclamo avverso le condanne de' conti morali potessero gl'intendenti sospendere gli atti solamente irreparabili sino alla risoluzione del reclamo.

— Ministeriale del 9 aprile con la quale si danno le norme come l'amministrazione diocesana debba procedere contro i debitori in mancanza di atti in forma esecutiva.

— Ministeriale del 14 aprile portante la risoluzione del dubbio se possa la curia vescovile aver ingerenza negli affari riguardanti le chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 13 aprile portante la sovrana approvazione sulle due transazioni, la prima tra il monistero di S. Maria della Visitazione, l'istituto di S. Francesco Sales ed altri, e la seconda tra l'amministrazione diocesana di Capaccio e D. Diodato della Corte.

— Ministeriale de' 20 aprile sull'anticipazione ai cancellieri de' tribunali delle somme per registro, carta bollata, e dritti

di cancelleria per la spedizione o copie di atti esistenti in cancelleria.

— Ministeriale de' 20 aprile sulla esibizione delle copie dei repertori degli uffiziali pubblici che sieno in congedo.

— Bolla pontificia del 20 aprile per elevare a cattedrali le chiese di Giovinazzo e Terlizzi, ed unirle alla curia vescovile di Molfetta.

— Circolare del 26 aprile sulla esenzione del bollo e del registro per gli atti presso i tribunali civili o da cotesti collegi sopra ricusa o incompetenza de' conciliatori.

— Reale Rescritto del 27 aprile con cui si conferma la rigorosa osservanza di non permettersi processioni nel dopo pranzo.

— Circolare del 30 aprile con la quale si determina che le cauzioni a favore del real governo che debbonsi dare in beni fondi, o con biglietti di tengo in mio potere rilasciati da negozianti accreditati possono essere sostituite coll'immobilizzazione, e deposito de' certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della tesoreria generale, purchè però sieno liberi di qualsiasi vincolo, e sieno commerciali.

— Ministeriale del 4 maggio sul modo col quale abbiansi a supplire in alcun registro di trascrizione per titoli traslativi di proprietà immobiliari alcuni fogli rinvenuti mancanti, e ne' quali era stata praticata la trascrizione di alcuni istrumenti di compra-vendita di stabili.

— Circolare del 7 maggio sul modo col quale debbono essere iscritte ne' repertori dagli uffiziali pubblici le copie, gli estratti ed i certificati dei loro atti.

— Reale Rescritto degli 11 maggio con cui, malgrado la massima di dovere i conventi riaprirsi a carico de' comuni, pure si accorda un soccorso pecuniario a' riformati del comune di Nardò, onde riparare le crollanti fabbriche del di loro convento.

— Circolare degli 11 maggio con cui si chieggono le osservazioni de' vescovi sul progetto di assicurare le rendite delle parrocchie.

— Ministeriale de' 14 maggio per l'abbonamento od appalto delle spese per lo materiale dell'archivio notariale in Napoli.

— Reale Rescritto del 14 maggio col quale si prescrive non potere gli uscieri presso i giudicati d'istruzione istrumentare fuori il proprio distretto.

— Circolare de' 18 maggio sul versamento in fine dell'anno dai cancellieri delle camere notariali ai ricevitori di registro, degli avanzi de' fondi che possano esistere nelle casse degli archivi notariali.

— Ministeriale de' 18 maggio sul dubbio se un atto notariale rimasto imperfetto debba essere sottoposto a registro ed in quale tempo.

— Ministeriale del 18 maggio con cui si fa osservare che la carica di procuratore de' cleri ricettizi si dee, ai termini delle sovrane istruzioni, esercitare gratuitamente.

— Reale Rescritto del 20 maggio col quale si determina che la liquidazione delle pensioni degl'impiegati di casa reale ammessi pria di gennaio 1834 deve eseguirsi colle norme dettate nel decreto dei 16 luglio 1817, per quelli ammessi dopò detta epoca e dal servizio di casa reale passati in altre amministrazioni dello stato, la liquidazione deve procedere in conformità del decreto de' 3 maggio 1816, e per gl'impiegati di Sicilia secondo il decreto de' 25 gennaio 1823.

— Reale Rescritto del 21 maggio portante disposizioni sulle barche che trovansi abbandonate al lido del mare.

— Reale Rescritto del 21 maggio portante disposizioni a regolare le indennità spettanti ai periti calligrafi e di arti liberali adoperati in affari penali.

— Reale Rescritto del 24 maggio portante disposizioni a regolare la scritturazione della totalità delle spese di giustizia per ciascun processo.

— Reale Rescritto del 25 maggio col quale si determina che i dritti protomedicali in Sicilia si riscuotino sul possessorio.

— Reale Rescritto de' 25 maggio col quale si fissa il dritto di registratura sulle apoche de recepto.

— Reale Rescritto del 25 maggio portante disposizioni a regolare l'introito dei dritti per la spedizione delle cedole ecclesiastiche.

— Circolare del dì 25 maggio con la quale si determina il valore de' certificati dei crediti legali iscritti sui ruoli della generale tesoreria allorchè si accorderà il permesso di sostituirsi delle garantie in beni fondi, od in biglietto di tengo in mio [illegible]ti da negozianti accreditati.

— Reale Rescritto del 25 maggio portante disposizioni a regolare i driitti degli eredi de' giudici della regia monarchia.

— Reale Rescritto del 28 maggio col quale si risolve il dubbio se cioè nella mancanza di regolare scritture presso la contabilità delle mense, badie e benefizj di regio padronato e presso l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti convenisse portar modificazione al decreto degli 11 ottobre 1833.

— Circolare del 30 maggio con la quale si fissa l'orario per le officine de' ricevitori di registro e bollo.

— Circolare del 1 giugno portante disposizioni sulle indennità dovute a' professori sanitarj per la visita de' requisiti di leva.

— Decisione della corte suprema di giustizia de' 9 giugno con la quale si stabilisce il valore legale delle autentiche dei notai alle polizze notate fedi originali o correlative partite di banco.

— Reale Rescritto degli 11 giugno portante disposizioni sui lavori di oro o di argento.

— Ministeriale degli 11 giugno con la quale si dispone che le amministrazioni diocesane in fatto di giudizio abbiano a riguardarsi come amministrazioni pubbliche.

— Reale Rescritto del 15 giugno portante disposizioni a regolare gli uniformi degl'ispettori e delle guardie generali forestali.

— Reale Rescritto del 15 giugno col quale si eccita lo zelo pastorale nel concorso con oblazioni alla spesa richiesta per la canonizzazione del beato Francesco di Geronimo.

— Reale Rescritto del 18 giugno portante disposizioni dirette ad allontanare le difficoltà sperimentate nella redazione della mappa della diocesi di Benevento.

— Ministeriale de' 22 giugno sulla incompetenza della camera notariale a risolvere la esclusione di qualche aspirante dal concorso per alcun difetto ne' requisiti del medesimo.

— Reale Rescritto dei 29 giugno col quale si permette a' deputati del consiglio provinciale per sollecitare presso l'intendente, o presso i reali ministeri, la risoluzione o il compimento delle sue deliberazioni, di riunirsi una volta al mese sotto la presidenza dell'intendente per l'oggetto, e d'intervenire nelle deputazioni delle opere pubbliche onde dare tutte

le dilucidazioni, e schiarimenti sulle disposizioni che esistono ma senza voto.

— Circolare del 2 luglio portante disposizioni a secondare le premure della costruzione in Losanna di una chiesa cattolica.

— Circolare de' 5 luglio per determinarsi l'ammontare della cauzione e del patrimonio di coloro che sono nominati notai nel rapporto della popolazione si trovano di aver i comuni loro fissati per residenza.

— Circolare de' 5 luglio sul dubbio se alcun notaio volendo praticare in numerario presso la real cassa di ammortizzazione il patrimonio e la cauzione, dovessero o pur no esibire alla medesima un certificato del sindaco del comune assegnato in residenza al notaio, per giustificare quale fosse la popolazione di questo comune.

— Reale Rescritto del 20 luglio col quale si stabilisce essere in facoltà del decurionato prendere ne'modi regolare l'ipoteca legale sopra i beni de' suoi cassieri, che nominati con obbligo della cauzione non la prestino tra dieci giorni.

— Reale Rescritto del 20 luglio portante disposizioni a regolare il giuoco del lotto nei reali dominj oltre il faro.

— Circolare del 20 luglio con la quale si prescrive che gl'impiegati tutti debbono essere subordinati agli ordini del ministero ed ubbidienti ai loro superiori.

— Reale Rescritto del 21 luglio per impartirsi il regio exequatur alla carta generalizia in forza della quale il P. Travagliani viene rimosso da qualunque convento ed aggregato al solo di S. Domenico Maggiore di Napoli.

— Circolare del 23 luglio con la quale si prescrive non esservi bisogno di autorizzazione ministeriale per introdursi giudizii relativi ad occupazione di suolo o cosa pubblica.

— Reale Rescritto del 27 luglio col quale si stabilisce una guardia generale forestale nelle isole della Sicilia.

— Reale Rescritto del 27 luglio portante lo scioglimento del dubbio elevato se il privilegio del tesoro per le due annate del contributo fondiario possa esercitarsi sul deposito dei frutti del fondo appartenenti ad anni anteriori.

— Circolare del 30 luglio contenente alcune disposizioni riguardanti le notificazioni nella celebrazione del matrimonio.

— Reale Rescritto del 30 luglio portante disposizioni a re-

golare le indennità dovute agli agenti della riscossione delle partite di credito finora liquidate, transatte o dilazionate dalla commessione pei crediti antiquati.

— Reale Rescritto del 2 agosto portante disposizioni a regolare i casi di tagli di urgenza ne' boschi.

— Ministeriale de' 3 agosto sul metodo di esame da aspiranti a piazza di uffiziale in archivio notariale.

— Reale Rescritto del 6 agosto portante la esenzione dal servizio militare, in favore di notaio cui trovasi conceduta la dispensa di età.

— Reale Rescritto degli 8 agosto portante l'applicazione delle disposizioni contenute ne' numeri 13 e 123 della real ordinanza per lo servizio delle truppe nelle piazze sul dritto di permettere e regolare gli spettacoli.

— Ministeriale del 10 agosto con la quale si determina che in ogni caso di espropria a danno de' censuarii si dia luogo alla devoluzione amministrativa o giudiziaria e nei casi di esproprie inoltrate se ne faccia rapporto al ministro.

— Ministeriale del 10 agosto prescrivente che in forza della circolare de' 12 agosto 1835 che fu dichiarato non poter avere forza retroattiva, si tolga il sequestro delle prebende appartenenti ad alcuni canonicati.

— Ministeriale del 13 agosto con la quale si danno le norme come surrogare la partecipazione nelle ricettizie ad un beneficio costituito per patrimonio sagro,

— Circolare del 13 agosto portante le norme da osservarsi nel caso di doversi procedere ne' conservatorii e ritiri ad apposizioni e rimozioni di sugelli.

— Reale Rescritto del 16 agosto col quale si permette la conservazione de' fabbricati in Foggia sul tratturo e si dispensano i possessori dalla prestazione del canone.

— Reale Rescritto del 27 agosto portante disposizioni a regolare gli esiti per ispese di giustizia.

— Reale Rescritto del 27 agosto col quale si determina che il matrimonio detto di coscienza non esenta il requisito di leva dal servizio militare.

— Circolare de' 31 agosto sul dubbio se i notai procedendo ad atti per divisione di stabili in conseguenza di sentenza debbano alligare ai medesimi gli estratti correlativi di fondiaria.

— Reale Rescritto del 31 agosto portante disposizioni per la celebrazione delle preci divine in occasione del cholera morbus.

— Reale Rescritto del 7 settembre portante disposizioni a regolare l'anno di responsabilità cui è tenuta una recluta che si fa sostituire da un cambio.

— Ministeriale del 24 settembre con la quale si disapprova l'ingerenza presa dall'autorità amministrativa negli affari giudiziarii delle amministrazioni diocesane, le quali sono sotto la presidenza dell'ordinario e nella dipendenza del ministero degli affari ecclesiastici.

— Reale Rescritto de' 24 settembre col quale si determina che gli anni di servizio debbono cominciarsi a computare dal giorno in cui è cominciata a carico dell'impiegato la ritenuta del due e mezzo per cento.

— Ministeriale del 27 settembre con la quale si prescrive che nella gira dei mandati del sale si stia al regolamento e quella si faccia o a persona della famiglia del possessore del mandato o a persona addetta alla sua industria.

— Circolare del 28 settembre con la quale si prescrive di farsi noto ad ogni giudice di circondario i reati che gl'individui del circondario medesimo abbian commesso fuori di questo, e cosi non sia loro rilasciata carta di passaggio.

— Reale Rescritto del 1 ottobre col quale si prescrive che sono esentate talune vedove d'impiegati dell'amministrazione della Ficuzza dall'esibizione della real licenza del matrimonio per la liquidazione della pensione vedovile.

— Reale Rescritto del 1 ottobre col quale si determina l'autorità incaricata dell'esame e spese dovute ai periti per la intitolazione degli annui ruoli pei titolari delle chiese e beneficii di regio podronato.

— Reale Rescritto del 1 ottobre portante disposizioni a regolare il modo come i conservatori delle ipoteche debbono convertire le loro cauzioni.

— Reale Rescritto del 5 ottobre portante disposizioni a regolare i generi vendibili dai droghieri, mercieri e farmacisti.

— Reale Rescritto del 5 ottobre col quale si danno misure di rigore contro quei vescovi che non si recano immediatamente nelle rispettive diocesi.

— Reale Rescritto del 5 ottobre portante disposizioni a rego-

lare la conversione delle cauzioni de' contabili delle amministrazioni finanziere de' dominii oltre il faro.

— Reale Reseritto de' 5 ottobre sugli adempimenti dei notai traslocati da uno ad altro comune.

— Reale Rescritto del 12 ottobre per darsi esecuzione alle misure di rigore emanate contro i vescovi inadempienti gli ordini di recarsi alle rispettive residenze.

— Reale Rescritto del 12 ottobre portante la eseenzione delle misure di rigore antecedentemente date contro i veseovi che si trovano lontani dalle loro residenze.

— Circolare del 12 ottobre con la quale si prescrive che tutti gli animali esistenti in un territorio sia che appartenessero ai naturali, che a forestieri debbono includersi nel ruolo di fida.

— Bolla pontificia del 12 ottobre per l'aggregazione delle giurisdizioni forfensi in regno alle rispettive diocesi.

— Reale Reseritto del 19 ottobre eol qnale si estende nei dominj al di là del faro la sovrana risolnzione eirca l'indennità di viaggio a favore dei componenti la commessione per le dimande di disboscamenti.

— Circolare del 19 ottobre con cni si eomunieano le norme da tenersi nella occasione di amministrare i santi sagramenti agli attaccati di eholera morbus.

— Circolare del 19 ottobre portante gli opportuni provvedimenti per l'assistenza degl'infermi di cholera-morbus.

— Reale Rescritto del 22 ottobre col quale si prescrive che i creditori per rendite fisse, invariabili, perpetue, ehe hanno legalizzato il loro titolo debbono essere assentati fra i ereditori dello stato, quantunque le rendite provvenissero da aboliti officj.

— Ministeriale del 12 novembre relativa agli obblighi dell'areiprete snlle messe e sul salario ecclesiastico per lo economo.

— Circolare del 12 novembre portante disposizioni sui verbali di coneiliazione redatti da' consigli d'intendenza.

— Reale Rescritto del 16 novembre portante disposizioni a regolare i fitti a lungo tempo de' fondi rustici posseduti dai corpi amministrativi.

— Reale Rescritto del 16 novembre eol qnale si determina che le cauzioni offerte in rendite sul gran libro di Napoli sono da accogliersi in preferenza non ostante il disposto nel real decreto degli 8 agosto 1833.

— Reale Rescritto del 30 novembre col quale si accorda fino a tutto l'anno 1837 la franchigia sui cereali che si estraggono sopra legni di bandiera estera.

— Reale Rescritto del 3 dicembre portante disposizioni a regolare i versamenti de'contabili delle amministrazioni finanziere.

— Reale Rescritto del 7 dicembre portante disposizioni a regolare la ripartizione delle ritenute fatte sui soldi degl'impiegati per darsi in gratificazione ad altri impiegati.

— Reale Rescritto del 7 dicembre col quale si danno disposizioni a regolare le associazioni de'giornali nei varî comuni dei domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 10 dicembre portante disposizioni sull'unicità degl'impieghi, e de' soldi a carico della real tesoreria e si domandano talune notizie per adottarsi un sistema sull'unicità degl'impiegati e de' soldi a carico della tesoreria medesima.

— Reale Rescritto del 10 dicembre portante talune dichiarazioni a regolare varie partite dello stato discusso della tesoreria generale relative alla tassa sulle rendite de' creditori dello stato ec. ec.

— Circolare del 17 dicembre per la rinnovazione delle iscrizioni nell'interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Real Rescritto del 24 dicembre portante disposizioni sul divieto dell'estrazione dei sugheri e delle corteccie dei medesimi.

— Reale Rescritto del 31 dicembre col quale si determina che la mobiglia negli alloggi dei comandanti di provincia viene uguagliata a quella spettante al grado di brigadiere.

— Ministeriale dei 31 dicembre dichiarante che nelle rendite enfiteutiche non è necessaria la iscrizione ipotecaria.

— ANNO 1837. —

— Ministeriale de' 4 gennaio sul dubbio se la prestazione dello spillatico debba iscriversi per dieci o per maggior numero di anni.

— Circolare del 14 gennaio con la quale si stabilisce che non costituisce interruzione di servizio nella liquidazione della pensione la mancanza di esercizio per un impedimento qualunque indipendente dalla volontà o colpa di un impiegato e che alla mancanza del titolo del primo impiego può supplirsi co' documenti del soldo goduto.

— Ministeriale de' 18 gennaio sul dubbio se i conciliatori possano rilasciare ordinanze per sequestri conservatorii in danno de' debitori dell'amministrazione generale del registro in conseguenza del decreto de' 16 settembre 1831.

— Reale Rescritto del 22 gennaio col quale si stabilisce che i vice-consoli esteri, ed i sudditi di Sua Maestà, durante un tale incarico, non debbono essere molestati pel servizio delle guardie d'onore provinciali.

— Reale Rescritto del 21 gennaio col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di percezione sui depositi che si fanno presso i ricevitori doganali.

— Reale Rescritto del 28 gennaio col quale si risolve il dubbio se a fissare i comuni infra duemila anime debba servir di regola lo stato delle anime annesso al decreto degli 11 ottobre 1817.

— Ministeriale del 1 febbraio sul metodo per la scelta de' quesiti dai componenti le camere notariali agli aspiranti al notariato.

— Circolare del 1 febbraio con la quale si determina che il fango che si forma nel capostrada dev'essere sgombrato e sparso ne' fondi laterali.

— Ministeriale del 2 febbraio con la quale si determina che i contabili che provvedono alla cauzione ne' modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833 od in rendite sul gran libro di Napoli non possono essere obbligati a soggettarsi alla condizione dell'arresto personale.

— Reale Rescritto del 4 febbraio col quale si prescrive che sono dovuti gl'interessi del cinque per cento sulle somme liquidate, e non pagate a' proprietari che cedono i loro fondi, o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali.

— Circolare del dì 8 febbraio sul metodo per la riformazione dell'inventario delle schede ne' casi preveduti dalla legge sul notariato.

— Reale Rescritto del 15 febbraio col quale si prescrive che pei figli di un funzionario pubblico bussolati per la leva in diversi comuni si deve tener conto delle cartelle relative ai più giovani.

— Circolare de' 18 febbraio sull'applicabilità del bollo e del registro ai verbali in minuta od in copia dei magistrati destinati conciliatori tra privati e privati o tra privati e qualche pubblica amministrazione.

— Circolare del 15 febbraio con la quale si prescrive che i parrochi non possono essere maestri primari, che per estremo bisogno, e con debita autorizzazione.

— Circolare de' 22 febbraio per la esclusione della formalità del registro sulle narrative delle sentenze o decisioni, le quali formate di accordo dai patrocinatori fossero esibite in cancelleria

— Reale Rescritto del 22 febbraio col quale si detta il modo di procedere nell'aggiustamento di rate per la distribuzione di una determinata quantità di olio di una mensa, la di cui consegna trovasi stabilita per contratto.

— Ministeriale de' 4 marzo sul dubbio se i cancellieri delle camere notariali abbiano sempre a votare negli affari che son trattati nelle medesime.

— Ministeriale degli 8 marzo sull'esercizio delle facoltà del tribunale sull'ammessibilità od inammessibilità di alcuno aspirante per uffizio di notaio al correlativo concorso.

— Circolare degli 8 marzo per determinare in quali luoghi abbiano a pubblicarsi gli avvisi per le dimande di liberazione o di restituzione del patrimonio o della cauzione di notai.

— Circolare del 10 marzo portante talune prescrizioni per lo rinsaldimento delle terre in pendio.

— Reale Rescritto del 18 marzo portante disposizioni su' giudizi per l'annullamento de' contratti fatti in opposizione delle leggi del regno e sforniti di regio assenso.

— Circolare de' 19 marzo portante nuove prescrizioni relativamente alla materia ed alla forma in alcuni determinati casi degli esami degli aspiranti al notariato.

— Circolare del 25 marzo sulle inserzioni ne' giornali d'intendenza degli avvisi per le piazze vacanti di notai e pe' correlativi concorsi, e per lo invio dalle camere notariali ai tribunali civili di tutte le carte riguardanti l'esame od altro degli aspiranti alle piazze di notaio.

— Circolare del 25 marzo con la quale si determina che la durata del valore delle carte di passaggio ch'era di tre mesi viene estesa a quattro.

— Reale Rescritto del 25 marzo col quale si determina che i dritti dovuti per le laure di medicina, fisica e chirurgia sono di spettanza della regia università.

— Reale Rescritto del 27 marzo portante talune dichiarazioni al regolamento di disciplina delle autorità giudiziaria.

— Circolare del 4 aprile portante disposizioni a reprimere i danni che arrecano le dissodazioni delle terre in pendio.

— Reale Rescritto degli 8 aprile portante disposizioni a riordinare il servizio della riscossione dei dritti di regio exequatur e di reali cedole nei domini oltre il faro.

— Circolare degli 8 aprile con la quale si determina che la percezione de' diritti protomedicali spettanti all'ospedale degl'incurabili dovrà farsi dalle casse de' consigli degli ospizi, e non più da quelle delle intendenze.

— Reale Rescritto del 12 aprile col quale si chiama in osservanza il regolamento intorno alle decorticazioni, o sia allo sbucciamento artificiale delle quercie e dei sugheri, e di ogni altro albero silvano fruttifero.

— Reale Rescritto del 26 aprile col quale si prescrive non accordarsi sepoltura nelle cappelle gentilizie senza l'espressa sovrana annuenza.

— Circolare del 29 aprile con la quale si determinano le circostanze da tenersi presenti dal consiglio forestale allorchè si domandano disboscamenti e dissodamenti di terre.

— Circolare del 29 aprile con la quale si prescrive che agli agenti forestali si compete di apporre il marchio agli alberi che nei tagli rimaner debbono per seme o per isperanza.

— Circolare de' 6 maggio con la quale si dichiara che i giudici di circondario ed i loro cancellieri non possono altrimenti sperimentare i loro diritti per vacazioni od altre indennità che nelle forme ordinarie del rito.

— Circolare de' 6 maggio per risoluzione di dubbii sul metodo per la trascrizione delle registrazioni degli atti che sono mentovati nelle minute delle sentenze o decisioni delle autorità giudiziarie.

— Ministeriale de' 10 maggio sul dubbio se possa essere nominato notaio colui sul conto del quale per imputazioni a suo carico trovasi risoluto dalla gran corte criminale di conservarsi gli atti in archivio fino all'arrivo di nuovi lumi.

— Circolare del 10 maggio portante prescrizioni per la esazione dei diritti protomedicali spettanti all'ospedale degl'incurabili.

— Ministeriale de' 10 maggio sul dubbio se gli uscieri nello iscrivere ne'loro repertorii i processi verbali per pegnoramento di immobili debbano indicare la denominazione, il sito, ed il valore degli immobili medesimi.

— Ministeriale del 13 maggio intorno al metodo per ottenersi copia di atti antichi rinvenuti in fascicoli presso i notai.

— Circolare del 17 maggio con la quale si prescrive che le reclute mutilate per fatto proprio sono destinate a servire nella compagnia ausiliaria stanziata in Capri.

— Reale Rescritto del 17 maggio portante disposizioni a regolare il premio dovuto ai bastimenti provvenienti dalle Indie orientali ed occidentali.

— Ministeriale de' 20 maggio portante le norme sulla conservazione di schede appartenenti a notai defunti.

— Reale Rescritto del 20 maggio col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di prelazione esercitato dalla mensa di Monreale sulla compra dell'ex feudo di Balbetto e della massaria detta Jannuzzo.

— Ministeriale del 20 maggio portante disposizioni per la rinnovazione de' titoli a spese de' rispettivi debitori.

— Reale Rescritto del 20 maggio portante disposizioni sullo sbarco delle mercanzie provvenienti dall'estero che si esegue nelle dogane di seconda classe.

— Ministeriale del 20 maggio sulla vertenza del beneficio sotto l'invocazione di S. Donato in Calitri.

— Reale Rescritto del 25 maggio col quale si danno taluni chiarimenti riguardanti la rettifica del catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 23 maggio contenente le sovrane disposizioni che han riguardo alle chiese non ancora ripristinate al culto divino.

— Reale Rescritto del 27 maggio portante disposizioni a regolare la misura de' fazzoletti soggetti a dazio.

— Reale Rescritto de'31 maggio sul dubbio se i componenti le camere notariali godono oppur no il beneficio della garentia.

— Reale Rescritto del 31 maggio col quale si apportano spiegazioni sul real decreto de' 12 ottobre 1827, circa la necessità del sovrano permesso per innalzare edifici nelle vicinanze del mare.

— Ministeriale de'3 giugno sul dubbio se la cecità sia osta-

colo all'esercizio del notariato, e sul correlativo procedimento per l'assicurazione del fatto e per le sue conseguenze nel rapporto del notariato istesso.

— Reale Rescritto del 7 giugno diretto a reprimere la licenza dell'alloggio delle truppe nelle chiese.

— Circolare del 10 giugno la quale riporta una decisione per reclamo avverso di un ruolo suppretorio, per contribuzione fondiaria sopra fondi occultati nella formazione del catasto, escludendosi la compensazione coll'estensione di altri fondi dello stesso reclamante, annotata nel medesimo catasto maggiore dell'effettivo, non essendosi per l'eccesso reclamato a tempo utile.

— Reale Rescritto del 20 giugno ingiugente provvedimenti pel mantenimento e riparazioni delle chiese e per la decenza e nettezza delle medesime.

— Circolare del 17 giugno con cui s'inculca di non trascurar i mezzi indicati dalla legge onde qualche sentenza non faccia per decorrimento de' fatali passaggio in cosa giudicata.

— Circolare del 17 giugno con la quale si prescrive che per evitarsi la prescrizione de' titoli creditori degli ospizii, viene disposto che le commissioni amministrative obblighino i debitori alla rinnovazione delle scritture, facultandosi l'amministrazione di anticipare la spesa che occorre in caso di difficoltà di debitori.

— Circolare del 20 giugno con la quale si prescrive il modo come debbono formarsi gl'inventarii delle carte esistenti negli archivi comunali.

— Circolare del 21 giugno con la quale si prescrive che i refrattari che rimpiazzano reclute concedate per servizio finito, debbono andare in isconto delle quote delle leve posteriori dei comuni cui appartengono.

— Circolare del 23 giugno con la quale si vieta di dare alloggio alle truppe nelle chiese.

— Reale Rescritto del 24 giugno col quale si risolve il dubbio qual sia il dazio che gravitar deve sulle penne di abeto che oltrepassino la lunghezza di palmi ottanta.

— Reale Rescritto degli 8 luglio col quale si prescrive in pendenza della discussione de'reclami, che si producono dagli esteri non naturalizzati, soggetti alla leva, è sospesa la di loro marcia.

— Reale Rescritto degli 8 luglio col quale si prescrive che il beneficio del quinquennio accordato dall'articolo 5 del decreto de' 25 gennaio 1823 agli antichi impiegati è applicabile anche a quelli per aver dritto alla pensione.

— Circolare del 14 luglio con la quale si prescrive che le chiese, comunque fuori uso, non possono addirsi a teatro e che quelle che hanno cambiato destinazione debbono i vescovi manifestare se vogliono e possono ripristinarsi al divin culto.

— Circolare del 15 luglio con cui si comunicano le sovrane disposizioni onde evitare che i defunti sieno sepolti in città.

— Circolare del 22 luglio con la quale si prescrive che gl'intendenti e sottintendenti debbono invigilare perchè gli uffiziali sanitari stipendiati ne' comuni prestino assistenza a' poveri ed ammalati, sospendendo il soldo a quei che non sono diligenti ed assidui e provocando la destinazione pe' recidivi.

— Circolare de'22 luglio sul dubbio se gli uscieri nell'iscrivere ne'loro repertorii i processi verbali per pegnoramento d'immobili dovessero indicare la denominazione, il sito ed il valore degl'immobili stessi.

— Circolare del 26 luglio con la quale si approva la ripulsa de' reclami per moderazione di contribuzione chiesta in Bari, per dedotta inaffittanza di sottani con posture di olio.

— Reale Rescritto del 26 luglio col quale si risolve il quesito, concernente i seminaristi che non si son trovati ne'seminari nell'essere chiamati a marciare come reclute di leva.

— Reale Rescritto del 26 luglio portante disposioni a favore dei segretarii e contabili delle direzioni finanziere nelle provincie e valli.

— Reale Rescritto del 26 luglio col quale si determina il dritto di garentia sulle opere in fili d'oro e di argento.

— Reale Rescritto del 28 luglio col quale si danno disposizioni a regolare le dichiarazioni che debbono fare gl'impiegati nell'amministrazione de' beni ceduti dalla real casa per le liquidazioni delle di loro pensioni in caso di ritiro.

— Circolare del 29 luglio con la quale si prescrive che i verbali di possesso non son soggetti a bollo e registro.

— Circolare dei 29 luglio per la vidimazione dei giudici di circondario su certificati di residenza dei notai.

— Circolare dei 12 agosto in ispiegazione alla precedente cir-

colare de' 3 maggio 1837 relativa alla trascrizione delle registrate nelle sentenze o decisioni.

— Reale Rescritto dei 12 agosto col quale si determina che la quistione di dominio di un terreno va al contenzioso amministrativo, quantevolte l'esame del dritto dei contendenti è fondato su di atti della divisione del demanio ex feudale.

— Reale Rescritto del 12 agosto col quale si determina che le quote di cauzioni che pria del decreto degli 8 agosto 1833 si trovavano essersi date dai contabili in uno dei modi prescritti nel medesimo decreto possono nella equivalente somma ritenersi per la conversione cui sono essi tenuti.

— Circolare del 16 agosto portante disposizioni sull'approvisionamento di carta bollata presso li venditori patentati.

— Reale Rescritto del 19 agosto col quale si prescrive che le reclute mutilate per fatto proprio, dopo espiata la pena debbono essere spedite alla compagnia in Capri, e debbono andare in disconto delle quote dei comuni cui appartengono.

— Reale Rescritto del 19 agosto portante disposizioni pei legni a vapore francesi che fanno i loro viaggi per l'Italia ed il Levante.

— Reale Rescritto del 28 agosto col quale si stabilisce che possono costituirsi in cauzione li crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla tesoreria generale, i di cui titoli siano stati ammessi dalla commessione verificatrice.

— Reale Rescritto del 24 agosto portante le norme da seguirsi nella costruzione delle nuove strade.

— Circolare del 25 agosto portante disposizioni sul permesso per la stampa degli scritti che riguardano cause già decise.

— Circolare del 25 agosto con la quale si determina che i certificati che si rilasciano dai sindaci per la residenza dei notai debbono essere vistati dal giudice del circondario.

— Reale Rescritto del 27 agosto col quale si prescrive che debbono gl'intendenti provvedere al bisogno delle case ai comuni che ne sono privi, e ne abbiano i mezzi.

— Circolare del 2 settembre con la quale si danno varie disposizioni affinchè il servizio dei dazii indiretti sia mondato sul piede della decenza dell' urbanità e della più imparziale fermezza e si danno ordini ad allontanare ogni specie di scroccherie.

— Ministeriale del 6 settembre con cui si ordina che negli esami di idoneità per notai intervengono i notai aggiunti.

— Ministeriale del 6 settembre sulla pubblicazione degli avvisi per piazze vacanti di notaio.

— Ministeriale del 6 settembre portante disposizioni a regolare la provvista di una cappellania curata secondo la legge di fondazione.

— Reale Rescritto del 7 settembre col quale si permette la vendita de' beni che costituiscono i maggiorati agl'individui appartenenti alla real famiglia, come pure di tutti gli altri immobili ceduti dalla real casa all'amministrazione del demanio pubblico.

— Ministeriale dei 9 settembre sul metodo degli esami degli aspiranti al notariato innanzi ai tribunali civili.

— Reale Rescritto degli 11 settembre col quale si danno disposizioni a regolare l'amministrazione dei beni ceduti dalla real casa all'amministrazione del demanio pubblico e di quelli costituenti i maioraschi dei principi della real famiglia.

— Circolare dei 13 settembre sul numero de' quesiti negli esami innanzi ai tribunali civili per gli aspiranti al notariato.

— Reale Rescritto del 13 settembre col quale si risolve il dubbio se intervenendo in corte suprema per supplire il numero dei votanti l'avvocato generale della gran corte dei conti debba lo stesso precedere o no i consiglieri della corte suprema stessa.

— Ministeriale de' 23 settembre relativa alla improtocollazione delle minute di antichi istromenti rinvenuti in fascicoli fuori protocollo.

— Reale Rescritto del 30 settembre col quale si determina permettersi nella leva il cambiamento di numero con un individuo unico assoluto, e che deve questo continuare a far parte degli allistamenti, ancorchè trapassasse, per l'obbligo che incumbe al rimpiazzo di marciare per lui nel caso che fosse chiamato dalla sorte.

— Ministeriale del 7 ottobre relativa alla rinnovazione de' titoli da farsi ai termini dell'articolo 2169 delle leggi civili.

— Reale Rescritto degli 11 ottobre con la quale si prescrive che le indennità da pagarsi ai componenti la corte marziale marittima che deve condursi nell'isola di S. Stefano vadino gravate sul fondo delle spese di giustizia.

— Circolare del 13 ottobre con la quale si precisano taluni impedimenti alla nomina di ricevitore di registro e bollo.

— Circolare dei 14 ottobre con la quale si prescrive che le disposizioni emessa pei titoli creditorii degli ospizi colla ministeriale dei 17 giugno 1837 sono estese alle amministrazioni dei comuni.

— Parere dell'agente del contezioso della tesoreria generale del 14 ottobre col quale si dimostra che gli arbitrii, gli abusi ed i danni, che si commettono sulle proprietà particolari da un appaltatore o da un ingegnere, non possono allogarsi nella classa delle opere pubbliche, che l'amministrazione ha giudicato d'interesse generale, e debbesi in tali casi stare alla legge ed altre disposizioni in vigore.

— Reale Rescritto del 18 ottobre col quale si determina che è dovuta la pensione di giustizia alle vedove degl'impiegati che si trovavano nelle amministrazioni dei beni di casa reale in Sicilia al primo gennaio 1834, qualunque sia stato il tempo del servizio dei loro mariti, quando però in questo siano concorse le circostanze stabilite nell'articolo 6 del real decreto del 16 luglio 1817.

— Reale Rescritto del 21 ottobre sull'ingerenza degli ordinari e de' consigli degli ospizi nelle congreghe.

— Circolare del 25 ottobre portante disposizioni sulla verifica delle casse dei contabili delle amministrazioni finanziere.

— Reale Rescritto del 31 ottobre col quale si accorda una proroga per la liquidazione delle rendite fiscali o di regj padronati dovuti dai comuni.

— Reale Rescritto del 31 ottobre sulla nomina dei presidenti e dei cancellieri delle camere notariali.

— Reale Rescritto del 31 ottobre col quale si danno ulteriori disposizioni per la rettifica del catasto fondiario in Sicilia.

— Reale Rescritto del 2 novembre col quale si stabilisce che gl'intendenti delle provincie debbono emanare le loro ordinanze per risaldimento o rimboscamento delle terre, i cui processi verbali per gl'indulti de' 16 gennaio 1836 e 26 gennaio 1837 menarono all'assoluzione de' rei, senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

— Circolare del 4 novembre con la quale si prescrive che

i capi di amministrazione non debbono dar corso alle suppliche decretate che loro vengono rimesse dalle parti istesse.

— Reale Rescritto del 7 novembre col quale si prescrive che unica dev'essere la multa da pronunciarsi contro più appellanti o opponenti succubenti nello stesso giudizio civile, ma ciascuno può essere tenuto per l'intiero importo di essa, salvo il regresso per la rivaluta delle quote degli altri.

— Reale Rescritto degli 11 novembre portante disposizioni a proibirsi qualunque apertura di novelle strade senza il precedente permesso del ramo militare.

— Circolare degli 11 novembre portante disposizioni a regolare la durata de' pagamenti sopra i diversi ruoli provvisorii della tesoreria generale.

— Circolare degli 11 novembre con la quale si dichiarano applicabili le coazioni amministrative ai venditori privilegiati pe' debiti nascenti da sfondacazioni minori delle convenute.

— Circolare degli 11 novembre con la quale si chieggono chiarimenti ed osservazioni per la rettifica delle tariffe daziarie.

— Decisione del 14 novembre sul dubbio se ne'giudizii che il ministero pubblico promuove d'ufficio contro i notai per trasgressioni alla legge sul notariato, ed altre leggi, debba sempre osservarsi il procedimento stabilito col decreto dei 12 gennaio 1832.

— Circolare del 16 novembre con la quale si determina che i reati de'quali possono essere imputate le guardie di onore sieno di competenza della giurisdizione militare.

— Reale Rescritto de'18 novembre sul metodo per la formazione dell'inventario di schede notariali e sull'ammontare delle correlative vacazioni alle autorità giudiziarie.

— Regolamento del 22 novembre emanato dal protomedicato generale sullo spaccio de'medicinali.

— Ministeriale del 24 novembre con la quale si danno disposizioni ad evitare il monopolio nell'affitto dell'erbe sulle montagne.

— Reale Rescritto del 24 novembre col quale si approva il contenuto nella circolare degli 11 del corrente circa le condizioni cui debbono essere sottoposti gli assegni sui ruoli provvisori della tesoreria generale.

— Circolare del 25 novembre portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che pel decorso del decennio potrebbero estinguersi nell'interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare dei 29 novembre sulla formazione dei conti dei cancellieri degli archivi notariali.

— Reale Rescritto del 30 novembre col quale, ritenuto il principio di doversi vietare il dissodamento dei terreni in pendio, si esclude la dimanda di dissodazione avanzata dal comune di S. Angelo a Scala.

— Ministeriale del 6 dicembre sul numero de' repertorii a cifrarsi per cascuna volta ad uso de' notai.

— Reale Rescritto del 9 dicembre col quale Sua Maestà si dichiara intesa delle giustificazioni degli agenti forestali circa le doglianze del consiglio provinciale di Napoli motivate da' danni che le capre cagionano alle terre boscose e si fanno all'oggetto delle avvertenze agli amministratori de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali.

— Circolare degli 11 dicembre portante le disposizioni per la rinnovazione de' ruoli esecutivi dopo scorsi i ventotto anni.

— Reale Rescritto del 16 dicembre col quale si prescrive che le spese di carrozze ed altro occorenti pei sacerdoti imputati di reato vadino gravati sulle spese di giustizia.

— Circolare del 30 dicembre con la quale si danno ordini intorno alla esecuzione degli atti di coazione amministrativa contro i contabili finanzieri.

— ANNO 1838 —

— Reale Rescritto del 3 gennaio portante disposizioni per le indennità ai guardia generali forestali.

— Circolare del 13 gennaio con la quale si prescrive l'esatto adempimento delle cauzioni dei contabili.

— Reale Rescritto del 19 gennaio portante una proroga per la formazione de' ruoli censuari delle mense, badie, e benefici di regio padronato.

— Circolare del 23 gennaio con la quale si prescrive che i condannati alla reclusione soggetti a malleveria, e che mancano

de' mezzi per prestarla, sono rinviati alla polizia terminata la pena.

— Circolare de' 27 gennaio portante disposizioni sul deposito delle spese occorrenti per la controvisita dei requisiti di leva.

— Regolamento del 31 gennaio relativo al ramo di affari interni, in conformità di ciò che praticasi per lo stesso dipartimento ne' reali dominii continentali.

— Circolare del 31 gennaio con la quale si determinano quali requisiti richieggonsi per accordarsi le sostituzioni nel servizio militare.

— Reale Rescritto del 7 febbraio col quale si determina che nel dubbio se l'acqua sia pubblica o no, il contenzioso amministrativo è competente; e se quistioni sorgeranno incidenti, e di tale natura che appartengano al potere giudiziario, in tale caso un rinvio particolare della quistione incidente andrà al potere giudiziario.

— Reale Rescritto del 10 febbraio per concedere a tutti gli ordini mendicanti la franchigia del dritto di esecutoria sulle carte pontificie per dispensa di età onde ascendere al sacerdozio.

— Reale Rescritto del 10 febbraio col quale si prescrive chi debba pagare il premio a coloro che costruiscono legni mercantili.

— Reale Rescritto del 10 febbraio col quale si determina che la camera notariale non deve intervenire nel giudizi di espropriazione sopra beni soggetti al patrimonio dei notai.

— Reale Rescritto del 17 febbraio col quale si determina che i titoli dei canoni enfiteutici non vanno soggetti a prescrizione.

— Circolare del 24 febbraio portante la risoluzione dei dubbi relativi ad agevolare i luoghi pii, e gli stabilimenti di beneficenza per la rinnovazione de' titoli onde non prescriversi.

— Reale Rescritto del 14 marzo col quale si prescrive che il sistema delle quarte piazze è esteso anche sulle amministrazioni finanziere dei domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 14 marzo contenente la risoluzione di non approvarsi la proposta riduzione di una chiesa per uso di collegio.

— Ministeriale del 16 marzo con la quale si partecipa il reale rescritto sul modo come gli agenti del pubblico ministero debbano procedere per la rettifica degli atti dello stato civile.

— Circolare del 20 marzo con la quale si prescrive che tutti

i lavori d'incisione delle amministrazioni finanziere debbono essere eseguiti nel gabinetto istituito presso l'amministrazione generale delle monete.

— Circolare del 28 marzo con la quale si prescrive il modo a tenersi per la provvista delle quarte piazze, e quali debban essere dichiarate tali.

— Circolare del 28 marzo portante disposizioni a sopprimere i contrabandi di ogni genere.

— Circolare del 28 marzo con la quale si determinano le circostanze nelle quali viene ammessa la controvisita delle reclute per difetti fisici.

— Circolare del 7 aprile con la quale si determina che nelle proposte di pensioni in favore d'impiegati comunali si debbono spedire i documenti necessari.

— Reale Rescritto del 7 aprile col quale si autorizza la questua dell'elemosine onde compiersi la riedificazione del tempio di S. Maria degli Angeli presso Assisi.

— Reale Rescritto del 9 aprile col quale si autorizzano i consiglieri d'intendenza a verificare le usurpazioni dei fondi e procederne alla reintegra ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 176 e 177 della legge del 12 dicembre 1816.

— Regolamento de' 9 aprile portante le norme da seguirsi per talune spese comunali.

— Reale Rescritto degli 11 aprile col quale si risolve il dubbio se stando la legge della promiscuità su qual tesoreria debbono gravitare i sussidi le sovvenzioni ed ogni altro pagamento che indipendentemente dai soldi godono i funzionari di ambo i reali domini.

— Reale Rescritto degli 11 aprile col quale si determina che le materie d'interesse generale della pubblica amministrazione non formando subbietto di dritto civile, rientrano nella linea o governativa, o contenziosa amministrativa.

— Reale Rescritto del 16 aprile portante disposizioni a reintegrare le pubbliche trazzere dalle usurpazioni sofferte.

— Circolare del 21 aprile con la quale si prescrive che i zingani, che appartengono al regno, non sono esenti dal servizio militare.

— Reale Rescritto del 28 aprile col quale si risolve il dubbio se un bastimento volendo purgare la contumacia non nel

luogo del suo destino, ma in un porto che si crede di ancoraggio o di stazione più sicura, debba o pur nò godere la franchigia del pagamento del dritto di tonnellaggio nel senso dell'art. 56 della legge di navigazione e commercio.

— Reale Rescritto degli 8 maggio col quale si accorda altra proroga per la presentazione dei riveli richiesti per catasto fondiario.

— Circolare del 9 maggio con la quale si prescrive che debba impetrarsi dal ministero della guerra l'autorizzazione per i requisiti di leva, che vogliono servire per cinque anni forzosamente nel corpo delle guardie d'onore.

— Reale Rescritto degli 11 maggio col quale si accorda un novello termine per la presentazione dei reclami di fondiaria e dei documenti in giustifiazione delle tollerate partite o delle erronee e non esistenti.

— Reale Rescritto del 15 maggio col quale si permette farsi la liquidazione del fruttato dei cespisi aboliti sulla base dei riveli in difetto di altri elementi, per la coacervazione del vendennio, o decennio.

— Reale Rescritto del 18 maggio col quale si preserive che i segretarii generali delle intendenze, i segretarii delle sottintendenze, e quelli dei consigli generali degli ospizi debbono rispettivamente comprendere nello stato universale, da spedire al direttore del registro, le approvazioni sovrane e ministeriali di subaste e contratti comunicate agl'intendenti, a' sottintendenti, ed ai consigli.

— Reale Rescritto del 19 maggio col quale si determina che nei giudizi di rivindicazione di proprietà demaniale sorgendo contesa di validità di atto amministrativo, il contenzioso amministrativo procede.

— Circolare del 19 maggio portante disposizioni ad ottenere la compiuta rivela de' benefizii, de' legati pii, e delle cappellanie laicali.

— Ministeriale del 19 maggio con la quale si detta il modo come si debbano eseguire i pagamenti a favore dei napoletani e siciliani nominati a cariche ed impieghi con destinazione promiscua negli uni e negli altri dominii.

— Reale Rescritto del 19 maggio col quale si determina che la quistione di libertà d'immobile di proprietà demaniale, tut-

tochè frammischiata ad esame di titoli, e di prescrizione, non può devolversi a' magistrati civili, poichè trattasi di pubblica proprietà.

— Reale Rescritto del 26 maggio portante il regolamento contenente le modifiche a quello de' 19 gennaio 1831 in riguardo a talune spese comunali.

— Reale Rescritto del 26 maggio col quale s'inculca agl'intendenti tra l'altro di curare la sollecita discussione dei conti, l'esazione delle significatorie ed il pagamento delle creditorie, la riscossione degl'introiti comunali alle scadanze e l'impiego dei fondi per opere pubbliche con giudizio ed economia.

— Circolare del 26 maggio con la quale si prescrive l'adozione del regolamento de' 9 aprile 1838 per talune spese comunali ne' comuni de' reali domini oltre il faro.

— Circolare del 26 maggio con la quale si determina che l'ernia ne' requisiti di leva onde esimerli dal real servizio dev'esssere del tutto formata.

— Circolare del 6 giugno portante le istruzioni per l'istituzione dei monti frumentarii nei comuni de' reali domini oltre il faro.

— Circolare del 16 giugno con la quale si chiede con designate distinzioni lo stato delle badie vacanti presso ciascuna amministrazione diocesana.

— Reale Rescritto del 16 giugno col quale si prescrive comunicarsi a' collegi giudiziarii per loro norma la sovrana approvazione delle due transazioni, l'una tra l'istituto di S. Francesco Sales, la baronessa de Rogatis ed altri; e la seconda tra l'amministrazione diocesana di Capaccio ed un tale della Corte.

— Reale Rescritto del 16 giugno portante disposizioni a regolare la provvista delle quarte piazze riserbate al sovrano arbitrio.

— Reale Rescritto del 27 giugno portante l'approvazione dell'offerta della compagnia Taix per lo appalto di tutti i zolfi della Sicilia.

— Circolare del 4 luglio con la quale si limita a due miglia la distanza tra i luoghi ove può eseguirsi la salagione de' pesci, profittandosi del prezzo di eccezione, ed i fondaci o do-

gane, affinchè gl'impiegati possano eseguire agevolmente le regolari verifiche.

— Circolare del 4 luglio con la quale si prescrive che le guardie di onore volontarie possono chiedere il congedo per unicità assoluta sopravvenuta dopo l'ascrizione.

— Circolare dei 9 luglio con la quale si determina che la direzione legale di tutti gli affari contenziosi è affidata esclusivamente all'agenzia del contenzioso della real tesoreria generale.

— Circolare del 4 luglio con la quale si prescrive che gl'individui attaccati di follia debbonsi spedire direttamente al direttore delle case dei matti inviandosi in pari tempo le carte analoghe.

— Reale Rescritto del 25 luglio col quale si determina che l'uso delle acque che sono oggetto di pubblica amministrazione, se dà luogo a contesa, il contenzioso amministrativo è il solo giudice competente.

— Reale Rescritto del 28 luglio portante disposizioni a regolare la vendita di talune mercanzie abbandonate in dogana.

— Reale Rescritto del 1 agosto col quale si raccomanda di usarsi tutto il rispetto e riguardi di ospitalità e di buona corrispondenza internazionale ai sudditi delle potenze straniere e massime di quelle come la Russia e l'Austria che sono uniti alla real corte coi particolari vincoli di amistà e parentela.

— Circolare del 4 agosto con la quale s'inculca rigorosa vigilanza nell'estimazione de' fondi per costituzione di patrimonio sacro.

— Reale Rescritto del 7 agosto portante disposizioni a regolare nei domini oltre il faro la provvista di tutte le piazze contabili.

— Regolamento del 9 agosto concernente le autorità che nelle provincie possono far uso della corrispondenza telegrafica, come quelle cui sono dovuti i rapporti semaforici in conformità del disposto nell'articolo 9 del real decreto de' 6 febbraio 1838.

— Circolare degli 11 agosto con la quale si stabilisce che lo importo delle associazioni alla collezione delle leggi dai comuni dovuto debbasi versare ai cassieri d'Intendenza.

— Circolare del 18 agosto portante disposizioni ad impedire che si compia la prescrizione trentenaria nell'interesse delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 18 agosto con la quale si raccomanda alla pietà degli ordinari il vescovo cattolico della nazione Soriana.

— Reale Rescritto del 22 aprile col quale si stabilisce applicarsi le disposizioni contenute nei decreti de 27 agosto 1829 e 22 dicembre 1834 sulla competenza delle autorità del regno pei reati avvenuti nell'estero.

— Reale Rescritto del 27 agosto col quale si determina che negli appalti delle opere provinciali e comunali possono ricevversi le offerte da chiunque offre idonea garantia, e sia conosciuto per la morale.

— Circolare del 29 agosto con la quale si prescrive che le domande per imposizioni, e soprimposte de' dazi debbonsi inoltrarsi a tempo debito.

— Ministeriale del 31 agosto con la quale si prescrive non farsi novità alcuna sul sistema de'versamenti che si fanno delle contribuzioni dirette ed indirette.

— Ministeriale del 31 agosto con la quale si approva il sistema della bonifica dei quinti per coloro i quali aumentano gli affitti, gli appalti, ed i cespiti delle pubbliche cose al di là delle somme che negli avvisi sono enunciati.

— Circolare dei 31 agosto con la quale si prescrive che i certificati negativi sugli additamenti di decima e sesta devono essere una sola volta riportati nel repertorio e registrati col dritto di grana venti.

— Circolare del 1 settembre con la quale s'impedisce agli ordinari di prestarsi a' quesiti degl'intendenti risguardanti materia meramente ecclesiastica.

— Circolare del 4 settembre con la quale s'insinuano le misure onde interrompersi per parte de' beneficiati la prescrizione trentenaria nell'interesse del patrimonio ecclesiastico secolare.

— Reale Rescritto del 5 settembre col quale si stabilisce che i debitori de'monti frumentari possono essere coarciti colle stesse norme dettate negli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816 pe' debitori de' comuni e pii stabilimenti, e possono essere sottomessi a tali misure abbenchè non vi siano obbligati espressamente.

— Circolare del 5 settembre con la quale si stabilisce che i supplenti giudiziari non possono esser chiamati al disimpegno delle cariche amministrative, e specialmente a quelle di sindaco.

— Reale Rescritto del 10 settembre col quale si dichiara che sieno applicabili per le decime e per le prestazioni enfiteutiche le regole comprese nel reale rescritto del 17 febbraio corrente anno sulla rinnovazione de' titoli di rendita per l'art. 2169 delle leggi civili.

— Reale Rescritto del 15 settembre con cui si dichiara illegittima e priva di effetto, senza bisogno di esser impugnata ne' modi di legge, la sentenza emessa da un regio giudice sulla vertenza di un beneficio.

— Reale Rescritto del 20 settembre col quale si ordina che la verifica delle usurpazioni de'fondi comunali, e la corrispondente reintegra deve farsi a norma degli articoli 176, e 177 della legge dei 12 dicembre 1816 apponendosi de' termini lapidei per assicurarne li confini, ed elevarsi le piante corrispondenti.

— Reale Rescritto del 22 settembre col quale si prescrive che i sindaci sono obbligati a vigilare, come fiscali, sull'andamento dell'amministrazione de' monti frumentari, e far conoscere al consiglio ogni menomo abuso.

— Circolare del 22 settembre con la quale si stabilisce che nei passaporti che si spediscono da sindaci vi si debbono opporre i visti del giudice regio, e del capo-urbano.

— Circolare de' 29 settembre con la quale si stabiliscono i doveri delle guardie generali nella disamina de' processi verbali di reato forestale.

— Circolare del 3 ottobre portante disposizioni a reprimere i contrabandi, i quali compromettono la finanza, la pubblica salute, le industrie di ogni maniera e la lealtà dell'onesto commerciare.

— Circolare del 5 ottobre con la quale si prescrive esser dovuta la indennità di carlini otto al giorno ai sindaci che si conferiscono in siti lontani dall'abitato dei loro comuni per la verifica dei disboscamenti e dissodamenti in contravvenzione.

— Circolare del 5 ottobre con la quale si prescrive non essere dovuta l'indennità di carlini otto al giorno ai sindaci quando si tratta di contravvenzione nei boschi comunali.

— Circolare del 17 ottobre con la quale si prescrive che gli alunni de' due istituti di educazione militare sono esenti dalla leva.

— Circolare del 28 ottobre portante disposizioni ad ovviare alle spese vaghe de' procuratori e si detta il modo come innoltrarsi le dimande pel regio assenso ne' legati a favore di corporazioni ecclesiastiche.

— Ministeriale del 23 ottobre con la quale si esclude l'intervento del direttore del Tavoliere nella seconda camera nelle cause d'interesse di quell'amministrazione fiscale.

— Reale Rescritto del 26 ottobre col quale si prescrive essere competente a procedere il contenzioso amministrativo nella causa col marchese di Sortino poichè trattasi di occupazione di cosa pubblica.

— Circolare del 27 ottobre portante disposizioni a punire i rei di contrabandi.

— Circolare del 21 ottobre portante altre disposizioni a punire i rei di contrabando.

— Circolare del 3 novembre con la quale si traccia il modo di procedere contro gli autori e fautori dei contrabandi.

— Reale Rescritto del 5 novembre col quale si stabilisce che i funzionari ed impiegati regi non debbono assumere incarichi per affari de' privati.

— Circolare del 10 novembre con la quale si prescrive non dover farsi uso nelle intimazioni, e coazioni contro i debitori de' comuni e monti frumentari degli stessi intimatori, e di carte per avvertimenti simili a quelle adoperate per la esazione delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 10 novembre portante disposizioni sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che nell'interesse del patrimonio ecclesiastico potrebbero pel decorso del decennio decadere.

— Reale Rescritto del 17 novembre portante la creazione di una commissione per proporre i mezzi opportuni per lo scioglimento della promiscuità in Sicilia.

— Reale Rescritto del 17 novembre col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dall'altra.

— Circolare del 21 novembre portante il divieto d'immobilizzarsi rendite sul gran libro per cauzioni de' contabili, senza che le loro nomine sieno state partecipate al direttor generale del gran libro.

— Ministeriale del 21 novembre con la quale si determina che le indennità stabilite a favore de' componenti la corte marziale marittima si paghino in vista de' loro disimpegni.

— Circolare del 21 novembre portante ulteriori disposizioni pei rei di controbando.

— Reale Rescritto del 24 novembre con cui si partecipa, che in rimpiazzo del defunto presidente commendator Tavassi sia nominato il cavalier Navarro per uno de' due compromessari nell'ultimazione delle quistioni tra il patrimonio regolare e le amministrazioni diocesane.

— Circolare del 24 novembre con la quale si prescrive che la real riserva di Agnano rimanga com'è attualmente per real divertimento di caccia.

— Reale Rescritto del 24 novembre col quale si danno le regole da tenersi presenti nello arrivo delle lettere sui pacchetti a vapore.

— Circolare del 28 novembre con la quale si stabilisce che non possonsi destinare al servizio del corpo degli artiglieri littorali le reclute spedite ai depositi, e quelle che fossero state rimandate in famiglia.

— Reale Rescritto del 29 novembre portante la istituzione di due banchi ugnali a quelli esistenti in Napoli, l'uno per Palermo, l'altro per Messina.

— Reale Rescritto del 29 novembre portante una nuova proroga per la intitolazione dei ruoli censuari delle mense, badie e benefici di regio padronato.

— Circolare del 1 dicembre con la quale s'inculca l'esatto adempimento delle disposizioni già date onde interrompere la prescrizione trentenaria.

— Reale Rescritto del due dicembre col quale si estende a tutti i monisteri il beneficio de' ruoli esecutivi de' debitori nel modo stesso che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane, e che concede altra proroga per la formazione ed invio de' quadri de' debitori del clero e patrimonio regolare.

— Ministeriale del 3 dicembre con la quale si determina che le cauzioni de' contabili dello stato sono da esaminarsi dalla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 3 dicembre portante la istallazione di

una commessione di sorveglianza pei dazi indiretti nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 3 dicembre col quale si danno le norme per interrompere la prescrizione trentenaria nelle decime sacramentali.

— Reale Rescritto del 5 dicembre col quale si dichiara che la pubblicazione della misura e titolazione delle terre del tavoliere sia operativa ancora ad interrompere la prescrizione.

— Circolare del 6 dicembre portante disposizioni sulla costruzione de' campisanti ne' comuni della Sicilia.

— Circolare del 10 dicembre con la quale si stabilisce che non sono permessi per regola fissa i quinti negli arrendamenti de' cespiti fiscali, ma in qualche caso speciale può accordarsi un premio per rompere il monopolio.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre col quale si detta il modo come fare l'elezione delle donzelle che mantengonsi nel collegio di marina.

— Reale Rescritto del 18 dicembre col quale si crea una commessione provinciale per vigilare sulla condotta di tutti gl'impiegati di regia nomina.

— Reale Rescritto del 19 dicembre col quale si approva la ricusa del monistero di S. Chiara in Cosenza di dare in censuazione un suo podere richiesto per orto agrario nella dipendenza della società economica.

— Reale Rescritto del 20 dicembre col quale si fissano i legati per estrazione del lotto tanto in favore dei ragazzi che estraggono i numeri che delle donzelle povere

— Reale Rescritto del 20 dicembre portante disposizioni per la reintegra di una ritenuta sulle pensioni ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 24 dicembre col quale si accorda la proroga di mesi quattro per la presentazione dei riveli dei fondi occultati nella formazione del catasto fondiario.

— ANNO 1839 —

— Reale Rescritto del 3 gennaio col quale si comunica la sovrana risoluzione contenente il divieto a'tribunali di pronunziare sull'eccezione di prescrizione in opposizione alle dimande della Chiesa.

— Disposizione del 10 gennaio con la quale si stabilisce che le sole vaccinazioni riuscite dan dritto a compenso ai professori.

— Reale Rescritto del 24 gennaio col quale si prescrive che nelle feste de' santi protettori che hanno luogo ne' comuni il sindaco ed il corpo municipale debbono nelle chiese avere un posto separato e distinto dalle altre autorità.

— Reale Rescritto del 26 gennaio col quale si prescrive di ripartirsi tra'soli e veri capienti i prodotti di que' contrabandi doganali, il cui valore non oltrepassi i ducati nove.

— Circolare del 28 gennaio con la quale si stabisce che gl'impiegati de' dazi indiretti, e delle varie regie sono esenti dalle guardie urbane.

— Reale Rescritto del 29 gennaio col quale si accorda una proroga ai contabili che a norma del rescritto del 1836 trovansi decaduti dagl'impieghi per non aver convertito la loro cauzione.

— Ministeriale del 6 febbraio con la quale si dettano le ragioni per sostenere di regio padronato i beneficii dei SS. Felice e Crescenzo in Giugliano, e di Santa Lucia.

— Reale Rescritto del 6 febbraio col quale si prescrive che in ogni anno deve formarsi una lista di eligibili suppletoria per le cariche comunali.

— Reale Rescritto del 6 febbraio col quale si prescrive che resti libero il cabataggio a norma della legge sul grano, farina, biscotto e pasta nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 9 febbraio col quale si dichiara che la sentenza dell'autorità giudiziaria intervenuta in causa ecclesiastica si debba avere come atto illegittimo, senza verun effetto, e senza bisogno di esser impugnato nei modi di legge.

— Reale Rescritto del 9 febbraio col quale si danno disposizioni a regolare il passaggio dei soldati nella forza doganale.

— Reale Rescritto del 20 febbraio col quale si prescrive che gli arredi vescovili destinati all'esercizio di funzioni sagre ed al servizio prettamente ecclesiastico non debbano passare agli eredi di vescovi, ma rimanere nelle rispettive chiese.

— Circolare del 26 febbraio con la quale si determinano i documenti necessari per le liquidazioni delle pensioni di giustizia.

— Ministeriale del 9 marzo con la quale si provocano di-

sposizioni onde la gran corte civile di Trani rettifichi l'erronea intelligenza del real rescritto de'29 dicembre ulimo e non si arresti il corso della giustizia.

— Reale Rescritto del 12 marzo col quale si stabilisce non doversi soggettare le vedove degl'impiegati defunti al peso di pagare a prò della real tesoreria il due e mezzo per cento non soddisfatto per qualche anno, sul soldo o gratificazione da essi goduta.

— Reale Rescritto del 12 marzo contenente alcune osservazioni sullo stato de' censi dopo la proroga alla pubblicazione de' quadri delle rendite costituite e prescritte.

— Circolare del 13 marzo con la quale si stabilisce che interrotta la prescrizione può agirsi bonariamente coi debitori verso l'erario od illegittimi detentori de'fondi demaniali.

— Reale Rescritto del 16 marzo portante disposizioni a regolare la difesa dei comuni nei giudizii contro gli antichi feudatari.

— Reale Rescritto del 18 marzo col quale si stabilisce l'interesse sulla pignorazione delle pannine presso il banco delle due Sicilie.

— Reale Rescritto del 20 marzo col quale si dà la norma come debba computarsi l'anzianità di servizio degli ex-religiosi.

— Reale Rescritto del 23 marzo portante la ripristinazione de' frati minimi in Marigliano.

— Reale Rescritto del 23 marzo col quale si determina che i direttori e gli altri agenti dei dazii indiretti hanno diritto alla comunicazione dei rapporti semasforici sulle scoverte di mare.

— Ministeriale del 23 marzo portante osservazioni sul beneficio de'quinti che si accordano per vantaggiare le rendite fiscali.

— Ministeriale del 28 marzo per disapprovare che nei nuovi ruoli si riportino le rendite già segnate nei precedenti.

— Reale Rescritto del 2 aprile col quale si prescrive che il sistema adottato per le sentenze o decisioni che contengono condanne di spese accredenzate fosse esteso anche pe'casi nei quali non vi è stata condanna di spese a favore dell'amministrazione del registro e bollo.

— Circolare del 19 aprile con la quale si prescrive che non

si debbano rimpiazzare dai comuni i requisiti che disertano durante la sospensione della loro marcia per l'armata.

— Reale Rescritto degli 11 aprile col quale si rivoca la misura del doppio dazio imposto su le merci e le produzioni di origine austriaca avendo quella nazione contromandato gli ordini per la sopratassa del dritto di tonnellaggio.

— Circolare del 17 aprile con la quale si vieta darsi corso a'reclami tardivi dei sindaci avverso le determinazioni dell'intendente sui conti morali.

— Circolare del 20 aprile con la quale si determina che le spese di scrittoio delle deputazioni di salute non sono a carico da' comuni ma sibbene debbono cedere sui dritti sanitarii.

— Reale Rescritto del 20 aprile perchè si verifichi l'esistenza e la costruzione regolare de'campisanti in ciascun comune, se ne solleciti il compimento, e si permetta che i vescovi e le religiose di clausura sieno seppelliti nelle chiese.

— Circolare del 29 aprile portante disposizioni sull'arresto personale de' contabili de' comuni, e dei pubblici stabilimenti.

— Reale Rescritto del 29 aprile col quale si risolve il quesito se nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia per impiegati i quali essendo stati prima esonerati ed indi restituiti ad impiego si possano congiungere i servizi che precedettero la esonerazione.

— Reale Rescritto del 1 maggio col quale s'ingiungono alcuni adempimenti pei matrimonii tra persone non cattoliche.

— Reale Rescritto del 4 maggio portante disposizioni sui gravami di rito avverso i giudicati de'collegii giudiziarii.

— Ministeriale del 6 maggio con la quale si prescrive che l'esame e giudizio delle cauzioni de' contabili dello stato, e di ogni altra persona che, per cautela de' fondi regi, è a ciò obbligata, si appartiene alla gran corte de' conti.

— Circolare degli 8 maggio con la quale si prescrive, che i sindaci non debbono ricusarsi al servizio delle sussistenze militari.

— Circolare del 18 maggio con la quale si dispone che per supplire all'omissione su' registri dello stato civile dell'atto di nascita di un requisito di leva, si deve osservare il disposto nell'articolo 18 delle leggi civili, appartenendo al pubblico

ministero la provocazione della relativa sentenza dal tribunale in conseguenza di avviso degl'intendenti.

— Reale Rescritto del 18 maggio col quale si danno disposizioni a regolare la pittura delle barche dell'amministrazione de' dazii indiretti e quelle della regia.

— Reale Rescritto del 21 maggio portante disposizioni per la verifica delle casse degl'impiegati contabili delle amministrazioni.

— Reale Rescritto del 22 maggio con cui si stabilisce che i maestri de' seminarii sieno ad nutum de' vescovi.

— Ministeriale del 24 maggio con la quale si apporta una modifica al regolamento sulla cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 25 maggio col quale si fissa il trattamento de'bastimenti appartenenti al governo di Sardegna e di quelli del regno delle due Sicilie.

— Circolare del 28 maggio con la quale si danno le disposizioni a regolare il servizio de' pieghi per la corrispondenza delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 29 maggio con la quale si stabilisce che le perizie per opere di campisanti si debbono rendere e vistare dall'ingegnere di acque e strade direttore della provincia.

— Ministeriale del 31 maggio con la quale si danno disposizioni a regolare le dissodazioni sulle quali anteriormente alle legge del 1817 una parte delle terre fu dissodata.

— Ministeriale del 3 giugno con la quale si prescrive che l'esame ed il giudizio delle cauzioni da rendersi dai contabili dello stato appartiene alla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 3 giugno col quale si approva la rettifica delle tasse sui negozianti e cambisti per varii comuni, analogamente al voto del consiglio provinciale di Palermo e Caltanissetta.

— Reale Rescritto del 3 giugno col quale si approva la rettifica della tassa sui negozianti sborsanti e cambisti per varii comuni analogamente al voto del consiglio provinciale di Girgenti.

— Reale Rescritto del 4 giugno col quale si prescrive che alle donzelle orfane degl'impiegati qualora per legge competa il dritto della pensione si appartiene pur l'altro dell'annata di pensione andando a marito.

— Reale Rescritto degli 8 giugno col quale si dispone di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie anche degli stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni.

— Reale Rescritto del 12 giugno portante disposizioni per far cessare i disordini onde si renda men facile la impetrazione delle dispense di primo grado di affinità ne' matrimonii.

— Circolare del 15 giugno con la quale si prescrive che i soprintendenti generali, e le deputazioni sanitarie del regno possono far uso della corrispondenza telegrafica per lo mezzo di determinate autorità.

— Circolare del 15 giugno con la quale si prescrive che all'omissione ne' registri dello stato dell'atto di nascita di un requisito di leva deve supplirsi con sentenza del tribunale civile da provocarsi dal procuratore del Re in seguito di avviso degl'intendenti delle rispettive provincie.

— Reale Rescritto del 15 giugno portante disposizioni sull'aggiusto degli averi spettanti a quegli individui del real servizio che passano nel ramo doganale.

— Reale Rescritto del 18 giugno col quale si prescrive che le disposizioni del decreto de' 28 luglio 1818 rignardanti le liquidazioni delle pensioni militari non sono applicabili agl'impiegati civili, e quindi non possono ricongiungersi i due interrotti periodi di servizio nella liquidazione.

— Ministeriale del 22 giugno portante alcune distinzioni per l'aggiusto di rate di un beneficio, la di cui unica rendita consiste in grano.

— Reale Rescritto del 22 giugno che dà le norme onde lo stabilimento di S. Maria Maddalena di Rossano sia ripristinato a monastero.

— Reale Rescritto del 26 giugno col quale si prescrive che la liquidazione delle pensioni di ritiro dei musicanti nativi dei reali dominii che servono nei corpi svizzeri, dev'eseguirsi con le norme stabilite nel decreto de' 3 maggio 1816 e non quelle fissate nelle capitolazioni.

— Reale Rescritto del 27 giugno col quale si prescrive che le copie degli atti contemplati nel numero 20 dell'articolo 16 della legge sul registro sieno esenti da questa formalità.

— Reale Rescritto del 29 giugno sulle onorificenze, privilegi

e dignità concedute al correttore della real casa santa degl'incurabili.

— Reale Rescritto del 10 luglio col quale si prescrive che presentandosi qualche sacerdote greco, pria che questi sia abilitato all'esercizio del sacro ministero le di lui carte sieno spedite alla nunziatura ond'esser esaminate dalla sagra congregrazione de propaganda fide.

— Reale Rescritto del 10 luglio col quale si danno disposizioni a reprimere i controbandi in Caltanistetta.

— Reale Rescritto del 13 luglio col quale si determina che il giudizio di azione civile in materia di strade si appartiene al contenzioso amministrativo e vieppiù se atti, o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa.

— Reale Rescritto del 16 luglio col quale si determina che il contenzioso amministrativo è competente nell'esperimento delle azioni, che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa, quantunque dirette fossero contra privato.

— Circolare del 16 luglio con la quale si danno disposizioni a regolare le rinnovazioni delle iscrizioni d'interesse del patrimonio regolare ed ecclesiastico.

— Reale Rescritto del 17 luglio col quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse da'consigli d'intendenza nell'esame de' comuni minori che hanno una rendita al di sotto di ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla gran corte de'conti.

— Reale Rescritto del 17 luglio col quale si danno ulteriori disposizioni a regolare il passaggio de' militari nella forza doganale.

— Reale Rescritto del 19 luglio col quale si fissa l'indennità da accordarsi ai sotto direttori ed ispettori in caso di viaggio e di pernottazione fuori residenza.

— Reale Rescritto del 19 luglio col quale si stabilisce di abolirsi il sistema d'imputare le spese per personale sui fondi della tesoreria per materiali delle strade.

— Circolare del 24 luglio con la quale si chieggono alcune notizie sulle chiese ricettizie e collegiate nel riflesso della formazione ed approvazione del piano dei titoli delle sacre ordinazioni.

— Reale Rescritto del 14 luglio portante disposizioni a rego-

lare la ritenuta del due e mezzo per cento per gl'impiegati comunali onde aver dritto alla pensione di giustizia.

— Circolare del 24 luglio con la quale si prescrive il sollecito compimento dei campisanti, e si danno delle istruzioni al proposito.

— Circolare del 3 agosto con la quale si richiama l'esatto adempimento del peso delle messe, a preferenza di ogni altro annesso ai benefieii.

— Reale Reseritto del 3 agosto portante disposizioni a regolare il servizio del corpo degl'ingegneri di acque e strade.

— Reale Rescritto del 6 agosto col quale si prescrive che l'inibizione di due impieghi, e di due soldi deve intendersi solamente per quegl'impiegati i di cui soldi sono a peso del tesoro.

— Reale Rescritto del 6 agosto col quale si fissano gli averi a favore degl'impiegati addetti all'uffizio di garantia de' lavori di oro e di argento in Trapani.

— Reale Rescritto degli 8 agosto portante la sovrana risoluzione sui voti del consiglio provinciale di Catania per la distribuzione della tassa mercantile imposta sui negozianti, sborsanti e campisti.

— Circolare del 14 agosto con la quale si prescrive che gl'individui che vogliono esimersi dal servizio delle guardie d'onore debbono presentare sei cavalli di determinate qualità, colla facoltà di farli introdurre dall'estero.

— Circolare del 14 agosto con la quale si chiama in osservanza il regolamento sugli stipendi dovuti ai medici condottati.

— Reale Rescritto del 17 agosto col quale si prescrive che gl'impiegati dell'orfanotrofio militare possono prendere il soldo anticipato dalla cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 20 agosto col quale si determina che i pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche debbono esser fatti direttamente dalla tesoreria alle parti e non già per mezzo degl'intendenti come prima praticavasi.

— Reale Rescritto del 20 agosto col quale si dichiara conservato il sistema di prescieglіersi i pesatori abruzzesi tra comuni di Aquila Solmona e castel di Sangro.

— Reale Rescritto del 20 agosto col quale si prescrive che

la ritenuta da imporsi agli appaltatori di opere pubbliche pei lavori che debbon fare gl'ingegneri de' ponti e strade resti stabilita al tre per cento.

— Reale Rescritto del 29 agosto portante disposizioni a regolare il servizio pei lavori delle opere pubbliche affidate agl'ingegneri ed alle deputazioni provinciali.

— Reale Rescritto del 24 agosto con cui si approva lo stabilimento dell'ospizio dei minori conventuali in una parte del convento di Barra, nella dipendenza però del convento di S. Lorenzo Maggiore di Napoli.

— Reale Rescritto dei 24 agosto sullo stesso oggetto.

— Ministeriale del 28 agosto con cui si dimostra che il locale del soppresso monistero delle Benedettine di Ugento, non rinnendo le due circostanze richieste per riconoscersi addetto agli usi pubblici, si abbia a reputare come proprietà ritornata alla chiesa.

— Reale Rescritto del 28 agosto col qnale si determina che il corpo degl'ingegnieri vien diviso in due sezioni; l'una per le opere a carico del tesoro, l'altra per le opere provinciali.

— Reale Rescritto del 21 agosto col qnale si determina che l'esperimento e gindizio delle azioni civili derivanti dalla legge de' 25 febbraio 1820 sul tavoliere di Puglia, si appartiene al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 7 settembre col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga contesa di validità, o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione, la causa passa di diritto al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 7 settembre col qnale si prescrive che il soldato congedato, che dopo l'ottenuto congedo passa alla forza doganale, non abbia dritto alla cumnlazione di servizio.

— Reale Rescritto del 10 settembre col quale si promnlgano le sovrane disposizioni relative alla degretazione degli ecclesiastici condannati.

— Ministeriale del 14 settembre con la qnale si partecipano le norme che si osservano ne' reali dominii continentali nei casi di fallimento, o di vuoti di cassa de' contabili dello stato per lo indennizzo dell'equivalente somma sulla cauzione.

— Reale Rescritto del 14 settembre col quale si dichiara che il termine di sei mesi accordato a' monasteri de' religiosi di ambo i sessi fu di rigore per la formazione ed invio de' quadri de' debitori di rendite costituite, e non già per la pubblicazione di essi.

— Circolare del 18 febbraio con la quale si prescrive che le famiglie i di cui figli trovansi al servizio dell'armata come ingaggiati goder debbono della disobbligazione dal fornire delle reclute ne' sensi del disposto nell'art. 27 del decreto organico per la leva.

— Ministeriale del 18 settembre con cui si partecipano le disposizioni date onde terminare per via di compromesso le quistioni pendenti tra il ramo di guerra ed il patrimonio regolare sulla proprietà de' locali de' soppressi monisteri.

— Reale Rescritto del 21 settembre col quale si danno alcune spiegazioni intorno ai quadri de' debitori di decime sagramentali.

— Reale Rescritto de' 24 settembre col quale si ordina la più esatta osservanza degli art. 22 e 23 del concordato relativi alle facoltà de' vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero.

— Reale Reseritto del 24 settembre con cui si danno le convenienti disposizioni sul beneplacito apostolico in taluni casi di locazioni ed alienazioni di beni ecclesiastici.

— Circolare del 25 settembre portante una dichiarazione pe' consigli d'intendenza nella discussione e revisione de'conti materiali.

— Circolare del 29 settembre con la quale si stabilisce che quanto negli avvisi telegrafici non si comanda di servirsi di staffette, devesi far uso della posta, o della corrispondenza ordinaria di gendarmeria.

— Reale Rescritto del 28 settembre con cui opportunamente si provvede al seppellimento dei cadaveri in que' comuni che tuttora mancano de' campisanti.

— Circolare del 28 settembre con la quale si provvede al sistema da osservarsi da' sindaci nelle spese di urgenza.

— Circolare del 28 settembre con cui si rimette il real decreto contenente le norme per le opere di bonificazione delle terre paludose.

— Ministeriale del 2 ottobre portante alcuni chiarimenti relativamente alla restituzione de' capitali a' luoghi pii.

— Reale Rescritto del 5 ottobre portante la riduzione della tassa del patrimonio sacro.

— Reale Rescritto del 5 ottobre con cui si partecipa il concerto preso dagli alti commissari esecutori del concordato relativamente alla classificazione delle collegiate.

— Reale Rescritto del 9 ottobre col quale si determina che al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, e che proceder poi deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle fabbriche, e se le medesime servono di sostegno alla pubblica piazza e di comodo alla popolazione.

— Reale Rescritto del 12 ottobre col quale si determina che l'esame di quistione di condominio privato su di un macello comunale si appartiene al contenzioso amministrativo, affin di definirsi preliminarmente se l'amministrazione aveva diritto, o no, per traslocare altrove il macello.

— Circolare del 12 ottobre portante le indicazioni de' documenti da presentarsi per la liquidazione delle pensioni a favore degl'impiegati comunali.

— Reale Rescritto del 16 ottobre con cui, nel rimettersi il real decreto relativo allo stabilimento della collegiata in S. Maria delle Monache, al passaggio nella medesima chiesa della parrocchia de' SS. Filippo e Giacomo, ed al permesso delle insegne pe' canonici e mansionari, si dispone di rassegnarsi alla sovrana intelligenza i corrispondenti statuti pel capitolo.

— Ministeriale del 23 ottobre sulle iscrizioni ipotecarie da prendersi o da rinnovarsi.

— Reale Rescritto del 25 ottobre col quale si stabilisce che le misure, e valutazioni de' lavori provinciali si debbono eseguire coll'intervento di tutti i deputati delle opere pubbliche.

— Reale Rescritto del 26 ottobre con cui si dispone che nella causa di una parrocchia di padronato laicale debba procedere la curia vescovile, sentendo gl'interessati, e dando luogo a' legittimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche.

— Circolare del 5 novembre con la quale si stabilisce che

gl'impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbono godere la metà del soldo durante il biennio di esperimento.

— Bolla pontificia del 5 novembre portante la ripristinazione dell'ordine di Malta nel regno delle due Sicilie.

— Bolla pontificia del 5 novembre sui benefizi semplici di libera collazione.

— Bolla pontificia del 5 novembre contenente alcuni provvedimenti per le nomine alle abadie concistoriali.

— Reale Rescritto del 6 novembre che ha relazione alla provvista fatta dal vescovo di una parrocchia su di cui un comune possiede il dritto di nomina.

— Reale Rescritto del 6 novembre diretto ad ottenere che i detenuti non mancassero nelle prigioni delle cure religiose de' cleri, e degli esercizi spirituali.

— Circolare del 6 novembre diretta a promuovere lo stabilimento de' seminari ove non esistessero, ed a far prosperare negli esistenti la condizione sotto il doppio aspetto della morale e delle scienze.

— Reale Rescritto del 6 novembre portante varie disposizioni sulla spedizione dei generi depositati nelle dogane di Napoli e Palermo.

— Circolare del 9 novembre che dà le norme sulle formalità del bollo e registro negli atti di concorso per provviste ecclesiastiche.

— Circolare del 9 novembre con la quale si prescrive che il sostituito non può conseguire l'esenzione dal servizio militare sulla considerazione di essere stato rimpiazzato da unico assoluto.

— Circolare del 20 novembre con la quale si stabilisce il dritto da corrispondersi da' cancellieri titolari a' sostituiti che lavorano negli uffizi di conciliazione.

— Circolare del 29 novembre portante la risoluzione di dubbi elevati sulla costruzione de' campisanti.

— Reale Rescritto del 26 novembre col quale si determinano le formalità alle quali van soggette le trascrizioni delle sentenze portanti costituzioni di patrimoni sacri.

— Reale Rescritto del 26 novembre col quale si stabilisce che nella provvista di piazze di uscieri, barandieri, carcerieri e servienti comunali sieno preferiti gl'individui del reggimento dei reali veterani.

— Ministeriale del 27 novembre che dichiara nullo il contratto di locazione per una durata maggiore di quattro anni.

— Circolare del 27 novembre con la quale si stabilisce essere di esclusiva attribuzione delle autorità comunali l'assegnare l'alloggio ai militari nelle case degli abitanti.

— Reale Rescritto del 27 novembre col quale si stabilisce che i marinari della flottiglia Trapanese disarmata che hanno gli anni di servizio per la pensione di ritiro, ne riceveranno l'equivalenza sul ruolo provvisorio senza forma di liquidazione, ed a titolo di pensione di grazia; coloro poi che non avranno compiuto il primo periodo per gli anni di servizio saranno arrollati, se il vogliono, tra li 700 marinari di nuova leva per compiere gli anni di servizio, onde aver diritto alla pensione.

— Rele Rescritto del 27 novembre col quale si risolve il dubbio se la multa inflitta contro i capitani regnicoli reduci da Malta senza il certificato di quel console sia applicabile al caso che i detti certificati non trovansi corrispondenti alle quantità verificate.

— Reale Rescritto del 7 dicembre col quale si dispone che per la conservazione de' libri parrocchiali non si faccia alcuna novità all'attuale stato.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre col quale si determina che tutta la causa, in azione civile, passa al contenzioso amministrativo non già la parte sola di essa che riguarda validità, legittimità, o interpretazione.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre col quale si concede il beneficio del venti per cento a quei carichi provvenienti con legni reduci dal Baltico.

— Reale Rescritto del 12 dicembre col quale si stabilisce non farsi novità alle disposizioni esistenti per le navigazioni sul Baltico e nelle Indie orientali.

— Ministeriale del 14 dicembre per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in alcuni stadi del giudizio di espropriazione, ed anche su' fondi alienati e posseduti da' terzi.

— Circolare del 14 dicembre diretta a conoscere il numero degli alunni esistenti in ciascun seminario.

— Ministeriale del 14 dicembre con la quale si approva il regolamento per la perlustrazione della brigata forestale di Banzi sulle proprietà del tavoliere di Puglia in Montesarico.

— Circolare del 18 dicembre con cui s'inculca la più esatta osservanza delle disposizioni sovranamente emanate pel sepellimento dei cadaveri in quei comuni ove tuttora si manca di camposanti regolari e di cappelle rurali.

— Istruzioni del 20 dicembre riguardanti il servizio delle strade ed altre opere regie e si stabiliscono le norme a seguirsi per la relativa contabilità.

— Circolare del 21 dicembre portante disposizioni per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie.

— Circolare del 21 dicembre con la quale si determinano le attribuzioni dei commissari di guerra presso i consigli di ricezione.

— Ministeriale del 21 dicembre con la quale si approvano le istruzioni ed alcune riforme agli attuali regolamenti di ponti e strade per ciò che concerne lavori regi, ne' quali veruna ingerenza debbono prendervi le officine delle intendenze.

— Ministeriale del 23 dicembre portante disposizioni a rompere i monopoli nelle diverse contrattazioni col governo e con le pubbliche amministrazioni.

— Reale Rescritto del 28 dicembre col quale si prorogano per altri due anni i benefizi accordati alla bandiera nazionale nelle navigazioni sul Baltico e nelle Indie orientali ed occidentali.

— Reale Rescritto del 30 dicembre col quale si determina che a cominciare dal venturo anno in poi rimanga rivocata la disposizione contenuta nell'articolo 13 del decreto de' 30 novembre 1825 circa la imputazione de' prodotti della fondiaria e del macino.

— ANNO 1840 —

— Reale Rescritto del 1 gennaio col quale si prescrive che i generi ad uso della real truppa e dell'esercito non van soggetti a dazio.

— Reale Rescritto del 13 gennaio che contiene più precise disposizioni sulle condizioni de' campisanti, sulla sollecita costruzione dei medesimi, e sul seppellimento de' cadaveri ne' comuni che tuttora ne mancano.

— Circolare del 18 gennaio con cui si richiamano in piena

osservanza le antecedenti disposizioni dirette ad assicurare la esatta tenuta e la rigorosa conservazione dei libri parrocchiali.

— Circolare del 29 gennaio con cui si confermano le disposizioni antecedentemente emanate sul seppellimento de' cadaveri in quei comuni che tuttora mancano di campisanti.

— Reale Rescritto del 30 gennaio portante le norme ad osservarsi in riguardo al pagamento delle pensioni dovute ai sotto-uffiziali e soldati de' cannonieri marinari, in pendenza dell'approvazione della liquidazione delle pensioni.

— Reale Rescritto de' 31 gennaio col quale si approva il regolamento per gli esiti da farsi sui fondi provinciali e della tesoreria di Sicilia relativamente al ramo di affari interni, in conformità di ciò che praticasi per lo stesso dipartimento nei reali domini continentali.

— Reale Rescritto del 5 febbraio col quale si dispone che l'inibizione all'ammessione de' volontari riguarda soltanto i corpi dell'armata nazionale, e non i consigli di ricezione ed i reggimenti siciliani.

— Circolare del 13 febbraio con la quale si dichiarano incompatibili le funzioni di conciliatore e quelle di notajo.

— Circolare dei 15 febbraio portante l'osservanza delle prescrizioni canoniche per le locazioni o alienazioni dei beni ecclesiastici.

— Circolare del 15 febbraio con la quale viene promulgato il decreto ed il regolamento relativo all'ascrizione marittima.

— Circolare del 21 febbraio con la quale si apportano dilucidazioni ai dubbi elevati in riguardo alle matricole degl'individui della riserva, a' permessi che loro si accordano, ed altro.

— Reale Rescritto del 29 febbraio portante disposizioni per lo servizio del porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 4 marzo col quale si risolve il dubbio quale debba essere il dritto fiscale nella registrazione dei certificati di non seguita conciliazione innanzi ai consigli d'intendenza.

— Circolare degli 11 maggio con la quale si eccita lo zelo dei parrochi non solo col non rifiutarsi a benedire i cadaveri nelle case dei poveri, ma altresì col concorrere a diffondere e raffermare le sane massime della nostra sacrosanta religione.

— Circolare degli 11 marzo con la quale si permette che una

persona versata nelle cose legali assista presso del procuratore del Re ne' giudizi tra i comuni e gli antichi feudatari.

— Reale Rescritto del 14 marzo che indica le norme come debbasi procedere alla provvista di un beneficio di patronato misto.

— Circolare de' 14 marzo con cui si fa prevenzione alle autorità giudiziarie della riduzione della tassa diocesana de' patrimoni sacri.

— Reale Rescritto del 18 marzo col quale si determina che sono competenti i giudici del contenzioso giudiziario a pronunziare sulle quistioni di validità di sequestro fondato ad azione per credito, salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni, che possono mai sorgere di legittimità, validità ed interpretazione di pubblico atto.

— Reale Rescritto del 11 marzo portante varie disposizioni per lo trasporto e caricamento de' sali.

— Ministeriale del 28 marzo con la quale si danno le norme come debbonsi trattare i partecipanti delle chiese ricettizie, che si assentano dalle diocesi per far del bene altrove.

— Circolare del 28 marzo con cui si partecipa la sovrana disposizione che in caso di matrimonio di un individuo protestante dei reggimenti svizzeri con suddita cattolica, non si accordi il permesso militare, nè si esegua il matrimonio, se non siasi prima ottenuta la dispensa dal sommo pontefice.

— Circolare de' 28 marzo perchè i vescovi procedano d'accordo con gl'intendenti nell'adempimento de' sovrani comandi relativi ai campisanti.

— Bolla pontificia de' 31 marzo per elevare a parrocchia dipendente dal cappellano maggiore la cappella nel sito di Portici.

— Circolare del 1 aprile con la quale si proibisce di ricevversi per la esecuzione o sicurezza di appalti e contratti obbliganze su' beni costituiti per patrimoni sacri.

— Reale Rescritto del 3 aprile col quale si stabilisce che alle quarte piazze di ducati venti in sopra non si propongono che individui di meriti straordinarii e per urgenti e comprovati motivi di bisogni di benemerite famiglie.

— Circolare dei 4 aprile con la quale si prescrive che la sovrana risoluzione dei 14 febbraio 1830 con cui fu disposto che elassi gli anni quaranta non possono più chiedersi li maritaggi

promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa dichiarazione de' fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità di anni è estesa nei reali domini oltre il faro.

— Circolare degli 11 aprile con la quale si danno delle dilucidazioni in riguardo alle facoltà che rimangono tuttavia attribuite alle deputazioni metriche su' pesi e misure, dopo la pubblicazione della legge de' 12 dicembre 1816 in Sicilia.

— Circolare de' 15 aprile onde provvedere decentemente a' modi di far ascoltare la messa a' detenuti.

— Reale Rescritto degli 8 maggio col quale si risolve un dubbio in materia di registrazione verificatasi ne' reali dominii oltre il faro.

— Reale Rescritto del 10 maggio col quale si prescrive che tutte le autorità tante giudiziarie che amministrative sono direttemente responsabili della esecuzione degli ordini che ricevono.

— Reale Rescritto del 12 maggio portante disposizioni a regolare la riscossione dei dritti fiscali e de'salari dei conservatori per le iscrizioni ipotecarie prese a credito.

— Circolare de' 13 maggio diretta a promuovere le limosine per lo mantenimento dei santi luoghi in Palestina.

— Reale Rescritto del 16 maggio col quale secondo l'avviso della gran corte de' conti in Palermo si rigetta il reclamo prodotto da un appaltatore in materia di competenza giurisdizionale.

— Reale Rescritto del 18 maggio portante varie disposizioni a regolare la tassa dei negozianti sborsanti e cambisti della provincia di Noto.

— Ministeriale del 18 maggio con la quale si stabilisce che i contabili dello stato per l'ammissione diffinitive delle loro cauzioni sono sottoposti alla pronunziazione della gran corte dei conti nulla ostande le sentenze emesse da' tribunali ordinarii precedentemente sulle canzioni stesse.

— Reale Rescritto del 22 maggio portante la sovrana risoluzione sulla quistione se cioè debbano esser soggetti alla ritenuta del dieci per cento gl'impiegati temporanei presso la direzione de' rami e dritti diversi addetti al ramo dagli spogli e sedi vacanti

— Reale Rescritto del 22 maggio col quale si risolve la quistione se debbano o pur nò cessare le somministrazioni delle

sementi e de' soccorsi ai censuarii dei fondi delle amministrazioni de' beni ceduti dalla real casa.

— Reale Rescritto del 27 maggio col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga la contesa di validità, o d'interpretazione di atto dell'amministrazione, la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 27 maggio col quale si prescrive il modo da fare le visite domiciliari ai militari.

— Circolare de'30 maggio sull'accompagnamento religioso nel trasferimento di cadaveri al camposanto, terminate l'esequie in chiesa.

— Regolamento del 31 maggio formato per lo consiglio edilizio di Napoli in esecuzione del real decreto de'22 marzo 1839.

— Reale Rescritto de' 3 giugno col quale si prescrive che i velieri debbono anche esser compresi nelle matricole dell'ascrizione marittima come veri artigiani di mare.

— Reale Rescritto del 6 giugno col quale si determina che il decreto del 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli affari interni è reso comune alla Sicilia.

— Reale Rescritto del 6 giugno col quale si prescrive che le autorità civili non possono dar esecuzione a qualunque provvedimento, che contenesse espressa commuta di volontà di un testatore senza la sovrana autorizzazione.

— Circolare del 10 giugno portante disposizioni a regolare le pompe religiose nell'accompagnamento de' cadaveri.

— Circolare del 18 giugno con la quale si prescrive non dovere le amministrazioni finanziere in qualunque modo far contratti con femmine.

— Circolare del 17 giugno con la quale si provvede ai mezzi opportuni affinchè i detenuti possono adempire alle prattiche religiose.

— Circolare del 20 giugno con la quale si prescrive che gl'individui della riserva che si ammalano debbono essere curati a carico degli ospizii civili.

— Circolare del 20 giugno con la quale si danno disposizioni circa i reclami in consiglio d'intendenza contro le nomine de' superiori delle congreghe.

— Circolare del 23 giugno con la quale si determina doversi pure allistare nelle matricole de'marinari gl'individui di anni 18 a 25 che si trovano già compresi nelle matricole de'mozzi, o alunni passati da'capitani di porti a' sindaci comunali, e che abbiano adempito ad una delle condizioni contemplate nell'articolo terzo del regolamento approvato con decreto de'20 gennaio 1840.

— Circolare del 27 giugno con la quale si prescrive che i commissari di guerra dovendosi co' consigli di ricezione condurre in occasioni di chiamata di uomini di mare al servizio in luogo diverso da quello ove risiedono, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni ed i capitani di porto nelle occasioni medesime surrogati dai sindaci comunali.

— Reale Rescritto del 1 luglio col quale si approvano le basi relative al reciproco trattamento de' legni a vapore francesi e di real bandiera che navigano nei porti di Napoli e Marsiglia.

— Circolare del 4 luglio con la quale si prescrive che non può farsi diritto a domande d'impiegati comunali dimessi dal servizio, o qualche vedova, o figli d'impiegati a' quali non ispetta pensione alcuna, di restituirsi le somme pagate pel due e mezzo per cento sui i di loro soldi.

— Ministeriale del 6 luglio con la quale si danno le norme da seguirsi dalla gran corte de' conti e dalla direzione generale de' rami e dritti diversi per lo ricsame delle cauzioni che i contabili si trovano aver date innanzi a' tribunali.

— Reale Rescritto degli 8 luglio col quale si prescrive non farsi novità sulle decime ed altri cespiti posseduti dall'arcivescovado di Messina.

— Circolare degli 11 luglio contenente un real rescritto che garentisce i dritti della patria potestà ne' matrimoni di coscienza di figli di famiglia.

— Reale Rescritto del 13 luglio portante la sovrana determinazione per la riduzione della tassa de' negozianti sborsanti e campisti della provincia di Trapani.

— Reale Rescritto del 13 luglio col quale si danno disposizioni a regolare il servizio degl'ingegneri di ponti e strade.

— Circolare del 22 luglio con la quale si dichiara chi debba sostituire i commessari di guerra presso i consigli di ricezione di aserizione in mancanza dei sindaci comunali.

— Reale Rescritto del 5 agosto col quale si fissano gl'incarichi del commessario di polizia che deve assistere al tiraggio del lotto.

— Reale Rescritto del 7 agosto col quale si dettano norme a seguire sulla competenza del contenzioso amministrativo.

— Circolare degli 8 agosto con la quale si prescrive che i cancellieri delle deputazioni sanitarie, o coloro che ne fanno le veci sono obbligati dare una cauzione nel quantitativo da fissarsi dal sopraintendente generale di salute.

— Reale Rescritto del 19 agosto portante le norme come doversi stabilire l'ammontare della rendita in generi appartenenti alla mensa di Catania.

— Reale Rescritto del 19 agosto col quale si attribuisce all'agente del contenzioso l'intera conoscenza delle liti delle amministrazioni finanziere e dell'avviamento che alle medesime debba darsi.

— Reale Rescritto del 19 agosto col quale si prescrive che agli alunni siciliani ammessi a studiare nella scuola d'applicazione dei ponti e strade sia dovuto un'emolumento di ducati otto mensili.

— Ministeriale del 26 agosto con la quale si partecipa la sovrana determinazione pel posto che i militari debbono occupare nelle diligenze quando viaggiano per affari di servizio.

— Circolare del 2 febbraio con la quale si stabilisce un dritto ai cancellieri dei conciliatori sulle obbliganze con i monti agrari.

— Circolare del 4 settembre con la quale si dichiara che le dimande per censuazioni di parte de' regi tratturi non debbonsi accogliere dovendo esser questi intangibili.

— Circolare de' 9 settembre per chiedere le opportune notizie non solo di alcune chiese ricettizie, ma altresì di tutte le altre alle quali non si fossero credute applicabili le disposizioni del breve impensa, indicando per queste ultime i titoli di vere collegiate, ed il giudizio che in conseguenza se ne forma della pretesa collegiata.

— Reale Rescritto del 9 settembre col quale si stabilisce che

i padri onusti in Sicilia che ritrovansi in possesso di franchigie debbono continuarne il godimento fino a che esisteranno.

— Circolare del 12 settembre portante disposizioni a regolare la spedizione dei pieghi della corrispondenza delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 16 settembre col quale si prescrive che avvenendo la morte, od il passaggio a seconde nozze di una vedova di un impiegato, la pensione che costei cessa di godere deve a' termini del decreto de' 3 maggio 1816 ripartirsi a rate eguali tra i figli del primo e del secondo letto, pei maschi fino a che non hanno oltrepassato gli anni 18, e per le femine fino a che non saranno maritate.

— Reale Rescritto del 19 settembre col quale si prescrive che non si può dar incominciamento a nuove opere comunali senza compiersi prima le incominciate.

— Reale Rescritto del 21 settembre col quale si stabilisce che nelle aggiudicazioni a' figli nei giudizi di espropria a danno dei loro genitori delle terre di dominio diretto del tavoliere è dovuto il laudemio.

— Reale Rescritto del 23 settembre col quale si rinnovano gli ordini perchè i primi eletti de' comuni verifichino lo stato delle strade e provochino la punizione degli autori delle loro degradazioni.

— Reale Rescritto del 30 settembre col quale si determina che il giudizio di contese per atto dell'amministrazione pubblica sulla di loro legittimità, o validità si appartiene al contenzioso amministrativo.

— Circolare del 30 settembre con la quale si proibisce di riceversi per la esecuzione o sicurezza di appalti o contratti obbliganze sui beni costituiti in patrimoni sacri.

— Circolare de' 30 settembre che eccita la dovuta attenzione per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nell'interesse del patrimonio regolare.

— Reale Rescritto del 2 ottobre col quale si risolve la quistione se i fittaiuoli delle terre salde del Tavoliere possano esser obbligati a versare nel maggio anche il terzo di canone scadibile in novembre.

— Circolare del 7 ottobre con la quale si stabilisce che i re-

quisiti della leva che avranno ottenuto di appartenere invece al corpo delle guardie d'onore rendendosi renitenti a vestirsi, disobbedienti al servizio, decadono dalla grazia ricevuta e sono restituiti a' consigli di leva senza potersi far sostituire da'cambi.

— Reale Rescritto del 7 ottobre col quale si conferma il regolamento per le spese comunali.

— Reale Rescritto del 14 ottobre col quale si stabilisce che nel pagamento degli onorari dovuti a' medici e cerusici condottati dei comuni deve unirsi il certificato dell'adempimento di quanto è ordinato nel real rescritto del 1 giugno 1822 per l'istruzione alle lavatrici nell'arte salutare dell'ostetricia, e da' consigli d'intendenza debbono riprovarsi i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

— Reale Rescritto del 16 ottobre col quale si prescrive che non si può in caso di pensione di ritiro gli anni di servizio prestati nel ramo militare, dal quale un individuo a propria domanda fu dismesso, congiungere a quelli che dopo qualche intervallo l'individuo stesso ha prestato in altro ramo.

— Circolare del 16 ottobre portante l'esenzione de' postieri de' lotti dal servizio attivo della guardia urbana.

— Circolare del 29 ottobre con la quale si prescrive che coloro che sono allistati per servire nelle guardie d'onore laddove uscissero al bussolo della leva, non possono esimersi dal servizio delle guardie medesime prestando ove il volessero, un cambio all'armata.

— Ministeriale de' 21 ottobre in cui per l'adempimento legale degli atti dello stato civile nei matrimoni de' sordi muti, si sviluppa il metodo adottato dalle autorità ecclesiastiche nella relativa celebrazione.

— Circolare degli 11 novembre con la quale si assimila al sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute quello da tenersi per gli esiti occorrenti per lo ritorno dalla riserva del reale esercito al servizio attivo.

— Circolare degli 11 novembre portante norme sull'uso delle acque pubbliche.

— Circolare del 14 novembre portante l'indicazione del modo di provocare la rivaluta delle anticipazioni fatte agli ascritti marittimi spediti al servizio, ed il pagamento delle indennità

di condotta e vacazioni a' membri de' consigli di ricezione trasferiti fuori residenza.

— Circolare del 14 novembre con la quale si prescrive che gl'individui appartenenti alla riserva del real'esercito debbono considerarsi come militari.

— Reale Rescritto del 17 novembre col quale si determina che i fittaiuoli delle terre salde del tavoliere non s'intendano discaricati dall'obbligo verso quella cassa, se non soddisfatti i canoni dell'annata corrente e degli anni anteriori nei quali abbiano tenuti gli affitti.

— Circolare del 18 novembre con la quale si prescrive che gl'individui appartenenti alla riserva del real esercito sono abilitati ad andare ove loro aggrada, per cagione di lavoro, coll'obbligo di farne prender nota dal secondo eletto del proprio comune.

— Circolare de' 21 novembre che inculca maggior premura per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie a favore delle corporazioni religiose.

— Circolare del 25 novembre con la quale si determina che la conoscenza dell'aritmetica, e della geometria elementare non è indispensabile a' capi costruttori de' legni di commercio, i quali già figuravano nelle vecchie matricole.

— Reale Rescritto del 25 novembre col quale si ordina la rivocazione della disposizione di non ammettersi volontarj presso i corpi del real esercito, e della compagnia de' pompieri

— Circolare del 27 novembre con la quale s'inculca agl'individui della guardia urbana di far uso in servizio de' distintivi dell'arma, onde agl'insulti e vie di fatto contro di essi sia dato il carattere grave che si conviene.

— Circolare del 28 novembre con la quale si prescrive che i consigli di ricezione possano far misurare orizzontalmente solo i requisiti di leva che per comparire bassi si aggranchiano ed accorciano.

— Circolare del 28 novembre con la quale si permette continuarsi a rilasciare agli individui che aspirano ad essere compresi nella classe de' padroni di piccoli legni, i corrispondenti fino a che il numero non giunga a tale da potere i proprie-

tari di detta specie di legni eligere gli uomini al comando degli stessi.

— Circolare de' 2 dicembre con la quale si danno le norme pel pagamento dei dritti per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie prese a favore delle corporazioni religiose.

— Circolare del 5 dicembre con la quale si prescrive che i pompieri della città sono autorizzati a rimpiazzare le reclute come cambi.

— Circolare dal 9 dicembre con la quale si stabilisce che le somme che i marinai in serviaio della real marina assegnano sul loro presto alle rispettive famiglie, debbonsi da queste riscuotere in Napoli nel quartiere direttamente o per mezzo di persone che verranno dalle stesse o dal sindaco indicate.

— Circolare del 9 dicembre con la quale si prescrive che i legni che sono privi de' ruoli di equipaggio non debbonsi ammettere, nè darsi loro pratica.

— Circolare del 12 dicembre con la quale si prescrive che possono annoverarsi nelle matricole di marinari gl'individui da 18 a 25 anni abbenchè non si trovassero annotati nelle vecchie matricole, purchè però dubbio non vi fosse che da' primi anni della loro vita esercitato avessero la pesca.

— Reale Rescritto del 18 dicembre col quale si richiama in osservanza il disposto nella legge del 7 gennaio 1818 per lo intervento di tutti i magistrati della gran corte de' conti nell'estrazioni del lotto.

— Circolare de' 19 dicembre portante le disposizioni onde si rinnovino a credito le iscrizioni ipotcearie in favor del patrimonio ecclesiatico.

— Reale Rescritto de' 19 dicembre portante il regolamento circa gli esami che debbono subire gli esperti periti e misuratori di campagna.

— Reale Rescritto del 22 dicembre col quale si prescrive che le semenze somministrate ai coloni di una mensa debbono considerarsi come parte del patrimonio non soggetti al pagamento dei pesi intrinseci, se non per quanto i frutti maturati e non percepiti non sieno sufficienti a soddisfarli.

— Reale Rescritto del 23 dicembre col quale si stabilisce che la cura della costruzione, del mantenimento e de' ristauri delle

strade interne della città di Palermo e de' contorni di essa è restituita a quel decurionato.

— Circolare del 30 dicembre portante ordini affinchè non si dia pratica a' legni che mancano de' ruoli di equipaggi.

— Circolare de' 31 dicembre contenente energiche disposizioni onde evitare l'omessione nelle corporazioni religiose di prender inscrizioni ipotecarie de' loro crediti.
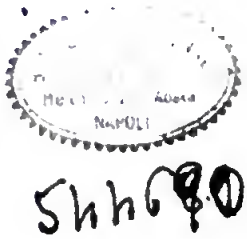
FINE.